



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE RIFORME ISTITUZIONALI

IRPPS Consiglio Nazionale delle Ricerche
Istituto di Ricerche sulla Popolazione
e le Politiche Sociali

**Rapporto finale dell'attività di ricerca e valutazione
dell'impatto delle misure di riequilibrio di genere
previste dalla legislazione vigente in materia di
cariche elettive e di governo**

Roma, 9 marzo 2018

PRESENTAZIONE

Il progetto *Valutazione dell'impatto delle misure di riequilibrio di genere previste dalla legislazione vigente in materia di cariche elettive e di governo* è il frutto di una collaborazione fra il Dipartimento per le Riforme Istituzionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri (DRI) e il Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto di Ricerche sulla Popolazione e le Politiche Sociali (CNR-IRPPS).

Obiettivo generale del progetto è quello di contribuire alla valutazione degli effetti prodotti dalle misure normative e dalle prassi istituzionali introdotte negli ultimi anni, per vari livelli di governo, ai fini del riequilibrio di genere nelle cariche elettive e di governo. Il progetto ha integrato differenti approcci e strumenti di ricerca attraverso tre linee operative, che sono state sviluppate con obiettivi e metodologie di ricerca specifici: “L’equilibrio di genere nelle candidature”, “Il peso delle donne tra gli eletti”, e “Il ruolo delle donne nel processo di decisione politica e nell’azione di governo”.

Il rapporto è strutturato in due parti. La prima, frutto della collaborazione tra DRI e CNR-IRPPS, riporta l’analisi delle candidature e dei risultati delle elezioni comunali, regionali, della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica e del Parlamento europeo del periodo 2000-2015, nonché lo studio relativo alla presenza femminile nelle posizioni di vertice nei diversi livelli istituzionali (Parlamento europeo, Parlamento italiano, regioni e comuni).

La parte II, predisposta dal CNR-IRPPS a completamento del rapporto finale, contiene raccomandazioni di policy per una maggiore partecipazione delle donne alle cariche elettive e di governo.

La realizzazione del progetto, le cui referenti sono la Consigliera Carla Ciuffetti, Capo dipartimento del DRI e la Dott.ssa Maura Misiti, Dirigente di Ricerca CNR, si deve al gruppo di lavoro cui hanno partecipato il DRI¹ e il gruppo di ricerca dell’IRPPS - Istituto di Ricerche sulla Popolazione e le Politiche Sociali² e dell’IRCRES - Istituto di Ricerca sulla Crescita Economica Sostenibile³ del Consiglio Nazionale delle Ricerche.

Nell’ambito del progetto, il Dipartimento per le Riforme Istituzionali ha curato, in particolare, l’indagine riguardante l’inquadramento delle misure di genere nei diversi contesti normativi relativi ai vari livelli di governo e ai relativi sistemi elettorali. Inoltre, il Dipartimento per le riforme istituzionali ha collaborato alla impostazione e all’analisi dei risultati della valutazione di impatto. Esso, infine, ha

¹ Alle attività di analisi del DRI, coordinate dal dr. Sebastiano Dondi e dalla d.ssa Rossana Fabrizio hanno partecipato la d.ssa Fortunata Gurrì, la d.ssa Elisabetta Menghi, la d.ssa Tiziana Mirante; il dr. Roberto Muzi, la d.ssa Donatella Romano, la d.ssa Vania Talenti; la d.ssa Rachele Tria; la d.ssa. Marcella Vindigni.

² Alle attività di analisi del CNR-Irpps, coordinate dalla d.ssa Maura Misiti, hanno partecipato il dr. Marco Accorinti, la d.ssa Alida Castelli, il dr. Pietro Demurtas, la d.ssa Adele Menniti, la d.ssa Maria Girolama Caruso e la d.ssa Matilde Crisi.

³ Alle attività di analisi del CNR-Ircres, coordinate da Elena Ragazzi, hanno partecipato il dr Igor Benati, la d.ssa Monica Cariola, la d.ssa Greta Falavigna, il dr. Alessandro Manello, la d.ssa Lisa Sella e il dr. Ugo Finardi.

contribuito ad individuare le fonti dei dati quantitativi utili alle analisi statistiche, resi disponibili dal Ministero dell' Interno, con il quale si è impostata una proficua collaborazione.

Nell'ambito del progetto, il gruppo di ricerca CNR-IRPPS si è occupato in particolare dell'analisi relativa al ruolo delle donne nel processo di decisione politica e nell'azione di governo, il CNR-IRCRES di quelle sull'equilibrio di genere nelle candidature e sul peso delle donne tra gli eletti.

Le analisi presentate si basano prevalentemente su un approccio quantitativo (statistico ed econometrico), che mira a descrivere i processi di riequilibrio nei vari ambiti, nonché a comprenderne le peculiarità per evidenziare (nel caso specifico dei comuni) quale sia stato l'impatto netto della politica ⁴.

Nell'interpretazione dei risultati, poiché i due livelli di analisi - su candidati e candidate e sugli eletti e sulle elette - sono strettamente interconnessi, e i relativi indicatori contribuiscono alla reciproca comprensione, la scelta espositiva è stata quella di analizzare le statistiche descrittive in modo verticale per ogni istituzione.

Nel capitolo 1 sono definite le scelte metodologiche, nei successivi quattro capitoli è analizzato l'effetto delle nuove normative sul processo di riequilibrio di genere in ciascuna istituzione, attraverso l'analisi dei dati relativi alle elezioni svoltesi nell'arco temporale 2000-2015 e, ove disponibili, di quelli relativi anche al 2016. Il capitolo 2 è dedicato ai comuni, il capitolo 3 alle regioni, il capitolo 4 al Parlamento della Repubblica e il capitolo 5 al Parlamento europeo. I risultati permettono di evidenziare il cambiamento avvenuto, in conseguenza delle riforme intervenute nelle leggi elettorali. I risultati esposti sono dettagliati anche per macro-area territoriale e per altre dimensioni rilevanti per ciascuna istituzione. In particolare, per i comuni, assume rilevanza la dimensione demografica, poiché da essa dipende l'applicazione delle norme⁵ poste a salvaguardia dell'equilibrio di genere.

Il contributo conoscitivo principale che emerge da ogni paragrafo è evidenziato in un box di facile individuazione. I capitoli elencati riportano i valori degli indicatori descritti nel paragrafo 1.2, mentre i valori assoluti, di scarsa interpretabilità diretta, sono riportati in un'appendice separata, come supporto statistico per consultazioni o rielaborazioni successive (Appendice A).

L'analisi trasversale dei vari indicatori è ripresa nel capitolo 6. Il ruolo delle donne fra i candidati, così come quello fra gli eletti, è qui osservato nella sua evoluzione dinamica, fornendo anche l'opportunità di una comparazione fra gli andamenti tendenziali nelle diverse istituzioni.

I capitoli seguenti sono invece dedicati ad approfondimenti tematici miranti a indagare al meglio la relazione fra provvedimenti legislativi e cambiamento osservabile. Nel capitolo 7 si evidenziano i "casi virtuosi", ovvero quelle situazioni, fra i comuni e fra le regioni, in cui si sono registrate le migliori condizioni di equilibrio di genere. Il capitolo 8 è dedicato all'analisi dell'effetto esogeno evidenziando, attraverso modelli econometrici (i cui output sono riportati nell'Appendice B), il ruolo che alcune variabili hanno nella spiegazione dei divari fra comuni. Il capitolo 9 valuta l'impatto delle

⁴ I capitoli 11 - 15 rappresentano il primo deliverable della Linea 3 - Il ruolo delle donne nel processo di decisione politica e nell'azione di governo, volto a verificare se e come la presenza femminile incida sul processo legislativo e operativo.

⁵ Tali norme contenute nella legge 23 novembre 2012, n. 215, recante *Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni* sono illustrate in un apposito box nel capitolo 2.

misure di genere nei comuni, approfondendo quindi il tema dell'efficacia della normativa. Esso adotta due approcci tipici della valutazione delle politiche, ovvero il *regression discontinuity design* e l'analisi della situazione controfattuale (esperimento naturale) venutasi a creare subito dopo la riforma, quando alcuni comuni hanno dovuto eleggere i propri consigli secondo la nuova normativa, mentre altri, andati al voto subito prima, non hanno ancora dovuto applicare la normativa di genere. Attraverso questi approcci (descritti nell'Appendice D) è possibile evidenziare quale sia l'impatto netto delle riforme, depurando il cambiamento osservabile dal miglioramento che sarebbe stato possibile ottenere anche senza intervento normativo. Il capitolo 10 approfondisce le differenti performance dei differenti dispositivi adottati dalle leggi elettorali regionali.

Dal capitolo 11 inizia l'esame delle cariche di rilievo ricoperte dalle donne nell'ambito degli organismi esecutivi (sindaci, assessori ed eventuali deleghe specifiche) e nelle assemblee elettive (presidenti di assemblea, presidenti di commissioni, capogruppo politico ecc.).

In particolare, si è analizzata l'evoluzione della presenza delle rappresentanze femminili avendo a riferimento la tornata elettorale antecedente l'approvazione delle misure normative volte a promuovere l'equilibrio di genere all'interno delle assemblee elettive comunali e regionali e quella successiva all'entrata in vigore di tali misure. Per i comuni si è, pertanto, analizzata la situazione esistente al 31 dicembre 2008 e al 31 dicembre 2016; per le regioni quella al 31 dicembre 2006, 2011 e 2015, attraverso i dati presenti nell'archivio del Ministero dell'Interno. L'analisi relativa al Parlamento italiano ha preso in considerazione le ultime tre legislature, utilizzando le informazioni presenti nei siti istituzionali di Camera e Senato. Le cariche all'interno del Parlamento europeo sono state analizzate sulla base delle pubblicazioni della stessa assemblea, stante l'impossibilità di acquisire archivi consultabili contenenti dati disaggregati per genere.

L'analisi riportata nel capitolo 11 descrive la situazione dei comuni con un approfondimento sui capoluoghi delle città metropolitane e prosegue poi con l'esame della presenza femminile nelle cariche regionali (capitolo 12), nel Parlamento italiano (capitolo 13) ed europeo (capitolo 14). Nel testo di questi capitoli si è privilegiata la presentazione di grafici di più immediata lettura, mentre nell'Appendice D vengono riportate alcune tavole utili per consultazione o per successive elaborazioni. Una visione d'insieme dei risultati è proposta nel capitolo 15.

La fonte dei dati, se non diversamente specificato, è il Ministero dell'Interno, come, ad esempio il caso dell'Appendice E, che riporta le sintesi sui riferimenti normativi di statuti e leggi elettorali sul riequilibrio e sulla parità di genere relativi alle regioni italiane⁶.

La parte II illustra le indicazioni di policy e le raccomandazioni predisposte sulla base dei materiali istruttori e di studio approfondimento qualitativo realizzati dal CNR-IRPPS.

⁶ Autrici e autori della Parte I del rapporto sono: Elena Ragazzi (capp.1 e 15 e paragrafo 6.1); Igor Benati (capp. 10 e 11), Greta Falavigna (par. 3.3, 4.1, 7.1 e 8.4); Ugo Finardi (par. 3.1, 6.3 e cap. 6), Alessandro Manello (capp. 2 e 9 e par. 7.2, 8.1, 8.2 e 8.3); Lisa Sella (par. 3.2, 4.2, 6.2, e 7.3); Pietro Demurtas (cap. 11), Marco Accorinti (capp. 12 e 13); Adele Menniti (cap. 14), Alida Castelli (cap. 15). Maria Girolama Caruso e Matilde Crisi si sono occupate dell'elaborazione dei dati della Linea 3, Cristiana Crescimbene ha curato la redazione editoriale di tutto il rapporto

INDICE

Presentazione	2
Sintesi	7
1.L'approccio analitico	11
1.1. Il concetto di valutazione di impatto e l'approccio controfattuale	11
1.2. Dalle esigenze valutative alla definizione degli indicatori	12
1.3. Approccio metodologico	14
1.4. Le fonti dei dati	17
2.La dimensione di genere nei comuni	20
2.1 Il riequilibrio di genere nelle liste elettorali per le elezioni comunali	20
2.2 Il peso delle donne tra gli eletti e le elette nei consigli comunali	25
2.3 Indici di successo delle donne nei consigli comunali	30
3. Il riequilibrio di genere nelle assemblee regionali	34
3.1. I candidati e le candidate nelle elezioni regionali	36
3.2 Gli eletti e le elette nei consigli regionali	40
3.3 Indici di successo delle donne nei consigli regionali	42
4. Il riequilibrio di genere nel Parlamento italiano	44
4.1 Camera dei deputati	45
4.2 Senato della Repubblica	48
5. Il riequilibrio di genere nel Parlamento europeo	53
5.1 Quote di genere nelle liste elettorali delle elezioni al Parlamento europeo	53
5.2 Il riequilibrio di genere fra gli eletti e le elette al Parlamento Europeo	55
5.3. Indici di successo dei candidati e delle candidate al Parlamento europeo	56
6. Dinamica intertemporale e confronti inter-istituzionali	57
6.1 Le candidate	57
6.2 Le elette	59
6.3 L'Indice di successo femminile	60
7. I contesti virtuosi	63
7.1 Quanti sono i comuni virtuosi?	63
7.2. Quali sono i comuni virtuosi? (Se ce ne sono...)	70
7.3. Le regioni virtuose	75
8. Che cosa determina la performance di equilibrio di genere?	78
8.1. Qual è l'effetto delle variabili elettorali?	79
8.2. Qual è l'effetto delle variabili socio-demografiche?	80
8.3 Qual è l'effetto delle variabili socio-economiche?	81

9. L'impatto della normativa di genere nei sistemi elettorali dei comuni	82
9.1 <i>L'impatto osservabile nel primo anno dopo la riforma</i>	83
9.2 <i>L'impatto per i comuni di dimensione prossima alla soglia di 5.000 abitanti</i>	85
10. L'effetto differenziato degli strumenti regionali	85
11. Analisi delle cariche nei comuni italiani	89
11.1 <i>Le elette e le nominate</i>	90
11.2. <i>Le principali cariche</i>	92
11.3. <i>Le differenze territoriali</i>	95
11.4. <i>Le città metropolitane</i>	98
12. Analisi delle cariche nelle regioni italiane	101
13. Analisi delle cariche nel parlamento italiano	108
13.1. <i>Analisi delle cariche nella Camera dei deputati</i>	108
13.2. <i>Analisi delle cariche nel Senato della Repubblica</i>	111
14. Analisi delle cariche nel Parlamento Europeo	114
15. L'analisi quantitativa: una visione d'insieme risultati	117
15.1. <i>I comuni</i>	117
15.2. <i>Le regioni</i>	119
15.3. <i>Il Parlamento della Repubblica</i>	122
15.4. <i>Il Parlamento Europeo</i>	123
15.5. <i>Tendenze comparate</i>	124
15.6. <i>Le donne nelle posizioni di vertice</i>	125
15.7. <i>Considerazioni generali</i>	126
APPENDICI	129
APPENDICE A - Tavole relative all'equilibrio di genere nelle candidature e tra gli eletti	130
APPENDICE B - L'effetto esogeno: analisi delle determinanti del riequilibrio di genere nei comuni	148
APPENDICE C - L'impatto della normativa di genere: analisi sugli effetti della riforma dei sistemi elettorali comunali	155
APPENDICE D - Tavole relative alle donne nelle posizioni di vertice	164
APPENDICE E - Riferimenti normativi negli statuti e nelle leggi elettorali regionali	176
a) <i>Regioni a statuto ordinario</i>	177
b) <i>Regioni a statuto speciale</i>	181
RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI	216

SINTESI

Il Consiglio Nazionale delle Ricerche (IRPSS), in collaborazione con il Dipartimento per le riforme istituzionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha svolto uno studio sull'impatto delle misure di riequilibrio di genere, caratterizzato dalla presenza di diversi sistemi elettorali per le elezioni comunali, regionali, della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica e del Parlamento europeo.

Elezioni comunali

Con riferimento alle elezioni comunali la legge n. 215 del 2012 ha previsto nei comuni al di sopra dei 5.000 abitanti: 1) una quota di almeno il 33,3% nelle liste (nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore a due terzi); 2) la doppia preferenza di genere, che consente all'elettore di esprimere due preferenze, purché su candidati di sesso diverso.

La presenza delle donne tra il 2012 e il 2016 cresce di 8,7 punti percentuali sul totale dei candidati nelle elezioni dei consigli comunali (dal 25,8 % al 34,5%) e di 11,2 punti percentuali sul complesso degli eletti (dal 19,2% al 30,4%).

Tra il 2012 e il 2013, infatti, nelle elezioni nei comuni con popolazione tra i 5.000 e 15.000 abitanti, la presenza femminile nelle liste fa registrare un incremento di 10,3 punti percentuali (dal 26,0% al 36,3%) e quella delle elette di 15,7 punti percentuali (dal 19,5% al 35,2%). Nel 2016, nelle elezioni svolte nei comuni della stessa fascia demografica, le donne rappresentano il 39,8% degli eletti con un incremento rispetto al 2012 pari a 20,3 punti percentuali. Nello stesso periodo 2012-2013, nei Comuni al di sopra dei 15.000 abitanti, l'incidenza delle candidate cresce di 12,7 punti percentuali (dal 27,3% al 40%), mentre quella delle elette aumenta di 10,9 punti percentuali (dal 15,1% al 26%). Nel 2016, nei Comuni al di sopra dei 15.000 abitanti, la presenza femminile arriva al 31,7% del totale degli eletti con un incremento rispetto al 2012 pari a 16,6 punti percentuali.

Lo studio ha elaborato un indice di successo, che descrive la probabilità di essere eletti per le candidate ed i candidati. Quando questo indice è pari a 1 significa che uomini e donne hanno la stessa *chance* di essere eletti. Se, invece, l'indice è inferiore a 1 vuol dire che persiste uno svantaggio nella possibilità delle donne di essere elette. Tra il 2012 e il 2016 l'indice di successo passa da 0,73 a 1 nei Comuni tra i 5.000 e i 15.000 abitanti, mentre nei Comuni al di sopra dei 15.000 abitanti la possibilità di successo resta più contenuta e passa dallo 0,55 del 2012 allo 0,75 del 2016.

L'impatto aggiuntivo delle disposizioni per il riequilibrio di genere, individuato dallo studio del CNR con apposite metodologie di analisi, è quantificabile in un incremento delle elette pari a 12 punti percentuali. Questa crescita è ancora più rilevante nel sud del Paese, dove arriva a sfiorare i 20 punti percentuali.

L'impatto della legge n. 215 del 2012 è stato, quindi, notevole.

Fra il 2008 e il 2016 si segnala un forte incremento della presenza femminile tra gli assessori comunali, che cresce di 20 punti percentuali sul totale dei comuni italiani (dal 18,6% del 2008 al 38,6%), evidenziando i positivi effetti della legge n. 56 del 2014 (cd. Delrio), che ha permesso di superare la quota prevista del 40% nelle giunte dei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti (più esattamente: 42,9% nei comuni da 3.000 a 15.000 abitanti e 40,2% nei comuni oltre i 15.000 abitanti).

Elezioni regionali

La normativa nazionale di principio, cui fanno riferimento le leggi elettorali **regionali**, non ha previsto misure di genere fino al 2016, con l'effetto che la disposizione di tali misure ha costituito una mera facoltà per ogni regione fino a quella data. Le nuove norme dettate dalla legge n. 20 del 2016, che introduce misure per il riequilibrio della rappresentanza di genere, quindi, non hanno potuto ancora dispiegare i loro effetti.

I dati relativi alle elezioni regionali sono meno significativi e univoci sia per la differenziazione dei sistemi elettorali, sia per la minor completezza rispetto a quelli relativi alle elezioni comunali. In ogni caso, la presenza femminile nelle liste regionali, senza considerare le candidature nei listini, fa registrare un incremento tra il 2000-2001 e il 2013-2015 di oltre **22** punti percentuali (dal 17,1% al 39,5%). Nello stesso periodo il peso relativo delle elette, incluse quelle dei listini, cresce di **9** punti percentuali (dall'8,6% al 17,6%), ma si evidenzia il persistere di un indice di successo dello 0,50: alla crescita, cioè, del numero delle candidate non ha corrisposto una crescita proporzionale delle elette.

Questo dato rappresenta un'ulteriore conferma dell'incidenza delle misure per il riequilibrio della rappresentanza di genere. Infatti, nell'ambito delle Regioni a statuto ordinario, dieci hanno introdotto una quota di genere nelle liste e/o una lista a ordine di genere alternato e, tra queste, quattro hanno adottato anche la doppia preferenza di genere e cinque non hanno adottato disposizioni in materia.

Elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

Le candidate nelle elezioni per la **Camera dei deputati** tra il 2001 e il 2013 crescono di **15,5** punti percentuali (dal 13,9% al 29,4%). Nello stesso periodo le elette hanno un incremento ancora più significativo pari a **19,9** punti percentuali (dall' 11,5% al 31,4 %) e l'indice di successo nel 2013 è particolarmente elevato (pari a 1,07).

Sempre tra il 2001 e il 2013, nelle elezioni per il **Senato della Repubblica**, le candidate registrano un incremento di **17** punti percentuali (dall'11,5% al 28,5%) e le elette di **19,7** punti percentuali (dal 7,9% al 27,6 %). L'indice di successo è pari a 0,97.

L'incremento della presenza delle donne in Parlamento è riconducibile ad un mutamento nel comportamento dei partiti. Nel periodo considerato, infatti, non erano presenti nella legislazione elettorale specifiche misure per il riequilibrio della rappresentanza. L'impatto prodotto dalla legge elettorale recentemente approvata (legge n. 165 del 2017), che introduce specifiche misure, infatti, potrà essere valutato alla luce delle elezioni del 4 marzo 2018.

Elezioni per il Parlamento europeo

Nelle elezioni per il Parlamento europeo la presenza delle candidate nelle liste tra il 2004 e il 2014 ha un incremento di **4,2** punti (dal 33,7% al 37,9%); nello stesso periodo si è registrata fra le elette una rilevante crescita pari a **24,3** punti percentuali (dal 14,1% al 38,4%). Nel 2014 l'indice di successo è pari 1.

Questi dati consentono di valutare i positivi effetti delle disposizioni introdotte per assicurare le pari opportunità: 1) la quota di un terzo nelle liste prevista nel 2004 (decreto legislativo n. 198 del 2004); 2) la tripla preferenza di genere introdotta nel 2014 (legge n. 65 del 2014). A partire dalle

prossime elezioni europee del 2019, sono previsti la composizione paritaria delle liste (50% a ciascun sesso) e meccanismi ancora più incisivi relativi alla tripla preferenza di genere.

In conclusione

In tutti i casi è indubbia una crescita della presenza femminile sul totale degli eletti nelle assemblee elettive:

- elette nei Comuni: tra i 5.000 e i 15.000 abitanti + 20,3 punti percentuali, al di sopra dei 15.000 abitanti + 16,6 punti percentuali tra il 2012 e il 2016;
- elette nelle Regioni: + 9 punti percentuali tra 2001-2002 e 2013-2015;
- elette alla Camera: + 19,9 punti percentuali tra il 2001 e il 2013;
- elette al Senato: + 19,7 punti percentuali tra il 2001 e il 2013;
- elette al Parlamento europeo: + 24,3 punti percentuali tra il 2004 e il 2014.
- Con riferimento agli effetti della legge n. 56 del 2014, si segnala il superamento della quota del 40% nelle giunte in tutti i comuni interessati dalla norma (con più di 3.000 abitanti). In particolare:
 - nei comuni di 3.000-5.000 abitanti è aumentata dal 18,2% del 2008 al 42,9% del 2016;
 - nei comuni con 5.000-15.000 abitanti è aumentata dal 16,9% del 2008 al 42,9% del 2016;
 - nei comuni con oltre 15.000 abitanti è aumentata dal 18,7% del 2008 al 40,2% del 2016.

Si può ritenere che questi risultati siano legati a diversi fattori quali:

- la presenza di disposizioni per il riequilibrio della rappresentanza: accanto alle quote di genere, nei sistemi che prevedono l'espressione di preferenze, si sono rivelate particolarmente efficaci la doppia o la tripla preferenza di genere, come mostrano i dati relativi alle elette nei Comuni e nel Parlamento europeo;
- i mutamenti nei comportamenti dei partiti sono significativi a tutti i livelli, ma risultano determinanti nei sistemi che non prevedono l'espressione della preferenza, anche in assenza di specifiche misure per il riequilibrio della rappresentanza, come rivelano i dati sulla presenza delle donne nelle elezioni per la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica;
- i mutamenti nella cultura del paese e la crescita della partecipazione delle donne che, come ampiamente evidenziato nello studio, rappresentano una condizione essenziale per il successo di una politica di riequilibrio della rappresentanza. Ad esempio, il rapporto segnala l'incremento delle candidate e delle elette anche nei Comuni al di sotto dei 5.000 abitanti (per i quali la legge non ha previsto meccanismi cogenti), che hanno comunque beneficiato del cambiamento culturale derivante dalla diffusione di una maggiore sensibilità politica verso la questione del bilanciamento di genere.

Nel medesimo tempo, i dati mostrano il persistere, in diversa misura a seconda degli organismi elettivi e dei sistemi utilizzati, di una posizione di svantaggio delle donne che restano in tutti i casi al di sotto del 40% degli eletti.

I dati dello studio del CNR depongono per l'efficacia delle disposizioni per il riequilibrio della rappresentanza, per il ruolo cruciale dei mutamenti nei comportamenti dei partiti e per quello della crescita della partecipazione delle donne e, di conseguenza, della cultura del paese.

1.L'APPROCCIO ANALITICO

1.1. IL CONCETTO DI VALUTAZIONE DI IMPATTO E L'APPROCCIO CONTROFATTUALE

Valutare l'efficacia di una politica significa provare l'esistenza e l'intensità del nesso causale tra la politica stessa e il cambiamento effettivamente realizzato .

La finalità è quella di comprendere se una determinata politica è risultata efficace e ha prodotto cambiamenti in grado di aggredire positivamente quei fenomeni su cui l'azione pubblica intendeva agire. Nello specifico di questo rapporto, l'attenzione è rivolta agli effetti delle riforme elettorali che hanno previsto meccanismi per incentivare il riequilibrio di genere nelle assemblee elettive.

Dal punto di vista del metodo ciò comporta la necessità di rispondere a due differenti esigenze:

- in primo luogo, osservare il cambiamento di variabili in grado di rappresentare adeguatamente l'obiettivo che il legislatore si è prefissato nel periodo *pre* e *post* riforma;
- in secondo luogo, capire se e in quale misura i cambiamenti osservati – siano essi positivi o negativi, voluti o inattesi – possano essere attribuibili all'azione della politica, o per contro, se queste modifiche si sarebbero comunque realizzate anche in assenza dell'intervento. Questa verifica dell'esistenza e della forza del nesso causale fra la politica e i suoi effetti è la valutazione di impatto.

Nella valutazione d'impatto l'approccio controfattuale viene considerato come una sorta di *gold standard*, perché è l'unico metodo capace di determinare se il cambiamento che si osserva avrebbe potuto realizzarsi anche in assenza di intervento, oppure se sia realmente ascrivibile a quest'ultimo.

L'approccio controfattuale consiste nel confronto fra due gruppi di unità (individui, imprese o, come nel caso di questo rapporto, comuni) fra loro indipendenti, identici se non per il fatto di essere stati assoggettati o meno alla *policy*, che permette di ottenere una quantificazione dell'effetto da essa generato. In altri termini la tecnica controfattuale richiede di identificare un gruppo principale di "trattati"⁷ che sono assoggettati alla *policy*, e un gruppo di controllo – il controfattuale appunto – di unità che, pur avendo caratteristiche simili, non sono state interessate dall'applicazione della stessa.

È sempre molto complesso realizzare valutazioni di impatto nel campo della valutazione della regolamentazione (cioè di leggi che hanno effetto generale) proprio per la difficoltà di identificare adeguate realtà controfattuali su cui basare il giudizio. Per questo motivo la valutazione di impatto vera e propria è limitata, in questo rapporto, ai dati emersi dalle tornate elettorali dei comuni, per i quali sono state identificate due strategie percorribili le cui caratteristiche, limitazioni e portata informativa saranno illustrate di seguito nel paragrafo 1.3 (Approccio metodologico).

⁷ Il termine deriva dal fatto che la metodologia controfattuale, ora ampiamente diffusa nel campo delle scienze sociali, è nata in campo medico per la valutazione dell'efficacia di nuovi medicinali o terapie.

1.2. DALLE ESIGENZE VALUTATIVE ALLA DEFINIZIONE DEGLI INDICATORI

Il primo passo, che precede la valutazione di impatto propriamente detta, si concentra sulla prima delle esigenze elencate nel paragrafo 1.1: l'identificazione di variabili e indicatori. Ciò richiede di riflettere sugli obiettivi diretti e indiretti della *policy*, da cui sviluppare i quesiti valutativi e, infine, a cascata identificare gli indicatori rilevanti a tale scopo. Questi indicatori saranno utilizzati per descrivere il cambiamento atteso, osservare in che misura si sia realizzato, infine, verificare come sia correlato con (o in alcuni casi causato da) l'evoluzione della normativa sulle elezioni. Il termine correlazione è l'unico utilizzabile in modo adeguato in un'analisi che non adotta la metodologia controfattuale, in quanto solamente un confronto fra i valori degli indicatori prescelti, osservati in un gruppo di unità trattate (nel nostro caso oggetto di riforma), rispetto al valore registrato presso omogenee unità che non hanno applicato la riforma, permette di adottare con fondamento il concetto di causalità.

Gli stessi indicatori, che devono scaturire da un'attenta analisi del fenomeno indagato congiuntamente alla considerazione delle esigenze conoscitive, possono però essere adottati per analizzare il problema con o senza ottica controfattuale.

Obiettivo del presente studio è quello di comprendere se le riforme elettorali, che hanno previsto norme atte a favorire l'equilibrio di genere, hanno portato a un riequilibrio nella rappresentanza politica all'interno dei vari livelli istituzionali.

Il successo della *policy* di riequilibrio è confermato dall'aumento della presenza del genere minoritario il quale a sua volta viene di fatto determinato da due fenomeni:

- che al genere minoritario sia data l'opportunità di partecipare alla competizione elettorale. Questo fenomeno è direttamente – anche se non completamente – controllato dai meccanismi elettorali che in vario modo garantiscono un migliore equilibrio di genere fra i candidati, in base all'assunto che più candidature si traducono in più opportunità. Poiché però il puro inserimento nella lista non garantisce automaticamente pari opportunità nella competizione elettorale (che subisce condizionamenti derivanti da schemi socio-culturali stratificati anche all'interno dei partiti che decidono la composizione delle liste), in alcuni casi la normativa elettorale prevede meccanismi di tutela come la doppia preferenza di genere o l'alternanza di genere nei listini bloccati;
- che le condizioni culturali generali e il clima politico permettano ai candidati del genere minoritario maggiori probabilità di essere eletti. Questa è evidentemente una dinamica di carattere generale, che interessa l'intera società, in cui le riforme elettorali sono solo una delle molteplici leve⁸.

Il valutatore fronteggia dunque la sfida di evidenziare in qualche modo le due spinte, di riuscire a distinguere, all'interno del panorama restituito dalle statistiche, i due effetti rappresentati in Figura 1: l'effetto tecnico della politica, che è leggibile come il suo risultato diretto (la quota di donne che partecipano alla competizione elettorale), e l'effetto socio-culturale, che ne rappresenta l'*outcome*, cioè l'effetto cui mira la politica e che è indiretto, in quanto mediato da fattori non direttamente controllati dalla riforma.

⁸ Nel senso che la stessa discussione sulle norme di genere in campo elettorale contribuisce a diffondere una cultura della parità o, quantomeno, una sensibilità all'esistenza della problematica.


Figura 1: Schema del flusso logico dell'intervento



In quest'ottica, quindi, solo le modifiche nell'equilibrio di genere delle candidature possono essere considerate come un risultato diretto delle riforme, mentre l'equilibrio di genere nelle assemblee, essendo anche mediato da variabili su cui non incidono i meccanismi elettorali, rappresenta un *outcome* che può essere pienamente valutato solamente con tecniche controfattuali. Ciononostante, anche in un'analisi descrittiva, è possibile identificare indicatori significativi per entrambi i fenomeni.


Se le riforme hanno prodotto un risultato diretto, offrendo più opportunità di partecipare alla competizione elettorale, questo sarà rispecchiato dalla quota del genere minoritario fra i candidati (C_G/C_T – Figura 2).

Figura 2: Indicatore di output



Volendo invece comprendere se le riforme hanno portato anche a un risultato indiretto, (rispondendo alla domanda “quante donne sono state elette?”) si potrà verificare se esse hanno offerto maggiori o almeno pari probabilità di successo a questi candidati. A questo scopo sarà elaborato (oltre al calcolo della quota di eletti e di elette sul totale) anche un indice di successo (Figura 3), calcolato come rapporto (per ogni genere g) fra percentuale di eletti (E_G/E_T) e percentuale di candidati (C_G/C_T). In altri termini, e con riferimento alle donne, a parità di opportunità date, rappresentate dalla percentuale di candidate presenti in ogni tornata elettorale, si verificherà quante riescono a farsi eleggere.

Figura 3: Indicatore di outcome



L'indice di successo per ciascun genere è pari a 1 nel caso in cui la percentuale di eletti o elette sia uguale a quella di candidati o candidate. Nel caso in cui elette o eletti siano percentualmente minori dei candidati l'indice è compreso tra 0 e 1, e superiore ad 1 nel caso opposto. Un indice superiore a 1 implica che quel genere è riuscito ad essere eletto in misura maggiore rispetto al suo peso in termini di candidature, e quindi che gli elettori lo hanno premiato maggiormente rispetto all'altro (maggiore propensione degli elettori a votare quel genere). Per costruzione se l'indice di successo di un genere è superiore a 1, quello dell'altro genere sarà inferiore a 1. Chiaramente la spiegazione del significato dei cambiamenti osservabili attraverso questo indicatore sarà differente a seconda della legge elettorale adottata (preferenze, collegi uninominali, listini bloccati) e deriverà da un mix di fattori con pesi differenti, alcuni legati all'elettorato, altri ai soggetti responsabili delle candidature, cioè ai partiti, ai movimenti e alle liste civiche.

1.3. APPROCCIO METODOLOGICO

Questo paragrafo non mira a fornire una trattazione statistica completa sui metodi utilizzati nel rapporto, ma a fornire al lettore una semplice presentazione delle scelte metodologiche adottate. In particolare, sarà descritta la motivazione che ha spinto a scegliere le varie strade percorse per arrivare ai risultati, argomentando le specificità che derivano dall'oggetto di studio, i vantaggi nonché i limiti interpretativi di ciascun approccio.

Approcci per analizzare le determinanti della presenza femminile nelle assemblee elettive

La complessità di analisi - come quelle presentate in questo lavoro - volte ad individuare la causa delle performance di equilibrio di genere, deriva dal fatto, ampiamente dimostrato e discusso in letteratura, che le dinamiche di genere sono caratterizzate da forti problemi di endogeneità. Le variabili prese in esame dai modelli non sono le determinanti prime dei fenomeni, ma sono esse stesse causate da variabili (spesso non osservate) correlate sia alla variabile dipendente, sia alle

variabili indipendenti (e da qui nasce il problema dell'endogeneità, che può minare l'attendibilità delle stime dei coefficienti e del modello in toto)⁹.

In questa situazione uno strumento quantitativo, utile al fine di isolare i molteplici elementi che a parità di normativa potrebbero influenzare la quota di elette nei consigli comunali (o anche di candidate nelle liste elettorali), sarà basato su un metodo di regressione che includa gli effetti fissi a livello di unità statistica. L'ambito di applicazione migliore per questo approccio, detto *panel*, è rappresentato dai Comuni, perché la loro numerosità consente di realizzare la stima di tali modelli econometrici complessi.

Un *panel* è una base dati organizzata in modo che per ogni unità (*record*) sia registrata una serie di variabili, e che tale registrazione sia ripetuta in più anni successivi. Ogni unità compare quindi nel *panel* tante volte quanti sono gli anni di osservazione, sempre corredata delle sue variabili, aggiornate anno per anno.

Appositi modelli, piuttosto laboriosi e raffinati dal punto di vista tecnico-econometrico, sono stati sviluppati in econometria per l'applicazione a queste basi informative e saranno utilizzati nel presente studio per esaminare le differenti performance in termini di riequilibrio di genere prodottesi nei vari contesti, in relazione a un set di variabili esplicative, *al fine di evitare che la validità dei risultati sia minata dai menzionati problemi di endogeneità*. La procedura descritta, attraverso lo sfruttamento della dimensione *panel* dei dati (singoli comuni seguiti per più anni o diverse tornate elettorali), permetterà di isolare il peso delle peculiarità proprie di ciascun comune nel determinare la variabile obiettivo. La stessa procedura permetterà, inoltre, di verificare l'esistenza di eventuali trend della presenza femminile in politica, in atto indipendentemente dalla riforma legislativa introdotta nel 2012. L'analisi dei risultati derivanti dai modelli *panel*, presentati nel capitolo 8, consentirà di testare la significatività della differenza tra le quote di donne e di uomini prima e dopo la riforma. Se tale differenza risulterà non nulla, sarà possibile determinarne il segno e quantificarne l'entità all'interno di un dato intervallo di confidenza, considerando anche le variabili socio-demografiche, che influiscono sul successo delle misure di genere per il riequilibrio di genere fra i candidati e fra gli eletti.

Purtroppo la disponibilità di dati riferiti ai comuni è limitata e quindi sono pochissime le variabili¹⁰ per le quali sia possibile costruire serie storiche su base annuale. Per arricchire il ventaglio di determinanti socio-economiche del livello di presenza femminile nelle liste e nelle assemblee occorre, quindi, abbandonare la dimensione *panel*. In alternativa, per non perdere la possibilità di utilizzare congiuntamente i dati sugli anni disponibili, si utilizzerà la metodologia di stima classica¹¹ con dati "pooled" (cioè riferiti ad annate differenti da cui l'acronimo POLS – *Pooled Ordinary Least Squares*). Questa tecnica parte dalla creazione di un database che mette insieme le differenti osservazioni, provenienti anche dallo stesso comune, nei vari anni. In questo caso, venendo meno gli effetti fissi individuali, il controllo per l'eterogeneità individuale è demandato alle variabili

⁹ Più precisamente, in un modello econometrico (per esempio nel modello semplicissimo $y = \alpha + \beta x + \epsilon$, si nota una sola variabile esplicativa x della variabile dipendente y e un termine di errore ϵ e si procede alla stima del coefficiente β) una variabile si definisce esogena se non è correlata con il termine di errore casuale ϵ . Normalmente si assume che la variabile indipendente x , che non è spiegata da nessuna altra variabile del modello, sia esogena, mentre la variabile dipendente y è endogena, in quanto funzione di x e di ϵ . Se, come spesso accade nelle applicazioni econometriche nel campo degli studi di genere, la variabile indipendente x è correlata con ϵ , sorge un problema cosiddetto di endogeneità dei regressori, che rende difficile la stima corretta del parametro β .

¹⁰ Essenzialmente si tratta di quelle riferite al bilancio demografico del comune.

¹¹ Dei minimi quadrati ordinari

dicotomiche (*dummy*)¹² a livello provinciale e annuale, mentre le caratteristiche specifiche di natura socio-economica sono colte da altrettante variabili a livello comunale, rilevate per il 2011 (anno del censimento più prossimo).

La misura dell'impatto netto

La finalità della valutazione di impatto è quella di descrivere l'*outcome* della normativa: si tratta cioè di verificare se quanto definito dal sistema elettorale, che si è tradotto in una maggiore presenza delle donne fra i candidati, abbia incontrato la volontà degli elettori e/o favorito un cambiamento nelle condizioni della competizione elettorale, portando a una maggiore presenza femminile nelle assemblee elette.

Come argomentato nel paragrafo 1.1, la verifica dell'esistenza di un impatto della politica e la sua quantificazione richiedono l'adozione di un'ottica controfattuale che, nel caso delle riforme della legge elettorale, può essere realizzata solo per quanto riguarda i comuni. Per questo motivo, anche in questo caso, come già per i modelli *panel*, l'analisi verrà applicata alla valutazione dell'impatto della normativa di genere nelle leggi elettorali dei comuni.

Nel caso delle politiche in esame, si farà ricorso a due strategie per ricostruire la situazione controfattuale: sfruttare la condizione di esperimento naturale negli anni *pre* e *post* riforma e sfruttare la presenza di una soglia al di sotto della quale non viene applicata la normativa di genere.

La condizione di *esperimento naturale*, che si è originata negli anni subito dopo la riforma, deriva dal fatto che, anche se la legge con le nuove misure in materia di riequilibrio di genere nella composizione delle liste è entrata in vigore per tutti i comuni sottoposti alla normativa nello stesso momento, questi ultimi hanno diverse scadenze elettorali. Alcuni sono andati al voto subito dopo l'entrata in vigore della legge, altri prima dell'entrata in vigore delle nuove regole. Poiché la data in cui i comuni vanno a elezione è indipendente da quella dell'implementazione della legge e, molto probabilmente, anche dalle variabili che influenzano l'equilibrio di genere, si può presumere che l'attribuzione dei comuni al gruppo principale (i comuni andati a elezione subito dopo la riforma) o al controfattuale (comuni andati a elezione subito prima della riforma) sia casuale.

Confrontando le differenze nei valori della variabile obiettivo (ad esempio *percentuale di candidate* oppure *elette come consigliere*) tra i due gruppi si potrà ottenere una misura dell'effetto della normativa. Il confronto fra questi due insiemi è assimilabile a una valutazione effettuata attraverso l'assegnazione casuale ai due gruppi (*random trial*), metodologia che restituisce stime dell'impatto estremamente affidabili.

Per converso, la limitazione di questa metodologia è la sua generalizzabilità. I risultati statistici inclusi nei capitoli che seguono mostrano un trend temporale nettamente in crescita per la presenza femminile, anche a parità di normativa per quanto riguarda l'equilibrio di genere o addirittura nelle situazioni in cui non è presente alcun vincolo. Questo impone di limitare il confronto ai soli anni prossimi all'introduzione della riforma, per garantire un'adeguata omogeneità delle situazioni di

¹² Una variabile dicotomica, detta in inglese *dummy*, assume solo valori pari a 0 o 1. Ad esempio, se la variabile è "anno 2012", questa assumerà un valore pari a 1 solo se l'osservazione a cui si riferisce è relativa all'anno 2012 e 0 in tutti gli altri casi.

contesto. L'approccio esperimento naturale restituirà quindi una valutazione valida per un certo arco temporale, la cui validità esterna (riferita ad altri anni¹³) deve essere inferita con estrema cautela.

La seconda strategia valutativa farà ricorso al *regression discontinuity design*, approccio che studia e testa il differente esito delle variabili obiettivo in unità di osservazione che si trovano subito al di sotto o subito al di sopra di una soglia di applicazione della politica. L'ipotesi è che tali unità, nella fattispecie i comuni, siano estremamente simili fra di loro, differendo (mediamente) solo per l'applicazione della normativa. Infatti, l'attribuzione al gruppo principale dei trattati (comuni subito sopra la soglia di 5.000 abitanti di applicazione della normativa) o a quello controfattuale (comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti) è indipendente rispetto alle variabili che influenzano la variabile dipendente (la quota di elette) e può quindi essere considerata casuale. Anche in questo caso la limitazione interpretativa dell'approccio riguarda la sua validità esterna. Esso permette di verificare con certezza se esista un impatto positivo della normativa e di quantificarlo, ma solo per classi di comuni che non si discostano troppo dalla soglia di applicazione. Si vedrà più avanti, nel paragrafo 2.2, come esistano notevoli differenze nell'equilibrio di genere in comuni di dimensioni differenti.

In sintesi, si ritiene opportuno adottare entrambe le strategie di analisi in quanto esse permettono di verificare sia la robustezza¹⁴ dei risultati ottenuti, sia (e soprattutto) le diverse declinazioni della risposta. In particolare, la strategia "*esperimento naturale*" permette di confrontare tutte le tipologie di comuni, ma in un arco temporale limitato (il periodo successivo alla riforma), mentre la seconda si concentra su una categoria di comuni (di dimensione prossima alla soglia dei 5.000 abitanti) e permette di osservare anche gli effetti di medio termine della riforma. I risultati di questa valutazione sono presentati nel capitolo 9.

1.4. LE FONTI DEI DATI

Dati sui comuni

I dati utilizzati per le elaborazioni statistiche relative ai comuni sono il risultato di corpose rielaborazioni, che utilizzano due fonti principali: i dati forniti direttamente dal Ministero dell'Interno e quelli liberamente scaricabili dal sito <https://amministratori.interno.it> dello stesso Ministero.

I dati di partenza sono stati quelli forniti dal Ministero dell'Interno sui candidati alle elezioni comunali in ciascun anno. Pur non essendo disponibili i micro-dati individuali¹⁵, è stato comunque

¹³ Significa che la misura dell'impatto netto, presentata nel capitolo 9, viene stimata con riferimento all'anno 2013, mentre il valore di tale impatto potrebbe variare in periodi successivi. Dall'osservazione congiunta dei risultati dei vari approcci, in particolare, si può presumere che l'impatto subisca un lieve aumento negli anni successivi.

¹⁴ In econometria per robustezza si intende la non varianza dei risultati al variare dell'approccio di stima o delle specificazioni del modello, ed è una caratteristica estremamente desiderabile dei risultati in quanto depone per la loro affidabilità.

¹⁵ Un database si dice composto da micro-dati quando esso è organizzato in modo che a ciascun record (riga) corrisponda un'unità statistica (per esempio un candidato), a cui sono associati i campi (cioè delle colonne il cui contenuto è predeterminato) che riportano i valori di variabili misurate per quell'individuo. Nel caso dei candidati per i comuni e per le regioni i dati sono invece disponibili solo nella forma di frequenze, senza la possibilità di risalire alle osservazioni individuali originarie. Con un esempio, il dato disponibile presso il Ministero dell'Interno permette di stabilire che nel comune immaginario di Bertasco erano presenti 4 liste e per ciascuna di esse di conoscere il numero di

possibile ricostruire il numero di candidati di sesso maschile (ovvero femminile) per ciascuna lista presentata in ciascun comune e anno, riaggregando poi l'informazione a livello di ciascun comune. I dati sui candidati sono disponibili, per i comuni, solo a partire dall'anno 2009 e non è stato possibile reperire i dati sui candidati per i comuni appartenenti alle regioni a statuto speciale, ad eccezione della Sardegna. I dati sui candidati, ove presenti, ai fini del calcolo dell'indice di successo, sono poi stati abbinati, utilizzando il codice elettorale di ciascuna provincia e comune, ai dati di coloro che sono stati eletti e che risultano effettivamente in carica al termine dell'anno in cui si è svolta l'elezione.

I dati sugli eletti provengono dal sito istituzionale <https://amministratori.interno.it>, che raccoglie tutte le informazioni riguardanti gli amministratori pubblici. Per i comuni sono disponibili i dati sui membri del consiglio comunale e della giunta comunale, con separata indicazione di quelli di nomina politica. Nel presente rapporto, coerentemente con l'oggetto della linea 2, sono presi in considerazione i soli consiglieri comunali eletti nonché i componenti della giunta comunale (assessori) effettivamente eletti, scartando i soggetti nominati o designati tra i non eletti¹⁶. Il database proveniente dal sito <https://amministratori.interno.it> è quello che ha richiesto maggiori rielaborazioni e riorganizzazioni dei dati, in quanto organizzato sulla base del nominativo di ciascun amministratore locale e non del comune di appartenenza.

Il database originale conteneva, inoltre, una serie di informazioni sui comuni stessi, come per esempio la popolazione rilevata nel censimento precedente, che è stata utilizzata come riferimento per l'attribuzione del comune nelle differenti classi dimensionali, rilevanti ai fini delle misure di riequilibrio di genere introdotte dalla legge n. 215 del 2012.

Per arricchire ulteriormente le analisi statistiche, infine, i dati provenienti da fonti "elettorali" sono stati integrati con dati di carattere socio-demografico provenienti da fonte ISTAT, presenti in particolare nel sito demo.istat.it, che raccoglie tutte le informazioni demografiche per comune e per anno. Per le analisi econometriche sono state utilizzate le informazioni sulla popolazione effettiva al termine di ciascun anno, in particolare per determinare la quota di donne effettivamente residenti, nonché le informazioni sul saldo naturale, su quello migratorio e sulle caratteristiche medie del nucleo familiare relative a ciascun comune. La fonte delle altre variabili sui comuni è, invece, il Censimento Istat della Popolazione del 2011.

Dati sulle regioni

I dati relativi alle elezioni regionali¹⁷, sono quelli per i quali si sono rilevate le maggiori difficoltà di reperimento, organizzazione e messa in qualità ai fini del presente documento. Ciò ha chiaramente condizionato l'analisi del riequilibrio di genere nelle assemblee regionali, rallentandola e rendendola, in alcuni casi, impossibile.

A parte le considerazioni relative alla specificità delle norme elettorali regionali, che verranno trattate nella sezione dedicata, la difficoltà principale nella costruzione della base dati è imputabile

candidati e di candidate. Non permette invece di sapere che a Bertasco si era candidato al consiglio Mario Rossi, di sesso maschile, nella lista n. 1 e avente una serie di caratteristiche individuali.

¹⁶ Si ricorda infatti che la sezione 1 si concentra sull'analisi degli eletti, quale outcome delle azioni per favorire l'incentivazione delle candidature femminili. Nella sezione 2 verranno invece approfondite le cariche assegnate a donne, recuperando quindi i componenti delle giunte non eletti.

¹⁷ Sono inclusi nell'analisi i dati disponibili, relativi alle tornate elettorali regionali a partire dall'anno 2000.

alla complessità della banca dati nazionale, destinata a registrare dati riconducibili all'autonomia regionale, in particolare sotto il profilo delle modalità con le quali essa è stata alimentata. Infatti i dati relativi alle tornate elettorali sono stati gestiti in parte dalle amministrazioni regionali (es. Toscana, Marche, Puglia) e in parte dal Ministero dell'Interno. Ciò ha prodotto numerose difformità nella collezione e difficoltà nell'armonizzazione.

Per quanto riguarda i dati sui candidati, non erano disponibili i microdati, ma solo tabelle aggregate del Ministero dell'Interno, contenenti il numero di candidati alle assemblee regionali per genere, regione e tornata elettorale (ulteriormente suddivisi in candidati per la carica di Presidente della Regione, candidati consiglieri nelle liste circoscrizionali e candidati consiglieri nelle liste regionali). Queste tabelle non comprendevano i dati (non altrimenti reperibili) sui candidati nelle regioni a statuto speciale e di quelle regioni a statuto ordinario, che hanno gestito autonomamente le tornate elettorali.

Molto più complessa, invece, è risultata la ricostruzione dei dati riguardanti gli/le eletti/e. Le informazioni disponibili sono risultate incomplete e relative alle sole tornate elettorali 2005, 2010 e 2015, mentre, nell'arco temporale 2000-2015, in qualche regione, si sono avute elezioni in ben nove anni su sedici. Attraverso il sito istituzionale <http://dait.interno.gov.it/elezioni/anagrafe-amministratori>, è stato possibile accedere all'*Anagrafe degli amministratori locali e regionali*, messa a disposizione dei cittadini dal Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno. Tale banca dati, tuttavia, non contiene solo le informazioni sugli eletti, ma colleziona anche l'anagrafica di varie figure amministrative. Pertanto, ricostruire l'esatto numero e la distribuzione per genere dei consiglieri eletti nelle diverse tornate e nelle diverse regioni è risultato tutt'altro che immediato. Le difformità normative che caratterizzano le assemblee regionali e, per ciascuna di esse, la stratificazione normativa circa la relativa composizione, rendono complessa la ricostruzione del numero di seggi consiliari a disposizione in ogni tornata elettorale, trattandosi di un numero spesso modificato dalle leggi regionali.

Dati sulla Camera dei deputati, sul Senato della Repubblica e sul Parlamento europeo

La messa in qualità dei dati relativi alle elezioni di Camera dei deputati e Senato della Repubblica e alle elezioni del Parlamento europeo è stata molto più immediata e agevole rispetto a quanto descritto per le amministrazioni locali. I dati forniti dal Ministero dell'Interno hanno, infatti, consentito una veloce messa in qualità del *database*. Questo si riferisce ai cosiddetti dati "notte delle elezioni", cioè alle informazioni che ritraggono la situazione così come emerge dalle urne e prima che si proceda alla verifica dell'eventuale esistenza di incompatibilità e alla proclamazione dei parlamentari subentranti, attraverso le quali si arriva al reale assetto delle Camere insediate. Riteniamo comunque che tale fonte informativa sia perfettamente adeguata agli scopi di questa sezione, che mira a capire se l'auspicata presenza di candidate nelle liste si è tradotta in un risultato elettorale. I dati presentati riguardano le elezioni 2001, 2006, 2008 e 2013.

Con riferimento al Parlamento europeo, i dati ricevuti dal Ministero dell'Interno riguardavano i candidati e gli eletti alle tornate elettorali 2004 2009 e 2014; per tali dati si è resa necessaria solo qualche minima elaborazione.

2.LA DIMENSIONE DI GENERE NEI COMUNI

2.1 IL RIEQUILIBRIO DI GENERE NELLE LISTE ELETTORALI PER LE ELEZIONI COMUNALI

L'analisi del riequilibrio di genere nelle candidature ai consigli comunali prende le mosse da una rappresentazione delle serie storiche che contraddistinguono i comuni italiani a partire dal 2009¹⁸.

ELEZIONI COMUNALI: MISURE PER IL RIEQUILIBRIO DI GENERE

La legge 23 novembre 2012, n. 215, ha introdotto disposizioni volte a promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nelle amministrazioni locali.

Per i **comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti**, la legge prevede una duplice misura:

- **quota di lista:** nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore a due terzi;
- **doppia preferenza di genere:** consente all'elettore di esprimere due preferenze (anziché una, come previsto dalla normativa previgente), purché riguardanti candidati di sesso diverso.

La legge prevede misure sanzionatorie in caso di inosservanza delle prescrizioni ivi contenute. In particolare, per le elezioni nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, a seguito della verifica delle liste, si procede alla cancellazione dei candidati appartenenti al genere rappresentato in misura eccedente i due terzi; in ogni caso la riduzione della lista non può determinare un numero di candidati inferiori al minimo prescritto per l'ammissione della stessa (norma introdotta dall'art. 2, comma 2, legge n. 215/2012, che ha modificato l'art. 30, comma 1, del D.P.R. n. 570/1960). Nel caso invece dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, è prevista la ricusazione della lista, se all'esito della cancellazione delle candidature eccedenti, il numero di candidati sia inferiore a quello minimo prescritto (norma introdotta dall'art. 2, comma 2, legge n. 215/2012, che ha modificato l'art. 33, comma 1, del D.P.R. n. 570/1960).

Nei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti, ciascun elettore può esprimere uno o due voti di preferenza. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso, compresi nella lista collegata al candidato alla carica di Sindaco prescelto, pena l'annullamento della seconda preferenza (art. 71, comma 5, TUEL ,periodo sostituito dalla legge n. 215/2012)

Nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti ciascun elettore può altresì esprimere uno o due voti di preferenza per i candidati compresi nella lista da lui votata. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza (art. 73, comma 3, TUEL) .

Per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, il TUEL, come novellato dalla legge n. 215/2012 fa riferimento a una mera disposizione di principio volta ad assicurare nelle liste la rappresentanza di entrambi i sessi, senza tuttavia prevedere alcuna sanzione in caso di mancato adeguamento.

Anche la legge n. 56 del 2014 (c.d. Legge Delrio) è intervenuta su questo punto, introducendo una disposizione più puntuale: ad esclusione dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, nelle giunte comunali, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento.

Nelle tabelle¹⁹ seguenti sono riportati i dati relativi ai candidati e alle candidate ai consigli comunali per i comuni che sono andati ad elezione nell'anno indicato. Nel capitolo sono presentati gli indicatori di genere prescelti per l'analisi, mentre sono incluse nell'appendice A le tabelle con i

¹⁸ La ripartizione per genere dei candidati non è disponibile per le elezioni precedenti.

¹⁹ Quando non diversamente specificato, le tabelle si riferiscono a tutti i comuni, indipendentemente dalla dimensione.

valori assoluti (tavole A1-A8), nonché le tabelle che riportano il numero dei comuni andati ad elezione ogni anno (tavole A9-A11).

L'entrata in vigore della legge n. 215/2012, recante, tra l'altro, norme per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli

CANDIDATI ALLE COMUNALI: il peso delle donne ha un aumento in generale nel periodo esaminato, ma soprattutto in concomitanza con l'introduzione della normativa sul riequilibrio di genere dove si vede un "salto" nella quota di candidate.

regionali, segna lo spartiacque rispetto al quale deve essere osservata la serie storica della composizione di genere dei consigli comunali.

La norma prevede che nessuno dei due sessi possa essere rappresentato in misura superiore ai 2/3 nelle liste elettorali. Ciò significa che in termini percentuali non devono sussistere quote di rappresentanza inferiori al 33%.

Iniziando l'analisi (tabella 1) dal 2009, si rileva che la composizione di genere nelle candidature ai consigli comunali mostra un andamento altalenante nel periodo 2009-2012, per poi evidenziare una decisa crescita nel 2013. La crescita del peso delle donne appare evidente, con un passaggio da circa il 26% di candidate nel 2012 ad oltre il 32% di candidate nel 2013. Successivamente all'entrata in vigore della legge n. 215/2012, con le elezioni della primavera 2013, a livello medio nazionale si registra quindi un incremento di sei punti percentuali nelle candidature femminili.

L'effetto della normativa di genere sui candidati comunali è particolarmente forte nelle aree dove le donne erano maggiormente svantaggiate. Esso porta quindi a una riduzione dei divari fra macro aree regionali.

2.1.1 Collocazione geografica²⁰

A livello territoriale (tabella 1), il Nord presenta un trend crescente (ad eccezione dell'elezione 2010) e generalizzato a partire dall'inizio della serie storica disponibile, con elevati valori di partenza, già vicini alla soglia del 30% di candidate, in sostanziale costante crescita. L'effetto della normativa appare visibile ma meno incisivo nel Nord-ovest, zona in cui la presenza di donne appariva già buona, oltre il 30% nel 2012, con un incremento di circa 3 punti percentuali nell'anno di introduzione della normativa di genere. Più incisivo l'effetto della norma di genere nel Nord-est, che passa dal 28% di candidate nel 2013 ad oltre il 36% nel 2013 con un salto di oltre 8 punti percentuali nella quota di candidate, che supera di gran lunga il dato nazionale e quello relativo alle altre aree geografiche.

Nel Centro emerge una buona presenza femminile tra i candidati già nel 2009, con valori simili a quelli del Nord; di contro, nel 2010-2011 si registra una contrazione. L'effetto della misura di riequilibrio risulta forte anche in questo caso, con un balzo della quota di candidate dal 29% nel 2012 ad oltre il 35% nel 2013.

Nel Sud il dato di partenza sulla presenza femminile mostra la situazione più svantaggiata per le donne nella politica locale, con un numero di candidate pari al 21% nel 2009 e sostanzialmente inalterato durante tutto il periodo precedente alla legislazione di genere. Solo nel 2013 si osserva un

²⁰ I dati sulle sui candidati alle elezioni comunali per le regioni a statuto speciale non sono disponibili, ad eccezione dei dati relativi alla regione Sardegna.

netto miglioramento della presenza femminile, che arriva quasi al 29% dei candidati alle elezioni comunali. Negli anni successivi si registra un *trend* in crescita sino a un parziale allineamento col dato nazionale nel 2016. In questo senso va notato come il Sud rappresenti l'unico caso in cui a fine periodo (2016) la quota di candidate rimane, comunque, al di sotto di quanto previsto dalla normativa del 2012, a conferma della maggiore difficoltà incontrata dalle donne nel partecipare alla politica locale in questo contesto geografico.

Per quanto riguarda le Isole, i dati permettono solo una parziale rappresentazione della realtà, in quanto i dati relativi ai candidati in Sicilia non sono disponibili e quelli riguardanti la Sardegna risultano non completi. Si ricorda, inoltre, che le informazioni per candidati, limitatamente ai comuni appartenenti alle altre regioni a statuto speciale, non sono disponibili, ad eccezione della Sardegna. I dati relativi alla Sardegna mostrano, in ogni caso, un trend molto simile a quello del Nord-ovest, caratterizzato da una buona presenza femminile.

Tabella 1: Candidati/e ai consigli comunali, serie storica dei valori percentuali per genere e macro-area

Macro-area		Anno							
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Nord-ovest	D	28,3	27,3	28,8	30,1	33,5	34,9	35,4	34,8
	U	71,7	72,7	71,2	69,9	66,5	65,1	64,6	65,2
Nord-est	D	28,3	25,7	27,3	28,2	36,4	37,9	36,9	37,3
	U	71,7	74,3	72,7	71,8	63,6	62,1	63,1	62,7
Centro	D	28,4	24,1	26,6	29,0	35,4	36,6	35,9	34,8
	U	71,6	75,9	73,4	71,0	64,6	63,4	64,1	65,2
Sud	D	21,0	20,8	20,8	21,1	28,6	30,1	31,7	32,4
	U	79,0	79,2	79,2	78,9	71,4	69,9	68,3	67,6
Isole	D	27,4	n.d.	29,8	n.d.	32,5	39,7	38,6	38,9
	U	72,6	n.d.	70,2	n.d.	67,5	60,3	61,4	61,1
Totale Italia	D	27,2	23,1	25,7	25,8	32,1	34,9	34,8	34,5
	U	72,8	76,9	74,3	74,2	67,9	65,1	65,2	65,5

La tabella 2 presenta il dettaglio regionale dei dati divisi per anno delle quote medie di uomini e donne sul totale dei candidati per ogni singolo comune. Si ricorda, anche relativamente a questa tabella, che le informazioni per candidati, relativamente ai comuni appartenenti alle regioni a statuto speciale, non sono disponibili ad eccezione della Sardegna.

In generale, si possono notare alcuni contesti particolarmente favorevoli per la presenza femminile in politica: per esempio in Emilia-Romagna e in Toscana. Si tratta, infatti, di regioni che tradizionalmente mostrano una maggior presenza femminile in politica, come testimoniato da una quota di candidate superiori al 31% già all'inizio del periodo considerato (2009). In questi casi particolarmente favorevoli, le politiche di genere hanno l'effetto di aumentare ulteriormente la presenza femminile, con quote che eccedono il 40% nel 2016. Al contrario, in alcuni contesti, la partecipazione delle donne all'elettorato passivo è molto limitata, come nei casi di Campania, Calabria, Molise ed Abruzzo, che nel 2009 mostravano quote di candidate intorno al 21-22%, con il caso della Campania che partiva addirittura da una quota di candidate intorno al 18%.

Tabella 2: Candidati/e ai consigli comunali, serie storica dei valori percentuali per genere e regione

Regione		Anno							
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Abruzzo	D	22,7	22,8	21,9	22,9	25,3	29,5	29,4	30,6
	U	77,3	77,2	78,1	77,1	74,7	70,5	70,6	69,4
Basilicata	D	23,3	22,4	23,4	23,4	27,1	31,5	34,1	32,6
	U	76,7	77,6	76,6	76,6	72,9	68,5	65,9	67,4
Calabria	D	21,1	20,8	20,5	21,9	27,0	30,1	31,0	30,5
	U	78,9	79,2	79,5	78,1	73,0	69,9	69,0	69,5
Campania	D	18,4	20,0	19,1	18,3	28,6	28,8	31,3	32,4
	U	81,6	80,0	80,9	81,7	71,4	71,2	68,7	67,6
Emilia-Romagna	D	31,8	26,5	29,6	30,4	34,0	40,1	33,6	40,6
	U	68,2	73,5	70,4	69,6	66,0	59,9	66,4	59,4
Lazio	D	24,1	22,5	24,1	26,2	33,6	32,5	33,8	32,9
	U	75,9	77,5	75,9	73,8	66,4	67,5	66,2	67,1
Liguria	D	27,0	29,5	27,7	31,3	34,7	34,8	35,7	31,4
	U	73,0	70,5	72,3	68,7	65,3	65,2	64,3	68,6
Lombardia	D	28,2	28,4	28,4	29,7	34,8	35,4	37,5	35,8
	U	71,8	71,6	71,6	70,3	65,2	64,6	62,5	64,2
Marche	D	28,1	23,0	28,4	32,4	34,3	36,3	38,0	35,3
	U	71,9	77,0	71,6	67,6	65,7	63,7	62,0	64,7
Molise	D	22,5	20,8	23,6	18,0	24,4	28,3	24,9	29,5
	U	77,5	79,2	76,4	82,0	75,6	71,7	75,1	70,5
Piemonte	D	28,7	25,5	29,9	30,5	30,7	34,4	32,8	34,4
	U	71,3	74,5	70,1	69,5	69,3	65,6	67,2	65,6
Puglia	D	22,3	18,9	21,5	22,9	34,0	35,3	37,9	38,4
	U	77,7	81,1	78,5	77,1	66,0	64,7	62,1	61,6
Sardegna	D	27,4	n.d.	29,9	n.d.	32,5	39,7	38,5	38,7
	U	72,6	n.d.	70,1	n.d.	67,5	60,3	61,5	61,3
Toscana	D	32,3	30,3	33,2	32,6	39,9	40,4	41,0	41,1
	U	67,7	69,7	66,8	67,4	60,1	59,6	59,0	58,9
Umbria	D	28,9	26,7	25,1	26,6	37,9	36,9	26,0	36,6
	U	71,1	73,3	74,9	73,4	62,1	63,1	74,0	63,4
Veneto	D	25,5	25,4	25,8	27,6	37,3	36,3	37,9	35,1
	U	74,5	74,6	74,2	72,4	62,7	63,7	62,1	64,9
Totale Italia	D	27,2	23,1	25,7	25,8	32,1	34,9	34,8	34,5
	U	72,8	76,9	74,3	74,2	67,9	65,1	65,2	65,5

Con una situazione di ritardo così marcata, le politiche di genere mostrano effetti importanti, riequilibrando la situazione con una percentuale di donne nel 2016 intorno al 30%. In questo senso proprio la Campania mostra la maggior crescita della partecipazione femminile, da un livello di candidate intorno al 18% nel 2009, a oltre il 32% nel 2016. Il valore resta tuttavia sotto il livello medio nazionale, posto al 34,5%.

2.1.2 Dimensione demografica

Appare utile studiare la composizione di genere nelle liste elettorali anche con riferimento alla dimensione demografica dei comuni, considerato che le norme contenute nella legge n. 215/2012 prevedevano meccanismi elettorali e sanzionatori diversi.

CANDIDATI ALLE COMUNALI: la norma di riequilibrio di genere ha effetti marcati per i comuni più grandi (a cui si applica la normativa) ma non solo. La quota di candidate aumenta nel 2013 anche nei comuni più piccoli.

In termini generali, i dati relativi alla presenza di candidate rispetto alla classe dimensionale del comune, confermano l'effettiva incisività della legge n. 215/2012, con riferimento alle quote di genere per i comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti. Infatti, come evidenziato dalla tabella 3, il peso delle

candidate è notevolmente cresciuto nei suddetti comuni, con un incremento di oltre 10 punti percentuali della quota di donne sul totale dei candidati negli anni 2012-2013 con un passaggio dal 26% al 36% per i comuni tra i 5.000 e i 15.000 abitanti e dal 27% al 40% per i comuni con oltre 15.000 abitanti. Anche al di sotto della soglia prevista dalla legge, si assiste a un aumento della presenza di donne in politica, pur in assenza di sanzioni normative. In termini puntuali nel confronto 2012-2013 si osservano rispettivamente 3 e 4 punti percentuali in più nella quota di donne nei comuni sotto i 3.000 abitanti e tra i 3.000 e 5.000 abitanti. Prima del 2012 la presenza femminile era sostanzialmente stabile intorno al 25-26%; invece, dopo l'introduzione delle quote di genere, la presenza femminile risulta ovunque in crescita attestandosi sopra il 30% nei comuni piccoli, non toccati dalla norma, mentre arriva al 40% nei comuni più grandi.

Tabella 3: Candidati/e ai consigli comunali, serie storica dei valori percentuali per genere e classe di popolazione del comune

Classe popolazione		Anno							
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
0-3.000	D	27,1	24,3	26,2	25,8	28,0	32,3	32,2	30,5
	U	72,9	75,7	73,8	74,2	72,0	67,7	67,8	69,5
3.001-5.000	D	27,5	24,1	25,6	23,9	28,0	36,0	32,0	32,7
	U	72,5	75,9	74,4	76,1	72,0	64,0	68,0	67,3
5.001-15.000	D	26,7	19,1	24,0	26,0	36,3	40,4	39,8	40,6
	U	73,3	80,9	76,0	74,0	63,7	59,6	60,2	59,4
15.000 e oltre	D	29,5	24,6	26,7	27,3	40,0	41,7	42,4	42,5
	U	70,5	75,4	73,3	72,7	60,0	58,3	57,6	57,5
Totale Italia	D	27,2	23,1	25,7	25,8	32,1	34,9	34,8	34,5
	U	72,8	76,9	74,3	74,2	67,9	65,1	65,2	65,5

2.1.3 Sindaco e sindaca

Si è voluto, inoltre, controllare se tra i comuni in cui risulta eletta una sindaca e gli altri esistano differenze, al fine di verificare se la presenza di una sindaca sia in qualche modo trainante anche per l'elezione di un numero maggiore di donne al consiglio comunale. In realtà i dati non evidenziano particolari sbilanciamenti verso il genere femminile nelle liste di candidati di comuni in cui sia

risultata eletta una sindaca. Infatti, la tabella 4 evidenzia una media di candidate molto vicina al dato medio nazionale, sia per i comuni con sindaco uomo, sia per quelli con sindaco donna.

Tabella 4: Candidati/e ai consigli comunali, serie storica dei valori percentuali per genere del candidato e genere del sindaco

Genere sindaco		Anno							
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Sindaco	D	27,1	22,9	25,5	25,5	32,0	34,8	34,7	34,4
	U	72,9	77,1	74,5	74,5	68,0	65,2	65,3	65,6
Sindaca	D	28,2	26,1	26,9	28,3	32,6	35,7	35,4	34,9
	U	71,8	73,9	73,1	71,7	67,4	64,3	64,6	65,1
Totale Italia	D	27,2	23,1	25,7	25,8	32,1	34,9	34,8	34,5
	U	72,8	76,9	74,3	74,2	67,9	65,1	65,2	65,5

2.2 IL PESO DELLE DONNE TRA GLI ELETTI E LE ELETTE NEI CONSIGLI COMUNALI

L'entrata in vigore della legge n. 215/2012 costituisce un punto di svolta anche nell'andamento dei dati sia sugli/sulle eletti/e sia sulle candidature. Il dato nazionale è fortemente indicativo in questo caso: da una quota di elette - tutt'altro che in crescita - che si assestava vicino al 20% nel periodo 2009-2012, nel 2013 le elette diventano il 28% del totale, per poi crescere ed attestarsi intorno al 30% negli anni successivi.

2.2.1 Collocazione geografica

Come nel caso dei candidati, anche in quello degli eletti (tabella 5), il dato medio nazionale nasconde forti diversità in termini territoriali²¹. Se, infatti, nel 2009 la quota di donne sul totale degli eletti era del 23% nel Nord e nel Centro, a Sud e nelle Isole la quota si fermava al 14%. Proprio in questi ambiti territoriali, dove la presenza femminile in politica mostrava forti divari negativi dalla media nazionale, l'introduzione nel 2012 della normativa sul riequilibrio di genere, soprattutto grazie alla doppia preferenza, ha consentito un forte riequilibrio delle quote tra i sessi. Infatti, sia al Sud che nelle Isole la rappresentanza di elette supera il 33% nelle Isole, mentre si attesta al 28% al Sud, recuperando quasi completamente lo svantaggio rispetto alle regioni del Centro e del Nord che partivano da valori iniziali di elette già prossimi al 20%. La percentuale maggiore di elette viene registrata al Nord-est, dove, nell'ultima tornata elettorale analizzata, le donne rappresentano oltre un terzo degli eletti. Di poco inferiore la quota di elette a Nord-ovest, stabilmente superiore al 30% nel triennio 2013-2016.

²¹ Da notare come il dato sugli eletti sia disponibile anche per le regioni a statuto speciale, al contrario di quanto avviene per i candidati.

Tabella 5: Eletti/e ai consigli comunali, serie storica dei valori percentuali per genere e macro-area

Macro-area		Anno							
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Nord-ovest	D	23,2	22,2	22,8	23,9	29,0	30,8	31,4%	30,6%
	U	76,8	77,8	77,2	76,1	71,0	69,2	68,6%	69,4%
Nord-est	D	23,4	23,6	22,4	23,4	29,8	35,0	28,7%	34,7%
	U	76,6	76,4	77,6	76,6	70,2	65,0	71,3%	65,3%
Centro	D	22,6	18,6	19,0	18,2	27,5	31,4	25,9%	28,4%
	U	77,4	81,4	81,0	81,8	72,5	68,6	74,1%	71,6%
Sud	D	14,1	13,6	13,8	12,7	23,0	24,7	26,1%	27,7%
	U	85,9	86,4	86,2	87,3	77,0	75,3	73,9%	72,3%
Isole	D	13,8	22,8	21,4	22,3	35,0	34,9	34,9%	33,6%
	U	86,2	77,2	78,6	77,7	65,0	65,1	65,1%	66,4%
Totale Italia	D	21,7	20,6	19,2	19,2	28,5	30,8	29,6%	30,4%
	U	78,3	79,4	80,8	80,8	71,5	69,2	70,4%	69,6%

Anche nell'ambito delle regioni settentrionali, che partivano da quote di presenza femminile nelle assemblee relativamente elevate, l'effetto della doppia preferenza diventa chiaramente visibile nel confronto della quota di donne tra 2012 e 2013, dove, sia per il Nord-est che per il Nord-ovest, si rileva un incremento intorno ai 6 punti percentuali.

Dal punto di vista territoriale, l'analisi dei dati per singola regione (tabella 6) consente una comprensione più puntuale del problema della rappresentanza femminile in termini di elette.

Tabella 6: Eletti/e ai consigli comunali, serie storica dei valori percentuali per genere e regione

Regione		Anno							
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Abruzzo	D	17,0	17,0	17,4	17,8	20,6	26,2	24,7	28,9
	U	83,0	83,0	82,6	82,2	79,4	73,8	75,3	71,1
Basilicata	D	16,5	14,9	15,3	17,4	28,1	24,7	27,8	29,4
	U	83,5	85,1	84,7	82,6	71,9	75,3	72,2	70,6
Calabria	D	14,7	13,6	13,1	12,0	21,2	23,0	27,3	24,5
	U	85,3	86,4	86,9	88,0	78,8	77,0	72,7	75,5
Campania	D	11,6	9,7	11,4	9,0	21,1	24,2	23,1	26,9
	U	88,4	90,3	88,6	91,0	78,9	75,8	76,9	73,1
Emilia-Romagna	D	28,4	19,3	26,9	22,9	28,6	37,5	24,8	36,8
	U	71,6	80,7	73,1	77,1	71,4	62,5	75,2	63,2
Friuli-Venezia Giulia	D	20,2	19,8	20,2	23,5	23,8	38,3	37,4	36,4
	U	79,8	80,2	79,8	76,5	76,2	61,7	62,6	63,6
Lazio	D	16,6	15,8	16,1	15,2	24,2	24,4	23,9	27,0
	U	83,4	84,2	83,9	84,8	75,8	75,6	76,1	73,0
Liguria	D	22,4	25,4	19,7	20,6	27,2	30,9	29,8	27,6
	U	77,6	74,6	80,3	79,4	72,8	69,1	70,2	72,4
Lombardia	D	23,0	19,2	22,4	24,3	30,9	31,8	31,3	32,1
	U	77,0	80,8	77,6	75,7	69,1	68,2	68,7	67,9
Marche	D	23,7	23,8	25,2	22,9	26,6	31,9	26,1	28,8
	U	76,3	76,2	74,8	77,1	73,4	68,1	73,9	71,2
Molise	D	13,0	15,3	19,2	17,1	26,8	22,7	23,5	26,0
	U	87,0	84,7	80,8	82,9	73,2	77,3	76,5	74,0
Piemonte	D	23,6	22,1	24,4	24,0	26,2	29,7	25,5	29,3
	U	76,4	77,9	75,6	76,0	73,8	70,3	74,5	70,7
Puglia	D	14,6	13,5	13,2	11,6	27,7	30,0	31,5	33,0
	U	85,4	86,5	86,8	88,4	72,3	70,0	68,5	67,0
Sardegna	D	18,8	24,8	23,4	25,7	28,6	29,6	33,9	32,5
	U	81,2	75,2	76,6	74,3	71,4	70,4	66,1	67,5
Sicilia	D	12,1	14,3	13,9	20,8	36,6	37,4	37,9	37,8
	U	87,9	85,7	86,1	79,2	63,4	62,6	62,1	62,2
Toscana	D	26,4	19,5	22,5	21,4	34,6	36,2	33,1	33,9
	U	73,6	80,5	77,5	78,6	65,4	63,8	66,9	66,1
Trentino-Alto Adige	D	21,8	24,1	23,5	25,4	25,0	28,4	28,4	28,9
	U	78,2	75,9	76,5	74,6	75,0	71,6	71,6	71,1
Umbria	D	22,8	21,0	15,0	15,4	33,2	32,0	19,1	28,3
	U	77,2	79,0	85,0	84,6	66,8	68,0	80,9	71,7
Valle D'Aosta	D	n.d.	24,4	11,1	27,7	25,0	n.d.	36,8	38,9
	U	n.d.	75,6	88,9	72,3	75,0	n.d.	63,2	61,1
Veneto	D	20,6	20,7	20,6	23,4	31,8	32,2	29,5	34,3
	U	79,4	79,3	79,4	76,6	68,2	67,8	70,5	65,7
Totale Italia	D	21,7	20,6	19,2	19,2	28,5	30,8	29,6	30,4
	U	78,3	79,4	80,8	80,8	71,5	69,2	70,4	69,6

Infatti, come già accade con riferimento ai candidati, esistono alcune Regioni in cui l'incidenza delle elette risultava inizialmente più contenuta. Per esempio in Campania, Sicilia, Molise e Calabria,

nel 2009, tra i consiglieri comunali, si registrava una presenza di donne elette inferiore al 15% e, in regioni come la Basilicata il Lazio e l'Abruzzo, la presenza di elette non superava il 17%. Il contrario accade in contesti territoriali come quello emiliano o toscano dove la quota di elette nei consigli comunali era già superiore al 25% nel 2009. In entrambi i casi, sia in contesti già caratterizzati da una maggiore partecipazione femminile iniziale, sia in quelli con bassa partecipazione, la legge sul riequilibrio di genere ha favorito una crescita nella quota di elette, superiore ai 10 punti percentuali per alcune regioni del Sud, più contenuta, ma comunque visibile, anche per le regioni del Nord, dove le donne apparivano già maggiormente integrate nella politica locale. Da segnalare l'aumento, superiore al doppio, nella quota di elette in regioni, come Campania e Molise che, tuttavia, restano al di sotto del dato medio nazionale, o per regioni come Sicilia e Puglia che addirittura superano la media di elette a livello nazionale. I maggiori cambiamenti nella quota di elette vengono registrati, sempre tra il 2012 e il 2013, in Sicilia, Puglia, Umbria e Toscana, mentre gli effetti della legge appaiono più lenti in Abruzzo, Molise e nelle Marche.

2.2.2 Dimensione demografica

Per quanto riguarda la dimensione del comune (tabella 7), la legge n. 215/2012 mostra i propri effetti, sebbene in misura più limitata, anche sui comuni che risultano fuori dall'applicazione delle quote di genere. In effetti anche per i comuni più piccoli, fino a 3.000 e tra 3.000 e 5.000 abitanti, tra il 2012 ed il 2013, si assiste ad una impennata nella quota di elette, rispettivamente di 4 e 10 punti percentuali, portandola al 26% e al 29%, pur in assenza di prescrizioni e di sanzioni normative.

**ELETTI ED ELETTE ALLE COMUNALI:
rispetto alle dimensioni del comune,
il riequilibrio di genere è avvenuto
soprattutto nei comuni di medie
dimensioni, anche al di sotto della
soglia dimensionale imposta dalla
normativa.**

L'incremento è maggiore nei comuni che sono direttamente interessati dalla norma, che prevede, tra l'altro, la possibilità di esprimere la doppia preferenza di genere. In questo caso, per i comuni tra i 5.000 e i 15.000 abitanti, l'effetto risulta il più forte, con un balzo di circa 15 punti percentuali tra il 2012 e il 2013, con una quota di elette che oscilla tra il 37% e il 40% nell'ultimo triennio. Per i comuni più grandi, invece,

nonostante sia visibile un incremento significativo tra il 2012 e il 2013, di circa 8 punti percentuali, nel periodo 2014-2016 la quota di elette si attesta intorno al 29-32%, appena al di sotto del livello di riequilibrio ritenuto congruo dalla norma per le candidature (non inferiore a un terzo). C'è tuttavia da segnalare come le donne risultassero particolarmente sottorappresentate in termini di elette all'inizio del periodo considerato (2009) per i comuni sopra i 15.000 abitanti.

Tabella 7: Eletti/e ai consigli comunali, serie storica dei valori percentuali per genere e dimensione del comune

Classe popolazione		Anno							
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
0-3.000	D	22,3	23,3	21,1	21,2	25,7	27,9	28,6	26,4
	U	77,7	76,7	78,9	78,8	74,3	72,1	71,4	73,6
3.001-5.000	D	21,7	18,6	19,7	17,9	27,1	30,9	26,8	28,7
	U	78,3	81,4	80,3	82,1	72,9	69,1	73,2	71,3
5.001-15.000	D	20,8	15,9	16,2	19,5	35,2	39,5	37,1	39,8
	U	79,2	84,1	83,8	80,5	64,8	60,5	62,9	60,2
oltre15.001	D	17,7	11,4	15,1	15,1	26,0	32,7	29,0	31,7
	U	82,3	88,6	84,9	84,9	74,0	67,3	71,0	68,3
Totale Italia	D	21,7	20,6	19,2	19,2	28,5	30,8	29,6	30,4
	U	78,3	79,4	80,8	80,8	71,5	69,2	70,4	69,6

2.2.3 Sindaco e sindaca

Analizzando il genere degli eletti, tra i comuni che eleggono una sindaca e tutti gli altri (tabella 8), si evidenziano differenze significative. Sin dal primo anno di riferimento (2009) infatti, la quota di elette nelle assemblee presiedute da una sindaca sembra essere notevolmente maggiore (pari ad oltre il 27% degli eletti). La differenza, di almeno 7 punti percentuali rispetto ai consigli guidati da un sindaco, si mantiene e, anzi, si acuisce negli anni successivi, culminando in una differenza di 12 punti percentuali nel 2012. Con l'entrata in vigore della legge n. 215/2012, la situazione tende a riequilibrarsi, con una crescita di circa 10 punti percentuali nei comuni con sindaco e circa la metà per i comuni con sindaca. La differenza di circa 5 punti percentuali, 30% contro 35%, tende a mantenersi stabile negli anni successivi, facendo emergere una maggior propensione ad eleggere donne in consiglio nei comuni che scelgono una sindaca.

Tabella 8: Eletti/e ai consigli comunali, serie storica dei valori percentuali per genere degli eletti e genere del sindaco

Genere sindaco		Anno							
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Sindaco	D	20,9	19,6	18,3	17,9	27,6	29,9	28,7	29,6
	U	79,1	80,4	81,7	82,1	72,4	70,1	71,3	70,4
Sindaca	D	27,6	29,6	27,5	29,9	35,2	36,0	37,3	35,4
	U	72,4	70,4	72,5	70,1	64,8	64,0	62,7	64,6
Totale Italia	D	21,7	20,6	19,2	19,2	28,5	30,8	29,6	30,4
	U	78,3	79,4	80,8	80,8	71,5	69,2	70,4	69,6

2.3 INDICI DI SUCCESSO DELLE DONNE NEI CONSIGLI COMUNALI

L'analisi degli indici di successo²² (tabella 9), calcolati per ciascun genere come rapporto tra percentuale di eletti/e sulla percentuale di candidati/e, consente di capire in che modo le quote di candidati/e si trasformino in eletti/e effettivi²³.

Il dato medio nazionale, calcolato come media degli indici di ogni singolo comune, mostra la difficoltà delle donne ad essere elette: ogni punto percentuale in termini di quota di candidate si trasforma in 0,88 punti percentuali in termini di donne effettivamente elette. Questo significa che le candidate scontano maggiori difficoltà rispetto alla controparte maschile al momento del voto, raccogliendo meno preferenze e rivelando di disporre di una minore possibilità di elezione, nonostante l'introduzione della doppia preferenza di genere. Naturalmente, poiché l'effetto della norma sul riequilibrio di genere si osserva sia sulle percentuali di elette e sia di candidate, anche sugli indici di successo si riscontra un cambiamento rilevante. L'indice di successo a livello medio nazionale passa, infatti, da un valore di 0,71 nel 2012 ad un valore di 0,84 nel 2013. Dopo un triennio (2010-2012) di stasi intorno allo 0,7 si innesca una nuova tendenza che porta l'indicatore a stabilizzarsi tra 0,84 e 0,88 durante il periodo 2013-2016.

La situazione nazionale è il frutto di differenti situazioni locali. Il primato positivo lo detiene il Nord-est dove, nel 2016, la quota di candidate si riflette su quella delle elette: al 30% di candidate corrisponde esattamente il 30% di elette sul totale degli eletti. In tutte le altre macroregioni la rappresentanza delle elette diminuisce rispetto a quella delle candidate; la posizione peggiore si riscontra al Centro, che mostra un indice di successo intorno allo 0,8 (prossimo ai valori pre-riforma) nettamente inferiore alla media nazionale e inferiore a quelli del Sud e della Sardegna. Questa scarsa propensione dell'elettorato dei comuni del Centro a votare le donne spiega perché in tale macro-area, dove risultava un valore nella quota di candidate più alto della media nazionale, la presenza femminile nei Consigli risulti più bassa. Anche a livello di effetto della normativa (cioè come cambiamento riscontrabile *pre* e *post* riforma), i valori dell'indice sono molto differenziati territorialmente con un picco dell'indice limitato all'area Nord-est (0,84 – 0,87) rispetto a quanto avviene a Sud (0,63 – 0,80). Come facilmente prevedibile, i cambiamenti indotti dalla norma sono più sensibili laddove la situazione *pre*-riforma era più critica, mentre i miglioramenti marginali sono più lenti, ma non per questo meno meritevoli, nei contesti che già avevano raggiunto autonomamente livelli elevati della variabile obiettivo (tabella 9).

²² Si ricorda che indici di successo pari ad 1 indicano una perfetta corrispondenza nella quota di elette rispetto alle candidate; valori inferiori ad 1 indicano invece una maggior difficoltà delle donne ad essere elette rispetto alla loro semplice candidatura.

²³ Si ricorda che le informazioni per candidati, relativamente ai comuni appartenenti alle regioni a statuto speciale, non sono disponibili ad eccezione della Sardegna, di conseguenza anche gli indici di successo non possono essere calcolati per i comuni appartenenti a tali regioni.

Tabella 9: Indice di successo (% eletti o elette / % candidati o candidate) nei comuni, serie storica per genere e macro-area

Macro-area		Anno							
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Nord-ovest	D	0,83	0,78	0,80	0,80	0,89	0,89	0,81	0,89
	U	1,08	1,09	1,09	1,10	1,08	1,07	1,11	1,07
Nord-est	D	0,86	0,81	0,86	0,84	0,87	0,91	0,74	0,98
	U	1,06	1,08	1,06	1,07	1,09	1,06	1,15	1,04
Centro	D	0,80	0,77	0,72	0,64	0,80	0,86	0,74	0,81
	U	1,09	1,08	1,11	1,16	1,13	1,09	1,18	1,11
Sud	D	0,69	0,67	0,69	0,63	0,80	0,83	0,84	0,87
	U	1,10	1,10	1,09	1,12	1,08	1,09	1,10	1,08
Isole	D	0,69	n.d.	0,79	n.d.	0,92	0,85	0,89	0,91
	U	1,12	n.d.	1,10	n.d.	1,06	1,11	1,09	1,06
Totale Italia	D	0,81	0,72	0,76	0,71	0,84	0,88	0,83	0,88
	U	1,08	1,09	1,09	1,11	1,09	1,07	1,11	1,08

Rispetto alla dimensione demografica dei comuni (tabella 10), la situazione risulta piuttosto sorprendente nei comuni grandi (oltre i 15.000 abitanti), che rappresentano la realtà in cui si riscontrano le peggiori *performance* dell'indice di successo: l'1% di candidate consigliere si trasforma in uno 0,75% di donne effettivamente elette. La *performance* dei comuni molto grandi, con indici di successo molto bassi nel periodo prima della riforma (dal 2009 al 2012), è addirittura peggiore di quella dei comuni piccoli, dove peraltro la legge n. 215/2012 non trova applicazione o meglio in cui la mancata applicazione non comporta sanzioni. In questi ultimi comuni, nonostante le poche donne candidate nelle liste, gli indici di successo risultano in linea con la media nazionale.

Tabella 10: Indice di successo (% eletti o elette / % candidati o candidate) nei comuni, serie storica per genere e classe di popolazione del comune

Classe popolazione		Anno							
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
0-3.000	D	0,84	0,81	0,83	0,80	0,82	0,86	0,83	0,86
	U	1,07	1,07	1,08	1,10	1,09	1,08	1,11	1,08
3001-5.000	D	0,80	0,71	0,78	0,64	0,81	0,86	0,79	0,87
	U	1,08	1,11	1,08	1,12	1,09	1,09	1,11	1,07
5.001-15.000	D	0,78	0,73	0,67	0,73	0,99	0,99	0,98	1,00
	U	1,08	1,07	1,11	1,09	1,01	1,02	1,02	1,02
15.001 e oltre	D	0,59	0,46	0,55	0,55	0,68	0,80	0,70	0,75
	U	1,16	1,18	1,16	1,16	1,21	1,15	1,23	1,19
Totale Italia	D	0,81	0,72	0,76	0,71	0,84	0,88	0,83	0,88
	U	1,08	1,09	1,09	1,11	1,09	1,07	1,11	1,08

La quota di elette rispecchia perfettamente quella delle candidate nei comuni tra i 5.000 e 15.000 abitanti, dove l'indice di successo femminile è prossimo all'unità. Nei comuni tra i 3.000 e i 5.000 abitanti la tendenza al rialzo pare essere stata innescata proprio dalla norma introdotta a fine 2012. Coerentemente con quanto previsto dalla legge n. 215/2012, gli effetti di riequilibrio di genere sono stati molto limitati per i comuni al di sotto dei 3.000,

INDICI DI SUCCESSO ALLE COMUNALI:
gli indici di successo femminili risultano ancora bassi (0,75) per i comuni più grandi.

dove peraltro le *performances* delle donne sono da sempre state buone, decisamente migliori rispetto ai comuni più grandi. Questo dato è rispecchiato dagli indici di successo che per la classe 0-3.000 sono stati sempre superiori allo 0,8 nel periodo 2009-2016, mentre per la classe superiore ai 15.000 abitanti passano da un valore pari allo 0,59 nel 2009 a un valore pari allo 0,75 nel 2016.

Il dettaglio dei dati sugli indici di successo per regione e a seconda del genere del sindaco sono riportati rispettivamente in tabella 11 e in tabella 12.

Tabella 11: Indice di successo (% eletti o elette / % candidati o candidate) nei comuni, serie storica per genere e regione

Regione		Anno							
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Abruzzo	D	0,80	0,73	0,83	0,81	0,91	0,92	0,89	0,97
	U	1,09	1,08	1,06	1,07	1,08	1,06	1,08	1,04
Basilicata	D	0,73	0,72	0,62	0,66	0,99	0,78	0,85	0,90
	U	1,09	1,10	1,11	1,09	1,00	1,11	1,12	1,05
Calabria	D	0,71	0,74	0,68	0,64	0,72	0,77	0,90	0,82
	U	1,09	1,10	1,10	1,14	1,07	1,11	1,07	1,09
Campania	D	0,60	0,51	0,64	0,50	0,73	0,85	0,75	0,84
	U	1,09	1,15	1,10	1,13	1,11	1,07	1,13	1,09
Emilia-Romagna	D	0,91	0,70	0,92	0,77	0,83	0,94	0,69	0,91
	U	1,05	1,10	1,04	1,11	1,08	1,04	1,13	1,07
Lazio	D	0,70	0,69	0,67	0,59	0,76	0,77	0,72	0,84
	U	1,11	1,09	1,11	1,16	1,15	1,13	1,16	1,10
Liguria	D	0,84	0,83	0,71	0,66	0,82	0,90	0,86	0,90
	U	1,07	1,05	1,12	1,18	1,13	1,07	1,10	1,06
Lombardia	D	0,83	0,67	0,81	0,82	0,91	0,91	0,84	0,90
	U	1,08	1,14	1,09	1,08	1,06	1,06	1,11	1,06
Marche	D	0,86	1,10	0,90	0,80	0,78	0,89	0,73	0,78
	U	1,07	0,99	1,06	1,15	1,12	1,07	1,23	1,10
Molise	D	0,68	0,75	0,81	1,06	1,06	0,83	0,98	0,94
	U	1,18	1,08	1,06	1,02	0,97	1,09	1,03	1,09
Piemonte	D	0,83	0,89	0,82	0,81	0,86	0,87	0,77	0,87
	U	1,08	1,05	1,08	1,11	1,08	1,08	1,11	1,09
Puglia	D	0,68	0,72	0,62	0,51	0,82	0,85	0,82	0,88
	U	1,10	1,07	1,11	1,15	1,10	1,09	1,11	1,10
Sardegna	D	0,69	n.d.	0,79	n.d.	0,92	0,85	0,89	0,91
	U	1,12	n.d.	1,10	n.d.	1,06	1,11	1,09	1,06
Toscana	D	0,82	0,61	0,68	0,65	0,89	0,91	0,81	0,82
	U	1,09	1,18	1,18	1,18	1,10	1,07	1,16	1,13
Umbria	D	0,79	0,79	0,76	0,59	0,88	0,88	0,75	0,72
	U	1,09	1,08	1,13	1,16	1,08	1,08	1,10	1,13
Veneto	D	0,83	0,85	0,82	0,86	0,89	0,89	0,76	1,02
	U	1,07	1,07	1,08	1,06	1,09	1,07	1,15	1,02
Totale Italia	D	0,81	0,72	0,76	0,71	0,84	0,88	0,83	0,88
	U	1,08	1,09	1,09	1,11	1,09	1,07	1,11	1,08

Tabella 12: Indice di successo nei comuni (% eletti o elette / % candidati o candidate), serie storica per genere del candidato e genere del sindaco eletto

Genere sindaco		Anno							
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Sindaco	D	0,78	0,70	0,72	0,66	0,79	0,85	0,81	0,86
	U	1,09	1,10	1,10	1,13	1,11	1,09	1,12	1,09
Sindaca	D	1,01	0,97	1,05	1,13	1,16	1,03	1,04	1,04
	U	1,02	1,02	1,00	0,99	0,98	1,00	0,99	1,01
Totale Italia	D	0,81	0,72	0,76	0,71	0,84	0,88	0,83	0,88
	U	1,08	1,09	1,09	1,11	1,09	1,07	1,11	1,08

3. IL RIEQUILIBRIO DI GENERE NELLE ASSEMBLEE REGIONALI

Il panorama che viene disegnato dai dati sulle candidature e sugli eletti e le elette è, come si vedrà di seguito, quanto mai ondivago. In generale, rispetto alle altre istituzioni considerate, le Regioni vedono una frazione di elette e tassi di successo inferiori e molto differenziati tra le diverse aree geografiche.

Il commento sui dati relativi alle elezioni dei consigli regionali è reso complesso dal fatto che la legislazione elettorale regionale, in attuazione dell'art. 122, primo comma, della Costituzione, è disciplinata con legge regionale, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica.

ELEZIONI REGIONALI: DISPOSIZIONI STATALI PER IL RIEQUILIBRIO DI GENERE

La legge 2 luglio 2004, n. 165 - in attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione - reca i principi fondamentali concernenti il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della giunta regionale, nonché dei consiglieri regionali.

Con l'articolo 3, comma 1, della legge 23 novembre 2012, n. 215 è stato inserito tra i principi fondamentali quello della "*promozione della parità tra uomini e donne nell'accesso alle cariche elettive attraverso la predisposizione di misure che permettano di incentivare l'accesso del genere sottorappresentato alle cariche elettive*" (art. 4, comma 1, lettera c)-bis della legge n. 165/2004)

Tale principio è stato recepito, con modalità differenziate, in quasi tutti i sistemi elettorali che hanno regolato le elezioni regionali a partire dal 2013 fino alle ultime elezioni siciliane (novembre 2017)

Successivamente, con l'art. 1, comma 1, della legge 15 febbraio 2016, n. 20, che sostituisce la citata lettera c)-bis della legge n. 165/2004, sono state indicate anche le specifiche misure adottabili, declinandole sulla base dei diversi sistemi elettorali per la scelta della rappresentanza dei consigli regionali.

In particolare, la citata modifica prevede tre ipotesi:

1. Liste con preferenze: qualora la legge elettorale regionale preveda l'espressione di preferenze, sono previsti due meccanismi per promuovere la rappresentanza di genere:

- quota di lista del 40 per cento. In ciascuna lista i candidati di uno stesso sesso non devono eccedere il 60 per cento del totale;
- preferenza di genere. Deve essere assicurata l'espressione di almeno due preferenze, di cui una riservata a un candidato di sesso diverso. In caso contrario, le preferenze successive alla prima sono annullate.

2. Liste bloccate: nel caso in cui la legge elettorale regionale preveda le liste senza espressione di preferenze, deve essere prevista l'alternanza tra candidati di sesso diverso, in modo tale che i candidati di un sesso non eccedano il 60 per cento del totale.

3. Collegi uninominali: nel caso in cui il sistema elettorale regionale preveda collegi uninominali, nell'ambito delle candidature presentate con il medesimo simbolo i candidati di un sesso non devono eccedere il 60 per cento del totale.

Queste norme più incisive, attualmente recepite dalla maggioranza delle regioni, dovrebbero dispiegare i loro effetti a partire dalle elezioni regionali del 4 marzo 2018 in Lombardia e nel Lazio.

A questo elemento si somma un'ulteriore causa di complessità, relativa al fatto che le tornate elettorali si sono succedute in maniera irregolare a partire dal primo anno considerato (il 2000). Un

terzo e ultimo fattore di complessità nel lavoro di ricostruzione del quadro relativo al processo di riequilibrio di genere nelle assemblee regionali è dovuto al fatto che i dati disponibili sono parziali. Per quanto riguarda le candidature, infatti, mancano i dati relativi alle regioni a statuto speciale e una parte di quelli relativi alle regioni a statuto ordinario, che hanno gestito totalmente in proprio le elezioni.

Tabella 13: Elezioni regionali per anno e regione – schema dei dati disponibili presso il Ministero dell’Interno relativi a candidati/e ed eletti/e

Regione	Anno													
	2000	2001	2003	2004	2005	2006	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Liguria	CE				CE				CE					CE
Lombardia	CE				CE				CE			CE		
Piemonte	CE				CE				CE				CE	
Valle d'Aosta			E				E					E		
Emilia-Romagna	CE				CE				CE				CE	
Trentino Alto A.							E					E		
Friuli Venezia G.			E				E					E		
Veneto	CE				CE				CE					CE
Lazio	CE				CE				CE			CE		
Marche	CE				CE				E					E
Toscana	CE				E				E					E
Umbria	CE				CE				CE					CE
Abruzzo	CE				CE		E						E	
Basilicata	CE				CE				CE			CE		
Calabria	CE				CE				E				CE	
Campania	CE				CE				CE					CE
Molise	CE	CE				CE				CE		CE		
Puglia	CE				E				E					E
Sicilia		E				E	E				E			
Sardegna				E				E					E	

Il dettaglio della disponibilità dei dati per le elezioni regionali è schematizzato visivamente nella tabella 13. Le caselle colorate rappresentano gli anni in cui le singole regioni sono andate a elezione. Se la casella è rossa e non contiene alcun testo, significa che mancano completamente i dati, sia per i candidati sia per gli eletti. Se, invece, la casella è gialla e riporta la sola scritta “E”, significa che si dispone solo dei dati sugli eletti. Infine, le caselle verdi, in cui è presente l’etichetta “CE”, rappresentano le situazioni per le quali si dispone di informazioni complete. È da notare che la

recente legge 15 febbraio 2016, n. 20, “Rappresentanza donne e uomini nei consigli regionali”, che a sua volta modifica l’art. 4 della legge 2 luglio 2004, n. 165, non ha effetti sulle tornate elettorali analizzate, che si sono tutte svolte precedentemente alla promulgazione della legge.

Questi elementi vanno tenuti nella debita considerazione, dal momento che costituiscono degli importanti condizionamenti al commento dei dati, in particolare per il calcolo dei tassi di successo relativi alle elezioni.

I dati relativi alle elezioni regionali sono organizzati proponendo una sintesi che accorpa le regioni per macro-area geografica (Nord-ovest, Nord-est, Centro, Sud, Isole) e unisce le tornate elettorali vicine derivanti dallo “sfasamento” dovuto ad elezioni anticipate o posticipate. È da notare che l’area geografica “Isole” in realtà non è presente nei fatti, essendo costituita da due regioni a statuto speciale.

I dati per singola regione e per ogni tornata elettorale, il cui dettaglio comporta la creazione di tavole di grande dimensione e di difficile lettura sono riportati nell’appendice A. Inoltre, come evidenziato precedentemente nel testo, sono stati mantenuti solo gli indicatori (quote di genere e indici di successo), mentre i valori assoluti, utili per riferimento ai dati o per ulteriori rielaborazioni, sono consultabili in appendice (tavole A12-A19).

3.1. I CANDIDATI E LE CANDIDATE NELLE ELEZIONI REGIONALI

I dati vengono presentati in tabella 14 suddivisi in tre colonne per ciascuna tornata elettorale. Le colonne riportano nell’ordine:

- i valori relativi ai/alle candidati/e presidente;
- i valori relativi ai/alle candidati/e nelle liste legate alle circoscrizioni;
- i valori relativi ai/alle candidati/e nel listino regionale.

I dati tengono conto delle previsioni della legislazione nazionale sulle elezioni regionali. Il sistema elettorale interamente proporzionale previsto per le regioni dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108 è stato modificato dall’art. 1, comma 3, della legge 23 febbraio 1995, n. 43 che, introducendo un correttivo in senso maggioritario nel predetto sistema quando Presidente e Giunta regionale erano ancora eletti dal Consiglio regionale, ha stabilito quanto segue:

- quattro quinti dei consiglieri assegnati a ciascuna regione sono eletti sulla base di liste provinciali concorrenti, secondo le disposizioni contenute nella n. 108/1968 e successive modificazioni;
- un quinto dei consiglieri assegnati a ciascuna regione è eletto con sistema maggioritario, sulla base di liste regionali concorrenti (cd. listino).

In questo modo la legge n. 43/1995 (cd. legge Tatarella), con le modifiche apportate all’art. 15 della legge 108/1968 in materia di assegnazione dei seggi, garantisce alla lista risultata vincente una maggioranza consiliare che oscilla tra il 55 e il 60 per cento, in rapporto alle percentuali di voti conseguiti nell’elezione regionale.

Il numero limitato dei/delle candidati/e presidente suggerisce di non tentare un’analisi specifica su di essi. Infatti, il numero dei/delle candidati/e presidente, considerando le aree geografiche e i raggruppamenti di tornate elettorali su cui è stata condotta l’analisi statistica, è al massimo di 26 (nel

Sud Italia nelle elezioni 2000-2001). Considerata la bassa numerosità e il fatto che le candidature a Presidente della Regione dipendono da numerose determinanti politiche, che oltrepassano le dinamiche di genere, una elaborazione statistica dei dati è parsa inutile.

I dati relativi ai/alle candidati/e nel listino regionale mostrano invece numerosità superiori, che permettono un'analisi, congiuntamente a quella sui dati relativi ai candidati presentati dai partiti politici nelle varie circoscrizioni.

Tabella 14: Candidati/e ai consigli regionali, serie storica dei valori percentuali per genere e macro-area (gruppi di tornate elettorali)

Macro-area		Anno											
		2000-2001			2005-2006			2010-2011			2013-2014-2015		
		Pres.	Circ.	Reg.	Pres.	Circ.	Reg.	Pres.	Circ.	Reg.	Pres.	Circ.	Reg.
Nord-ovest	D	28,6	22,8	30,4	9,1	25,2	19,5	8,3	29,0	26,2	21,1	42,1	39,8
	U	71,4	77,2	69,6	90,9	74,8	80,5	91,7	71,0	73,8	78,9	57,9	60,2
Nord-est	D	0,0	20,9	25,3	0,0	23,8	31,3	9,1	26,1	31,0	33,3	46,0	
	U	100,0	79,1	74,7	100,0	76,2	68,8	90,9	73,9	69,0	66,7	54,0	
Centro	D	26,3	19,5	17,5	18,2	31,4	34,5	100,0	35,5	39,3	15,0	36,2	50,0
	U	73,7	80,5	82,5	81,8	68,6	65,5	0,0	64,5	60,7	85,0	63,8	50,0
Sud	D	0,0	11,3	16,1	16,7	17,2	20,2	0,0	30,3	15,9	16,7	32,6	25,0
	U	100,0	88,7	83,9	83,3	82,8	79,8	100,0	69,7	84,1	83,3	67,4	75,0
Italia	D	13,2	17,1	21,6	12,5	23,6	25,1	19,0	30,1	28,0	20,0	39,5	24,9
	U	86,8	82,9	78,4	87,5	76,4	74,9	81,0	69,9	72,0	80,0	60,5	58,6

La circoscrizione Nord-ovest vede dal 2000/2001 al 2013/2015 una crescita costante nella frazione di candidate per quanto riguarda le liste legate alle circoscrizioni. Le percentuali partono, infatti, dal 22,8% per raggiungere il 42,1%. La quota più alta è quella relativa alla tornata elettorale 2013 per la Regione Lombardia, nella quale si raggiunge il 46,5% di candidate. La legge regionale del 2012 per la Lombardia, infatti, prevede che le liste vengano composte seguendo l'ordine dell'alternanza di genere. Le regioni Liguria e Piemonte, invece, non hanno adottato una propria legge elettorale e seguono quindi la normativa nazionale. In questi casi le percentuali di candidate si attestano rispettivamente al 33,1 (2015) e 36,9 (2014). I listini regionali, dal canto loro, seguono un andamento ondivago sia a livello di area che a livello di regioni singole (vedi tabella A13).

CANDIDATI E CANDIDATE ALLE REGIONI: convergenza fra le quote dei candidati dei due generi, poco marcata per i ruoli apicali (Candidati Presidenti).

L'area Nord-est segue un andamento simile, con un ancora più eclatante passaggio dal 26,1% di candidate nelle circoscrizioni per le elezioni 2010-2011, al 46,0% nel 2013/2015. È peraltro da segnalare che l'area Nord-est è costituita nel nostro campione unicamente dalle regioni Veneto ed Emilia-Romagna: le altre due regioni del Nord-est, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia sono infatti regioni a statuto speciale. La legislazione di entrambe le regioni, presenti nel nostro database, dispone che ogni lista (provinciale o di circoscrizione) debba avere una presenza uguale di candidati di ciascun genere, in caso di numero

pari di candidati, o con lo scarto massimo di un' unità, in caso di numero dispari. Le leggi regionali sono rispettivamente datate 2012 (Veneto) e 2014 (Emilia-Romagna). Di conseguenza l'ultima tornata elettorale (2014 per l'Emilia-Romagna, 2015 per il Veneto) ha visto rispettivamente la presenza del 47,7% e del 45,2% di candidate (vedi tabella A13). In entrambe le regioni non erano presenti liste su base regionale. Tali dati consentono di formulare un giudizio positivo sui risultati raggiunti in termini di riequilibrio di genere in quest'area.

L'area Centro vede risultati meno confortanti in termini di equilibrio di genere rispetto ai precedenti. Nelle liste circoscrizionali si passa da un 19,5% del 2000-2001 al 36,2% di candidate nel 2013-2015. Al tempo stesso è presente un dato positivo anche per quanto riguarda i listini regionali, nei quali la quota femminile passa dal 17,5 % al 50% nell'ultimo gruppo di tornate elettorali. Ad una analisi più dettagliata, si evidenziano le motivazioni di questo andamento. Il campione è costituito dalle regioni Lazio, Marche, Toscana e Umbria. Tra queste la Toscana è presente unicamente nella tornata elettorale del 2000 e la regione Marche del 2000 e del 2005. Il *trend* è, quindi, fortemente determinato dai dati del Lazio (elezioni nel 2000, 2005, 2010 e 2013) e dell'Umbria (una delle poche regioni a non aver avuto tornate elettorali anticipate, avendo votato nel 2000, 2005, 2010 e 2015). La legge elettorale di quest'ultima regione (legge n. 4/2015) prevede, che nelle liste circoscrizionali, la presenza massima di ciascuno dei due sessi non possa essere superiore al 60%. Per quanto riguarda il Lazio è prevista (legge n. 2/2005) la presenza al massimo di due terzi dei candidati del medesimo sesso nelle liste provinciali o circoscrizionali e la parità perfetta (50/50) nel "listino" regionale. Nell'ultima tornata di elezioni, oggetto di analisi, il Lazio ha visto la presenza del 31,8% di candidate, mentre l'Umbria mostra, sia pure in assenza di listino, una percentuale di donne pari al 48,3% dei candidati.

La situazione più complessa e delicata da commentare è sicuramente quella relativa all'area Sud, in quanto il database riporta dati relativi a ben sei regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia. Inoltre, è presente nell'area Sud il Molise, che ha votato sei volte dal 2000 in poi, a causa di due annullamenti delle elezioni (nel 2000 e nel 2011). Infine, le legislazioni elettorali sono quanto mai varie. Infatti, la legge elettorale dell'Abruzzo (legge regionale 2 aprile 2013, n. 9, "Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale") e quella della Puglia (legge regionale del 28 gennaio 2005, n. 2, "Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale") prevedono, anche in questo caso, la presenza massima del 60% di candidature per singolo genere nelle liste circoscrizionali. La Basilicata e il Molise adottano la legislazione nazionale. La Calabria (legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1, "Norme per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale", modificata dalla legge regionale 12 settembre 2014, n. 19) adotta una legislazione in base alla quale nelle liste elettorali (provinciali e regionali) devono essere presenti candidature di ciascun sesso senza ulteriori specificazioni di quantità. La Campania, infine, (legge regionale 27 marzo 2009, n. 4, "Legge elettorale") prevede il limite di due terzi per le liste provinciali o circoscrizionali, oltre a disposizioni relative alla rappresentanza di genere durante la campagna elettorale. Si segnala, infine, per completezza -anche se tale norma è successiva ai dati analizzati nel rapporto - che la recente legge elettorale del Lazio (legge regionale 3 novembre 2017, n. 10, "Modifiche alla legge regionale 13 gennaio 2005, n. 2 ("Disposizioni in materia di elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale e in materia di ineleggibilità e incompatibilità dei componenti della Giunta e del Consiglio regionale e successive modifiche") prevede una presenza del 50% dei due generi nelle liste e la doppia preferenza di genere.

Venendo al dato complessivo di area, è facile rilevare come il Sud sia l'area geografica dove la rappresentanza femminile nelle candidature è minore. Si parte infatti dall'11,3% (liste di circoscrizione) e dal 16,1% (liste regionali) nel 2000 per arrivare rispettivamente al 32,6% e al 25% nel 2013/2015. Venendo al dettaglio delle regioni, quelle che coprono l'intero arco delle tornate elettorali analizzate sono la Basilicata, la Campania e il Molise (vedi tabella A13). Per quanto riguarda la Calabria, non sono presenti i dati delle elezioni 2010. In Basilicata il dato dell'ultima tornata elettorale (2013) si attesta su un valore del 13,5% di candidate nelle liste di circoscrizioni, che si abbina al 33,3% nelle liste regionali. Il Molise presenta una situazione di rappresentanza femminile ancor più contenuta: nelle ultime elezioni del 2013 rispettivamente il 13,8% e il 13,6% di candidate. Si rileva, inoltre, il fatto che nelle tornate elettorali prese in considerazione non si è mai avuta una candidata presidente. Anche la Calabria vede percentuali basse, seppure superiori nel 2014 al 21,6% di candidate; infine, vi è stata una candidata presidente su 5. Unico dato in netta controtendenza è quello della Campania, che ha visto nel 2010 e nel 2015, rispettivamente, il 41,2% e il 45,3% di candidate nelle liste di circoscrizione.

Un giudizio di sintesi viene dall'analisi del dato nazionale con riferimento agli anni in cui si sono svolte elezioni regionali. Il dato, oltre ad essere riportato nelle tabelle, è sintetizzato nelle tre figure presentate di seguito: percentuali di candidati e candidate presidente (figura 4), percentuali di candidati e candidate nelle liste di circoscrizione (figura 5) e percentuali di candidati e candidate nei "listini" regionali (figura 6). Si tratta ovviamente di una analisi molto grezza, data la forte disparità del numero e tipo di regioni coinvolte nelle varie tornate. Tuttavia, i tre grafici mostrano nettamente una convergenza della percentuale di genere con l'avanzare del tempo. Nonostante permanga una netta differenza per quanto riguarda la candidatura ai ruoli apicali (quello di Presidente), non si può negare che, specie negli ultimi anni, il trend sia positivamente orientato verso un progressivo avvicinamento della rappresentanza di genere nelle elezioni regionali.

Figura 4: Percentuali di candidati e candidate Presidenti di regione su base nazionale per anno




Figura 5: Percentuali di Candidati e Candidate nelle liste di circoscrizione/provincia su base nazionale





Figura 6: Percentuali di candidati e candidate nelle liste regionali su base nazionale



3.2 GLI ELETTI E LE ELETTE NEI CONSIGLI REGIONALI

I dati sulle elette e sugli eletti a disposizione per questa analisi sono più completi rispetto a quelli su candidati e candidate. Sono infatti presenti nel database le regioni a statuto speciale, così come anche dati di tornate elettorali non gestite dal Ministero dell'Interno. Mancano solo i dati su eletti/e in Trentino Alto Adige nel 2003.

**ELETTI ALLE REGIONI:
Cresce ancora troppo
lentamente la
rappresentanza
femminile.**

Per quanto riguarda la rappresentatività di genere, malgrado gli sforzi compiuti, la media nazionale del peso delle elette nelle regioni è passata dall' 8,6% del 2000-2003 al 17,6% del 2012-2015. Le innovazioni legislative introdotte, quindi, pur avendo prodotto un raddoppio della quota di elette sul totale, non sono state ancora in grado di produrre un vero e proprio riequilibrio nella rappresentanza. Di conseguenza, lo sforzo deve ancora continuare, almeno in questo contesto. Il dato sintetico, contenente le percentuali di elette e di eletti per macro-area e tornata elettorale, è presentato nella tabella 15.

Tabella 15: Eletti/e ai consigli regionali, serie storica dei valori percentuali per genere e macro-area (gruppi di tornate elettorali)

Macro-area		Anno			
		2000-2001-2003	2004-2005-2006	2008-2009-2010-2011	2012-2013-2014-2015
Nord-ovest	D	9,77%	13,11%	13,49%	18,78%
	U	90,23%	86,89%	86,51%	81,22%
Nord-est	D	14,12%	10,91%	12,55%	24,09%
	U	85,88%	89,09%	87,45%	75,91%
Centro	D	12,22%	17,24%	17,00%	22,38%
	U	87,78%	82,76%	83,00%	77,62%
Sud	D	4,05%	7,14%	7,99%	9,80%
	U	95,95%	92,86%	92,01%	90,20%
Isole	D	3,19%	6,36%	6,32%	12,58%
	U	96,81%	93,64%	93,68%	87,42%
Italia	D	8,60%	10,75%	11,38%	17,60%
	U	91,61%	89,25%	88,62%	82,40%

A causa delle irregolarità evidenziate nel calendario delle elezioni, le tornate elettorali che si sono succedute dal 2000 in poi sono sempre incomplete anche a livello di macro-area. Nell'area Nord-ovest, ad esempio, le elezioni dell'anno 2000 hanno riguardato Piemonte, Lombardia e Liguria, ma non Valle d'Aosta, dove si è votato nel 2003, e poi nel 2008 e nel 2013. In generale le tornate elettorali più popolate sono quelle legate alle scadenze naturali degli anni 2000, 2005 e 2010. Nel nuovo decennio le scadenze si sono ulteriormente frammentate, e le tornate 2013, 2014 e 2015 sono risultate tutte ugualmente popolate. In questi tre anni si è votato in tutte le regioni tranne in Sicilia, che ha votato nel 2012 e poi recentemente nel 2017. Le regioni che hanno “tenuto il passo”, votando alle scadenze naturali sono sette: Campania, Liguria, Marche, Puglia, Toscana, Umbria e Veneto. Per questi motivi, e per favorire una visione sintetica, i dati riepilogativi, presentati nella tabella 15, come già fatto per i dati relativi a candidati e candidate, sono raggruppati non solo per aree geografiche ma anche per gruppi di tornate elettorali.

Il Nord-ovest ha avuto, nell'ambito nazionale, un comportamento relativamente virtuoso, passando da meno del 10% (lievemente superiore alla media nazionale) a quasi il 20% nei dati più recenti. In particolare, è da segnalare in questo contesto il dato relativo al Piemonte, che nelle ultime elezioni del 2014 ha avuto oltre il 25% di elette (vedi tabella A16). Questo dato è ancora più significativo se si tiene conto del fatto che la legislazione adottata è quella nazionale con alcune lievi modifiche. Nelle altre tre regioni – Liguria, Lombardia e Valle d'Aosta – la percentuale di elette è sempre stata inferiore al 20%.

Passando al Nord-est, è possibile notare come questa macro-area sia “trainante” a livello nazionale. È in questo caso che si trova la percentuale maggiore – oltre il 24% nell'ultimo gruppo di tornate elettorali – ed è in questa area che si trova la regione con la maggior percentuale di elette: l'Emilia-Romagna nelle elezioni del 2014 ha raggiunto ben il 32%. Le regioni del Triveneto nelle ultime elezioni si sono comunque attestate oltre il 20% di elette. È evidente in questi casi l'effetto delle leggi elettorali. In Emilia Romagna, e nel Veneto la composizione delle liste è paritaria, salvo il caso di candidati dispari; inoltre nel Veneto i candidati e le candidate devono essere alternati nelle liste. In Friuli Venezia Giulia la percentuale massima di candidati del medesimo sesso è il 60%,

mentre nel Trentino-Alto Adige è di due terzi. In Emilia-Romagna, inoltre, è prevista la preferenza disgiunta per genere in caso di doppia preferenza, pena l'annullamento. Di conseguenza, il pur ottimo risultato è, comunque, da considerare non del tutto soddisfacente: con tutta evidenza la maggioranza degli elettori che hanno espresso un'unica preferenza hanno votato un uomo, fenomeno eventualmente amplificato dalla presenza di votanti che non hanno espresso preferenze.

Anche nel Centro i risultati mostrano una crescita, ma solo parziale, della rappresentatività delle elette. Nell'ultimo gruppo di tornate elettorali le elette sono state oltre il 22%. Tra le regioni in cui il risultato è stato maggiormente significativo c'è la Toscana, che ha avuto nel 2015 quasi il 27% di elette (vedi tabella A16). Le altre tre regioni si sono attestate su valori attorno al 20%. In Toscana la legge elettorale prevede l'alternanza di candidati e candidate nelle liste e l'obbligo di preferenza disgiunta per genere in caso di doppia preferenza. In questo caso il risultato, pur positivo, è meno soddisfacente di quello relativo all'Emilia-Romagna (e anche qui è possibile che esista un effetto dovuto alla non espressione di preferenze). La doppia preferenza "di genere" è prevista anche in Umbria (accompagnata dal limite del 60% di candidati del medesimo genere in lista) e recentemente nel Lazio (con il 50% di candidati per genere nelle liste circoscrizionali).


Venendo al Sud è facile vedere come questa macro-area sia quella che presenta il maggior disequilibrio di genere. Pur constatando che la percentuale di elette è più che raddoppiata nel corso del periodo considerato, questa rimane comunque al di sotto del 10%. In quest'area spicca il dato della Campania, parallelamente a quanto già osservato analizzando le quote di genere fra i candidati, che nelle ultime elezioni (2015) ha visto una percentuale di elette superiore al 21% (vedi tabella A16). In questa regione la legge elettorale prevede la rappresentanza di massimo due terzi del medesimo genere e la doppia preferenza di genere. Le considerazioni sono quindi simili a quelle fatte sopra per Toscana ed Emilia-Romagna.

Nelle Isole, infine, se è positivo il fatto che dalle prime tornate elettorali alle ultime la presenza di elette sia quasi quadruplicata, è meno confortante il fatto che la massima percentuale raggiunta sia inferiore al 13%. Questo dato è dipendente dal 16,5% di elette siciliane del 2012 (vedi tabella A16). La legge in questo caso prevede l'alternanza di genere nelle liste regionali e il massimo dei due terzi in quelle circoscrizionali. Nel caso della Sardegna il meccanismo di riequilibrio previsto è quello della quota di genere, nella misura massima dei due terzi.

3.3 INDICI DI SUCCESSO DELLE DONNE NEI CONSIGLI REGIONALI

Gli indici di successo delle donne nei consigli regionali mostrano, in tutta la loro evidenza, un risultato assai poco soddisfacente in termini di riequilibrio di genere. Gli indici di successo – calcolati sulle macro-aree e sui gruppi di tornate elettorali - non sono mai superiori allo 0,75 per le elette. I trend per le aree non mostrano mai una crescita più o meno lineare con l'avanzare del tempo. Per contro, i tassi di successo per gli eletti sono sempre superiori ad 1. La figura 7, letta assieme alla tabella 16, per i valori su base nazionale, evidenzia in maniera chiara tali tendenze.

Figura 7: Indice di successo nelle regioni (%eletti/elette / %candidati/candidate), serie storica su base nazionale (gruppi di tornate elettorali)



Su base regionale alcuni dati spiccano positivamente. Il Piemonte mostra un trend in crescita, che arriva allo 0,70 nel 2014 partendo da 0,48 (vedi tabella A19).

**INDICI DI SUCCESSO:
le elette "in ritardo" rispetto agli eletti.**

L'Emilia-Romagna, pur presentando un andamento ondivago (con uno 0,42 nel 2005), ha negli altri casi valori attorno allo 0,7. La Basilicata, paradossalmente, ha avuto ottimi indici nel 2000 e nel 2005 (0,87 e 1,07) ma ha avuto indici 0 nelle tornate successive, in cui nessuna candidata è risultata eletta. Il Molise, infine, è passato da 1,41 nel 2000 allo 0,33 l'anno successivo, per poi mostrare nelle

tre tornate successive (2006, 2011 e 2013) valori altalenanti: 0,48, 0,22 e 0,71. È possibile, dati i valori sopra commentati (bassi valori assoluti e percentuali di candidate), che le poche candidate fossero in posizioni di forza e, quindi, godessero di alte probabilità di essere elette.

Tabella 16: Indice di successo nelle regioni (%eletti/elette / %candidati/candidate), serie storica per genere e macro-area (gruppi di tornate elettorali)

Regione		Anno			
		2000-2001	2005-2006	2010-2011	2013-2014-2015
Nord-ovest	D	0,43	0,53	0,46	0,49
	U	1,17	1,16	1,22	1,37
Nord-est	D	0,73	0,45	0,48	0,58
	U	1,07	1,17	1,19	1,35
Centro	D	0,63	0,55	0,47	0,60
	U	1,09	1,21	1,30	1,23
Sud	D	0,35	0,41	0,25	0,31
	U	1,08	1,12	1,32	1,33
Italia	D	0,52	0,50	0,41	0,47
	U	1,10	1,16	1,25	1,35

4. IL RIEQUILIBRIO DI GENERE NEL PARLAMENTO ITALIANO

Nel periodo esaminato in questo rapporto, il sistema elettorale del Parlamento ha subito una modifica nel 2005, con il passaggio dal sistema elettorale misto, previsto dalle leggi Mattarella (legge 4 agosto 1993, n. 276, “Norme per l’elezione del Senato della Repubblica” e legge 4 agosto 1993, n. 277, “Nuove norme per l’elezione della Camera dei deputati”), in vigore dal 1993 al 2005, al sistema proporzionale corretto, previsto dalla Legge Calderoli (legge 21 dicembre 2005, n. 270, “Modifiche alle norme per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica”)²⁴. Nessuna delle leggi elettorali sopra citate prevedeva, però, una specifica normativa per il riequilibrio di genere; ne consegue che le modifiche nella composizione di genere del Parlamento sono dovute a cambiamenti socio-culturali nell’elettorato e, soprattutto, nei soggetti responsabili della scelta delle candidature, cioè partiti e movimenti, anche grazie all’effetto delle norme introdotte sul versante dei partiti politici e del loro sistema di finanziamento, e non all’effetto di specifici provvedimenti per il riequilibrio di genere nelle elezioni. In assenza di una specifica normativa per il riequilibrio di genere, l’andamento nel tempo delle quote di genere nelle due Camere rappresentano un *benchmark* perfetto per confrontare i trend osservabili nelle altre istituzioni.

Può nondimeno essere osservato che il cambiamento di sistema elettorale è stato accompagnato da effetti visibili sul numero totale di candidature, inducendo un drastico aumento del loro valore totale indipendentemente dal genere. Per il Senato (tavola A22 in appendice) nelle elezioni 2006 il numero totale di candidati è triplicato rispetto alle precedenti elezioni 2001, per poi flettere e risalire nuovamente oltre le 5.000 unità nelle ultime elezioni 2013. Analogo andamento si osserva per la Camera dei deputati (Cfr. tavola A20). L’accresciuto numero di candidature presentate all’interno delle liste è una premessa che gioca a favore di un aumento della quota di donne candidate, ma non garantisce necessariamente che siano elette. In tal senso, sarà particolarmente rilevante l’analisi dell’indice di successo, per comprendere se le donne entrate nella competizione elettorale hanno avuto veramente *chances* di arrivare ad essere elette, o se sono state inserite più che altro a completamento di liste, senza reali possibilità di elezione.

Sarà utile ricordare che i dati relativi agli eletti e alle elette nelle due Camere si riferiscono alla composizione del Parlamento così come emersa dalle urne (i cosiddetti dati “notte delle elezioni”), e che potrebbe differire da quella del Parlamento realmente insediato. La filosofia su cui si basa la scelta degli indicatori di questo rapporto è, infatti, quella di scoprire se l’incremento della presenza femminile nelle liste elettorali riesce a tradursi anche in un maggiore peso fra gli eletti. Sono i dati che escono dalle cabine elettorali, dunque, quelli maggiormente indicati per verificare se il

²⁴ Le leggi Mattarella configuravano un sistema elettorale rimasto in vigore nel nostro Paese dal 1993 al 2005 e caratterizzato dalla compresenza di una prevalente componente maggioritaria e una più ridotta di tipo proporzionale. In particolare, tre quarti dei seggi venivano infatti attribuiti con sistema maggioritario a turno unico nell’ambito di collegi uninominali mentre i restanti seggi erano attribuiti con criterio proporzionale ai candidati presenti nelle liste bloccate di partito (alla Camera) ovvero ai migliori perdenti a livello regionale (per il Senato), previo scorporo dei voti utili ad eleggere i candidati nei collegi uninominali.

La legge elettorale Calderoli, di impianto integralmente proporzionale e basata su liste lunghe di candidati interamente bloccate, ha regolato le elezioni di Camera e Senato dal 2005 al 2015. La previsione dell’attribuzione di un notevole premio di maggioranza attribuito alla coalizione di liste che aveva ottenuto più voti introduceva effetti fortemente maggioritari nell’esito della consultazione elettorale, in omaggio al principio di governabilità. La legge, come noto, anche per questo, venne poi censurata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 1 del 2014.

cambiamento che si registra nelle candidature si accompagna a un cambiamento culturale e strategico nelle compagini dei partiti.

4.1 CAMERA DEI DEPUTATI

4.1.1 La presenza delle donne tra i candidati alle elezioni per la Camera dei deputati

Esaminando le quote di genere fra i candidati/e nell'ultima elezione disponibile, quella del 2013, e concentrandosi sui risultati relativi al totale Italia, si osserva che la percentuale di candidate è pari al 29,4% con piccoli scostamenti delle singole macro-aree geografiche rispetto al valore medio nazionale. Al Centro è possibile registrare la percentuale maggiore di candidate rispetto agli uomini (31%), mentre al Sud si rileva la percentuale inferiore (26%). Nei collegi per gli italiani residenti all'estero, sono solo il 25% le donne che si candidano alla Camera dei deputati, benché la percentuale sia andata sempre crescendo nell'arco temporale considerato (passando da una presenza pari al 17,8% del 2006 al 25% del 2013).

Analizzando il trend percentuale del peso delle candidature femminili rispetto a quelle maschili a livello nazionale, è possibile rilevare come l'aumento più rilevante sia avvenuto tra le elezioni del 2001 (13,9%) e quelle del 2006 (23,9), ma che un ulteriore balzo in avanti è avvenuto nel 2008 (28,4%) anche se quest'anno è stato caratterizzato da un numero di candidati complessivo più basso rispetto al 2006. La quota di donne sul totale candidati risulta infine poco più che stazionaria nel 2013 (29,4%).

Analizzando gli andamenti per macro-area (tabella 17), al Nord (sia Nord-est, sia Nord-ovest), infatti, già nel 2006, le donne rappresentavano più del 25% dei candidati totali, al Centro la percentuale femminile si attestava a un valore pari al 24,7% mentre al Sud e nelle Isole la

CANDIDATI E CANDIDATE ALLA CAMERA:

il peso delle donne parte nel 2001 da valori molto bassi, ma già all'elezione successiva subisce un netto aumento, aumento che prosegue, seppure in modo più moderato in tutte le elezioni successive. Si osserva inoltre una riduzione nei divari fra macro-aree regionali.

rappresentanza femminile era ancora meno rilevante (rispettivamente: 19,5% e 20,8%). Tuttavia in queste due macro-aree (Sud e Isole), l'incremento in punti percentuali tra il 2001 e il 2013 è il più rilevante rispetto alle altre zone geografiche considerate: il Sud vede incrementarsi il peso femminile di 6,5 punti percentuali, mentre le Isole di 9,9, evidenziando una progressiva riduzione dei divari territoriali.

I dati percentuali relativi all'anno 2001 evidenziano, invece, una situazione in cui la disparità di genere era molto più marcata, difatti il peso della presenza femminile nelle liste elettorali rispetto a quella maschile non supera il 17% in tutte le macro-aree geografiche analizzate, variando tra un massimo del 16,9% (Nord-ovest) e un minimo del 10,1% (Sud).

In sintesi, si osserva che, all'inizio del periodo considerato (2001), la presenza delle donne parte da valori molto bassi ma già dall'elezione successiva subisce un netto aumento, che prosegue in tutte le elezioni successive. Si osserva, inoltre, una riduzione nei divari fra macro-aree regionali.

Tabella 17: Candidati/e alla Camera dei deputati, serie storica dei valori percentuali per genere e macro-area

Macro-area Territoriale		Anno			
		2001	2006	2008	2013
Nord-ovest	D	16,9	26,5	29,9	30,5
	U	83,1	73,5	70,1	69,5
Nord-est	D	15,0	28,3	30,7	30,5
	U	85,0	71,7	69,3	69,5
Centro	D	16,0	24,7	29,1	31,0
	U	84,0	75,3	70,9	69,0
Sud	D	10,1	19,5	26,2	26,0
	U	89,9	80,5	73,8	74,0
Isole	D	11,4	20,8	26,5	30,7
	U	88,6	79,2	73,5	69,3
Estero	D		17,8	19,6	25,0
	U		82,2	80,4	75,0
Totale candidati/e	D	13,9	23,9	28,4	29,4
	U	86,1	76,1	71,6	70,6

4.1.2 Quote di genere fra gli eletti e le elette alla Camera dei deputati

Anche per quanto concerne la situazione dell'equilibrio di genere tra gli/le elette alla Camera dei deputati (tabella 18), si osserva una forte disparità all'inizio del periodo considerato.

Tabella 18: Eletti/e nella Camera dei deputati, serie storica dei valori percentuali per genere e macro-area

Macro-area Territoriale		Anno			
		2001	2006	2008	2013
Nord-ovest	D	11,8	14,2	20,2	30,1
	U	88,2	85,8	79,8	69,9
Nord-est	D	12,2	18,1	21,7	32,5
	U	87,8	81,9	78,3	67,5
Centro	D	17,5	13,6	21,7	35,5
	U	82,5	86,4	78,3	64,5
Sud	D	7,3	12,0	21,2	26,4
	U	92,7	88,0	78,8	73,6
Isole	D	8,5	6,9	9,9	35,7
	U	91,5	93,1	90,1	64,3
Estero	D		8,3	8,3	33,3
	U		91,7	91,7	66,7
Totale deputati/e	D	11,5	13,3	19,5	31,4
	U	88,5	86,7	80,5	68,6

Nell'anno 2001, solo l'11,5% dei deputati è donna. In questa annualità è il Centro che presenta una percentuale maggiore di donne rispetto a quella maschile (17,5%) seguito dal Nord (Nord-ovest: 11,8% e Nord-est: 12,2%). Il Sud e le Isole, invece, mostrano risultati per le donne inferiori al 10% (rispettivamente: Isole 8,5% e Sud 7,3%).

Esiti più incoraggianti si osservano per gli anni successivi (2006-2013), in cui la quota di donne cresce progressivamente e presenta, infine, un aumento significativo dal 19,4% al 30,8% nell'ultima tornata elettorale, evidenziando un incremento di 11,4 punti percentuali. Nel 2013 la maggiore incidenza delle donne fra gli eletti si registra al Centro e nelle Isole, mentre i valori più bassi riguardano il Sud e il Nord-ovest.

4.1.3 Indice di successo dei candidati e delle candidate alla Camera dei deputati

L'indice di successo, che rapporta il peso di ciascun genere fra gli eletti e quello fra i candidati, permette di verificare se, una volta entrati nelle liste elettorali, gli uomini e le donne abbiano pari probabilità di essere eletti. Osservando i dati della tabella 19, si nota che il tasso di successo delle candidate è partito da valori nettamente inferiori all'unità e, fin ancora alla tornata elettorale del 2008, non è riuscito ad avvicinarsi a tale valore.

INDICI DI SUCCESSO ALLA CAMERA: nel 2013 si osserva per le donne sia un netto incremento delle candidature sia del tasso di successo che supera il valore di uno.

È possibile quindi osservare che, non solo la quota di candidate era in quelle elezioni molto bassa, ma che, tra l'altro, la candidatura dava alle donne poche *chances* di essere elette. Come accennato nell'introduzione a questo capitolo,

pur troppo, nel 2006 il netto aumento del peso delle donne nelle candidature è stato favorito dall'ampliarsi del numero totale di candidature ma non è stato accompagnato da un reale aumento del peso politico delle donne, come manifestato dal valore più basso assunto dal loro indice di successo in tutta la serie storica fino al 2008.

Nello spazio di due elezioni si registra un cambiamento del denominatore (rappresentato dalla percentuale di candidate, cioè di donne che partecipano alla competizione) e un netto aumento del numeratore, rappresentato dal successo nella competizione stessa. La situazione si presenta, infatti, molto diversa nel 2013, anno in cui si è osservato anche un piccolo

Dai dati della Camera sembrerebbe che l'incremento di partecipazione alla politica attiva delle donne sia avvenuto in termini di apertura alle candidature femminili all'interno delle strutture di partito. Tutto ciò indipendentemente dall'introduzione di provvedimenti specifici nella legge elettorale.

incremento delle candidature femminili. Ebbene, in tale elezione le candidate presentano (in generale e in tutte le circoscrizioni elettorali, escluso il Nord-ovest) un tasso di successo superiore a 1, evidenziando una probabilità di essere elette, una volta candidate, superiore a quella degli uomini. Dall'esame di questi dati è possibile ipotizzare che il cambiamento culturale, che ha aperto le porte della politica attiva alle donne, sia avvenuto in modo parallelo nella composizione delle liste (più apertura alle candidature femminili) e nella mentalità dei soggetti che gestiscono la competizione elettorale (più propensione a dare opportunità alle candidate). Tutto ciò indipendentemente dall'introduzione di provvedimenti specifici nella legge elettorale.

CANDIDATURE AL PARLAMENTO: Anche se nessuna delle due leggi elettorali prevedeva meccanismi di genere, la quota femminile è quasi raddoppiata nel passaggio dal sistema misto a quello proporzionale corretto ed è rimasta moderatamente in crescita nelle elezioni successive.

Tabella 19: Indice di successo dei candidati alla Camera dei deputati, serie storica per genere e macro-area

Macro-area Territoriale		Anno			
		2001	2006	2008	2013
Nord-ovest	D	0,697	0,535	0,678	0,986
	U	1,062	1,168	1,137	1,006
Nord-est	D	0,809	0,639	0,707	1,065
	U	1,034	1,142	1,130	0,971
Centro	D	1,091	0,549	0,729	1,145
	U	0,983	1,148	1,111	0,935
Sud	D	0,720	0,616	0,808	1,015
	U	1,032	1,093	1,068	0,995
Isole	D	0,738	0,334	0,372	1,164
	U	1,034	1,174	1,227	0,927
Esteri	D		0,468	0,426	1,333
	U		1,115	1,140	0,889
Totale Italia	D	0,828	0,558	0,687	1,070
	U	1,028	1,139	1,124	0,971

4.2 SENATO DELLA REPUBBLICA

4.2.1 La presenza delle donne tra i candidati alle elezioni per il Senato della Repubblica

Il passaggio dal sistema elettorale misto previsto dalle Leggi Mattarella (leggi n. 276/1993 e n. 277/1993), in vigore dal 1993 al 2005, al sistema proporzionale corretto previsto dalla Legge Calderoli (legge n. 270/2005) non ha introdotto una specifica normativa di genere, ma ha segnato un drastico aumento del numero complessivo di candidati/e (tavola A22 in appendice A). Per il Senato, nelle elezioni 2006 il numero totale di candidature è triplicato rispetto alle precedenti elezioni 2001, per poi flettere e risalire oltre le 5.000 unità nelle ultime elezioni 2013. Questo ha probabilmente indotto una maggiore disponibilità dei partiti a candidare donne nelle loro liste.

Se nel 2001 la percentuale di candidate al Senato era pari all'11,5% , tale quota è quasi raddoppiata nel passaggio dal sistema misto al proporzionale corretto, arrivando al 21,0%, per attestarsi sul 28,5% nelle ultime elezioni 2013.

Questa tendenza si osserva in quasi tutte le macro-aree (tabella 20), con alcune differenze. A inizio millennio, la macro-area più virtuosa nelle candidature femminili era il Nord-ovest, con il 15,9% di candidate; tale percentuale è arrivata al 30,4% nel 2013. La macro-area più virtuosa oggi è invece il Centro, con il 31,9% di candidate, quota quasi triplicata rispetto alle elezioni 2001. La crescita più consistente si osserva nelle Isole, che partivano però da una quota di candidate molto bassa (appena il 5,4%); tale percentuale ha raggiunto il 28,6% nelle elezioni 2013. Il Sud, con il 24,2% di candidate al Senato nel 2013 e, soprattutto, la circoscrizione Estero, dove si registra un *trend* negativo (20,5% di candidate nel 2006 e 16,4% nel 2013) abbassano la media nazionale.²⁵

Tabella 20: Candidati/e al Senato, serie storica dei valori percentuali per genere e macro-area

Macro-area Territoriale		Anno			
		2001	2006	2008	2013
Nord-ovest	D	15,9	24,8	29,0	30,4
	U	84,1	75,2	71,0	69,6
Nord-est	D	11,9	23,0	28,1	29,1
	U	88,1	77,0	71,9	70,9
Centro	D	11,4	24,3	27,9	31,9
	U	88,6	75,7	72,1	68,1
Sud	D	7,9	16,0	23,8	24,2
	U	92,1	84,0	76,2	75,8
Isole	D	5,4	17,4	24,8	28,6
	U	94,6	82,6	75,2	71,4
Estero	D	n.d.	20,5	13,8	16,4
	U	n.d.	79,5	86,3	83,6
Italia	D	11,5	21,0	26,5	28,5
	U	88,5	79,0	73,5	71,5

²⁵ Si precisa che la circoscrizione Estero, disponendo di pochi seggi, è soggetta a variazioni marcate, ma che queste non sono necessariamente sintomo di un reale cambiamento di atteggiamento nei partiti e nell'elettorato.

4.2.2. Quote di genere fra gli eletti e le elette al Senato della Repubblica

Il *trend* positivo osservato nelle candidature di genere al Senato si riscontra anche fra gli eletti (tabella 21 e tavola A23 in appendice A), seppur in forma più contenuta. Il numero assoluto di senatrici è cresciuto di legislatura in legislatura, arrivando a coprire il 27,6% dei seggi nella XVII legislatura (2013), ovvero una quota 3 volte e mezza superiore al 7,9% riscontrato nella XIV legislatura (2001).

ELETTI AL PARLAMENTO:
la quota di elette cresce in modo parallelo nelle due Camere, anche se il Senato presenta sempre quote femminili minori rispetto alla Camera.

Se si confrontano i dati degli eletti alla Camera e al Senato, si osservano dinamiche molto simili, anche se i valori di presenza femminile risultano sempre più contenuti al Senato (nel 2013 27,6% rispetto a 31,4% della Camera dei deputati).

Anche in questo caso la macro-area più virtuosa è il Centro, che inizia ad avvicinarsi alla parità di genere nella composizione della camera più alta, con il 44,3% di senatrici. Si tratta però di un'eccezione: Nord-est, Nord-ovest, Sud e Isole

sono ampiamente al di sotto della seppur bassa media nazionale, mentre nei collegi esteri non è stata eletta nessuna donna per l'ultima legislatura.

Tabella 21: Eletti/e al Senato, serie storica dei valori percentuali per genere e macro-area

Macro-area Territoriale		Anno			
		2001	2006	2008	2013
Nord-ovest	D	8,8	15,4	16,7	22,5
	U	91,3	84,6	83,3	77,5
Nord-est	D	8,6	18,6	20,3	35,0
	U	91,4	81,4	79,7	65,0
Centro	D	9,7	15,0	15,0	44,3
	U	90,3	85,0	85,0	55,7
Sud	D	8,9	9,1	19,5	20,0
	U	91,1	90,9	80,5	80,0
Isole	D	0,0	2,9	11,4	18,2
	U	100,0	97,1	88,6	81,8
Estero	D	-	16,7	16,7	0,0
	U	-	83,3	83,3	100,0
Italia	D	7,9	13,0	17,1	27,6
	U	92,1	87,0	82,9	72,4

Questi dati inducono ad effettuare due ordini di considerazioni: una in merito alle opportunità di accesso di genere all'arena politica italiana, l'altra in merito alle probabilità di trasformare la propria candidatura in un seggio in Parlamento.

La quota crescente di candidature femminili, nel contesto della politica nazionale, segnala una volontà maggiore delle donne di partecipare in modo attivo alla vita politica del Paese, soprattutto perché questa si verifica in assenza di una specifica normativa di genere. Comunque, la quota

maschile continua ad essere preponderante e si è ancora ben lontani dal raggiungere l'equilibrio di genere nelle candidature al Senato, sia a livello aggregato, sia nelle singole macro-aree.

4.2.3 Indici di successo dei candidati e delle candidate al Senato

Superato in parte lo scoglio del disequilibrio di genere nelle candidature, i dati mostrano che le probabilità di elezione restano ancora diverse per i candidati e le candidate, anche se, almeno a livello medio nazionale, i divari si sono molto ridotti. La tabella 22 propone la serie storica degli indici di successo relativi al Senato, espressi come il rapporto fra la quota di eletti e la quota di candidati nei due generi.

Tabella 22: Indice di successo (%elette-i/%candidate-i) al Senato, serie storica per genere e macro-area

Macro-area Territoriale		Anno			
		2001	2006	2008	2013
Nord-ovest	D	0,549	0,621	0,575	0,739
	U	1,086	1,125	1,173	1,114
Nord-est	D	0,723	0,810	0,723	1,202
	U	1,037	1,057	1,108	0,917
Centro	D	0,851	0,616	0,537	1,388
	U	1,019	1,124	1,179	0,818
Sud	D	1,127	0,569	0,820	0,826
	U	0,989	1,082	1,056	1,056
Isole	D	0,000	0,165	0,461	0,635
	U	1,058	1,175	1,177	1,146
Esteri	D	-	0,814	1,212	0,000
	U	-	1,048	0,966	1,196
Italia	D	0,692	0,619	0,647	0,971
	U	1,040	1,101	1,127	1,012

A livello aggregato, in media, in Italia l'indice per le donne sale in dodici anni da 0,69 a 0,97, indicando un progressivo avvicinamento nella probabilità di essere eletti fra i due generi. Nell'elezione del 2013, poiché i valori degli indici di successo per le donne e per gli uomini sono molto

SENATO:
le probabilità di essere eletti nel 2013 non si discostano molto fra le candidate e i candidati, per cui la composizione finale del Senato è condizionata dalla quota di candidature femminili.

vicini fra loro e le probabilità di essere eletti non si discostano molto fra le candidate e i candidati, la composizione finale del Senato è stata fortemente condizionata dalla quota di candidature femminili rispetto a quelle maschili.

Le macro-aree, però, mostrano andamenti molto differenziati. I risultati della circoscrizione Esteri sono condizionati dall'esiguo numero di senatori eletti (solo 6). Le Isole presentano, invece, un indice di successo femminile in costante aumento, che evidenzia un *gap* di genere decrescente nelle probabilità di elezione, nonostante gli esiti continuino a favorire il genere maschile.

Le altre macro-aree presentano andamenti altalenanti nel periodo considerato ma, paragonando gli indici 2001 e 2013, il Nord-ovest ha ridotto solo moderatamente il gap di genere nelle probabilità di successo (l'indice per le donne è passato da 0,55 a 0,74), mentre Nord-est e Centro hanno capovolto il gap: le donne hanno oggi una probabilità maggiore degli uomini di finalizzare la propria candidatura con un successo elettorale, contrariamente alla situazione del 2001. Infine, l'andamento del Sud è opposto: nel 2001 le candidate avevano maggiori probabilità di diventare senatrici rispetto agli uomini, mentre nel 2013 accade il contrario.

In conclusione, anche per il Senato si assiste a un complessivo miglioramento dei vari indicatori. In particolare, il tasso di successo delle donne è stato nell'ultima tornata elettorale molto vicino all'unità (0,97), di poco inferiore a quanto osservato per la Camera (1,07). In confronto a quest'ultima, però, la quota di candidature femminili nell'ultima elezione, che pure è cresciuta rispetto alla situazione iniziale, è rimasta limitata a un 28,5% (contro il 29,4% della Camera). L'azione congiunta dei due indicatori spiega così la maggiore lentezza nel processo di riequilibrio di genere al Senato.

SENATO:

migliorano tutti gli indicatori, ma sia la quota di candidature sia l'indice di successo restano nel 2013 leggermente inferiori ai valori della Camera dei deputati, spiegando la maggiore lentezza del processo di riequilibrio del Senato.

5. IL RIEQUILIBRIO DI GENERE NEL PARLAMENTO EUROPEO

I dati resi disponibili dal Ministero dell'Interno riguardano le elezioni per il Parlamento europeo del 12 giugno 2004, del 7 giugno 2009 e del 25 maggio 2014.

I dati riferiti alle tre elezioni consentono di apprezzare la dinamica del riequilibrio di genere nella rappresentanza italiana al Parlamento europeo.

ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO: MISURE PER IL RIEQUILIBRIO DI GENERE

La legge che disciplina le elezioni al Parlamento europeo è la n. 18 del 24 gennaio 1979, recante "Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia". A seguito di modifiche, sono state introdotte disposizioni in funzione del riequilibrio di genere, in particolare:

- la legge n. 90/2004, recante "Norme in materia di elezioni dei membri del Parlamento europeo e altre disposizioni inerenti ad elezioni da svolgersi nell'anno 2004" ha introdotto una norma di "pari opportunità" per garantire, dal punto di vista del genere, almeno la **quota di un terzo di uno dei due generi delle candidature** sul piano nazionale. La misura ha avuto carattere temporaneo, perché limitata a due appuntamenti elettorali (2004 e 2009);
- la legge n. 65/2014 ha introdotto, limitatamente alle elezioni europee del 2014, la cd. '**trippla preferenza di genere**', disponendo altresì che, nel caso in cui l'elettore decidesse di esprimere tre preferenze, queste riguardino candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della terza preferenza.

La stessa legge introduce ulteriori disposizioni che si applicano a partire dal 2019. Con riferimento alla composizione paritaria delle liste dei candidati si dispone che il numero dei candidati dello stesso sesso non sia superiore alla metà, pena l'inammissibilità ed, inoltre, che i primi due candidati siano di sesso diverso. Con riferimento all'espressione del voto è confermata la possibilità di esprimere fino a tre preferenze, con una disciplina più incisiva rispetto a quella prevista in via transitoria: le preferenze devono riguardare candidati di sesso diverso non solo nel caso dell'espressione della terza preferenza, ma anche della seconda (cd. doppia preferenza di genere), pena l'annullamento di entrambe.

5.1 QUOTE DI GENERE NELLE LISTE ELETTORALI DELLE ELEZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO

Le elezioni al Parlamento europeo sono state le prime a svolgersi con una normativa elettorale che detta regole per l'equilibrio di genere nelle candidature. Infatti, già nelle prime elezioni incluse nell'arco temporale oggetto di studio (2004), la presenza di una frazione superiore al 30% di candidate in quasi tutte le circoscrizioni elettorali²⁶ (tabella 23).

L'unica circoscrizione a presentare una percentuale di candidate minore del 30% è quella insulare, dove le 53 donne su un totale di 182 candidature, rappresentano il 29,1%. Nelle altre

²⁶ La denominazione delle circoscrizioni elettorali è definita dalla l. n. 18/1979. Essa divide il territorio nazionale in cinque circoscrizioni: I – Italia nord-occidentale (Piemonte – Valle-d'Aosta – Liguria – Lombardia); II – Italia nord-orientale (Veneto – Trentino-Alto Adige – Friuli-Venezia-Giulia – Emilia-Romagna); III – Italia centrale (Toscana – Umbria – Marche – Lazio); IV – Italia meridionale (Abruzzo – Molise – Campania – Puglia – Basilicata – Calabria); V – Italia insulare (Sicilia – Sardegna).

circoscrizioni si osservano frazioni superiori di candidate, che vanno dal 32,3% nella circoscrizione meridionale, al 32,8% nella circoscrizione nord orientale, al 35,1% nella circoscrizione centrale e raggiungono il 38,0% nella circoscrizione nord occidentale.

Le elezioni del 2009 mostrano, come primo dato rilevante, una notevole contrazione del numero totale delle candidature rispetto alla tornata elettorale precedente (tavola A24 in appendice A): infatti, se nel 2004 il numero totale delle candidature era 1.586, tale numero scende a 903 nel 2009, evidenziando una contrazione del 43,1%. Nel periodo considerato, infatti, le candidate passano da 534 a 288, mentre i candidati da 1052 a 615. Appare utile evidenziare, in questo contesto, come la contrazione della percentuale di candidate, che è pari a - 46,1%, sia maggiore di quella dei candidati, che risulta pari a - 41,5%.

In particolare, nella circoscrizione meridionale si osserva un decremento del -59,5% del numero di candidate, nettamente superiore alla contrazione del numero di candidati che del -35,8%. Anche nelle circoscrizioni nord orientale e centrale si registra una forte riduzione del numero di candidate rispetto al numero di candidati, con contrazioni del -50,0% rispetto al -36,0% nella circoscrizione nord orientale e del -47,7% rispetto al -39,4% nella circoscrizione centrale. In controtendenza, si segnalano, per una riduzione più marcata dei candidati rispetto alle candidate, la circoscrizione nord occidentale (-32,4% donne e -44,9% uomini) e quella insulare (-39,6% donne e -56,6% uomini).

Nelle elezioni 2014, infine, pur riscontrandosi un'ulteriore diminuzione del numero totale di candidature, è da segnalare come la frazione di candidate sia ovunque cresciuta, arrivando a segnare una quota del 37,9% a livello nazionale (vedi tabella 23). Ovunque, tranne nella circoscrizione meridionale, le percentuali di candidate sono state superiori al 35%. È importante segnalare il trend ascendente della quota di candidate nella circoscrizione insulare, che è salita dal 29,1% del 2004 al 44,3% del 2014.

Tabella 23: Candidati e candidate per l'Italia al Parlamento europeo, serie storica dei valori percentuali per genere e circoscrizione elettorale

Circoscrizione elettorale		Anno		
		2004	2009	2014
Italia nord occidentale	D	32,8	37,5	37,3
	U	67,2	62,5	62,7
Italia nord orientale	D	38,0	32,4	39,0
	U	62,0	67,6	61,0
Italia centrale	D	35,1	31,8	38,3
	U	64,9	68,2	61,7
Italia meridionale	D	32,3	23,1	34,4
	U	67,7	76,9	65,6
Italia insulare	D	29,1	36,4	44,3
	U	70,9	63,6	55,7
Italia	D	33,7	31,9	37,9
	U	66,3	68,1	62,1

5.2 IL RIEQUILIBRIO DI GENERE FRA GLI ELETTI E LE ELETTE AL PARLAMENTO EUROPEO

I dati contenuti in questa sezione si riferiscono agli eletti e alle elette *effettivamente votati* e non ai parlamentari europei che sono entrati a far parte del Parlamento (i cosiddetti dati “notte delle elezioni”). Si ritiene, infatti, che i dati maggiormente indicativi per verificare il reale successo delle politiche di riequilibrio di genere siano quelli che escono dalle cabine elettorali. Come già argomentato sopra, questa sezione del rapporto si concentra sull’analisi delle possibilità per le donne di risultare vincenti nella competizione elettorale (nel caso specifico del Parlamento europeo) mentre la Sezione 2 è dedicata all’analisi dell’effettivo peso delle donne nella decisione politica.

I risultati relativi alle elette nelle tre tornate elettorali prese in esame in termini di riequilibrio di genere sono riportati in tabella 24. Il *trend* che emerge è quello di una sostanziale crescita nella rappresentanza femminile, che risulta più marcata tra il 2009 ed il 2014, quando l’incremento nella quota di elette è stato complessivamente di quasi 12 punti percentuali. Tra le elezioni del 2004 e del 2009, invece, la frazione di elette sul totale non subisce cambiamenti importanti, registrando un valore del 14,1% nel 2004 ed un valore leggermente più alto nel 2009 pari al 16,6%. In questo periodo, ad una circoscrizione nord occidentale sostanzialmente stabile, si associano la circoscrizione nord orientale, in cui la quota di elette aumenta, e la circoscrizione centrale, in cui invece diminuisce sensibilmente. Nel medesimo intervallo, i cambiamenti osservabili nelle circoscrizioni meridionale e insulare sono più consistenti: il numero delle elette passa rispettivamente dallo 0,0% al 13,3% e dallo 0,0% al 16,6%.

Tabella 24: Eletti ed elette per l’Italia al Parlamento europeo, serie storica dei valori percentuali per genere e circoscrizione elettorale

Circoscrizione elettorale		Anno		
		2004	2009	2014
Italia nord occidentale	D	17,4	19,0	35,0
	U	82,6	81,0	65,0
Italia nord orientale	D	13,3	20,0	35,7
	U	86,7	80,0	64,3
Italia centrale	D	31,3	13,3	35,7
	U	68,8	86,7	64,3
Italia meridionale	D	0,0	13,3	47,1
	U	100,0	86,7	52,9
Italia insulare	D	0,0	16,7	37,5
	U	100,0	83,3	62,5
Italia	D	14,1	16,7	38,4
	U	85,9	83,3	61,6

Le elezioni del 2014 segnano, invece, una netta variazione rispetto alle due tornate elettorali precedenti. Si tratta di un elemento importante, in quanto le elezioni si sono svolte dopo la promulgazione della legge n. 65/2014, che ha introdotto la già citata “triplice preferenza di genere”. A seguito dell’introduzione di questo meccanismo, le elezioni del 2014 hanno visto aumentare

nettamente la rappresentanza femminile, fornendo un valido indizio rispetto all'efficacia di tale meccanismo. Il risultato migliore, in termini dinamici, si riscontra relativamente alla circoscrizione meridionale. La percentuale di elette, che era lo 0,0% nel 2004 e il 13,3% nel 2009, è salita fino al 47,1% nel 2014. Anche la circoscrizione insulare ha visto un risultato ampiamente positivo, arrivando al 37,5%. Nelle altre tre circoscrizioni le percentuali di elette sono state pari o superiori al

PARLAMENTO EUROPEO:
il netto aumento della quota di elette dal 2009 (16,7%) al 2014 (38,4%), a fronte di una quota di candidate abbastanza stabile, mostra l'efficacia del meccanismo della terza preferenza di genere

35%, anche se nel caso delle due circoscrizioni Nord- occidentale e Nord-orientale, si partiva da un risultato precedente attorno al 20%.

Il risultato su scala nazionale è stato di una percentuale di elette pari al 38,4%. Questa percentuale è superiore a 1/3 di elette e sembrerebbe riflettere, in buona sostanza,

l'applicazione della norma sulla preferenza di genere.

5.3. INDICI DI SUCCESSO DEI CANDIDATI E DELLE CANDIDATE AL PARLAMENTO EUROPEO

Gli indici di successo dei candidati e delle candidate sono stati calcolati per le varie circoscrizioni e per il livello nazionale (tabella 25). Per quanto riguarda l'elettorato passivo femminile, si osserva che gli indici sono sempre cresciuti nella serie temporale tranne nel caso della circoscrizione centrale. A livello nazionale l'indice di successo relativo alle donne è più che raddoppiato dal 2004 al 2014. Il caso più eclatante è quello della circoscrizione meridionale: il dato è passato da 0 nel 2004 a 1,4 nel 2014, risultando essere il più alto tra quelli relativi elette, secondo solo a quello relativo agli eletti nel 2004 nella stessa circoscrizione. A livello nazionale si è passati da una situazione in cui le candidate nel 2004, già mediamente sottorappresentate nelle liste, avevano anche minori probabilità di essere elette, ad una situazione di parità nel 2009. Infatti, nel 2014 entrambi gli indici su base nazionale erano uguali ad 1,0.

Tabella 25: Indici di successo (%eletti o elette / %candidati o candidate) dei candidati al Parlamento europeo, serie storica per genere e circoscrizione elettorale

Circoscrizione elettorale		Anno		
		2004	2009	2014
Italia nord occidentale	D	0,5	0,5	0,9
	U	1,2	1,3	1,0
Italia nord orientale	D	0,4	0,6	0,9
	U	1,4	1,2	1,1
Italia centrale	D	0,9	0,4	0,9
	U	1,1	1,3	1,0
Italia meridionale	D	0,0	0,6	1,4
	U	1,5	1,1	0,8
Italia insulare	D	0,0	0,5	0,8
	U	1,4	1,3	1,1
Italia	D	0,4	0,5	1,0
	U	1,3	1,2	1,0

6. DINAMICA INTERTEMPORALE E CONFRONTI INTER-ISTITUZIONE

Al termine dell'esame dettagliato dei dati sull'equilibrio di genere nelle diverse istituzioni, e prima di passare ad alcuni approfondimenti tematici, può essere utile riassumere gli spunti emersi, attraverso l'evidenziazione, anche grafica, del cambiamento osservabile (in media nel caso degli enti locali) nel tempo. In quest'ottica i paragrafi successivi analizzano l'andamento tendenziale mostrato dai valori finora commentati, così come evidenziato attraverso i grafici, per i tre principali indicatori adottati: la percentuale di candidate, la percentuale di elette e l'indice di successo. Questo permette, tra l'altro di recuperare la visione delle linee di approfondimento dedicate alla presenza femminile fra i candidati (par. 6.1) e fra gli eletti (par. 6.2 e par. 6.3).

Poiché ogni grafico pone a confronto l'andamento nel tempo di tutte le istituzioni oggetto di analisi, questo approfondimento permette di evidenziare anche le peculiarità istituzionali che risultano più complesse nell'analisi specifica per istituzione.

I confronti inter-istituzionali sull'intero arco temporale considerato (2000-2016) fanno emergere alcuni tratti comuni nel processo di riequilibrio di genere, ma anche tendenze differenziate fra un'istituzione e l'altra. Complessivamente si osserva un sostanziale trend crescente nella partecipazione femminile, a tutti i livelli istituzionali e in tutti gli indicatori considerati. Nel dettaglio, però, gli andamenti sono differenziati: le *performance* migliori dei tre indicatori in senso assoluto si osservano per la quota di candidate, fra le regioni interessate dalla tornata elettorale 2015; per la quota di elette, nella tornata elettorale 2014 del Parlamento europeo; per l'indice di successo, nell'ultima tornata elettorale della Camera dei deputati.

6.1 LE CANDIDATE


Nei primi anni del nuovo millennio, i dati sulle elezioni regionali e nazionali²⁷ rivelano che, mediamente, meno di un candidato su cinque è donna. L'andamento migliora nel corso del tempo, facendo guadagnare alcuni punti percentuali alle candidate.

TREND DEI CANDIDATI/E:
l'andamento sembra molto simile per tutte le istituzioni; solo il PE si discosta, con percentuali di candidate nettamente più elevate.

Per quanto riguarda le candidature, in entrambi i rami del Parlamento si evidenzia un andamento in forte crescita nel primo decennio a cui segue un lieve aumento. Comparativamente, in tutto il periodo, le donne si candidano in percentuale minore al Senato rispetto alla Camera (figura 8).

²⁷ Si ricorda che per i comuni i dati sono disponibili a partire dal 2009.

Figura 8: Quota di candidate (candidate/totale candidature), serie storica per istituzione, %



Si ricorda che il dato rappresenta un mutato atteggiamento culturale degli italiani e delle italiane verso la partecipazione delle donne alla politica e un mutamento del comportamento dei partiti, visto che la legislazione elettorale nazionale non ha incorporato norme di genere fino alla legge 6 maggio 2015, n. 52, “Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati”, successiva al periodo di osservazione (e mai utilizzata nelle elezioni nazionali) e nella recente legge elettorale italiana del 2017, legge 3 novembre 2017, n. 165 (c.d. Rosatellum).

LEGGE ELETTORALE PER LA CAMERA E IL SENATO: MISURE DI RIEQUILIBRIO DI GENERE.

I sistemi elettorali per il rinnovo delle Camere, vigenti fino al 2013, non contemplavano specifiche misure a favore della parità di genere.

Con la nuova legge elettorale [n. 165 del 2017](#), applicata dalle elezioni politiche del 4 marzo 2018, sono state dettate precise disposizioni in favore della **rappresentanza di genere per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato** (art. 18-bis, TU elezioni Camera; art. 9, TU elezioni Senato, come modificati dalla citata legge).

In primo luogo, a pena di inammissibilità, nella successione interna delle liste nei collegi plurinominali, sia della Camera sia del Senato, i candidati devono essere collocati secondo un **ordine alternato di genere**.

Al contempo, è previsto che nel complesso delle candidature presentate da ogni lista o coalizione di liste **nei collegi uninominali a livello nazionale**, nessuno dei due generi – alla Camera a livello nazionale ed al Senato a livello regionale – possa essere rappresentato in misura superiore al **60 per cento**, con arrotondamento all'unità più prossima.

Inoltre, nel complesso delle liste nei collegi plurinominali presentate da ciascuna lista a livello nazionale, nessuno dei due generi può essere rappresentato nella **posizione di capolista** in misura superiore al **60 per cento**, con arrotondamento all'unità più prossima.

Il rispetto di tali prescrizioni è assicurato per la Camera dall'Ufficio centrale nazionale e per il Senato dall'Ufficio elettorale regionale.

In merito alle assemblee regionali, gli indicatori mostrano un andamento molto oscillante. Ciò è tecnicamente dovuto allo sfasamento temporale delle tornate elettorali nelle diverse regioni, per cui varia la composizione delle regioni incluse nel dato di ciascun anno. Per quanto riguarda in particolare le candidate, la forte oscillazione è causata dal Molise, andato alle urne ben cinque volte

nel periodo 2000-2013 con quote di candidate decisamente basse rispetto alla media delle altre regioni, responsabile dei valori percentuali di candidate molto inferiori rispetto alla tendenza regionale e a quella delle altre istituzioni. e In ogni caso, l'andamento complessivo evidenzia una quota crescente di candidate, superando la proporzione di due candidate su cinque nella tornata elettorale 2015, che ha interessato Liguria, Veneto, Umbria e Campania. Si tratta del risultato migliore in assoluto, sia considerando la dinamica nel tempo del dato regionale, sia confrontando i valori assunti dall'indicatore nelle altre istituzioni. Va segnalato che, nel caso delle regioni, non è possibile individuare uno "scalino" legato all'introduzione della normativa di genere, in quanto le leggi elettorali sono state approvate in momenti molto diversi.


Una certa variabilità interessa anche le serie degli indicatori relativi alle elezioni comunali, per i quali i dati sui candidati sono disponibili solo a partire dal 2009. Il *trend* delle candidate è crescente, ma con andamento non lineare; esso presenta, infatti, uno scalino particolarmente ripido fra il 2011 e il 2013, in corrispondenza con l'entrata in vigore della riforma, manifestando poi un consolidamento nelle ultime due tornate elettorali.

Infine, le consultazioni elettorali per il Parlamento europeo mostrano la dinamica mediamente più virtuosa in termini di quote di candidate, già prossime al 35% nella tornata 2004, quando le altre istituzioni si aggiravano su quote inferiori al 20%. Probabilmente per questo motivo, nel tempo, l'incremento delle candidature femminili si è rivelato molto più lento rispetto ad altri contesti istituzionali.

6.2 LE ELETTE

Rispetto alla dinamica delle candidature, quella delle elette (figura 9) manifesta quote più moderate in tutti i contesti istituzionali analizzati. All'inizio del millennio i dati sulle elezioni regionali e nazionali rivelano una rappresentanza femminile nelle assemblee di circa un'eletta su dieci rappresentanti (la metà rispetto alla quota di candidate). L'andamento migliora un po' nel corso del tempo, guadagnando alcuni punti percentuali.

Figura 9: Quota di elette (elette/totale seggi), serie storica per istituzione



Come per le candidature, la quota di elette è maggiore nella Camera rispetto al Senato, ma nel 2006 si osserva una netta convergenza: in quell'anno la quota di elette per le due Camere è praticamente uguale.

Molto meno confortante è il dato sulle elette alle assemblee regionali: il *trend* è sempre leggermente crescente, ma con progressi molto limitati. Se nelle tornate del 2000 si è avuta mediamente meno di una consigliera su dieci rappresentanti, 15 anni più tardi non si arriva nemmeno a due elette su dieci, ovvero il dato peggiore fra tutte le istituzioni considerate. A livello tendenziale, si osserva che l'andamento delle regioni rispecchia abbastanza quello delle altre istituzioni fino al 2005; dal 2006 si origina, invece, un divario che ad oggi non sembra diminuire. Occorre tener presente che le norme statali per il riequilibrio di genere, introdotte con la legge n. 20/2016, devono ancora dispiegare i loro effetti.

TREND NEGLI ELETTI: l'andamento sembra molto simile per tutte le istituzioni; solo le regioni si discostano con quote femminili molto più basse.

Per quanto riguarda gli organi di rappresentanza comunale, l'andamento della quota di elette richiama fortemente la forma sinusoidale della quota di candidate: un *trend* poco più che stazionario, seguito da una fase di forte crescita, particolarmente ripido fra il 2011 e il 2013, che è seguito da un'altrettanta netta stabilizzazione nelle ultime due tornate elettorali²⁸. In ogni caso, negli ultimi anni le elette alle assemblee locali sono poco meno di una su tre.

Interessante è invece la dinamica della quota di elette al Parlamento europeo: nel 2014, a rappresentare l'Italia, sono state elette quasi due donne ogni cinque parlamentari europei, ovvero la *performance* migliore fra tutte le istituzioni considerate. Infatti, se la precoce introduzione della normativa di genere nelle elezioni del Parlamento europeo ha permesso a molte donne di competere attraverso la candidatura, questo non si è immediatamente tradotto in percentuali di elette superiori a quelle medie del periodo delle altre istituzioni (e in particolare del Parlamento nazionale). Invece, l'introduzione nel 2014 della tripla preferenza, oltre alla quota di lista, ha fatto aumentare in modo marcato la percentuale di elette.

6.3 L'INDICE DI SUCCESSO FEMMINILE

La composizione dei due effetti (quota di candidate e quota di elette) si riflette sull'oscillazione dell'indice di successo.

Gli andamenti degli indici di successo femminili risultano abbastanza variabili, con frequenti ribaltamenti dell'ordine di posizione tra le diverse istituzioni (figura 10).

I valori peggiori caratterizzano le consultazioni elettorali regionali, in cui l'indice di successo non si avvicina mai all'unità e non raggiunge neppure quota 0,6. Ciò indica un contesto fortemente

²⁸ Vale forse la pena richiamare che nella maggior parte dei casi, con l'eccezione dei comuni che abbiano sciolto anticipatamente i consigli, tutte le elezioni fino al 2017 riguardano comuni che adottano per la prima volta la nuova normativa elettorale. Quindi, solo a partire dalle elezioni del 2018 sarà possibile verificare l'effetto della norma nel lungo periodo, ovvero valutare come reagiscono gli elettori che vanno al voto per la seconda volta con la nuova legge elettorale e che quindi potrebbero aver già avuto modo di apprezzare i cambiamenti connessi a una maggiore presenza femminile nelle assemblee.


sbilanciato, in cui la quota di candidate è quasi doppia rispetto alla quota di elette e il *trend* crescente della rappresentanza di genere nelle candidature non si riflette in una composizione bilanciata dei consigli regionali.

Nelle elezioni nazionali l'indice di successo femminile alla Camera dei deputati è sempre superiore a quello al Senato della Repubblica, tranne nelle elezioni 2006, caratterizzate da una flessione in entrambe le assemblee, particolarmente drastica alla Camera. Nelle successive elezioni l'indice di successo torna a crescere per entrambi gli organi, approssimandosi all'unità e superandola leggermente (1,07) nel caso delle deputate. Ciò fa rilevare un progressivo riequilibrio fra le probabilità di elezione osservate fra i candidati (l'indice di successo maschile è sempre prossimo all'unità) e le candidate alle assemblee legislative nazionali.

Nei consigli comunali negli ultimi anni l'indice di successo è prossimo allo 0,9.

Infine, l'indice di successo femminile delle elezioni del Parlamento europeo registra la migliore crescita complessiva: nel 2004 esso si attestava intorno allo 0,4, mentre nelle elezioni 2013 ha raggiunto l'unità.

Figura 10: Indice di successo femminile (%elette/%candidate), serie storica per istituzione



Complessivamente, nella tendenza dell'indice di successo, sembra percepibile una sorta di concavità verso l'alto, che indica un primo peggioramento dell'indice (o almeno la sua stazionarietà), seguito da un suo aumento. Il cambiamento di direzione avviene in momenti diversi, trainato sia dalla tempistica nell'introduzione delle riforme, sia, nel caso delle istituzioni più grandi, dalle caratteristiche peculiari del clima elettorale di ogni tornata. In ogni caso questo sembrerebbe indicare che inizialmente gli sforzi per includere le donne nelle liste elettorali non portino a risultati e che questi richiedano un certo tempo per maturare. Si possono formulare ipotesi per questo effetto inerziale, causato a livello numerico da uno sfasamento temporale fra la crescita della quota di candidate e quella della quota di elette. Nei sistemi elettorali, che prevedono le preferenze, la maggiore presenza delle candidate non si traduce "automaticamente" in una crescita delle elette, perché il voto degli elettori potrebbe continuare a favorire gli uomini e, quindi, potrebbe

determinare un peggioramento dell'indice di successo. Questo effetto inerziale potrebbe essere spiegato dal fatto che nel momento in cui la rappresentanza femminile nelle liste viene aumentata, molte donne risultano *new entries* nel panorama elettorale di quella istituzione e ricevono quindi pochi riscontri dagli elettori. Viceversa, nei casi in cui il sistema elettorale non preveda l'espressione di preferenze, potrebbero essere i soggetti responsabili delle candidature, cioè partiti, i movimenti e le liste civiche a non favorire inizialmente in modo reale le nuove candidate, che solo con il tempo potrebbero riuscire a ritagliarsi un ruolo maggiore.

Il fenomeno inerziale descritto sembra essere meno rilevante nel caso dei comuni dove, nell'anno di introduzione della riforma, si assiste a un contemporaneo incremento di tutti gli indici, segnalando un parallelo aumento della presenza di candidate e della propensione dell'elettore a votarle. Probabilmente nei comuni, soprattutto in quelli di piccola dimensione, la maggiore prossimità permette una maggiore conoscenza dei candidati da parte degli elettori e facilita una maggiore parità nella competizione elettorale anche per soggetti che vi si affacciano per la prima volta.

7. I CONTESTI VIRTUOSI

Quando il legislatore introduce una norma o promuove una politica, risulta estremamente auspicabile che si inneschino dinamiche virtuose che moltiplichino l'effetto diretto iniziale dell'intervento. Nel caso delle norme per il riequilibrio di genere si può ipotizzare per esempio che, in alcuni contesti, il principio che ha mosso il legislatore sia stato interiorizzato e abbia inciso sul comportamento dei partiti e degli elettori, fino a raggiungere risultati che vanno ben al di là del puro dettato normativo.

I paragrafi che seguono mirano, quindi, a evidenziare alcuni contesti virtuosi in cui questo è accaduto, focalizzandosi sugli enti locali.

7.1 QUANTI SONO I COMUNI VIRTUOSI?

Questo paragrafo punta ad analizzare la diffusione dei “casi o contesti virtuosi” nei quali il riequilibrio è andato oltre le stesse previsioni normative o dove si è riscontrato un riequilibrio di genere pur in assenza di previsioni normative.


Questa analisi parte dalla descrizione di quanto avvenuto relativamente alla presenza femminile nelle candidature e fra gli eletti, considerando come spartiacque la riforma in vigore dal 2013 (legge n. 215/2012). La legge, che ha avuto applicazione a partire dalle elezioni del 2013, prevede che, nei comuni con una popolazione superiore ai 5.000 abitanti “nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati”.

I grafici che seguono (figura 11-figura 16) mostrano tutti i comuni suddivisi in base alla percentuale di candidate ed elette per gli anni pre e post riforma. In particolare, si è scelto di prendere in considerazione l'anno precedente e quello successivo alla riforma, dunque il 2012 e il 2013, ma di presentare anche il 2016 per descrivere la situazione più recente disponibile.

7.1.1 Tutti i comuni


Considerando l'insieme di tutti i comuni, si analizzano congiuntamente le differenti casistiche previste dalla legge elettorale per i comuni di differente dimensione. Per questo motivo in questo paragrafo il concetto di “*comune virtuoso*” è meno chiaramente definito, attribuendo tale locuzione ai comuni che hanno raggiunto il requisito di legge ($\geq 33,3\%$) mentre la locuzione “*comune molto virtuoso*” si riferisce al netto superamento della soglia di legge ($>40\%$). Osservando il dato relativo al 2012 (figura 11), ultimo anno prima della riforma, emerge che il 56% dei comuni candidava meno del 25% di donne, mentre solamente il 23% dei comuni aveva già rispettato il requisito che a breve sarebbe stato introdotto e, tra questi ultimi, solo il 10% mostrava di essere molto virtuoso, con una presenza femminile superiore al 40%.

Figura 11: Distribuzione dei comuni in base alla percentuale delle candidate (anno 2012)



Le elette nello stesso anno (figura 12) sono state meno del 25% nel 70% dei comuni, mentre la rappresentanza femminile ha superato il 40% nel 9% delle realtà analizzate.

Figura 12: Distribuzione dei comuni in base alla percentuale delle elette (anno 2012)



Nell'anno 2013, dunque, il primo anno in cui la riforma ha trovato applicazione, la percentuale di comuni molto virtuosi, in cui cioè la quota di candidate è superiore al 40%, è salita al 24% del totale (figura 13), risultato che ha trovato conferma considerando le elette (figura 14). In particolare, l'incidenza dei comuni "molto virtuosi" con una percentuale di candidate superiore al 40% è passata dal 10% del 2012 al 24% del 2013.

La quota di comuni che presenta, invece, una percentuale di candidate e, in seguito, di elette inferiore al 25% si abbassa notevolmente e passa dal 56% del totale nel 2012 al 39% nel 2013 mentre i comuni con una percentuale di elette inferiore al 25% passano dal 70% del totale nel 2012 al 40% nel 2013. Contemporaneamente la percentuale di comuni che raggiungono il requisito di legge, cioè i comuni adempienti, distinguibili in "virtuosi" e "molto virtuosi", sale al 52%.

Figura 13: Distribuzione dei comuni in base alla percentuale delle candidate (anno 2013)






Figura 14: Distribuzione dei comuni in base alla percentuale delle elette (anno 2013)




Quanto rilevato per il 2013, viene confermato per l'ultimo anno analizzato (2016). Infatti, la percentuale di "comuni molto virtuosi", che ha presentato più del 40% di candidate, è ulteriormente aumentata raggiungendo il 37% (figura 15).

Figura 15: Distribuzione dei comuni in base alla percentuale delle candidate (anno 2016)



Risultato analogo si registra per i comuni che presentano una percentuale di elette superiore al 40%, che passano dal 9% del 2012 al 27% del 2016 (figura 16).

Figura 16: Distribuzione dei comuni in base alla percentuale delle elette (anno 2016)




7.1.2. Comuni che rientrano nella soglia di applicazione fissata dalla legge

I dati presentati sopra riguardano tutti i comuni mentre, come già anticipato, la riforma prevede l'obbligo del 33,3% minimo di candidature nel genere sottorappresentato solo per le realtà con una popolazione superiore ai 5.000 abitanti.

L'analisi successiva prende, dunque, in considerazione solo il campione di comuni che soddisfano tale dimensione, analizzando, come in precedenza, gli anni prima e dopo l'entrata in vigore della riforma (2012 e 2013) e il 2016 (figura 17). In questo paragrafo lo scopo è quello di evidenziare la diffusione di comuni che, essendo assoggettati all'obbligo di presentare liste in cui nessun genere sia rappresentato per meno di un terzo, sono in realtà andati oltre a tale requisito nel processo di riequilibrio. Dunque, nell'ambito dei soli comuni con popolazione sopra la soglia di applicazione della legge, i "comuni virtuosi" verranno identificati da quei casi in cui la quota di candidate supera il 40%. I comuni la cui quota di candidate sia inclusa fra il 33,3% e il 40% verranno definiti "adempienti".


Nel 2012 (figura 17), prima che entrasse in vigore la legge, quasi il 50% dei comuni presentava liste di candidati con una presenza femminile inferiore al 25%, mentre solo il 3% risultava "virtuoso", candidando più del 40% di donne.

Figura 17: Distribuzione dei comuni (popolazione > 5.000) in base alla percentuale delle candidate (anno 2012)




Dopo la riforma, nel 2013, la percentuale dei comuni con una presenza di candidate superiore al 33,3% (adempienti e virtuosi) si attesta al 73% (figura 18); si noti come comunque permane un 27% di comuni che, nonostante la legge, ha candidato meno del 33,3% di donne e, per la maggior parte di questi, lo scostamento rispetto al valore richiesto è elevato. Nello stesso tempo però ben il 34% dei comuni rientra nella categoria dei "virtuosi".

Figura 18: Distribuzione dei comuni (popolazione > 5.000) in base alla percentuale delle candidate (anno 2013)



Nel 2016, la situazione che emerge è di una estrema polarizzazione: a) la grande maggioranza dei comuni (64%) ricade ormai fra i comuni virtuosi, con solo il 17% di comuni “adempienti”; b) scompaiono però i comuni “quasi adempienti”, che presentano cioè uno scostamento negativo di piccola entità; c) resta quasi immutato il peso dei comuni che presentano in media meno del 25% di candidate (figura 19).

Figura 19: Distribuzione dei comuni (popolazione > 5.000) in base alla percentuale delle candidate (anno 2016)




In conclusione, è pertanto possibile riassumere che la legge entrata in vigore nel 2013, ha effettivamente avuto un risultato positivo sul numero di candidate nelle liste elettorali: in molti casi si è andati ben oltre i requisiti minimi richiesti dalla legge.

7.1.3. Comuni sotto la soglia di applicazione della legge

Nei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti è previsto solo un generico obbligo, privo di sanzioni, di presentare candidati di entrambi i sessi. Si potrebbe, quindi, immaginare che la percentuale di candidate si assesti su un valore inferiore rispetto ai comuni di dimensione superiore. In tale contesto, quindi, i comuni virtuosi sono quelli in cui, pur non vigendo nessun obbligo, si osserva una quota pari a quella prescritta dalla legge ($\geq 33,3\%$, “*comuni virtuosi*”) o anche superiore ($>40\%$ “*comuni molto virtuosi*”).


Da un confronto tra le figure 17 e 20 risulta che, prima dell'introduzione della riforma, nei comuni sotto i 5.000 abitanti, quelli con percentuali medie di candidate superiori al 33% sono di più rispetto ai comuni più grandi (nel complesso 28% contro 15%). In compenso risulta maggiore la quota di comuni che presentano una quota di candidate ridotta, inferiore al 25% (62% contro 49%). Si può dire, quindi, che i piccoli comuni partono da una situazione più polarizzata verso le situazioni estreme, in senso positivo o negativo.

Figura 20 Distribuzione dei comuni (popolazione < 5.000) in base alla percentuale delle candidate (anno 2012)




Come era facile prevedere, l'introduzione della riforma non ha causato in questa classe di comuni una netta riallocazione verso le fasce più virtuose. Si può, però, osservare che tutti gli scaglioni sono in crescita (comuni “molto virtuosi” da 14% a 16%, “comuni virtuosi” da 14% a 19%, comuni “poco virtuosi” da 10% a 12%), ad esclusione di quello dei comuni meno virtuosi (<25%), che perde 9 punti percentuali (figura 21).

Figura 21: Distribuzione dei comuni (popolazione < 5.000) in base alla percentuale delle candidate (anno 2013)



Tale tendenza si conferma nell'ultima tornata elettorale disponibile, mostrando che anche fra i comuni non assoggettati ad obblighi (figura 22) si stanno diffondendo pratiche volte al riequilibrio di genere. In particolare, nel 2016 i comuni virtuosi (>33%) ammontavano al 40% e, fra questi, quelli molto virtuosi (>40%) al 23%.

Figura 22: Distribuzione dei comuni (popolazione < 5.000) in base alla percentuale delle candidate (anno 2016)



7.2. QUALI SONO I COMUNI VIRTUOSI? (SE CE NE SONO...)

In questa sezione si intende concretizzare l'analisi delle realtà meritevoli, andando a identificare quelle più virtuose in assoluto e ponendole a confronto con quelle che risultano invece distanti dall'obiettivo del riequilibrio.

Per il periodo *pre-riforma*, considerato come *benchmark*, sono state considerate le elezioni del 2010, del 2011 e del 2012. È stata, quindi, stilata una classifica dei comuni più meritevoli, limitandosi però a considerare quelle realtà in cui già si raggiungeva un valore medio superiore al 33% (valore che in questo capitolo è stato adottato come soglia per definire i comuni virtuosi quando non vi siano limiti imposti dalla legge).

Per gli anni successivi alla riforma (2013-2016) la soglia utilizzata è stata quella del 40%, valore adottato per identificare i “virtuosi” quando la legge impone già una quota minima del 33%.

In entrambi i casi si è scelto di considerare solo le realtà più grandi, con una popolazione superiore ai 15.000 abitanti.

In sintesi, le realtà analizzate, che hanno presentato una quota superiore rispettivamente al 33,3% (*pre-riforma*) o al 40% (*post-riforma*), sono state considerate “virtuose” e pertanto le tabelle, che vengono qui di seguito riportate, indicano l’elenco dei primi 20 comuni in ordine decrescente in base alla percentuale di candidate (tabella 26 e tabella 27) ed elette (tabella 28) con i dati dei primi 20 Comuni classificati (in alcuni casi il numero è inferiore).

La tabella 26 riporta l’elenco dei comuni che presentano una quota di candidate superiore al 33% nel periodo *pre-riforma*. È possibile notare come nel 2010 solo due comuni abbiano inserito nelle proprie liste elettorali una quota di candidate superiore alla soglia prevista dalla successiva riforma e come questi comuni appartengano al Centro-Nord. Per gli anni successivi, 2011 e 2012, si rileva come il numero di realtà virtuose sia aumentato, seppur esse siano localizzate sempre al Centro-Nord.

Prendendo in considerazione i dati contenuti nella tabella 27 relativa agli anni dopo la riforma, si può notare come anche nel 2013 e nel 2014 i comuni più virtuosi siano principalmente localizzati al Nord e al Centro. Negli anni successivi, invece, 2015 e 2016, sono comuni del Sud che occupano le posizioni più elevate. I valori nel 2016 oscillano fra il 45% e il 49%. Nello stesso anno i comuni “meno virtuosi” (i 20 comuni più in basso nella graduatoria in termini di quota di candidate²⁹) oscillano fra il 13,6% e il 22,7%. Solo tre anni prima, nel 2013, l'ultimo comune in graduatoria presentava un valore dell’indicatore pari a 9,4%

Se è gratificante cominciare a vedere che i semi del cambiamento stanno germogliando anche al sud, è vero però che tale risultato vale solo per l’indicatore “quota di candidate”. La tabella 28, che considera la quota di elette per il periodo successivo alla riforma, mostra come le realtà più virtuose si trovino per gli anni considerati soprattutto al Nord; infatti, al Sud solo nel 2016 si registrano due casi in cui la soglia del 40% viene superata.

In generale è interessante notare come molti comuni virtuosi siano capoluoghi di provincia o, anche, di regione.

²⁹ Dati non mostrati.

Tabella 26: Comuni virtuosi in base alla quota di candidate (>33%). Anni 2010-2012

2010			2011			2012		
Comune	Regione	Quota candidate	Comune	Regione	Quota candidate	Comune	Regione	Quota candidate
PIETRASANTA	TOSCANA	39,7%	RAVENNA	EMILIA - ROMAGNA	40,1%	BUDRIO	EMILIA ROMAGNA	38,4%
MANTOVA	LOMBARDIA	34,4%	SANSEPOLCRO	TOSCANA	37,5%	ACQUI TERME	PIEMONTE	37,6%
			ARCORE	LOMBARDIA	37,4%	CHIAVARI	LIGURIA	37,5%
			MONTEVARCHI	TOSCANA	37,2%	NARNI	UMBRIA	36,9%
			AREZZO	TOSCANA	36,4%	GRUGLIASCO	PIEMONTE	36,4%
			BOLOGNA	EMILIA- ROMAGNA	35,4%	CERNUSCO SUL NAVIGLIO	LOMBARDIA	36,4%
			CASTELFIDARDO	MARCHE	35,2%	MIRANO	VENETO	35,5%
			FIGLINE VALDARNO	TOSCANA	35,1%	BUCCINASCO	LOMBARDIA	35,3%
			SAVONA	LIGURIA	34,9%	LUCCA	TOSCANA	35,0%
			SAN GIULIANO MILANESE	LOMBARDIA	34,8%	LA SPEZIA	LIGURIA	34,9%
			LIMBIATE	LOMBARDIA	34,7%	OMEGNA	PIEMONTE	34,4%
			DOMODOSSOLA	PIEMONTE	34,5%	CREMA	LOMBARDIA	34,2%
			CIAMPINO	LAZIO	33,5%	GENOVA	LIGURIA	34,2%
			MARINO	LAZIO	33,5%	SAN DONATO MILANESE	LOMBARDIA	33,5%
			GROSSETO	TOSCANA	33,4%	MELEGNANO	LOMBARDIA	33,3%
			CARBONIA	SARDEGNA	33,3%	PIEVE EMANUELE	LOMBARDIA	33,2%
			TORINO	PIEMONTE	33,3%	ABBIATEGRASSO	LOMBARDIA	33,2%
			ADRIA	VENETO	33,2%	LEGNANO	LOMBARDIA	33,2%
			CASCINA	TOSCANA	33,2%			

Tabella 27: Primi 20 comuni virtuosi in base alla quota di candidate (>40%). Anni 2013-2016

2013			2014			2015			2016		
Comune	Regione	Quota candidate	Comune	Regione	Quota candidate	Comune	Regione	Quota candidate	Comune	Regione	Quota candidate
SARZANA	LIGURIA	46,2%	SAN CASCIANO IN VAL DI PESA	TOSCANA	53,5%	FONDI	LAZIO	49,7%	COSENZA	CALABRIA	49,3%
PISA	TOSCANA	46,0%	CISTERNA DI LATINA	LAZIO	49,6%	CAPURSO	PUGLIA	47,6%	PALO DEL COLLE	PUGLIA	48,1%
NETTUNO	LAZIO	44,8%	FIORANO MODENESE	EMILIA-ROMAGNA	48,3%	CASALNUOVO DI NAPOLI	CAMPANIA	47,5%	CASTELLAMMARE DI STABIA	CAMPANIA	47,8%
FIUMICINO	LAZIO	44,4%	CASTELFIORENTINO	TOSCANA	48,1	CEGLIE MESSAPICA	PUGLIA	47,3%	ARICCIA	LAZIO	47,8%
BRESSO	LOMBARDIA	44,%	MEDICINA	EMILIA-ROMAGNA	47,5%	COLLEFERRO	LAZIO	47,1%	SORA	LAZIO	46,9%
BRESCIA	LOMBARDIA	43,9%	CASTEL SAN PIETRO TERME	EMILIA - ROMAGNA	47,5%	ALBANO LAZIALE	LAZIO	46,4%	TRIGGIANO	PUGLIA	46,8%
ASSEMINI	SARDEGNA	43,6%	COLLESALVETTI	TOSCANA	47,1%	ANGRI	CAMPANIA	46,4%	CATTOLICA	EMILIA-ROMAGNA	46,8%
FORIO	CAMPANIA	43,6%	SUZZARA	LOMBARDIA	47,0%	SIDERNO	CALABRIA	46,4%	BENEVENTO	CAMPANIA	46,5%
CAMPAGNA	CAMPANIA	43,5%	SANREMO	LIGURIA	47,0%	LONATO DEL GARDA	LOMBARDIA	46,3%	GENZANO DI ROMA	LAZIO	46,4%
SONDRIO	LOMBARDIA	43,0%	PERUGIA	UMBRIA	46,6%	LONATO	LOMBARDIA	46,3%	VILLARICCA	CAMPANIA	46,3%
ANZIO	LAZIO	42,9%	SOMMA VESUVIANA	CAMPANIA	46,4%	SAMARATE	LOMBARDIA	45,6%	CASORIA	CAMPANIA	46,3%
IGLESIAS	SARDEGNA	42,9%	FRASCATI	LAZIO	46,3%	ORTA DI ATELLA	CAMPANIA	45,0%	MARINO	LAZIO	45,9%
ACRI	CALABRIA	42,8%	GUIDONIA MONTECELIO	LAZIO	46,3%	NUORO	SARDEGNA	44,6%	VICO EQUENSE	CAMPANIA	45,9%
SANTA MARINELLA	LAZIO	42,8%	ZOLA PREDOSA	EMILIA ROMAGNA	46,3%	GIOIA TAURO	CALABRIA	44,6%	SAVONA	LIGURIA	45,7%
VITERBO	LAZIO	42,7%	CESANO BOSCONI	LOMBARDIA	46,2%	SAN GIORGIO A CREMANO	CAMPANIA	44,6%	SAN GIULIANO MILANESE	LOMBARDIA	45,6%
CAMPI BISENZIO	TOSCANA	42,6%	ORVIETO	UMBRIA	46,2%	CECCANO	LAZIO	44,4%	CODOGNO	LOMBARDIA	45,5%
IVREA	PIEMONTE	42,5%	TORTONA	PIEMONTE	46,1%	MOLA DI BARI	PUGLIA	44,3%	RAVENNA	EMILIA-ROMAGNA	45,3%
BAREGGIO	LOMBARDIA	42,4%	EMPOLI	TOSCANA	46,0%	MANTOVA	LOMBARDIA	44,2%	CASCINA	TOSCANA	45,2%
CASTELLAMMARE DI STABIA	CAMPANIA	42,4%	COLLE DI VAL D'ELSA	TOSCANA	46,0%	ZAGAROLO	LAZIO	44,2%	NETTUNO	LAZIO	45,0%
CINISELLO BALSAMO	LOMBARDIA	42,3%	COLLEGNO	PIEMONTE	46,0%	SORRENTO	CAMPANIA	44,2%	RIMINI	EMILIA-ROMAGNA	45,0%

Tabella 28: Primi 20 comuni virtuosi in base alla quota di elette (>40%). Anni 2013-2016

2013			2014			2015			2016		
Comune	Regione	Quota elette	Comune	Regione	Quota elette	Comune	Regione	Quota elette	Comune	Regione	Quota elette
ARESE	LOMBARDIA	50,0%	COLLE DI VAL D'ELSA	TOSCANA	66,7%	SESTU	SARDEGNA	51,9%	ODERZO	VENETO	50,0%
BRESSO	LOMBARDIA	50,0%	ROMANO DI LOMBARDIA	LOMBARDIA	50,0%	CORSICO	LOMBARDIA	46,9%	BOLOGNA	EMILIA-ROMAGNA	48,9%
CORCIANO	UMBRIA	45,4%	CASTEL SAN PIETRO TERME	EMILIA-ROMAGNA	50,0%	ROVATO	LOMBARDIA	45,5%	PORTO EMPEDOCLE	SICILIA	47,6%
VEDELAGO	VENETO	45,5%	SAN CASCIANO IN VAL DI PESA	TOSCANA	50,0%	VENARIA REALE	PIEMONTE	41,9%	VILLORBA	VENETO	47,6%
BRESCIA	LOMBARDIA	45,2%	PONSACCO	TOSCANA	50,0%	SOMMA LOMBARDO	LOMBARDIA	40,9%	ROMA	LAZIO	45,8%
POMEZIA	LAZIO	40,0%	BAGNACAVALLO	EMILIA-ROMAGNA	50,0%	VIGEVANO	LOMBARDIA	40,6%	CASSANO D'ADDA	LOMBARDIA	45,5%
			CORREGGIO	EMILIA-ROMAGNA	50,0%	VIAREGGIO	TOSCANA	40,0%	NERVIANO	LOMBARDIA	45,5%
			BIELLA	PIEMONTE	50,0%				VIMERCATE	LOMBARDIA	45,5%
			SAN CATALDO	SICILIA	48,0%				TORINO	PIEMONTE	44,2%
			COPPARO	EMILIA-ROMAGNA	47,6%				CHIOGGIA	VENETO	43,3%
			UMBERTIDE	UMBRIA	47,6%				CAPUA	CAMPANIA	42,9%
			CASTELFRANCO EMILIA	EMILIA-ROMAGNA	46,9%				SCICLI	SICILIA	42,9%
			REGGIO NELL'EMILIA	EMILIA-ROMAGNA	46,3%				GINOSA	PUGLIA	42,9%
			BAGNO A RIPOLI	TOSCANA	45,5%				NETTUNO	LAZIO	41,9%
			CASTELFIORENTINO	TOSCANA	45,5%				CARAVAGGIO	LOMBARDIA	40,9%
			SIGNA	TOSCANA	45,5%				SAN GIOVANNI IN PERSICETO	EMILIA ROMAGNA	40,9%
			NONANTOLA	EMILIA-ROMAGNA	45,5%				MENTANA	LAZIO	40,9%
			URBINO	MARCHE	45,5%				MONFALCONE	FRIULI-VENEZIA GIULIA	40,6%
			URBINO	MARCHE	45,5%				PIOLTELLO	LOMBARDIA	40,6%
			ALBENGA	LIGURIA	45,5%				NICHELINO	PIEMONTE	40,6%

7.3. LE REGIONI VIRTUOSE

Effettuando un confronto interregionale sui valori dei tre indicatori del riequilibrio di genere secondo i dati più recenti disponibili per ogni regione³⁰, si osservano quali sono i *best performer*, che sono diversi a seconda dell'indicatore.


Per quanto riguarda la *quota di candidate*, Emilia-Romagna, Umbria e Lombardia sono le regioni che più si avvicinano alla quota del 50%, ovvero alla parità di genere nelle candidature. In Lombardia ed Emilia-Romagna sono state adottate leggi elettorali che vincolano la quota di candidati a non discostarsi troppo dalla parità. In Lombardia è stato adottato l'ordine alternato sul listino chiuso, mentre in Emilia-Romagna è richiesta una percentuale di candidati pari al 50% (più uno nel caso di liste dispari). In Umbria, invece, è stato raggiunto un risultato particolarmente significativo, sebbene la legge prescriva "solo" una quota di candidati del sesso meno rappresentato non inferiore al 40%. È anche degna di nota la posizione detenuta da Piemonte, Liguria e Lazio, che pur non prevedendo vincoli sulla composizione delle liste, presentano comunque percentuali di candidati piuttosto elevate (figura 23).

In molte regioni almeno un candidato su tre è donna, mentre Basilicata, Molise e Puglia non arrivano a una candidata su cinque. Si osserva che nel caso della Puglia si tratta di dati risalenti, al 2000. Allo stesso modo, è difficile commentare la scarsa *performance* di Toscana e Marche, soprattutto in considerazione del fatto che esse si posizionano, rispettivamente, al secondo e al quarto posto delle regioni su tutta Italia con riferimento alla quota di elette.

L'indicatore sulla quota di elette è l'unico disponibile per tutte le regioni sulla tornata elettorale più recente ed è dunque quello per cui l'analisi dei *best performer* risulta più completa. I valori dell'indicatore sono decisamente più bassi rispetto a quelli del peso delle candidate. Complessivamente, la regione con la maggior quota di elette è l'Emilia-Romagna, con quasi un'eletta ogni tre consiglieri, seguita appunto da Toscana, Piemonte, Marche e Trentino Alto Adige. È interessante osservare come questo gruppo di regioni virtuose sia piuttosto eterogeneo. Esso include sia due regioni (l'Emilia-Romagna e la Toscana) che hanno adottato la doppia preferenza di genere, un meccanismo che favorisce fortemente il successo dei candidati del sesso meno rappresentato, due regioni che hanno adottato un meccanismo più debole (la quota di genere, Marche e Trentino Alto Adige) e, infine, una regione (il Piemonte) che non ha adottato nessun meccanismo. Sembra quindi che sulle performance regionali in termini di elette non influisca solo il meccanismo adottato dalla legge elettorale n. 20/2016 (che non ha ancora spiegato i suoi effetti) ma anche il clima socio-economico e politico locale.

³⁰ Mentre i dati sugli eletti sono disponibili per ogni regione e per ogni elezione, provenendo dall'anagrafe online degli amministratori (<http://dait.interno.gov.it/elezioni/anagrafe-amministratori>), i dati del Ministero dell'Interno sui candidati non includono né le regioni a Statuto speciale, né le regioni a Statuto ordinario che gestiscono autonomamente i processi elettorali. Pertanto, gli indicatori sulla quota di candidate e sull'indice di successo si riferiscono al 2005 per le Marche e l'Abruzzo e al 2000 per la Toscana e la Puglia; sono del tutto assenti per Valle d'Aosta, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Sicilia e Sardegna.

Figura 23: Quota di candidate (candidate /totale candidature) per regione, ultima elezione disponibile³¹



Passando ai dati sulle elette, in più della metà delle regioni, comunque, il consiglio è composto da meno del 20% di donne, mentre sei sono le regioni con meno di una consigliera ogni 10: Molise, Puglia, Sardegna, Abruzzo, Calabria (appena il 3,2%) e soprattutto la Basilicata, che nella tornata elettorale 2013 non ha eletto nemmeno una consigliera (figura 24).

L'analisi degli indici di successo femminile (figura 25), invece, registra la prima posizione del Molise: il rapporto percentuale di elette su percentuale di candidate supera lo 0,7, ma si tratta di un rapporto fra due valori già bassi, essendo appunto il Molise la regione con la quota minore di candidate, secondo i dati disponibili. Complessivamente, l'indice di successo femminile è basso: sono solo sei le regioni che superano lo 0,5; ciò significa che la composizione finale delle assemblee regionali vede le donne sottorappresentate rispetto alla loro presenza in lista, anche a causa della bassa propensione degli elettori ad attribuire il voto a una candidata. In Puglia e Basilicata l'indice è 0, ovvero l'assemblea regionale non conta consigliere donna (fermo restando che i dati di riferimento per la Puglia sono obsoleti). Il basso indice di successo femminile della Lombardia, che si classifica terza per quota di candidate, è dovuto al basso valore nella quota di elette (che vede la Lombardia posizionarsi come undicesima regione in assoluto). L'Emilia-Romagna, *best performer* sia per quota di candidate sia per quota di elette, è terza per indice di successo.

³¹ Le regioni contrassegnate con asterisco hanno dati obsoleti, in quanto riferite a elezioni avvenute diversi anni fa. Sarà utile richiamare, infatti, che per i candidati, mancano i dati su diverse tornate elettorali.

Figura 24: Quota di elette (elette/totale seggi) per regione, ultima elezione disponibile





Figura 25: Indici di successo per regione, ultima elezione disponibile



8. CHE COSA DETERMINA LA PERFORMANCE DI EQUILIBRIO DI GENERE?

Con il presente capitolo si intende verificare quali variabili di tipo elettorale, socio-demografico e socio-economico abbiano influenza sull'equilibrio di genere nelle assemblee elettive, misurato come percentuale di candidate e di elette.

In particolare, i risultati che verranno descritti sono stati ottenuti attraverso i modelli illustrati dettagliatamente in appendice B. Una breve spiegazione dei suddetti modelli e delle motivazioni che hanno portato alla loro scelta è riportata nel paragrafo 1.3. Sono necessarie, tuttavia, alcune precisazioni rispetto alle caratteristiche specifiche dell'analisi delle determinanti dell'equilibrio di genere, che incidono sull'affidabilità dei risultati. Gli studiosi delle problematiche di genere, con approccio quantitativo, sono concordi nell'affermare che esiste una forte endogeneità tra le determinanti della dinamica della presenza femminile nei vari contesti. E' possibile, infatti, che vi sia una correlazione tra le variabili che vengono analizzate, cioè che esse si influenzino tra di loro, rendendo meno veritiero il risultato che si ottiene dal modello analizzato.

Per ovviare a questo problema, è stato utilizzato un modello panel, che permette di gestire, in termini statistici, il problema dell'endogeneità e della correlazione tra le variabili e dunque consente di ottenere risultati più corretti. L'approccio con la metodologia panel è stato utilizzato per valutare l'impatto delle variabili elettorali e demografiche.

Per valutare l'impatto di alcune caratteristiche di natura socio-economica, a causa della mancanza di dati a livello comunale su base annua, è stata invece utilizzata una metodologia differente, denominata POLS (*Pooled Ordinary Least Squares*).

Il presente capitolo riporta i risultati ottenuti attraverso i modelli econometrici presentati ed è suddiviso in 3 paragrafi, che intendono descrivere, rispettivamente, l'influenza delle variabili elettorali (8.1), l'impatto delle variabili socio-demografiche (0) e il ruolo delle determinanti socio-economiche³² (0). Infine, viene fornito un glossario in cui sarà possibile trovare le definizioni delle variabili considerate nell'analisi³³.

³² La selezione delle variabili trae suggerimento dal lavoro di De Paola et al. (2010).

³³ Tale glossario è riportato anche in appendice B.

8.1. QUAL È L'EFFETTO DELLE VARIABILI ELETTORALI?

La prima analisi ha come obiettivo quello di indagare quali siano le **determinanti della quota di candidate/elette**, considerando le variabili di natura elettorale.

Naturalmente, la prima variabile di cui si è voluto analizzare l'effetto rispetto al numero di candidate e di elette è riferita all'entrata in vigore della legge n. 215/2012 sul riequilibrio di genere. In questo modo si può osservare l'impatto di tale normativa sul numero di candidate e di elette.

I risultati relativi alle candidate, presentati in tabella B1, appendice B, evidenziano che, con l'introduzione della norma, si è verificato un innalzamento della quota di candidate in media nel periodo temporale considerato superiore a 7 punti percentuali. Questo aumento medio si riferisce all'intero contesto dei comuni italiani, sia compresi sia non ricompresi nell'applicazione della norma. L'effetto risulta maggiormente incisivo laddove la norma deve essere obbligatoriamente applicata, ossia nei comuni che superano i 5.000 abitanti, dove la norma ha avuto effetti decisamente pervasivi, comportando aumenti nella quota di candidate di oltre 20 punti percentuali per la classe 5.001-15.000 e di più di 15 punti percentuali per i comuni con più di 15.000 abitanti. Appare poi interessante notare come gli effetti della norma siano positivi e significativi persino laddove non ne è prevista l'applicazione, ossia per i comuni con meno di 5.000 abitanti, dove si è verificato un innalzamento di oltre 5 punti percentuali nella quota di candidate³⁴.

Anche nel caso della quota di elette, ancora più rilevante nell'ottica degli obiettivi della legge (si veda la tabella B2 in appendice B), le stime panel confermano l'effetto significativo e importante della norma di riequilibrio sia a livello complessivo, sia considerando la stratificazione dimensionale dei comuni. L'ampiezza di questo effetto supera gli undici punti percentuali in termini assoluti per il campione totale, mostrando effetti più contenuti per i comuni con meno di 3.000 (+3 punti) e 5.000 (+7 punti)

Le variabili utilizzate

Cand_n_liste: numero di liste presentate (fonte: Ministero dell'Interno)

N_componenti_famiglia: numero medio di componenti del nucleo familiare (fonte: Ministero dell'Interno).

Norma_riequilibrio: Si tratta di una variabile di tipo dummy che assume valore pari a 1 quando l'elezione del consiglio comunale è avvenuta dopo l'entrata in vigore della norma e pari a 0 in caso contrario.

Pop_quota_donne: numero di donne/totale popolazione (fonte Ministero dell'Interno)

Reddito pro capite 2011: Reddito imponibile / Popolazione (fonte Istat)

Saldo migratorio_tasso: crescita demografica imputabile alla dinamica migratoria: iscritti-cancellati (fonte: Istat)

Saldo naturale_tasso: crescita demografica imputabile alla dinamica naturale: nati-morti (fonte: Istat)

Tasso di attività femminile 2011: misura la disponibilità al lavoro (nel breve periodo). Esso è dato dal rapporto tra popolazione femminile attiva e popolazione femminile in età lavorativa. La popolazione attiva include le persone occupate e quelle disoccupate (o in cerca di prima occupazione) che cercano attivamente lavoro. Gli inattivi includono invece le persone non in età lavorativa, e le persone che non cercano lavoro (fonte Istat)

Tasso di disoccupazione 2011: rapporto tra i disoccupati e le forze di lavoro; le forze di lavoro includono occupati e disoccupati (fonte Istat)

Tasso di Istr. Second. 19 anni e più: Numero di persone con titolo di studio secondario ed età superiore ai 19 anni / Popolazione nella stessa fascia d'età (fonte Istat).

Variabile dummy: le dummy sono variabili dicotomiche, cioè che assumono solo valori pari a 0 o 1. Ad esempio, se la variabile è "anno 2012", questa assumerà un valore pari a 1 solo se l'osservazione a cui si riferisce è relativa all'anno 2012; valore pari a 0 negli altri casi.

³⁴ I punti percentuali corrispondono ai coefficienti che si trovano nella tabella B1 in appendice moltiplicati per 100.

abitanti, per i quali la norma non si applica, effetti molto ampi per i comuni oltre i 5.000 abitanti (+25 punti) e, infine, effetti ampi seppur più contenuti per i comuni più grandi, oltre i 15.000 abitanti.

Oltre alla variabile che misura gli effetti della norma, è stata osservata un'ulteriore informazione legata alla competizione elettorale, ossia il numero di liste presentate (*cand_n_liste*). I risultati sulle candidate (tabella B1 appendice B) mostrano che, dove sono presenti molte liste, la percentuale di candidate è significativamente più elevata qualunque sia la dimensione del comune³⁵. Considerando l'influenza di tale variabile sulla percentuale di elette (tabella B2 appendice B) si osserva, altresì, un impatto mediamente positivo, considerando tutti i comuni. Tale effetto si conferma anche per il sottogruppo di dimensioni maggiori (>15.000) Non si osserva, invece, effetto significativo negli altri sottocampioni dimensionali.

8.2. QUAL È L'EFFETTO DELLE VARIABILI SOCIO-DEMOGRAFICHE?

Le variabili relative alle caratteristiche socio-demografiche del comune risultano raramente avere un effetto sull'equilibrio di genere. In particolare, concentrandosi sulla quota di candidate, la percentuale di donne residenti sul totale della popolazione o il numero medio di componenti della famiglia, risultano avere un effetto, ma solo in alcuni casi³⁶, evidenziando l'indeterminatezza del risultato di tali variabili esplicative.

Risulta in parte sorprendente il risultato non particolarmente forte relativo alla variabile sulla dimensione dei nuclei familiari, che la letteratura evidenzia come significativa. In particolare, Sartori et al. (2017) hanno effettuato un'analisi su come la costituzione del nucleo familiare (intesa in modo dettagliato includendo anche il numero di figli e loro età) influenza diversi aspetti della partecipazione delle donne in politica. Essi hanno concluso che la composizione del nucleo familiare impatta sulle *performance* delle donne che partecipano attivamente alla vita politica, soprattutto se confrontate con quelle degli uomini. Questa evidenza sottolinea l'importanza delle caratteristiche delle famiglie nel determinare il peso delle donne fra i candidati o fra gli eletti e induce a includere la variabile sulla misura media dei nuclei familiari di ogni comune. Come si evince dalla tabella B1 (appendice B) all'aumentare del numero di componenti del nucleo familiare, in media, sia considerando tutti i comuni congiuntamente, sia quelli di grandi dimensioni, la percentuale delle candidate diminuisce. Il risultato è analogo per quanto concerne le elette (tabella B2 appendice B), per le quali però si evidenzia un effetto negativo non nei comuni di maggiore dimensione ma nella classe appena precedente (tra i 5.001 e i 15.000 abitanti). I risultati richiamano, quindi, la rilevanza di questa variabile, sia pure con minore determinatezza rispetto ad altre variabili, sottolineando come i carichi familiari rappresentino ancora un ostacolo alla candidatura delle donne nelle liste e alla loro presenza nei consigli.

Infine, le variabili relative al saldo naturale e al saldo migratorio non risultano mai significative, evidenziando come i cambiamenti demografici non influenzino in modo significativo la percentuale di candidate o quella di elette.

³⁵ Si veda la tabella B1. I coefficienti sono tutti significativi e positivi, indice che la variabile ha un impatto positivo sulla percentuale di candidate.

³⁶ Si veda la tabella B1 in cui i coefficienti significativi relativi alle variabili considerati sono pochi.

8.3 QUAL È L'EFFETTO DELLE VARIABILI SOCIO-ECONOMICHE?

Le dimensioni prescelte per caratterizzare i comuni da un punto di vista socio-economico e studiarne le connessioni con la partecipazione delle donne alla politica sono il tasso di attività femminile, il reddito pro-capite e il livello di scolarità. Si ricorda che, per poter analizzare l'effetto delle variabili socio-economiche, a causa della mancata disponibilità di dati annuali, è stato utilizzato un modello econometrico differente, come spiegato in appendice B. I dati utilizzati, infatti, si riferiscono al censimento 2011 dell'ISTAT.

Le variabili socio-economiche, inserite nelle stime (relative al complesso dei comuni coinvolti nel voto), hanno tutte un effetto sulla percentuale di candidate (tabella B3 in appendice B). In particolare, all'aumentare del valore delle variabili socio-economiche considerate (compreso il tasso di disoccupazione), aumenta anche il numero delle candidate.

Si osservano, quindi, nel dettaglio i singoli effetti. Il tasso di attività femminile (Tasso attività femminile 2011), che indica il grado di partecipazione al mercato del lavoro delle donne, mostra che all'aumentare del tasso aumenta anche la quota di donne candidate. Questo risultato sembra suggerire che maggiore è il coinvolgimento delle donne nel mondo del lavoro e maggiore è il loro impegno in politica.

L'effetto del reddito *pro capite* (Reddito *pro capite* 2011 (000euro) suggerisce come la quota di donne candidate aumenti all'aumentare del reddito medio pro capite. Tale risultato appare coerente con le aspettative: le realtà più ricche sono quelle dove le donne hanno maggiori possibilità di emancipazione e, dunque, anche di partecipazione in politica. Tale risultato trova riscontro anche nel lavoro di Vitali, 2009.

Anche il tasso di istruzione (Tasso di Istr. Second. 19 anni e più) esibisce un risultato positivo e significativo, che è in linea con le aspettative e con gli esiti ottenuti nel caso del reddito: i contesti in cui si è in presenza di benessere sono anche caratterizzati da maggiori livelli di istruzione medi tra la popolazione; questi fattori hanno un'influenza positiva sui meccanismi di partecipazione delle donne alla vita politica locale, che si traduce in una maggiore presenza di candidate. Infine, l'indicatore relativo al tasso di disoccupazione (Tasso_disoccupazione_2011) indica che all'aumentare del tasso di disoccupazione totale cresce la quota di donne tra i candidati.

In ogni caso, quando il campione viene suddiviso per dimensione demografica, i risultati peggiorano in termini di significatività statistica. Pertanto, quanto è stato discusso per l'insieme dei comuni, non trova riscontro quando vengono presi in considerazione i sotto-campioni dimensionali.

Con riferimento alle elette (tabella B4 in appendice B), le variabili socio-economiche considerate risultano raramente significative. In particolare, risultano significativi per il complesso dei comuni solo il reddito pro capite e il tasso di disoccupazione. Il risultato relativo al reddito, che vale anche per i comuni medi e medio grandi (dai 3.000 ai 15.000 abitanti), mette in evidenza come nei comuni dove il reddito pro capite è maggiore la quota di donne elette risulti maggiore. Il risultato relativo al tasso di disoccupazione totale, invece, risulta avere un impatto solo per il campione totale (tutti i comuni) ma per nessuno dei sotto-campioni relativi all'articolazione in classi di dimensione demografica.

In generale, dunque, considerando le elette, si rileva una sostanziale indeterminatezza degli effetti delle variabili socio-economiche sulla quota di donne elette. Da questo punto di vista l'assenza di dati annuali sugli aspetti socio economici (cioè più aggiornati rispetto alla data delle elezioni) e la conseguente impossibilità di utilizzare modelli econometrici più sofisticati rappresentano senz'altro una limitazione nell'interpretazione dell'individuazione di fattori esplicativi.

Dai risultati si evince, infatti, che gli effetti delle variabili socio-economiche sulla percentuale di elette sono statisticamente meno significativi rispetto a quelli ottenuti per le candidate. Questo risultato potrebbe significare che le caratteristiche socio-economiche (sintetizzate dalle variabili utilizzate) hanno un minore impatto sulla quota di donne elette rispetto alla quota di candidate. Questo risultato potrebbe indicare che le caratteristiche socio-economiche del comune influenzano la maggiore o minore partecipazione delle donne alla competizione elettorale ma sono meno rilevanti per spiegare le decisioni di voto degli elettori e delle elettrici. Quest'ultimo fattore potrebbe essere imputabile, invece, a una matrice culturale indipendente dalle caratteristiche del comune.

9. L'IMPATTO DELLA NORMATIVA DI GENERE NEI SISTEMI ELETTORALI DEI COMUNI

La valutazione d'impatto mira a soddisfare l'esigenza conoscitiva dei decisori pubblici e della società in generale sull'efficacia delle azioni intraprese. Come ampiamente argomentato nel capitolo 1, ragionare sull'efficacia implica discernere il nesso casuale, che lega l'intervento pubblico ai fenomeni su cui esso vuole incidere, dal coacervo di interrelazioni fra variabili sociali che sono correlate direttamente o indirettamente al fenomeno stesso. Poiché, come anche il capitolo 8 ha messo in evidenza, è praticamente impossibile rappresentare correttamente e completamente tale intricato insieme di relazioni che incidono sul processo di riequilibrio di genere, l'unica via, per distinguere l'effetto di una politica da quanto sarebbe avvenuto anche in assenza di essa, è adottare un'ottica controfattuale.

Nella maggior parte dei casi, purtroppo, l'approccio controfattuale non può essere applicato alla valutazione della regolamentazione, per l'impossibilità di identificare un'adequata situazione di confronto. La situazione connessa alla normativa di genere per le elezioni comunali, che fornisce due strade per costruire adeguatamente un campione controfattuale, rappresenta, quindi, una condizione eccezionalmente favorevole per ottenere risposte chiare e affidabili. In particolare, il valutatore può rispondere con certezza statistica³⁷ alla domanda valutativa *“le norme introdotte per garantire la presenza di donne nelle liste delle elezioni comunali sono state efficaci per incrementare la quota di elette nei consigli?”*, quantificando al contempo la misura dell'impatto netto in termini di punti percentuali aggiuntivi di presenza femminile.

Questo capitolo presenta i risultati dei modelli realizzati per valutare l'impatto della normativa, argomentando la diversa portata informativa di ciascuno. La valutazione di impatto si applica nella sua espressione più propria sull'*outcome* e quindi, nel caso di questo rapporto, sulla quota di elette, ma l'approccio può dare indicazioni interessanti anche se applicato all'*output* diretto, ovvero alla quota di candidate. Il lavoro riporta, quindi, dove rilevanti, i risultati per entrambi gli indicatori. In tutto il capitolo, adottando la terminologia tecnica tipica della valutazione di impatto, si confronteranno i “comuni trattati”, cioè quei comuni che, andando ad elezione, sono sottoposti a partire dal 2013 all'applicazione della normativa di genere, con il gruppo di controllo. Quest'ultimo è rappresentato da quei comuni che non hanno dovuto applicare la normativa di genere o perché andati ad elezione subito prima della riforma (approccio esperimento naturale) oppure perché presentano una dimensione di poco inferiore alla soglia di applicazione (approccio *regression discontinuity*).

³⁷ Certificando e quantificando cioè il minimo margine di errore residuo.

Il risultato della valutazione, realizzato con questi due approcci, è caratterizzato da una notevole affidabilità, non comune nella pratica delle valutazioni di impatto, dovuta al fatto che l'appartenenza ai due gruppi è assimilabile a un'attribuzione casuale. Gli esiti della valutazione mostrano la presenza di un impatto positivo della norma sulla quota di candidate e di elette in modo trasversale in tutti gli approcci e in tutti gli approfondimenti presentati.

Si può, quindi, concludere che la notevole forza di questa stima, dovuta alle caratteristiche del disegno di valutazione, è ulteriormente rafforzata dall'eccezionale robustezza che deriva dalla conferma dei risultati in tutti i modelli.

9.1 L'IMPATTO OSSERVABILE NEL PRIMO ANNO DOPO LA RIFORMA

Questo paragrafo illustra i risultati dei modelli stimati, sfruttando la condizione di *esperimento naturale* che si è originata negli anni subito dopo la riforma. Anche se la legge con le nuove disposizioni in materia di riequilibrio di genere nella composizione delle liste è entrata in vigore per tutti i comuni sottoposti alla normativa nello stesso momento, questi hanno naturalmente scadenze elettorali diverse. Alcuni sono andati al voto subito dopo dell'entrata in vigore del provvedimento, alcuni erano andati al voto poco prima e, quindi, per un certo tempo, hanno avuto assemblee elette con le regole *pre-riforma*. Per alcuni anni successivi al 2012³⁸ accade dunque di poter osservare contemporaneamente assemblee comunali elette con la normativa *pre-riforma* e altre elette adottando la nuova legge elettorale che include i meccanismi di riequilibrio. Confrontando le differenze nei valori della variabile obiettivo tra i due gruppi si perviene a una misura dell'effetto della normativa. L'approccio prende il nome di *esperimento naturale*, perché, pur non avendo adottato una procedura di estrazione casuale per assegnare i comuni al gruppo principale o a quello controfattuale³⁹, le particolari condizioni di implementazione della riforma permettono di dire che l'assegnazione di un comune a un gruppo o a un altro sia assolutamente casuale.

La valutazione con approccio *esperimento naturale* confronta, quindi, con appositi modelli presentati in dettaglio nell'appendice C, i comuni andati al voto nel 2012, cioè subito prima che la nuova normativa elettorale entrasse in vigore, con quelli le cui elezioni si sono svolte nel 2013, cioè la prima tornata di elezioni successiva all'entrata in vigore della riforma. Essendo la numerosità di osservazioni disponibili in questi due anni sufficiente per le stime, non sembra opportuno estendere il periodo *pre* e *post* riforma, in quanto potrebbero diventare più rilevanti gli effetti di fenomeni tendenziali di cambiamento esogeno rispetto alla norma.

Il confronto restituisce una valutazione dell'impatto netto ottenuto nel primo anno di applicazione della normativa. È lecito attendersi che tale impatto vari nel corso del tempo (presumibilmente potrebbe verificarsi negli anni subito successivi un aumento dell'impatto, grazie a una maggiore interiorizzazione, da parte della cittadinanza e del sistema dei partiti, dei principi e dei meccanismi della

³⁸ Quattro per la precisione, fino a quando, nel 2017, saranno andati al voto anche i comuni che avevano votato nel 2012, ovvero l'ultima tornata elettorale prima della riforma. L'analisi di impatto si concentra però sull'osservazione delle sole tornate elettorali 2012 e 2013, per evitare che l'impatto osservato sia inquinato da andamenti tendenziali esogeni.

³⁹ Le valutazioni sperimentali propriamente dette sono quelle che si basano sull'estrazione a sorte dei partecipanti per l'attribuzione al gruppo principale o di controllo. In alternativa, si possono realizzare valutazioni "quasi sperimentali", in cui tutti i partecipanti sono assegnati al gruppo principale, mentre il gruppo di controllo viene creato artificialmente *ex-post*, ricorrendo a dati su unità con caratteristiche simili. Il caso dell'esperimento naturale si situa a metà fra le due tipologie, in quanto l'assegnazione ai due gruppi non avviene per estrazione, ma può comunque essere considerata casuale.

norma), per cui l'estensione del giudizio sulla misura degli impatti a momenti diversi nel tempo deve essere fatta con estrema cautela e solo dopo successivi approfondimenti.

L'impatto della norma sul riequilibrio di genere sulla presenza delle donne nei consigli comunali⁴⁰ è positivo, altamente significativo e può essere quantificato in un "guadagno" di 8,9 punti percentuali. Si può, quindi, dire che su cento eletti/e nei consigli comunali, nove sono le donne che sono state elette grazie alla normativa di genere, a un anno dalla sua entrata in vigore. La riforma è riuscita a raggiungere, fin dai primi tempi dopo l'entrata in vigore, anche l'effetto secondario (*outcome*) e non scontato per cui era stata predisposta, ovvero il migliore equilibrio di genere nelle assemblee elette.

Come prevedibile, l'impatto della norma varia in base alla dimensione del comune. Risulta innanzitutto interessante, quasi sorprendente, scoprire che la norma è stata efficace, sia pur debolmente, per migliorare la presenza femminile persino nei comuni in cui non si applicano le prescrizioni sulle quote di genere. L'impatto risulta di 2,9 punti percentuali nei comuni sotto i 3.000 abitanti e di 8,6 (quindi molto vicino al valore medio per tutti i comuni) in quelli della classe 3.000-5.000.

Chiaramente la dimensione dell'impatto diviene molto più sensibile per i comuni sottoposti ai meccanismi di genere. L'impatto è infatti di 11,3 punti per i comuni più grandi (oltre i 15.000 abitanti) e arriva a 16,9 punti percentuali per la classe 5.000-15.000, che risulta la tipologia dimensionale per la quale la riforma è stata più efficace.

I risultati sull'impatto, calcolati a livello nazionale, sono confermati per tutte le macro-aree territoriali, in cui si riscontra un impatto positivo e significativo (tabella C4, appendice C). Sussistono delle differenze, nella dimensione dell'impatto fra macro-aree. L'impatto più forte si riscontra nell'area Sud e Isole (+11 punti percentuali) dove la quota di partenza di elette era più bassa, mentre esso risulta più contenuto a Nord-ovest (+6 punti). Si può comunque osservare che tutto sommato le differenze nella dimensione dell'impatto sono poco marcate, con scarti inferiori a quelli che si osservano per le classi dimensionali.

Come argomentato nel paragrafo 1.2, l'analisi di efficacia trova la sua migliore finalizzazione se applicata sulla quota di elette ma, per completezza di analisi, i modelli per la stima dell'impatto con approccio esperimento naturale sono stati applicati anche alla quota di candidate (tabella C1, appendice C). Il risultato, relativo al primo anno dopo l'introduzione della legislazione in materia di cariche elettive, è un impatto di 6 punti percentuali per la media di tutti i comuni.

Per questa variabile, che si configura come *output* diretto della normativa e che deriva quindi da una relazione causale, quasi meccanica, fra norma ed effetto, si attendono valori che rispecchino molto fedelmente le differenze nei meccanismi introdotti per i vari tipi di comune. Effettivamente i valori dell'impatto, misurati per le varie classi dimensionali, variano molto. L'impatto risulta non significativo per i comuni più piccoli (meno di 3.000 abitanti), piuttosto contenuto per la classe 3.000-5.000 (che ancora non è soggetta alla normativa di genere ma ha registrato comunque un miglioramento di quasi 5 punti percentuali), ma nettamente superiore per i comuni più grandi, dove in effetti si registrano impatti di 11 e 13 punti (rispettivamente nelle classi 5.000-15.000 e maggiori di 15.000).

Considerando le aree territoriali (tabella C2, appendice C) l'impatto risulta più contenuto a Nord-ovest, dove le candidate erano già più numerose in partenza. Al contrario, il riequilibrio di genere in termini di candidati è stato forte al Sud, dove la quota di partenza di elette era più bassa, e nel Nord-est. Complessivamente, anche in questo caso, la significatività e il segno positivo per l'effetto netto della norma vengono confermati in tutte le ripartizioni territoriali.

⁴⁰ Ricavabile osservando il coefficiente della variabile *norma_riequilibrio* nella tabella C3, appendice C.

9.2 L'IMPATTO PER I COMUNI DI DIMENSIONE PROSSIMA ALLA SOGLIA DI 5.000 ABITANTI

Per valutare l'impatto della legislazione in materia di cariche elettive nei comuni, si può in alternativa sfruttare la discontinuità introdotta dalla soglia specifica di applicazione delle quote di genere e della doppia preferenza di genere, individuata dai 5.000 abitanti. Supponendo che i comuni che hanno dimensioni poco inferiori siano molto simili a quelli di dimensioni appena superiori, si utilizza, quindi, la soglia stessa per identificare l'effetto causale della norma. L'analisi si concentra sul sotto-campione di comuni con un numero di abitanti compreso tra 4.500 e 5.500 abitanti, rimuovendo quindi una buona parte della eterogeneità introdotta dalle diverse caratteristiche di comuni di dimensioni molto diverse.

In questo caso il confronto riguarda ciò che avviene in tutti gli anni successivi all'entrata in vigore della norma e l'impatto che viene stimato non ha, quindi, una limitazione di interpretazione rispetto al tempo. Al contrario, poiché la stima si basa sui dati dei comuni con dimensioni comprese tra 4.500 e 5.500 abitanti, l'approccio *regression discontinuity* permette di verificare con certezza se esista un impatto positivo della normativa e di quantificarlo, ma solo per classi di comuni che non si discostano troppo dalla soglia di applicazione. Avendo avuto modo di osservare, nel paragrafo precedente, come gli impatti varino notevolmente in base alla dimensione dei comuni, risulta inopportuno utilizzare i valori stimati con questo metodo ad altre categorie di comuni.

Anche con questa seconda stima i risultati sono estremamente chiari e positivi. L'impatto della norma è positivo e significativo. Il coefficiente stimato sulla variabile "soglia" nella tabella C6 in appendice C mostra come il differenziale positivo, ottenuto grazie alla riforma, sia per tutti i comuni di 12 punti percentuali. In altri termini, la normativa di riequilibrio (qui identificata attraverso la soglia di dimensione demografica che ne impone o meno l'adozione) ha un impatto che si traduce in un differenziale positivo della quota di elette pari a 12 punti percentuali rispetto ai comuni che non la applicano.

L'impatto si conferma positivo e significativo in tutte le macro-aree territoriali, con un maggior effetto nei contesti dove le donne partecipavano meno alle assemblee elettive. Infatti, si osserva un impatto molto elevato pari a quasi 20 punti percentuali per i consigli comunali del Sud e pari a quasi 15 al Centro.

Anche per quest'analisi, come già fatto per l'approccio esperimento naturale, si riportano per completezza di analisi anche i risultati ottenuti analizzando l'impatto sulla quota di candidate (tabella C5 appendice C). Ancora una volta tutti gli impatti si dimostrano positivi e significativi. L'effetto stimato è di poco inferiore ai 6 punti percentuali. Tale valore è di poco più basso, ma assolutamente confrontabile con quello stimato con l'approccio "esperimento naturale".

10. L'EFFETTO DIFFERENZIATO DEGLI STRUMENTI REGIONALI

La varietà di assetti legislativi, originatasi nel corso del tempo per l'elezione dei Consigli delle regioni italiane, consente di fare un ragionamento che, per quanto parziale e basato su semplificazioni di partenza per realizzare la tassonomia, propone alcune prime indicazioni sull'efficacia relativa dei diversi meccanismi di riequilibrio del genere. In questo caso l'effetto rilevato è un effetto "lordo", riferibile al cambiamento verificatosi nella quota di elette a seguito dell'introduzione delle norme di genere e della contemporanea azione di altri fenomeni (culturali, economici, politici, ecc.). Non va, quindi, confuso con l'analisi dell'effetto "netto" o effetto *tout court*, svolta nel precedente capitolo.

LEGGI ELETTORALI REGIONALI: MISURE PER IL RIEQUILIBRIO DI GENERE

Un confronto tra le diverse leggi elettorali regionali consente di individuare fundamentalmente tre meccanismi di riequilibrio di genere*:

Quota di genere. Prevede che nelle liste dei candidati un genere non possa essere inferiore a una data quota. Le soglie individuate nelle diverse normative regionali sono:

- 30 per cento. Valle d'Aosta.
- 33 per cento. Campania, Marche, Sicilia, Trentino Alto Adige.
- 40 per cento. Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Molise, Puglia, Umbria.
- 50 per cento. Emilia-Romagna, Lazio, Sardegna, Veneto.

Doppia preferenza di genere. Stabilisce che l'elettore possa proporre una doppia preferenza a patto che la seconda sia di un genere diverso dalla prima. Il meccanismo è contemplato nelle leggi elettorali delle seguenti regioni: Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Molise, Sardegna, Toscana e Umbria.

Lista alternata. Prevede che le liste elettorali siano compilate alternando il nome di un uomo a quello di una donna. Le regioni che hanno adottato tale sistema sono: Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Sicilia (solo listino regionale) Toscana e Veneto**.

**Per Lombardia, Molise, Sardegna le leggi sono state emanate dopo il 20 novembre 2017.*

***Il meccanismo, se applicato alla lista dei candidati su cui gli elettori esprimono la loro preferenza, si traduce di fatto nell'imposizione di una quota di genere del 50%. Invece, se applicato ai listini regionali porta inoltre, meccanicamente, all'elezione di un numero simile di donne e uomini.*

Le regioni, nella propria legislazione elettorale, hanno combinato i diversi meccanismi per il riequilibrio di genere in maniera diversificata, talora utilizzandoli singolarmente, talora congiuntamente. Nel periodo osservato (elezioni dal 2000 al 2015), le varie combinazioni concretamente adottate dalle regioni, sintetizzate nella [tabella 28](#), consentono di classificare le regioni italiane in sei diversi gruppi⁴¹:

- **Gruppo A - Nessun meccanismo di riequilibrio di genere:** Basilicata, Calabria, Liguria, Molise⁴² e Piemonte⁴³;
- **Gruppo B - Solo quota di genere:** Abruzzo, Lazio, Marche, Puglia, Sardegna, Trentino Alto Adige e Valle d'Aosta
- **Gruppo C - Solo lista alternata:** Lombardia;
- **Gruppo D - Quota di genere più doppia preferenza:** Campania, Emilia-Romagna e Umbria;
- **Gruppo E - Quota di genere più lista alternata:** Friuli Venezia Giulia, Sicilia⁴⁴ e Veneto;
- **Gruppo F – Doppia preferenza più lista alternata:** Toscana.

⁴¹ Alcune regioni (Lazio, Lombardia, Molise e Sardegna) hanno introdotto ulteriori norme e meccanismi per il riequilibrio di genere dopo il 2016, che non vengono considerate nell'analisi.

⁴² La regione Molise, che nel periodo osservato risultava sprovvista di meccanismi elettorali per il riequilibrio di genere, se ne è dotata attraverso la legge elettorale regionale n. 20 del 2017, come modificata dalla LR n. 1 del 2018, che introduce misure di genere.

⁴³ La Calabria, pur in presenza di una legislazione elettorale propria, non ha introdotto meccanismi specifici di riequilibrio, perché prevede solo il requisito molto lasco di presenza di candidati dei due generi. Il Piemonte, al pari delle altre regioni che rinviano alla legislazione nazionale, non ha meccanismi specifici di riequilibrio, perché questi non sono previsti dalle norme nazionali a cui si richiamano.

⁴⁴ La lista alternata di genere è presente solo nel listino del Presidente di Regione.

Tabella 28: Meccanismi di riequilibrio di genere nelle regioni italiane

Regioni	Meccanismo della quota di genere	Meccanismo della doppia preferenza di genere	Meccanismo della lista alternata
Abruzzo	X		
Basilicata			
Calabria			
Campania	X	X	
Emilia-Romagna	X	X	
Friuli-Venezia Giulia	X		X
Lazio	X		
Liguria			
Lombardia			X
Marche	X		
Molise			
Piemonte			
Puglia	X		
Sardegna	X		
Sicilia	X		X
Toscana		X	X
Trentino-Alto Adige	X		
Umbria	X	X	
Valle d'Aosta	X		
Veneto	X		X

Per sondare l'effetto di ciascuna combinazione di meccanismi è possibile confrontare il comportamento *pre* e *post* riforma delle regioni appartenenti ai diversi gruppi. L'idea è quella di verificare, in un lasso di tempo non troppo ampio, al riparo quindi dall'azione di fenomeni tendenziali di cambiamento culturale, l'andamento della quota di elette. Per ciascuna regione è stata quindi calcolata la differenza tra le percentuali di elette, registrate nell'elezione precedente all'introduzione delle norme per il riequilibrio di genere e nell'elezione successiva. Dai risultati delle singole regioni si è poi provveduto a determinare delle medie riferibili ai diversi gruppi. Il dato costituisce, seppure con un notevole grado di approssimazione, dovuto ai disallineamenti temporali e alla composizione geografica dei singoli gruppi, una misura del rendimento medio dei diversi meccanismi di riequilibrio del genere (Tabella-29).

Tabella 29: Differenza pre-post riforma nella quota di elette per gruppi di regioni

Gruppi	Differenza pre-post %
Gruppo A – Basilicata, Calabria, Liguria, Molise e Piemonte	-1,4% ⁴⁵
Gruppo B – Abruzzo, Lazio Marche, Puglia, Sardegna, Trentino-Alto Adige e Valle d’Aosta	0,4% ⁴⁶
Gruppo C – Lombardia	10,0%
Gruppo D – Campania, Emilia-Romagna e Umbria	7,2%
Gruppo E – Friuli-Venezia Giulia, Sicilia e Veneto	3,4%
Gruppo F – Toscana	7,9%

Analizzando i risultati in dettaglio, si possono proporre alcune interessanti considerazioni. Per quanto legato ad un unico caso, il meccanismo connesso al maggiore incremento nella quota di elette è quello della **lista alternata**. In Lombardia, dove la lista alternata è stata adottata come unico meccanismo, si è verificata la migliore *performance* tra un’elezione e l’altra, che ha fatto registrare un incremento del 10% delle elette. Peraltro, il meccanismo offre ottimi risultati anche quando è abbinato **alla doppia preferenza**: è il caso della Toscana che, tra l’elezione precedente all’introduzione della normativa di genere e quella successiva, registra un più 7,9% nella quota di elette.

Minore efficacia sembra avere l’abbinamento della lista alternata con la quota di genere: Friuli-Venezia Giulia, Sicilia e Veneto, infatti, ottengono in media un incremento del 3,4%. Una discreta efficacia, associata a una crescita del 7,2% delle elette, ha anche l’abbinamento della **quota di genere con la doppia preferenza**, utilizzata da Campania, Emilia-Romagna e Umbria.

Nel confronto tra i gruppi, il meccanismo di minor efficacia relativa appare esser quello della **sola quota di genere**: Abruzzo, Lazio, Marche, Puglia, Sardegna, Trentino-Alto Adige e Valle d’Aosta, che vi hanno fatto ricorso fanno segnare, infatti, un incremento medio pari solo allo 0,4%. Per quanto la sua efficacia sia contenuta, esso appare tuttavia preferibile all’assenza di una normativa di riequilibrio di genere. Le regioni Basilicata, Calabria, Liguria, Molise e Piemonte, come gruppo, fanno infatti registrare una diminuzione media della quota di elette che si attesta al -1,4%.

⁴⁵ Per le regioni prive di meccanismi di riequilibrio del genere nella loro legislazione elettorale, si è provveduto, per garantire la comparabilità, a definire un valore l’incremento medio nella quota di elette, prendendo come anni di riferimento, per il prima ed il dopo, le elezioni del 2005 e del 2010, periodo di tempo nel quale cadono la maggior parte dei cambiamenti normativi delle altre regioni. Per il solo Molise, che non è andato ad elezioni in quegli anni, si sono considerate le elezioni del 2006 e del 2011.

⁴⁶ Il Trentino-Alto Adige non è stato computato a causa del disallineamento temporale nell’introduzione delle norme per il riequilibrio di genere, avvenuta nel 2003 per la Provincia di Trento e nel 2017 per la Provincia di Bolzano.

11. ANALISI DELLE CARICHE NEI COMUNI ITALIANI

Il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali è stato promosso dalla legge n. 215/2012, che ha introdotto misure volte a incrementare la presenza femminile anche nei consigli comunali e interventi tesi a consolidare la parità di genere nelle giunte. Come già evidenziato, è stato modificato il d.lgs. n. 267/2000 (TUEL), prevedendo che gli statuti comunali stabiliscono norme per “garantire”, e non più semplicemente per “promuovere” (come nel testo precedente), la presenza di entrambi i sessi nelle giunte dei comuni (articolo 46, comma 2).

L’assetto normativo del TUEL è stato, inoltre, integrato dalla legge n. 56/2014, il cui articolo 1, comma 137, recita: *“nelle giunte dei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico”*. A partire da questi presupposti normativi, nel presente capitolo si intende verificare se e in che misura i meccanismi di riequilibrio di genere abbiano prodotto delle ricadute significative rispetto alle cariche di rilievo nei comuni italiani.

La distribuzione di uomini e donne nelle principali cariche dei comuni italiani è stata analizzata a partire dai dati contenuti nell’archivio “Anagrafe degli Amministratori Locali e Regionali” del Ministero dell’Interno⁴⁷ per le annualità 2008 e 2016⁴⁸. Dal *database* originario sono stati eliminati i comuni che al termine delle citate annualità risultavano essere commissariati⁴⁹ (119 nel 2008 e 110 nel 2016). Pertanto le analisi hanno riguardato complessivamente 7.961 comuni per il 2008 e 7.871 per il 2016.

Un primo dato di interesse, da sottolineare in vista degli approfondimenti che saranno svolti successivamente, è che la maggior parte di questi comuni, ovvero il 57,5% nel 2008 e il 54,3% nel 2016, è costituita da realtà con meno di 3.000 abitanti⁵⁰. Il fatto che le norme sul riequilibrio di genere, contenute nella legge n. 56/2014, si applicano solo ai comuni che hanno più di 3.000 abitanti consente di evidenziare come gran parte degli enti locali, oggetto di analisi, non siano tenuti ad assicurare un livello minimo di rappresentanza femminile. Appare nondimeno interessante, ai fini della presente ricerca, verificare se tali comuni abbiano mantenuto invariata la quota femminile negli organismi di rappresentanza e di governo o se, viceversa, abbiano beneficiato del cambiamento culturale derivante dalla diffusione di una maggiore sensibilità politica verso la questione del bilanciamento di genere.

Occorre infine precisare che, allo scopo di consentire una lettura dei dati coerente con i meccanismi di scelta delle cariche rappresentative e di governo dei comuni, sono state distinte le categorie delle elette e delle nominate. La prima categoria comprende le cariche di sindaca, consigliera, presidente e vicepresidente del consiglio comunale, mentre la seconda si riferisce alle cariche di vice-sindaca e assessora⁵¹.

⁴⁷ <http://amministratori.interno.it/amministratori/AmmIndex5.htm>.

⁴⁸ Più in particolare, le analisi presentate in questo capitolo hanno confrontato la situazione al 31 dicembre 2016, ovvero una data in cui si può verosimilmente ipotizzare una stabilizzazione degli effetti della legge n. 215/2012 e della legge n. 56/2014, con quella osservabile in una data precedente all’entrata in vigore delle stesse norme, ovvero il 31 dicembre 2008.

⁴⁹ In particolare, dall’analisi sono state escluse le cariche di commissario prefettizio, commissario straordinario e commissione speciale.

⁵⁰ In termini assoluti, tra i comuni analizzati quelli con meno di 3.000 abitanti sono 4.576 nel 2008 e 4.400 nel 2016; seguono i comuni tra i 5.001 e 15.000 abitanti (1.562 nel 2008 e 1.643 nel 2016); quelli con 3.001-5.000 abitanti (1.178 nel 2008 e 1.141 nel 2016) e, infine, quelli con più di 15.000 abitanti (645 nel 2008 e 687 nel 2016).

⁵¹ Tra le cariche elettive, il/la sindaco/a rappresenta l’organo al vertice dell’ente locale, è responsabile dell’amministrazione comunale, ha funzioni quali la nomina e la revoca dei componenti della giunta e, più in generale, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all’esecuzione degli atti; le/i consigliere/i comunali sono cittadine/i elette/i per

11.1 LE ELETTE E LE NOMINATE

Osservando la configurazione assunta dai consigli comunali e dalle giunte a seguito delle elezioni amministrative del 2008 e del 2016, emerge un notevole incremento nel numero di elette e nominate. L'analisi svolta conferma un effetto positivo delle norme introdotte nell'ordinamento e ciò è particolarmente vero per la nomina alle cariche di assessora e vice-sindaca. Si deve, infatti, sottolineare che, se la quota di donne sul totale degli eletti è passata dal 17% al 29% tra il 2008 e il 2016, per le nominate, l'incremento è stato ancora più marcato: partendo nel 2008 da un livello molto simile a quello osservato per le elette, ovvero il 18%, nel 2016 la presenza femminile è raddoppiata, arrivando a quota 36% del totale dei comuni analizzati. Le percentuali a cui si è fatto riferimento permettono, inoltre, di verificare se i meccanismi volti ad incrementare la presenza delle donne in occasione delle nomine abbiano avuto come conseguenza un migliore bilanciamento di genere rispetto a quanto osservato in occasione delle elezioni. Un indice di riequilibrio delle nomine, che rapporta la quota di donne tra i/le nominati/e a quella tra gli/le eletti/e, consente di avere una visione sintetica degli effetti che si sono prodotti ai due livelli: in particolare, un valore uguale a 1 indica che la percentuale di donne tra le nominate è sostanzialmente uguale a quella tra le elette; un valore superiore a 1 significa che la percentuale di donne tra i/le nominati/e è maggiore rispetto agli/le eletti/e; un valore inferiore a 1 implica una percentuale di donne maggiore tra gli eletti.

A questo proposito la figura 25 mostra che, se nel 2008 la rappresentanza femminile era sostanzialmente la stessa tra eletti e nominati, nel 2016 i meccanismi di riequilibrio di genere hanno prodotto una situazione più favorevole per le nominate. Con le dovute variazioni, la tendenza verso un migliore bilanciamento nelle cariche è stata riscontrata nel 2016 in tutte le tipologie di comuni, ad eccezione di quelli con più di 15.000 abitanti per i quali si assiste invece ad una lieve diminuzione dell'indice rispetto al 2008.

Facendo riferimento alla quota di elette e nominate la figura 26 evidenzia che, tra tutti i comuni, quelli di medie dimensioni (tra 5.000 e 15.000 abitanti) sono i più virtuosi nel bilanciamento della presenza tra donne e uomini, dal momento che le donne qui costituiscono il 41% dei nominati e il 34% degli eletti. Nonostante l'indubbio miglioramento registrato nel 2016, si deve al contempo osservare che la soglia minima del 40%, imposta dalla legge n. 56/2014, non è stata raggiunta ovunque.

rappresentare la comunità all'interno del consiglio comunale (ovvero il principale organo collegiale a livello locale) e sono elette/i, così come la/il sindaca/o, ogni cinque anni. Nel corso della prima seduta del consiglio, viene eletta/o la/il presidente del consiglio, con poteri autonomi di direzione dei lavori e di programmazione delle attività del consiglio, coadiuvata/o dal/la vice-presidente.

Figura 25: Indice di riequilibrio delle nomine per ampiezza demografica del comune e anno. Valori al 31 dicembre 2008 e 2016.





Figura 26: Elette e nominate per tipo di comune. Valori al 31 dicembre 2008 e 2016 (percentuali sul totale degli eletti e dei nominati).



Il confronto temporale evidenzia che nel 2008 nei comuni con meno di 5.000 abitanti (figura 26) la percentuale di donne sul totale dei nominati era, non solo bassa rispetto al livello minimo di rappresentanza femminile prescritto dalla normativa, ma anche inferiore a quella sugli eletti. Nel 2016, invece, i comuni con 3.000-5.000 abitanti hanno quasi raggiunto il livello minimo di rappresentanza previsto e quelli con meno di 3.000 abitanti, pur non essendo direttamente interessati dalla legge n. 56/2014, hanno comunque beneficiato delle spinte paritarie al riequilibrio conseguenti all'entrata in vigore della normativa. Diversamente, i comuni più grandi hanno evidenziato maggiori criticità con una presenza femminile tra le cariche pari al 39%, quota che tra l'altro risente positivamente delle migliori performance registrate dai comuni capoluoghi delle città metropolitane (par. 11.4).

Con specifico riferimento alla più recente tornata elettorale, si deve segnalare che, su 7.871 comuni analizzati, 90 possono essere considerati particolarmente virtuosi, in quanto hanno eletto una sindaca e presentano una quota di donne compresa tra il 40% e il 60% con riferimento sia agli eletti che alla carica di assessore. La maggior parte di questi comuni è di media ampiezza (54), seguono i grandi comuni (23) e i centri con 3.000-5.000 abitanti (13). Tra i comuni più virtuosi con più di 15.000 abitanti si deve inoltre evidenziare la presenza di due capoluoghi di città metropolitane, ovvero Roma e Torino.

11.2. LE PRINCIPALI CARICHE

Uno degli effetti positivi associati all'incremento della presenza femminile nei principali organi di governo comunali (ovvero nei ruoli di sindaca, vice-sindaca, assessora e presidente del consiglio comunale) è indubbiamente rappresentato dall'innalzamento del livello di scolarizzazione, dal momento che le donne che ricoprono incarichi politici sono generalmente più istruite. Sebbene nell'arco di otto anni la percentuale dei laureati sia aumentata anche tra gli uomini, le donne si sono sempre caratterizzate per un livello di preparazione superiore: nel 2008 le laureate erano il 43,1%, a fronte del 26,5% di laureati che ricoprono le stesse cariche, mentre nel 2016 queste percentuali sono aumentate rispettivamente a 53,5% e 37,6%.

Un ulteriore effetto positivo è rappresentato da un indubbio ringiovanimento nei principali organi comunali: la tabella 30 mostra come le donne siano generalmente più giovani, con l'unica eccezione, nel 2008, per la carica di sindaca.


Tabella 30: Età media delle principali cariche per genere. Anni 2008 e 2016.

	2008		2016	
	Donne	Uomini	Donne	Uomini
Sindaca/o	50,4	49,4	48,2	49,8
Vicesindaca/o	46,3	48,3	47,4	48,0
Assessora/e	44,7	47,5	42,4	46,5
Presidente del Consiglio Comunale	43,6	46,5	40,6	46,0

Con riferimento alle singole cariche si noti che, per effetto delle misure volte ad equilibrare la presenza di genere e favorire la rappresentanza femminile, il rapporto tra donne e uomini è aumentato, in particolar modo, nelle giunte, laddove si è passati da 2,3 donne ogni 10 uomini a 6,3 donne ogni 10 uomini in media.

Il riferimento alla percentuale di donne sul totale degli assessori/e consente di chiarire meglio i termini di questo cambiamento: osservando la figura 27 emerge come, nel 2008, le donne non arrivassero a rappresentare neanche il 20% del totale degli assessori, mentre nel 2016, hanno superato ovunque la soglia del 40%, con la sola eccezione dei comuni molto piccoli, i quali, come si è già avuto modo di ricordare, non erano tenuti ad osservare la proporzione del 40-60% prevista dalla normativa.

Figura 27: La presenza femminile fra gli assessori secondo l'ampiezza demografica dei comuni. Valori al 31 dicembre 2008 e 2016 (% di donne sul totale degli assessori).



Una situazione diametralmente opposta a quella appena osservata per le assessori, si osserva per le sindache. Per quanto concerne l'organo di governo più importante a livello comunale, nel 2008 si registra la presenza di 1,1 sindache ogni 10 sindaci, nel 2016 la proporzione è relativamente aumentata,

LE SINDACHE

Tra le diverse cariche analizzate quella di sindaca/o si caratterizza per la minore rappresentanza femminile. Inoltre, all'aumentare dell'ampiezza demografica dei comuni diminuisce la presenza di sindache.

arrivando a 1,6 donne ogni 10 sindaci. A questo proposito, la figura 4 mostra che la percentuale di sindache è aumentata in particolar modo nei comuni tra 3.001 e 5.000 abitanti (arrivando al 16%) e, inoltre, evidenzia, con riferimento al 2016, una relazione inversa tra incidenza delle sindache e ampiezza demografica. In breve, laddove vi sono più abitanti, minore è la probabilità che una donna venga eletta sindaco.

Diversamente da quanto osservato per i sindaci, nel ruolo di vice-sindaco, le donne sono aumentate in maniera evidente: se nel 2008 ricoprono la carica di vice-sindaca/o circa 1,6 donne ogni 10 uomini, nel 2016 questa proporzione è aumentata a 3,5 ogni 10 uomini. In particolare, come evidenzia la figura 5, l'incremento maggiore è stato osservato tra le città di ampiezza demografica medio-grande, realtà queste che, come evidenziato, registrano una minore presenza di donne che rivestono la carica di sindaca.

Infine, con riferimento ai/alle presidenti dei consigli comunali (fig. 30), si è passati da 1,3 donne ogni 10 uomini del 2008, a 3,1 donne ogni 10 uomini nel 2016. In particolare, la percentuale femminile più elevata per questa carica è osservabile tra i comuni di piccole dimensioni (28%), seguiti a breve distanza dai comuni di media ampiezza (26%).

Figura 28: La presenza femminile fra i sindaci secondo l'ampiezza demografica dei comuni. Valori al 31 dicembre 2008 e 2016 (% di donne sul totale dei sindaci).




Figura 29: La presenza femminile fra i vicesindaci secondo l'ampiezza demografica dei comuni. Valori al 31 dicembre 2008 e 2016 (% di donne sul totale dei vicesindaci).





Figura 30: La presenza femminile fra i presidenti dei consigli comunali secondo l'ampiezza demografica dei comuni. Valori al 31 dicembre 2008 e 2016 (% di donne sul totale dei presidenti dei consigli comunali).



11.3. LE DIFFERENZE TERRITORIALI

Al di là dell'ampiezza demografica dei comuni, che consente di osservare gli effetti delle norme di riequilibrio di genere in termini di presenza delle donne nelle principali cariche, la figura 31 consente di sottolineare ulteriori differenze riconducibili alla ripartizione geografica. A questo proposito si rende necessario evidenziare che, sebbene nell'arco di otto anni, si sia verificato un aumento generalizzato nella quota di elette e nominate, di fatto i comuni meridionali si caratterizzano per una quota di elette e nominate che è sempre inferiore a quella presente nei comuni centro-settentrionali. Se da una parte


IL LENTO RECUPERO DEL MERIDIONE

Nel Sud, la minore rappresentanza femminile in politica rispecchia l'iniqua distribuzione di genere presente in tanti altri ambiti. Nel settore produttivo, ad esempio, le donne meridionali sono più scoraggiate che altrove e, quando attive nel mercato del lavoro, sono meno occupate e più disoccupate. Nonostante ciò, le misure volte ad incrementare la rappresentanza femminile hanno aumentato la percentuale di nominate di 2,5 volte rispetto a 8 anni prima, a fronte delle 1,8 volte del Nord e 2,2 del Centro.

questo dato non può essere imputato al peso dei comuni più piccoli (i quali al contrario sono sovrarappresentati nelle regioni del Nord) si deve d'altro canto sottolineare che il problema della scarsa rappresentanza femminile nel meridione si inserisce coerentemente nel quadro più critico, che caratterizza quest'area del Paese in cui, come ampiamente rappresentato dalle statistiche ufficiali, le donne sono meno presenti nella vita pubblica e, in particolare, nella sfera produttiva. Con riferimento a quest'ultimo

ambito, il ritardo meridionale appare particolarmente preoccupante: nel 2016 il tasso di inattività⁵² femminile in questi territori è stato pari a 59,2%, contro il 44,8% a livello nazionale. Se da una parte il livello di scoraggiamento delle donne diventa particolarmente acuto nel Sud Italia, d'altra parte, anche quando attive, le donne meridionali sono meno occupate (31,7% contro un valore del 48,1% per il complesso dell'Italia) e più disoccupate (22,1% contro 12,7%).

Figura 31: Elette e nominate per ripartizione geografica. Valori al 31 dicembre 2008 e 2016 (percentuali sul totale degli eletti e dei nominati).



Alla luce dei dati sulla realtà lavorativa, le regolarità emerse rispetto alla rappresentanza politica non sorprendono. Sebbene nel 2016 il ritardo meridionale continui ad essere visibile, si deve al contempo

⁵² Il tasso di inattività è il rapporto tra gli inattivi e la corrispondente popolazione di riferimento. Gli inattivi comprendono le persone che non fanno parte delle forze di lavoro, ovvero quelle non classificate come occupate o disoccupate.

sottolineare che le politiche volte a riequilibrare la rappresentanza di genere hanno prodotto in questi comuni del Sud degli effetti evidenti: nell'arco di otto anni la percentuale delle donne nominate è aumentata di 2,5 volte a fronte di un incremento nel Nord e nel Centro pari rispettivamente a 1,8 e 2,2 volte.

Con riferimento alle cariche analizzate in precedenza, le figure 32a e 32b forniscono una visione sintetica che consente di osservarne la composizione di genere nonché la sua variazione nei due anni considerati. Ogni gruppo di grafici evidenzia, mediante l'indice di femminilizzazione⁵³, il rapporto tra donne e uomini nelle diverse cariche per i comuni con meno di 3.000 abitanti, 3.000-5.000 abitanti, 5.000-15.000 abitanti e più di 15.000 abitanti, mentre l'andamento delle singole linee consente di osservare la variazione dell'indice di femminilizzazione nelle diverse ripartizioni territoriali (Nord, Centro e Sud). Il punto di riferimento, per gli anni 2008 e 2016, è costituito dalla linea nera parallela all'asse delle ascisse, che rappresenta la quota del 40-60% stabilita dalla legge n. 56/2014.


Confrontando i grafici relativi ai due anni, l'innalzamento generalizzato delle curve testimonia che, nel tempo, si è verificato un aumento della presenza femminile rispetto alle cariche considerate; tra tutte, quella di sindaco presenta la crescita più contenuta. D'altro canto si deve sottolineare che solo la curva degli assessori oltrepassa la quota del 40%, sebbene ciò non avvenga nei comuni più piccoli (primo gruppo di grafici a sinistra) i quali, come si è già osservato, non sono interessati dalle misure di riequilibrio. Sempre in riferimento a questa carica, le figure mostrano che i comuni meridionali di 3.000-5.000 abitanti si collocano, seppur di poco, al di sotto della quota stabilita per legge, mentre si rivela più chiaramente insufficiente il livello raggiunto nel 2016 dalla percentuale di donne nelle giunte comunali delle grandi città meridionali (l'estremità destra della linea, che descrive l'indice di femminilizzazione per la carica di assessora/e per l'ultimo gruppo di grafici del 2016, si colloca infatti al di sotto della linea nera).

Al di là degli assessori, a cui si è fatto ampiamente riferimento, un ulteriore risultato positivo è riferibile alla presenza femminile tra i presidenti dei consigli nei comuni medi e grandi dell'Italia centrale, per i quali l'indice di femminilizzazione si avvicina alla soglia stabilita del 40-60%.


⁵³ L'indice di femminilizzazione (IF) è calcolato come rapporto percentuale tra numero di donne e di uomini e, pertanto, esprime il numero di donne ogni 100 uomini. Esso assume valore 0 in caso di assenza di donne e valore 100 nel caso di uno stesso numero di donne e uomini, ovvero in presenza di un equilibrio di genere. L'indice è, infine, superiore a 100 quando il numero di donne è maggiore a quello degli uomini e giunge all'infinito nel caso di una totale assenza di questi ultimi ($IF = (F/M) * 100$).

Figure 32a e 32b. Indice di femminilizzazione delle cariche per ampiezza demografica (<3.000 ab.; 3.001-5.000 abitanti; 5.001-15.000 abitanti; >15.000 abitanti) e ripartizione geografica. Anni 2008 (a) e 2016 (b), valori percentuali.

(a)



(b)



11.4. LE CITTÀ METROPOLITANE

In ragione dell'ampiezza demografica e del ruolo che svolgono nell'ambito dei rispettivi territori, i comuni capoluogo delle città metropolitane meritano un approfondimento specifico. Allo scopo di evidenziare le variazioni della presenza femminile a seguito dell'entrata in vigore delle norme sul riequilibrio di genere, la figura 33 evidenzia la situazione delle città metropolitane in cui si sono svolte elezioni dopo il 2013⁵⁴. Poiché, infatti, le norme della legge n. 215/2012 hanno iniziato a produrre i loro effetti nella primavera dell'anno successivo, il 2013 è stato scelto come anno di riferimento per confrontare la situazione femminile antecedente e successiva all'intervento legislativo.

Si deve in primo luogo osservare che il confronto tra la percentuale di elette nell'ultima tornata elettorale e in quella precedente al 2013 evidenzia un indiscutibile progresso in termini di rappresentanza politica femminile⁵⁵: a fronte di un generalizzato aumento nella quota di donne tra gli eletti emerge il caso eclatante della Capitale, passata da una rappresentanza femminile del 4,9% durante le elezioni del 2008 al 46,9% del 2016. Oltre a Roma, nell'ultima tornata elettorale, anche Bologna e Torino hanno superato la quota del 40% di donne, mentre Milano, Venezia e Firenze si sono avvicinate notevolmente a questa soglia. In posizione intermedia si trova Messina, mentre le altre città capoluogo delle città metropolitane seguono in coda. A questo proposito, e in conformità con quanto osservato precedentemente, va ribadita la differenza tra città del Centro-nord e del Sud Italia, dal momento che nell'ultima tornata elettorale detengono un primato negativo Reggio Calabria, Bari e Catania, in cui la percentuale di elette è pari, rispettivamente, al 9,1%, al 13,5% e al 15,2%.

Facendo riferimento alla figura 33 è possibile notare come la classifica delle città più e meno virtuose rispetto alla rappresentanza femminile vari notevolmente tra tornate elettorali precedenti e successive al 2013. Si è già riportato il caso di Roma, che dalla decima posizione giunge alla prima per rappresentanza femminile tra le elette, mentre il percorso inverso è stato fatto ad esempio da Firenze, che dalla prima posizione è scesa alla quinta.

Proprio allo scopo di rappresentare sinteticamente la variazione registrata tra i comuni capoluogo delle città metropolitane, la figura 34 proietta i relativi dati su un piano cartesiano, nel cui asse delle ascisse viene considerata la posizione nella graduatoria relativa alla percentuale di elette nelle ultime tornate, mentre nell'asse delle ordinate si trova quella relativa alle elezioni precedenti. Dalla figura 34 si può osservare come Roma abbia guadagnato 9 posizioni nella classifica, mentre Venezia e Napoli sono risalite di 3 posizioni, Milano di 2 e Bari di 1; al contrario, Catania è retrocessa di 7 posizioni, Firenze di 4, Cagliari e Reggio Calabria di 3, mentre Bologna, Torino e Messina sono rimaste stabili.

Dai dati analizzati si evince un incremento anche con riferimento alle nominate. In generale, i comuni capoluogo delle città metropolitane hanno rispettato la quota minima del 40%, ad eccezione di tre comuni meridionali, in particolare Napoli (che comunque si colloca molto vicino a questa soglia), Messina e Catania (figura 35). Il dato relativo alle città siciliane è riconducibile al fatto che qui le ultime elezioni sono avvenute nel giugno 2013, ovvero prima dell'entrata in vigore della legge n. 56/2014 con cui è stato introdotto il vincolo minimo del 40%.

⁵⁴ I comuni capoluogo delle città metropolitane considerate nello studio sono pertanto Roma, Milano, Napoli, Torino, Bologna, Firenze, Venezia, Bari e Reggio Calabria nelle Regioni a statuto ordinario e Cagliari, Messina, Catania in quelle a statuto speciale.

⁵⁵ Le date delle tornate elettorali considerate nella presente analisi sono indicate dettagliatamente nell'appendice D, tavola D8.

Figura 33: La presenza femminile fra gli eletti a seguito dell' ultima tornata elettorale e di quella precedente condotta prima del 2013 (% di donne sul totale degli eletti).






Figura 34: Le 12 città metropolitane secondo da loro posizione nella graduatoria delle elette nel corso delle due ultime elezioni.



Il caso più virtuoso è rappresentato invece dalla città di Bologna che, se già a seguito delle elezioni del 2011 presentava una quota di donne nominate al di sopra del 40%, dopo le elezioni del 2016 ha incrementato ulteriormente la componente femminile, fino a raggiungere il tetto massimo previsto dalla


legge ovvero il 60%. Anche a Torino si osserva una quota di nominate superiore al 50%; Bari costituisce un ulteriore esempio virtuoso poiché, a fronte di un numero ancora esiguo di elette (cfr. figura 33) e senza una specifica previsione statutaria, conta una donna ogni due nominati.

Figura 35: La presenza femminile fra i nominati a seguito dell'ultima tornata elettorale e di quella precedente condotta prima del 2013 (% di donne sul totale dei nominati).



Infine, la figura 36 mette a confronto la percentuale di donne nelle diverse cariche all'interno dei capoluoghi delle città metropolitane e delle altre grandi città. In generale, non emergono particolari differenze rispetto alla presenza di donne tra gli assessorati, mentre, per le altre cariche, i capoluoghi delle città metropolitane si caratterizzano per una maggiore sensibilità rispetto alle altre città, in tema di rappresentanza politica femminile.

Figura 36: La presenza femminile nelle diverse cariche dei comuni con più di 15mila abitanti e dei capoluoghi delle città metropolitane rispetto all'anno in cui si sono svolte le elezioni. Valori al 31 dicembre (% di donne sul totale).



*Gli zeri nella figura evidenziano l'assenza di donne nelle rispettive cariche.

12. ANALISI DELLE CARICHE NELLE REGIONI ITALIANE

Per quanto riguarda l'ambito regionale, il riferimento è sempre la legge n. 215/2012 che ha introdotto, tra l'altro, disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte e nei consigli regionali. In particolare, la legge n. 215/2012 ha fissato il principio fondamentale secondo il quale le leggi regionali, che disciplinano il sistema di elezione del Presidente della Giunta regionale e dei consiglieri regionali, devono promuovere *“la parità tra uomini e donne nell'accesso alle cariche elettive attraverso la predisposizione di misure che permettano di incentivare l'accesso del genere sottorappresentato alle cariche elettive”*. Oltre a questa disposizione, rilevano le norme introdotte dall'articolo 1 della legge 15 febbraio 2016, n. 20 (“Modifica all'articolo 4 della legge 2 luglio 2004, n. 165, recante disposizioni volte a garantire l'equilibrio nella rappresentanza tra donne e uomini nei consigli regionali). Dette norme modificano l'art. 4 della legge 2 luglio 2004, n. 165 (“Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione”), prevedendo, con riguardo alla promozione delle pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive, che: 1) qualora la legge elettorale preveda l'espressione di preferenze, in ciascuna lista i candidati siano presenti in modo tale che quelli dello stesso sesso non eccedano il 60 per cento del totale e sia consentita l'espressione di almeno due preferenze, di cui una riservata a un candidato di sesso diverso, pena l'annullamento delle preferenze successive alla prima; 2) qualora siano previste liste senza espressione di preferenze, la legge elettorale disponga l'alternanza tra candidati di sesso diverso, in modo tale che i candidati di un sesso non eccedano il 60 per cento del totale; 3) qualora siano previsti collegi uninominali, la legge elettorale disponga l'equilibrio tra candidature presentate col medesimo simbolo in modo tale che i candidati di un sesso non eccedano il 60 per cento del totale.

Il richiamato articolo 4 della legge n. 165/2004 ha avuto già un rilevante impatto sulle nuove disposizioni regionali in materia elettorale; si pensi al caso del Lazio, del Trentino-Alto Adige e, in ultimo, del Molise, che hanno recepito i principi in materia di accesso alle candidature per le elezioni nei consigli regionali. Tuttavia, gli effetti di tale normativa regionale potranno essere valutati solo a seguito dei risultati delle prossime tornate elettorali. A tale riguardo, in questo rapporto nella Appendice E sono riportati tre prospetti riassuntivi, dove vengono espressamente citati i riferimenti normativi contenuti negli Statuti regionali relativi al riequilibrio di genere e alla parità nelle cariche regionali (schema E1), le misure di genere nei sistemi elettorali regionali (Schema E2) e le loro principali caratteristiche (schema E3).

Le regioni italiane, le quali, dato il contesto normativo-istituzionale, hanno tutte un proprio modello nella legislazione che individua i principi di parità di genere nella composizione dei propri organi di governo e hanno un programma d'azione che si concretizza in atti (ad esempio di giunta regionale) che

Nelle Giunte regionali le donne sono circa il 35%, in linea con la media degli altri paesi dell'Unione Europea (valore del 36% rilevato al novembre 2016).

Solo due donne su 20 Regioni italiane rivestono la carica di Presidente di Regione (Friuli-Venezia Giulia e Umbria).

Nella Regione Basilicata, dove in Consiglio non siede alcuna donna, sul totale dei sei componenti della Giunta attuale, c'è una sola donna.

Nella Regione Calabria dove in Consiglio siede una sola donna, sul totale dei otto componenti della Giunta attuale, tre sono le Assessorate donne

possono (eventualmente) tradursi in “standard di funzionamento” o in “modelli tipo” di strutture regionali o caratteristiche cui si dovrebbero conformare gli organi direttivi. Nel corso dell'attività di analisi, gli approfondimenti qualitativi renderanno maggiormente evidente il percorso di

implementazione delle politiche pubbliche riguardo le misure di riequilibrio di genere.

Nella ricerca qualitativa, infatti, si proverà ad analizzare in specifici contesti locali, come l'attività di programmazione politica venga utilizzata per gestire, indirizzare e coordinare tra loro i molteplici interventi pubblici, e quindi si valuterà come tale politica sia implementata. In questa parte, partendo dai dati degli amministratori regionali in carica, rilevati e pubblicati al 31 dicembre di ogni anno dal Ministero dell'Interno, si descriveranno alcuni elementi relativi alla presenza delle donne negli organi di governo regionale, tenendo conto delle leggi elettorali e, soprattutto, degli statuti regionali, approvati a seguito della modifica degli articoli 122 e 123 della Costituzione, che come è noto, ha dato avvio a un lungo processo di elaborazione di nuovi ordinamenti per le regioni a statuto ordinario. La legge n. 20/2016, che disciplina il sistema elettorale regionale, ha anche previsto l'adozione di specifiche misure per la promozione delle pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive. L'analisi degli statuti e delle leggi elettorali è stata chiusa il 23 febbraio 2018 e fa dunque riferimento alle disposizioni in vigore a quella data.

Pertanto, nella lettura dei dati ministeriali relativi alla composizione delle giunte regionali e alle cariche elettive (Presidente della Regione e Presidente del Consiglio Regionale), si terrà conto di quanto ciascuna regione prevede nel proprio statuto in tema di composizione della giunta, della composizione di genere dell'Assemblea regionale, e, infine, di un orizzonte temporale che aiuti a mostrare l'eventuale cambiamento a seguito degli atti normativi. A partire da queste prime elaborazioni è possibile affermare che raramente una decisione normativa si traduce in evidente programma di azione, che sembra essere, invece, il frutto di un'operazione non esente da influenze del contesto socio-politico, determinato non da "un decisore" ma da un gruppo (a volte disomogeneo) di persone che tentano di orientare una decisione (politica) in base ai valori di riferimento di cui sono portatori. Con l'ottica comparativa temporale-seppure in molti casi si tratti di compagini partitiche differenti- sarà possibile cogliere la realizzazione di (parziali) scelte.

Precedenti studi (Cittalia, 2013), riferiti all'ambito comunale, hanno già mostrato come in Italia la presenza delle donne negli organi di rappresentanza e di governo sia fortemente differenziata in base alla collocazione geografica. Inoltre, sembra essere determinante un agire politico "*gender oriented*" (Donà, 2007) che emerge laddove siano presenti agenzie o organi istituzionali preposti alle pari opportunità (assessorati, commissioni, deleghe specifiche). Del resto Cedroni (2012) e Brunelli (2013) avvertono che, se in una democrazia compiuta tutti i cittadini non hanno la stessa opportunità di votare e di essere eletti, il *gender gap* può intendersi come elemento di disparità che ha una incidenza diretta sulla mancata presenza di una parte della popolazione in cariche elettive e governative.

Prima di passare all'analisi dei dati, occorre ricordare la recente relazione che la *Commissione per le pari opportunità e la non discriminazione* del Consiglio d'Europa ha presentato all'Assemblea del Consiglio sulla valutazione d'impatto delle misure volte a migliorare la rappresentanza politica femminile (doc. 14011, aprile 2016, relatrice on. Elena Centemero). Tale documento, per quanto riguarda specificamente l'impatto del sistema elettorale sulla parità nella rappresentanza politica, evidenzia due aspetti: il primo riguarda i sistemi basati sulla rappresentanza proporzionale o che includono un elemento di rappresentanza proporzionale, che risultano essere più efficaci nel promuovere l'elezione di candidate rispetto ai sistemi "a rappresentanza maggioritaria/a maggioranza relativa" basati interamente sui collegi uninominali; il secondo aspetto evidenzia che, non solo il sistema elettorale, ma anche le quote di genere nelle liste delle candidature proposte dai partiti, possono influenzare significativamente la presenza delle donne nelle assemblee legislative, concludendosi che i partiti politici svolgono un ruolo chiave al riguardo. In questo contributo, nell'analizzare le rappresentanze femminili nelle posizioni di vertice nelle regioni italiane, non si tiene conto del ruolo dei partiti o delle differenze tra i sistemi elettorali regionali, ma bisogna notare che sono proprio le regioni in cui sono state da più tempo avviate

le “quote di genere” a essere esemplari nella rappresentanza femminile.

Partendo dagli schemi riepilogativi contenuti nell'Appendice E si deve notare che alcune regioni (Liguria, Molise⁵⁶ e Piemonte) non hanno adottato una propria legge elettorale o non hanno norme sulla rappresentanza di genere, per cui il sistema elettorale è disciplinato dalle norme nazionali, che si applicano anche nella Regione Basilicata (le cui disposizioni elettorali, previste dalla legge regionale n. 3/2010, sono state dichiarate illegittime dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 45/2011). Altre regioni hanno adottato misure che considerano le cosiddette “quote di genere”, imponendo una quota minima di candidati del sesso meno rappresentato (non più del 60% in Abruzzo, in Friuli-Venezia Giulia, in Puglia e in Umbria; almeno il 50% in Emilia-Romagna; il 50% nel Lazio e nel Veneto; in misura non superiore ai due terzi nelle Province Autonome di Bolzano e di Trento⁵⁷; non meno del 20% in Valle d'Aosta). Alcune regioni, infine, hanno adottato anche lo strumento della “doppia preferenza di genere” (Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Toscana e Umbria).


A livello generale, osservando i dati a disposizione, il combinato disposto della norma nazionale e quella regionale, rispetto al sistema utilizzato per le elezioni del consiglio, rappresenta una condizione di successo in almeno tre regioni. Le regioni Calabria, Lazio e Campania, tra quelle a statuto ordinario, mostrano come la presenza esplicita negli Statuti istitutivi di norme di riequilibrio, che indicano la composizione della Giunta o dell'ufficio di Presidenza, o dell'istituzione di Commissioni per le pari opportunità (Regione Calabria), di Commissioni per la realizzazione della parità dei diritti e delle opportunità tra uomo e donna e della Consulta regionale femminile (Regione Campania), della Consulta femminile regionale per le pari opportunità (Regione Lazio), rappresentino i contesti istituzionali attraverso i quali si realizzano elementi di riequilibrio tra la prima legislatura considerata e quella attuale (cfr. figura 37). Del resto, questo aspetto non rappresenta un elemento di novità, in quanto, come mettono in evidenza gli studi condotti nelle Fiandre (ad esempio quelli di Woodward, 2004) nel processo di definizione delle politiche per le pari opportunità vengono individuati tre tipi di attori, che sono i *policy makers*, l'accademia (intesa come centri di ricerca e sedi universitarie) e la cosiddetta “società civile”, i quali operano secondo il cosiddetto “*velvet triangle*”: nel modo in cui il triangolo degli attori agisce, si definiscono, si perfezionano e si attuano le azioni e le misure. In particolare, considerando i *policy makers*, la percentuale delle donne nelle cariche istituzionali e la costituzione di Commissioni e Comitati possono essere due condizioni perché anche dal punto di vista amministrativo, venga facilitato e sostenuto il processo di implementazione delle misure.

Per le regioni italiane, la figura 37 presenta l'indice di riequilibrio nelle nomine, calcolato utilizzando i dati della composizione degli organi di vertice a livello regionale e sulle elette/i. L'indice consente di comprendere in modo sintetico se le scelte espresse dal livello politico di rappresentanti femminili (nominate) rafforzino (indice maggiore di 1), uguagliano (indice pari a 1) o indeboliscano (indice compreso fra 0 e 1) la rappresentanza femminile espressa nelle urne (elette). La situazione più diffusa è quella di un indice superiore a 1, risultato di una “correzione politica” della rappresentanza femminile, ma anche in quanto esito degli effetti degli Statuti regionali. L'indice più elevato si riscontra in Calabria, dove nel corso della legislatura 2012-2015 si calcola una quota di donne tra le nominate 13 volte superiore a quella delle elette; il valore più basso, invece, emerge in Basilicata, a causa di una totale assenza di nomine femminili nel Consiglio regionale.

⁵⁶ Il Molise ha peraltro approvato di recente una propria Legge elettorale, pubblicata sul BUR Molise il 6 dicembre 2017.

⁵⁷ Recentemente la Provincia Autonoma di Trento (Disegno di legge n.186/XV pubblicato sul B.U. n.49 del 5/12/2017) ha modificato la sua legge elettorale inserendo la parità di genere nelle liste e la doppia preferenza di genere. Secondo lo Statuto la legge potrebbe essere però sottoposta a referendum confermativo.

Figura 37: Indice di riequilibrio delle nomine nella prima e terza Legislatura regionale considerata [rapporto tra (donne nominate/ totale nominati) / (donne elette/ totale eletti)]



Legenda: L'indice è ottenuto dal rapporto fra la quota di donne tra i nominati e quella tra gli eletti: un valore uguale a 1 (evidenziato con una linea nera nella figura) indica che la percentuale di donne tra le nominate è uguale a quella tra le elette, un valore superiore significa che la percentuale di donne tra i nominati è maggiore rispetto a quella tra gli eletti e, viceversa, un valore inferiore a 1 implica una percentuale di donne maggiore tra gli eletti.

Nel confronto tra la legislatura 2003-2006 e quella più recente 2012-2015, oltre ai casi già citati della Campania, Lazio e Calabria, si osserva che in altre 7 regioni - posizionate nella figura 37 alla destra della linea tratteggiata - il livello politico ha ulteriormente rafforzato la presenza femminile, già emersa dalle urne.

Facendo riferimento alle tavole D9-D11 poste in Appendice D, sono stati confrontati gli esiti delle elezioni che si sono avute negli anni 2003-2006 ("tornata 1" con i dati al 31 dicembre 2006), negli anni 2008-2011 ("tornata 2" con i dati al 31 dicembre 2011) e negli anni 2012-2015 ("tornata 3" con i dati al 31 dicembre 2015).

Considerando sia le cariche oggetto di elezione (Presidente della regione e Presidente del consiglio regionale designato tra gli eletti dell'assemblea), sia le cariche oggetto di nomina del Presidente (vice Presidente della regione e assessori presenti in giunta), si può osservare come nel tempo la presenza di donne nelle 20 regioni italiane sia complessivamente aumentata (non considerando in maniera distinta la Provincia Autonoma di Trento e la Provincia Autonoma di Bolzano ma come Regione Trentino-Alto Adige e non specificando tra regioni a statuto ordinario ed a statuto speciale).

Nell'ultima tornata elettorale si nota che solo due donne sono state elette come presidente di regione in tutta Italia (Friuli-Venezia Giulia e Umbria); la situazione non era diversa nelle due precedenti elezioni; infatti, nell'ultimo quindicennio ci sono state sempre solo due donne presidente di regione. Se poi si considera la carica di presidente del consiglio regionale, si è passati da una presidente nella prima tornata (Regione Campania), nessuna nella seconda e 5 nella terza (Regione Campania, Regione Emilia-

Romagna, Regione Trentino-Alto Adige, Regione Umbria, Regione Valle d'Aosta), con un aumento consistente. Solo nella Regione Umbria, nella terza tornata, si è realizzato il binomio presidente di Regione e presidente di consiglio regionale donna. In queste regioni, gli statuti prevedono ad esempio *“il perseguimento della parità [...] compreso l'accesso alle cariche elettive”* (Regione Emilia-Romagna), *“nella composizione dell'Ufficio di presidenza è assicurata [...] una equilibrata presenza di donne ed uomini”* (Regione Campania), *“la Regione opera per attuare la piena parità tra uomini e donne”* (Regione Umbria).


Passando ad esaminare la composizione di genere delle giunte⁵⁸, si osserva che nella terza tornata analizzata, solo nove amministrazioni hanno raggiunto e superato la quota del 40% di donne fra gli assessori (figura 38). Se poi si considera l'organo nel suo insieme, comprendendo, quindi, anche presidenti e vice presidenti, la situazione peggiora: sono sette le regioni con una percentuale di donne superiore al 40% in giunta.

Si deve, peraltro, sottolineare che nella legislatura 2008/2011, il totale delle donne presenti in giunta raggiungeva e superava il 40% in quattro regioni (Regione Basilicata, Regione Toscana, Regione Puglia e Regione Trentino-Alto Adige), mentre in quella precedente (2003/2006) il valore più elevato era quello della Sardegna con il 36,4% di donne nei più alti incarichi di governo regionale.

Osservando la graduatoria delle regioni meno virtuose, si nota come attualmente sono sei le giunte regionali in cui la presenza di assessore è al di sotto del 30%, mentre due regioni si distinguono per una totale assenza di donne (Molise e Valle d'Aosta). La situazione peggiora nella seconda tornata, quando in undici regioni la quota percentuale di donne non raggiunge il 30%. Ancora più critica la situazione nella prima tornata, con quindici regioni italiane che non raggiungono il 30% di presenza femminile tra gli assessori e una regione (Basilicata) che non aveva donne in giunta. In quest'ultimo caso è necessario ricordare che lo Statuto della Regione Basilicata, approvato solo nel 2016 (il precedente era del 1971), afferma che *“la Regione valorizza la rappresentanza dei due generi”* e che *“la Regione istituisce, con legge, l'organismo di parità e pari opportunità”*.

⁵⁸ L'analisi che segue esclude la Regione Sicilia che - come è noto - è andata alle elezioni di recente.

Figura 38: Percentuale delle donne assessore per Regione nella prima e nella terza Legislatura



Un'ulteriore considerazione emerge quando si analizza congiuntamente la presenza di donne nelle giunte (dove gli incarichi sono conferiti dal Presidente) e la presenza di donne nei consigli regionali (dove invece sono elette dai cittadini). Complessivamente, la presenza femminile è più consistente nelle giunte, rispetto a quella nei consigli regionali, anche se appare difficile affermare che esista una correlazione diretta tra l'incidenza delle donne presenti nei consigli (che peraltro non supera mai la soglia del 40%) e quella nelle giunte. Si può affermare tuttavia che esistono regioni, anche nella tornata elettorale più recente, dove a una bassa presenza di donne in consiglio corrisponde un elevato livello di presenza nella giunta.

Alla luce dei dati più recenti, si può osservare che la situazione complessiva è nettamente migliorata: la presenza di donne nelle giunte, infatti, era inferiore a quella nei consigli in tre regioni (Friuli-Venezia Giulia, Lombardia e Marche) nella tornata 1, ed in due regioni nella tornata 2 (Campania e Lombardia).

Come già evidenziato, questi risultati fanno emergere come le opportunità di nomina delle donne negli organi di vertice non risultino in stretta relazione con la 'quantità' di donne elette nei Consigli

regionali, quanto piuttosto con la presenza di misure o indicazioni contenute negli Statuti regionali e anche nei principi delle leggi elettorali regionali. Gli atti normativi rappresentano dunque una forma di “agenzia di supporto” all’azione di *advocacy* delle donne nella politica regionale. In altre parole, dai dati sembra emergere che iniziative consiliari, come commissioni preposte alle pari opportunità, al riequilibrio, alla composizione di genere, contribuiscano all’aumento dei tassi di presenza delle donne negli organi di vertice delle regioni italiane: un contesto istituzionale più “*gender friendly*” rappresenta la pre- condizione per la presenza delle donne nella gestione della politica.

Infine, è opportuno ricordare che, sebbene sulla base dati elaborati dal Ministero dell’Interno non sia purtroppo possibile ricostruire le tipologie di delega assessorile assegnate all’interno delle giunte, l’affermarsi di una tendenza a non affidare alle donne la gestione di assessorati con budget consistenti è tuttavia rilevata in letteratura (Quaranta e Dotti Sani, 2015).

Prima di procedere con l’analisi sugli altri livelli di governo, si può ricordare come alcune caratteristiche relative alla partecipazione attiva delle donne alla vita politica all’interno del Parlamento italiano, siano rintracciabili, in scala ridotta, anche nei processi “decisionali” connessi alla progettazione degli organi di governo regionale: una norma non fa che ampliare il cambiamento che già è possibile cogliere in germe nella vita politica italiana.

13. ANALISI DELLE CARICHE NEL PARLAMENTO ITALIANO

Nel periodo 2006-2013 non esistevano norme che prevedessero misure, anche temporanee di riequilibrio, volte a favorire l'elezione delle donne nei due rami del Parlamento. La legge 3 novembre 2017, n. 165 (c.d. Rosatellum), emanata nel corso dell'elaborazione del presente studio, introduce misure specifiche. In primo luogo, a pena di inammissibilità, nella successione interna delle liste nei collegi plurinominali, sia della Camera sia del Senato, i candidati devono essere collocati secondo un ordine alternato di genere.

Al contempo, alla Camera è previsto che nel complesso delle candidature presentate da ogni lista o coalizione di liste nei collegi uninominali a livello nazionale, nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento, con arrotondamento all'unità più prossima. Inoltre, nel complesso delle liste nei collegi plurinominali presentate da ciascuna lista a livello nazionale, nessuno dei due generi può essere rappresentato nella posizione di capolista in misura superiore al 60 per cento, con arrotondamento all'unità più prossima. L'Ufficio centrale nazionale assicura il rispetto di tali prescrizioni.

Al Senato le medesime previsioni sono stabilite a livello regionale e spetta all'Ufficio elettorale regionale assicurare il rispetto delle medesime.


Anche in assenza di una normativa specifica, l'analisi valutativa delle cariche assunte dalle donne in un'ottica temporale rappresenta in sé un esercizio degno di attenzione. In assenza della valutazione degli effetti della misura specifica, è comunque registrabile un cambiamento (che si potrebbe in ogni caso definire "risultato") dovuto, non a uno specifico intervento (cioè a una "politica"), ma a mutamenti e comportamenti, attività e pressioni che hanno influenzato (più o meno direttamente) condizioni che una politica di riequilibrio avrebbe potuto modificare.

La metodologia di analisi adottata è analoga per i due rami del Parlamento e considera le cariche assunte dalle donne nelle ultime tre legislature (Legislatura XVII del 2013, Legislatura XVI del 2008 e Legislatura XV del 2006), sulla base informativa dei siti istituzionali della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

13.1. ANALISI DELLE CARICHE NELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Osservando l'evoluzione nel tempo della presenza delle donne nelle cariche istituzionali previste dal Regolamento della Camera dei deputati, è possibile registrare un'evidente evoluzione tra la prima legislatura considerata (quella del 2006) e la più recente (quella del 2013) soprattutto considerando la composizione degli organismi parlamentari in termini di bilanciamento di genere. La figura sottostante (figura 39) mostra l'incremento della incidenza percentuale delle donne sia nella composizione dell'Ufficio di Presidenza - dove risulta particolarmente significativo - sia negli altri organi previsti dal Regolamento (commissioni, comitati, giunte) sia, infine, nella composizione delle cariche all'interno dei Gruppi parlamentari.

Figura 39: Percentuale di donne nelle cariche istituzionali della Camera dei deputati. Legislature XV, XVI e XVII



Fonte: elaborazioni IRPPS-CNR su Dati della Camera dei deputati

Se si analizza nel dettaglio la presenza delle donne all'interno dell'Ufficio di Presidenza (composto dal Presidente della Camera, dai Vice Presidenti, dai Questori e Segretari) la presenza femminile in termini percentuali sul totale dei componenti, è passata dal 19,2% della legislatura XV al 32,1% della legislatura XVII, con un incremento quindi di circa 13 punti percentuali.

Passando ora ad analizzare anche le altre posizioni di vertice (tabella 31), a livello percentuale, si è passati dal 16,3% di donne nel 2006 a quello del 28,8% registrato nel 2013. Con maggiore dettaglio si nota che nella legislatura XVII, nelle 14 Commissioni permanenti ci sono solo 2 donne Presidente, e che sul totale dei 28 Vice Presidenti, 7 sono donne.

Un ulteriore indicatore di interesse è quello relativo alla rappresentanza femminile nei gruppi parlamentari dove la quota di cariche assunte da donne è passata dal 10% della XV al 17,6% della XVI, per arrivare al 24,5% nella XVII legislatura (pur considerando sempre il differente numero dei gruppi insediati in ciascuna legislatura).

Come emerge dalla tabella 31, la composizione della Camera dei deputati dal punto di vista della rappresentanza di genere è passata dal 17,3% al 31,0% di elette, mentre le quote relative alle posizioni di responsabilità femminili non evidenziano una rappresentanza omogenea e "coerente" con l'aumento delle elette negli organi considerati. Solo nell'Ufficio di Presidenza e nelle Commissioni permanenti appare affiorare una maggiore sensibilità di genere, più di quanto non avvenga negli altri organi dove la presenza di donne è più contenuta.

L'analisi fa, quindi, emergere come la componente femminile nelle cariche più prestigiose o detentrici di maggior potere sia tuttora inferiore in confronto con quella maschile: la figura 40 mostra come nella XVII legislatura il rapporto tra donne e uomini sia molto squilibrato a vantaggio di questi ultimi nelle posizioni di Questore, Vice Presidente e soprattutto di Presidente del Gruppo parlamentare.

La carica che presenta il divario di genere meno accentuato è quella della Segreteria della Presidenza della Camera.


Tabella 31: La presenza delle donne nelle cariche istituzionali della Camera dei deputati. Legislature XV, XVI e XVII. Percentuali di cariche ricoperte da donne sul totale delle cariche

	XV (2006-2008)	XVI (2008-2013)	XVII (2013-2018)
Ufficio di Presidenza (a)	19,2	19,0	32,1
Altri organi della Camera			
Commissioni permanenti (b)	20,5	23,3	21,4
Altre Commissioni (b)	15,2	16,7	29,6
Comitati (b)	15,8	31,8	25,5
Giunte (b)	0,0	0,0	20,0
Gruppi parlamentari (c)	10,0	17,6	24,5
Totale eletti/elette	17,3	21,3	31,0

Fonte: elaborazioni IRPPS-CNR su Dati della Camera dei deputati.

Legenda: (a) Presidente della Camera, Vice Presidente della Camera, Questori e Segretari; (b) Presidente e Vice Presidenti; (c) Presidente, Vice Presidenti e Tesoriere.

Figura 40: Cariche istituzionali della Camera dei deputati secondo il genere. Legislatura XVII (valori assoluti).



Fonte: elaborazioni IRPPS-CNR su Dati della Camera dei deputati

*A fine legislatura i Gruppi parlamentari erano 17, i sei gruppi aderenti al gruppo misto facevano riferimento ad un unico Presidente

ALLA CAMERA

Dalla istituzione della Camera dei deputati, la carica di Presidente della Camera è stata declinata al femminile 5 volte; nelle ultime tre Legislature 1 volta. Nonostante l'aumento della presenza delle donne nel Parlamento nella Legislatura XVII, alla Camera dei deputati sono presiedute da una donna solo 2 Commissioni permanenti su 14.

Seppur lontani dagli standard europei e da quelli previsti anche in recenti provvedimenti legislativi, è evidente che alcuni modesti progressi si sono realizzati, sebbene i dati analizzati si riferiscano ad elezioni avvenute in assenza di una specifica politica di riequilibrio di genere.

Alla luce di questi risultati e della nuova normativa emanata per le elezioni della Camera sembra importante proseguire nella valutazione degli effetti delle recenti misure volte a garantire una più equa presenza tra donne e uomini.

13.2. ANALISI DELLE CARICHE NEL SENATO DELLA REPUBBLICA

Come per la Camera dei deputati, anche per il Senato della Repubblica sono state raccolte le informazioni sulle cariche ricoperte dal sito istituzionale e sono state realizzate alcune elaborazioni utilizzando come indicatore la quota di donne sul totale delle cariche. I dati si riferiscono alle ultime tre legislature. La tendenza nel periodo è orientata ad un aumento complessivo della presenza femminile. La figura 41 e la tabella 32 riportano dati che registrano un incremento costante del numero delle senatrici nelle tre legislature considerate, con una crescita significativa della presenza delle donne nel Consiglio di Presidenza e un picco nella XVI legislatura (42,1%) ridimensionato poi al 31,6% nella successiva. Inoltre, la presenza percentuale di donne nelle cariche di vertice dei gruppi parlamentari raddoppia raggiungendo quasi il 30% e la crescita, seppur più contenuta, si osserva anche negli altri organi del Senato.


La presenza femminile, negli organi istituzionali del Senato è complessivamente inferiore, con l'eccezione dei gruppi parlamentari. Nel Consiglio di Presidenza la presenza delle donne ha avuto un andamento altalenante dalla XV alla XVII Legislatura, ma con un saldo finale positivo pari a circa 20 punti percentuali. Se si confrontano questi dati con i quelli relativi all'altro ramo del Parlamento, risultano inferiori di oltre 7 punti percentuali nella legislatura XV, superiori di 23 punti nella legislatura XVI e infine allineati nella legislatura XVII (tabella 32).

Nell'analisi delle ultime tre legislature è stata analizzata la presenza femminile nelle giunte (in particolare la Giunta per il Regolamento e la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari), nel Consiglio di garanzia e quello di disciplina e nelle Commissioni permanenti del Senato (che hanno competenza su materie analoghe a quelle della Camera dei deputati)⁵⁹. D'all'analisi dei dati raccolti emerge un quadro di cambiamenti avvenuti nel corso del tempo senz'altro evidente per le Commissioni permanenti (dove la presenza di donne nelle cariche è aumentata di circa 10 punti percentuali tra la prima e l'ultima legislatura considerata e nelle altre Commissioni dove si osserva un aumento di più di 11 punti percentuali). Con maggiore dettaglio si può notare che alla fine della XVII Legislatura le donne presiedono tuttavia una sola Commissione sul totale delle 14 permanenti e che sul totale delle 28 vicepresidenze di Commissione otto sono femminili.

Nella stessa legislatura la crescita delle rappresentanza femminile è significativa anche nel Consiglio di garanzia e disciplina, mentre nelle posizioni di governo delle Giunte, nella legislatura XVII solo in quella per le elezioni e le immunità parlamentari, risulta una Vice Presidente donna .

⁵⁹ Affari costituzionali, ordinamento generale dello Stato, giustizia, affari esteri, emigrazione, difesa, programmazione economica, finanze, istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport, lavori pubblici, comunicazioni, agricoltura, industria, commercio, turismo, lavoro, previdenza sociale, igiene e sanità, territorio, ambiente, beni ambientali e politiche dell'Unione europea

Figura 41: Percentuale di donne nelle cariche istituzionali del Senato della Repubblica. Legislature XV, XVI e XVII.



Fonte: elaborazioni IRPPS-CNR su Dati del Senato della Repubblica

Tabella 32: La presenza delle donne nelle cariche istituzionali del Senato della Repubblica. Legislature XV, XVI e XVII Percentuali di cariche ricoperte da donne sul totale delle cariche.

	XV (2006-2008)	XVI (2008-2013)	XVII (2013-2017)
Consiglio di Presidenza (a)	11,8	42,1	34,6
Altri organi del Senato			
Commissioni permanenti (b)	9,5	11,9	19,0
Altre Commissioni (b)	11,1	7,4	22,7
Giunte (c)	0,0	0,0	0,0
Consiglio di garanzia/disciplina (c)	0,0	33,3	50,0
TOTALE	9,4	10,8	20,6
Gruppi parlamentari (d)	15,2	18,2	24,3
Totale Senatori e Senatrici	13,4	17,9	28,9

Fonte: elaborazioni IRPPS-CNR su Dati del Senato della Repubblica


Legenda: (a) Presidente del Senato, Vicepresidenti, Questori e Segretari; (b) Presidente e Vice Presidente; (c) Presidente; (d) Presidente, Vice Presidente e Tesoriere.

Un discorso a parte meritano i gruppi parlamentari, dove l'evoluzione della presenza femminile per la carica di Presidente, Vice Presidente e Tesoriere del Gruppo, è stata particolarmente significativa con un incremento pari a 15 punti percentuali e con valori ben al di sopra di quelli registrati alla Camera dei deputati. Sembrano

essere soprattutto i gruppi parlamentari a valorizzare la presenza delle donne nelle proprie cariche di vertice (ma non in quella di Presidente, come verrà in seguito evidenziato).

L'analisi di dettaglio evidenzia che nella XVII Legislatura sul totale delle 39 cariche tra Presidente del Senato, Vice Presidente del Senato, Questore, Segretario della Presidenza e Presidente del Gruppo parlamentare, le donne senatrici sono presenti in 12 di questi ruoli. Considerando le singole cariche (figura 42) si osserva tuttavia che l'equilibrio è raggiunto solo per il ruolo di Vice Presidente del Senato (in cui vi è perfetta parità tra i quattro nominati, due donne e due uomini), mentre per tutte le altre cariche è preminente la componente maschile. Si deve sottolineare, infine, come poche donne siano state scelte per fare la Presidente del gruppo parlamentare (solo 3 su 15 in totale, sebbene sia opportuno ricordare che in due gruppi i due generi si sono alternati), mettendo in luce una certa resistenza delle forze politiche a riconoscere e promuovere la leadership femminile. Come già notato nell'analisi relativa alla Camera dei deputati, anche nel Senato della Repubblica, pur delineandosi un trend crescente della presenza quantitativa delle donne tra le elette nelle ultime legislature, si conferma un gap di genere nella attribuzione delle cariche di responsabilità nei ruoli di vertice.

Figura 42: Cariche istituzionali del Senato della Repubblica secondo il genere. Legislatura XVII (valori assoluti).



Fonte: elaborazioni IRPPS-CNR su Dati del Senato della Repubblica

*In aggiunta ai 13 Presidenti dei gruppi parlamentari si deve considerare che, nel corso della XVII legislatura, due gruppi parlamentari hanno alternato senatrici e senatori alla presidenza

14. ANALISI DELLE CARICHE NEL PARLAMENTO EUROPEO

La presenza femminile nel Parlamento europeo⁶⁰ nell'ultima legislatura, iniziata nel 2014, raggiunge livelli più elevati di quella dei parlamenti della gran parte degli Stati membri e si attesta al doppio della media mondiale delle donne elette nelle assemblee nazionali, mostrandosi come un esempio virtuoso nel panorama delle istituzioni politiche. Il tema della parità di genere, come si è accennato nell'introduzione, è da molti anni presente nelle attività di tale istituzione europea. Proprio a seguito della risoluzione del Parlamento europeo del 13 marzo 2003 è stato istituito il Gruppo di alto livello

AL PARLAMENTO EUROPEO

Nel mandato in corso del Parlamento europeo le donne raggiungono la metà delle presidenze delle commissioni parlamentari.

Dal 1979 sono state elette presidente del Parlamento europeo due sole donne: Simone Veil (1979-1982) e Nicole Fontaine (1999-2002). Nell'attuale legislatura cinque donne italiane, elette al Parlamento europeo, hanno ricoperto posti di prestigio nelle Commissioni permanenti: Silvia Costa come presidente della Commissione Cultura e istruzione; Patrizia Ferma Francesca come vice presidente della Commissione Industria, ricerca ed energia; Barbara Spinelli come vice presidente della Commissione Affari costituzionali; Barbara Matera come vice presidente della Commissione diritti della donna e uguaglianza di genere.

sull'uguaglianza di genere e la diversità⁶¹ che ha, fra le altre, la responsabilità di promuovere e attuare l'integrazione della dimensione di genere nelle attività, nelle strutture e negli organi parlamentari. Il gruppo coopera con i diversi organi presenti nel Parlamento, anche al fine di assicurare l'adozione di un linguaggio neutro dal punto di vista del genere nei documenti parlamentari, oltre che nella comunicazione e nell'informazione.

La preposta Unità del Parlamento europeo, in occasione dell'8 marzo, ogni anno pubblica il report *Women in the European Parliament*, da cui sono tratte le

informazioni utili a descrivere la presenza femminile nelle principali cariche presenti nel Parlamento europeo, che qui riportate (tabella 33). Con riferimento all'Ufficio di presidenza, ovvero l'organo che si occupa del funzionamento interno del Parlamento e, in particolare, delle questioni amministrative, organizzative, concernenti il personale e, non ultimo, della previsione di bilancio, le principali cariche sono quelle del Presidente del Parlamento europeo, dei 14 Vicepresidenti e dei cinque Questori. L'Ufficio dura in carica, per ogni legislatura, due anni e mezzo e, quindi, per ogni legislatura si contano due distinti mandati. Sia nel primo che nel secondo mandato delle ultime due legislature le cariche dell'Ufficio di presidenza sono rimaste a prevalenza maschile, sebbene si noti una crescita della componente femminile nel tempo. La figura maggiormente declinata al femminile è quella del Questore, che nell'ambito dell'Ufficio di presidenza, ha lo status di osservatore.

Fra le altre cariche del Parlamento europeo, vanno inoltre ricordate quelle dei presidenti delle Commissioni, i quali hanno il compito di coordinarne i lavori, che consistono nella elaborazione delle iniziative e proposte legislative da discutere in Aula. Considerando congiuntamente alle cariche dei presidenti delle Commissioni permanenti, quelle delle Commissioni d'inchiesta e dei sottocomitati, la presenza femminile raggiunge nel mandato in corso il 50%⁶².

⁶⁰ Fonte: European Parliament - Equality and Diversity Unit, *Women in the European Parliament*, 2011, 2014, 2016 e 2017.


⁶¹ Fino al 2007 Gruppo di alto livello (GAL).

⁶² Le commissioni presiedute dalle donne sono: Affari costituzionali (AFCO), Controllo dei bilanci (CONT), Cultura e istruzione (CULT), Sviluppo (DEVE), Ambiente, sanità pubblica e sicurezza alimentare (ENVI), Diritti della donna e uguaglianza di genere (FEMM), Mercato interno e protezione dei consumatori (IMCO), Sviluppo regionale (REGI), Petizioni (PETI), Trasporti e turismo (TRAN); la Commissione di inchiesta Misurazione delle emissioni nel settore automobilistico (EMIS) e il Sub comitato sicurezza e difesa (SEDE).

Nell'ambito delle attività parlamentari, particolarmente rilevanti sono quelle che riguardano le relazioni con gli Stati partner tradizionali dell'Unione europea, che hanno l'obiettivo di promuovere e rafforzare i contatti internazionali. A tale scopo sono state istituite le delegazioni, che nella seconda metà dell'VIII legislatura sono in totale 39; di queste 7 hanno una presidente donna, mentre 2 delle 5 assemblee multilaterali sono presiedute da una donna. Infine, una situazione simile si riscontra fra i gruppi politici, che vedono solo tre donne (una presidente e due vice presidentesse) contro otto uomini ai vertici.

I dati relativi alla presenza femminile negli organi del Parlamento europeo, pur nella limitatezza dei numeri, mostrano come le donne siano ancora poco presenti nei processi politici decisionali, con una presenza di cariche femminili inferiore a quella riscontrata all'interno dello stesso Parlamento e ancora distante dal target del 40%, considerato il valore a cui tendere nella prospettiva di raggiungere un effettivo equilibrio di genere.

Figura 43: Percentuale di donne fra le cariche* e i parlamentari nel Parlamento europeo nei due mandati delle legislature VII e VIII



*Le cariche includono il presidente, i vicepresidenti e i questori dell'Ufficio di presidenza, i Presidenti delle Commissioni, delle delegazioni, delle Assemblee multilaterali e dei gruppi politici. Fonte: European Parliament - Equality and Diversity Unit, Women in the European Parliament, 2011, 2014, 2016 e 2017.

Tabella 33: Le cariche al Parlamento europeo nei mandati delle ultime due legislature

	Mandato 1				Mandato 2			
	U (V.A.)	D (V.A.)	Totale (V.A.)	% D	U (V.A.)	D (V.A.)	Totale (V.A.)	% D
VII LEGISLATURA								
Ufficio di presidenza								
Presidente	1	0	1	0,0	1	0	1	0,0
Vice Presidenti	8	6	14	42,9	11	3	14	21,4
Questori	3	2	5	40,0	3	2	5	40,0
Totale ufficio di presidenza	12	8	20	40,0	15	5	20	25,0
Altri organi del Parlamento europeo								
Presidenti di commissione	14	10	24	41,7	14	8	22	36,4
Presidenti di delegazione (*)	33	8	41	19,5	32	8	40	20,0
Presidenti dei Gruppi del PE	8	1	9	11,1	7	2	9	22,2
TOTALE	79	35	114	30,7	83	28	111	25,2
PARLAMENTARI EUROPEI	480	256	736	34,8	491	274	765	35,8
VIII LEGISLATURA								
Ufficio di presidenza								
Presidente	1	0	1	0,0	1	0	1	0,0
Vice Presidenti	8	6	14	42,9	9	5	14	35,7
Questori	3	2	5	40,0	3	2	5	40,0
Totale ufficio di presidenza	12	8	20	40,0	13	7	20	35,0
Altri organi del Parlamento europeo								
Presidenti di commissione	13	10	23	43,5	12	12	24	50,0
Presidenti di delegazione (**)	32	12	44	27,3	33	11	44	25,0
Presidenti dei Gruppi del PE	8	3	11	27,3	8	3	11	27,3
TOTALE	77	41	118	34,7	79	40	119	33,6
PARLAMENTARI EUROPEI	473	278	751	37,0	470	281	751	37,4

1) Luglio 2009 - gennaio 2012 per la VII Legislatura e 1 Luglio 2014 - gennaio 2017 per la VIII Legislatura; 2) 2 Gennaio 2012 - giugno 2014 per la VII Legislatura e dal 2 Gennaio 2017 per la VIII Legislatura. *Comprese 4 assemblee multilaterali; **Comprese 5 assemblee multilaterali

Fonte: European Parliament - Equality and Diversity Unit, *Women in the European Parliament, 2011, 2014, 2016 e 2017*.

15. L'ANALISI QUANTITATIVA: UNA VISIONE D'INSIEME RISULTATI

Negli ultimi anni sono state progressivamente introdotte nell'ordinamento italiano norme volte al riequilibrio di genere nella rappresentanza politica, in attuazione degli articoli 51, primo comma, e 117, settimo comma, della Costituzione. Queste norme hanno operato tanto sul versante dei partiti politici e del loro sistema di finanziamento, quanto sulle regole e sui meccanismi per garantire la partecipazione delle donne alla politica e l'accesso alle cariche elettive. Nei capitoli precedenti si è indagata questa seconda dimensione, proponendo un'analisi dei risultati prodotti dall'introduzione di tali norme sulla presenza delle donne nelle elezioni dei diversi livelli istituzionali (comuni, regioni, Parlamento della Repubblica e Parlamento europeo).

Le riforme legislative hanno interessato i diversi livelli istituzionali, attraverso l'utilizzo di strumenti normativi diversi per contenuto e anno d'introduzione. L'analisi condotta nella Sezione 1 illustra, con dettagli per singola istituzione e attraverso il confronto inter-istituzionale, le principali dimensioni d'indagine prese in esame: i candidati e le candidate, gli eletti e le elette e gli indici di successo elettorale.

Ma quali sono stati i risultati di questa stagione di riforme? Ripercorrendo le principali evidenze emerse nei precedenti capitoli, si proverà a darne una lettura sintetica. Molte riflessioni vengono proposte a livello di singola istituzione ma altre, assumendo una chiave di lettura più generale, sono invece indirizzate al fenomeno del riequilibrio di genere visto nel suo complesso.

15.1. I COMUNI

L'analisi dei comuni ha preso le mosse da una ricognizione normativa. I comuni italiani hanno conosciuto una vasta introduzione di norme volte al riequilibrio di genere. La più significativa in tal senso è stata la legge n. 215/2012, che ha introdotto disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Come già ricordato, la legge ha previsto che, nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, operassero sostanzialmente due meccanismi:

- la cd. **quota di lista**: nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore a due terzi, con l'arrotondamento all'unità superiore per il genere meno rappresentato, anche in caso di cifra decimale inferiore a 0,5;

- la cd. **doppia preferenza di genere**, che consente all'elettore di esprimere due preferenze (anziché una, come previsto dalla normativa previgente), purché riguardanti candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della seconda preferenza.

Che cosa è successo dopo l'introduzione di tale norma? L'analisi condotta evidenzia come il peso delle donne nelle candidature, che prima del 2012 era risultato abbastanza altalenante attorno a un valore del 25%, con l'introduzione delle nuove norme si è andato riposizionando a un livello prossimo al 35%, facendo segnare un consistente avanzamento di circa dieci punti percentuali. Il risultato atteso è stato quindi conseguito anche perché i meccanismi di applicazione della normativa, seppur differenziati per dimensione dei comuni, sono risultati particolarmente cogenti e vincolanti. Per comprendere la radicalità della trasformazione ottenuta si pensi che nel 2012, poco prima dell'entrata in vigore della norma, solo il 10% dei comuni presentava già una quota di candidate superiore al 40%. Nel 2016 i comuni virtuosi (che hanno raggiunto o superato il 40% di candidate) sono saliti al 37% e a ben il 64%, se si considerano solo i comuni soggetti all'applicazione delle quote di genere. Dato ancor più rilevante è l'81% dei comuni che risulta aver rispettato i requisiti posti dalla normativa. Fra i comuni cui

quest'ultima si applica, permane però ancora un 19% di enti gravemente inadempienti, in cui la quota di candidate risulta inferiore al 25%.

La crescita nelle candidature femminili è stata più consistente nei comuni di grandi dimensioni (oltre i 15.000), che hanno fatto registrare percentuali *post* riforma superiori al 40%, ma ha prodotto anche un rilevante «effetto trascinamento» per i comuni piccoli, sotto i 5.000 abitanti, nei quali la norma non trovava applicazione. Anch'essi hanno visto un guadagno consistente a partire dal 2013 nella quota di candidate (oltre il 30%). La crescita, a livello territoriale, è stata più consistente nel Nord-est (+ 9,1% tra 2011 e 2013) ma l'effetto si è visto anche nelle altre aree del Paese, determinando una riduzione dei divari precedentemente esistenti fra le diverse macro-aree regionali. Un unico elemento di attenzione permane per la situazione del Sud, nel quale l'incremento consistente, rispetto al periodo *pre* riforma, si combina comunque con una percentuale di candidate che rimane, anche se di poco, inferiore alla soglia del 33,3%.

La legge n. 215/2012 prevedeva anche il meccanismo della doppia preferenza di genere che, nelle attese, doveva non solo garantire l'accesso delle donne alla competizione elettorale, ma, ulteriormente, contribuire all'elezione di un maggior numero di donne rispetto al periodo precedente. La quota di elette nei comuni ha registrato effettivamente un incremento, passando da un dato che si aggirava intorno al 20% nel periodo 2009-2012 a una media del 30% negli anni *post* riforma. In particolare, al Sud la media di elette nei comuni è quasi raddoppiata, con un effetto, anche in questo caso, di riduzione della distanza esistente tra le zone del Paese. Anche per le elette si è rilevato un fenomeno di trascinamento per i piccoli comuni sotto la soglia di applicazione della legge (sotto i 5.000 abitanti), che ha portato questi ultimi ad avere, in media, circa un 7% in più di elette.

L'efficacia delle norme introdotte ai fini del riequilibrio di genere è testimoniata ancor più dagli indici di successo registrati per le elezioni comunali. Negli anni *post* riforma, pur permanendo questi ultimi al di sotto dell'unità (valore per il quale si rileva un'uguale possibilità di elezione per i due generi), si è comunque registrata una costante crescita degli indici di successo femminili, che sono passati da una media dello 0,76%, nel periodo 2009-2012, allo 0,86%, nel periodo 2013-2016. Se è vero che gli uomini hanno ancor oggi maggiori possibilità di essere eletti, è altrettanto vero che il loro vantaggio è stato eroso in maniera consistente. L'analisi rileva che le donne hanno maggiori successi nei comuni compresi tra i 5.000 e i 15.000 abitanti (tra 2012 e 2016 il valore dell'indice di successo è di 0,99). In questi comuni è stata quasi raggiunta la parità con gli uomini. Ben più distanti da tale obiettivo, appaiono i comuni oltre i 15.000 abitanti, dove gli indici di successo femminili risultano ancora relativamente bassi (0,75).

La numerosità di osservazioni disponibili, nel caso dei comuni, ha permesso di realizzare delle rielaborazioni volte all'analisi del ruolo delle variabili di contesto, per spiegare il successo della riforma e per valutare l'impatto netto della norma. Gli approfondimenti, effettuati con modelli econometrici per indagare le determinanti delle *performance* di riequilibrio in termini di quota di candidate e quota di elette, hanno portato a risultati piuttosto incerti per quanto riguarda la rilevanza delle variabili socio-demografiche utilizzate. Dai risultati dei modelli sembra, infatti, che le variabili rilevanti siano prevalentemente connesse all'attuazione della riforma e ad aspetti elettorali. Sono infatti significative per i modelli panel (quelli che maggiormente garantiscono il controllo per l'eterogeneità individuale) solo la dimensione del comune (legata alla tipologia di norma introdotta e quindi di fatto riconducibile alla riforma) e il numero di liste presentate, che esprime in qualche modo l'intensità della competizione elettorale. I risultati dei modelli sono differenti, riflettendo gli esiti dell'analisi descrittiva, se stimati per le diverse macro-aree territoriali. L'elemento geografico pare quindi condizionare fortemente l'esito delle riforme, più di quanto non lo facciano le caratteristiche socio-economiche del comune.

I modelli POLS, che sono meno sofisticati dal punto di vista della stima ma consentono l'utilizzo di un maggior ventaglio di variabili, evidenziano la significatività delle variabili esaminate (livello di partecipazione delle donne al mercato del lavoro, reddito *pro capite*, livello di istruzione, disoccupazione) nello spiegare la quota di elette. Tutte le variabili hanno segno significativo e positivo. In particolare, il modello a livello nazionale⁶³ suggerisce come all'aumentare del tasso di attività femminile aumenti la quota di donne candidate. Si tratta di un risultato coerente e in linea con gli effetti di una maggiore valorizzazione delle donne nel mercato del lavoro e in politica. Inoltre, la quota di donne candidate cresce all'aumentare del reddito medio *pro capite*. Anche in questo caso il segno pare coerente con le aspettative: le realtà più ricche sono quelle dove le donne hanno maggiori possibilità di emancipazione e dunque anche di partecipazione attiva alla politica. Anche nel caso del tasso di istruzione (Tasso di Istr. Second. 19 anni e più), il risultato positivo e significativo che viene evidenziato è in linea con le aspettative e con i risultati ottenuti nel caso del reddito: i contesti di maggior benessere e cultura sono quelli che assicurano maggiori opportunità per le donne di partecipare, in veste di candidate, alla vita politica comunale.

Molto più incerti sono i risultati relativi all'influsso delle variabili di contesto sulla quota di elette. Nel modello complessivo risultano significativi il reddito *pro capite* e il tasso di disoccupazione, ma i risultati non sono sempre confermati nel caso dei modelli specifici per classe dimensionale. In questo caso la conclusione principale è l'indeterminatezza degli effetti delle variabili socio-economiche sulla quota di donne elette.

In conclusione, l'analisi di impatto, realizzata con diverse tecniche alternative (*panel*, *esperimento naturale*, *regression discontinuity design*), ha verificato l'esistenza di un significativo effetto della riforma sul riequilibrio di genere nei comuni, tanto in termini di candidate quanto in termini di elette. Tale positivo impatto è significativo per tutte le diverse specificazioni della valutazione. Resta anche positivo per le diverse classi dimensionali e ripartizioni territoriali, anche se naturalmente la misura di tale impatto varia nelle varie casistiche, anche in relazione al livello registrato dall'indicatore nel periodo *pre* riforma.

15.2. LE REGIONI

Anche per le regioni sono state prodotte analisi indirizzate a cogliere i risultati delle riforme, sullo schema di analisi adottato per i comuni. Si è quindi provveduto primariamente a verificare l'andamento delle candidature, ordinando i dati per:

- i valori relativi ai candidati e alle candidate presidente;
- i valori relativi ai candidati e alle candidate nelle liste circoscrizionali;
- i valori relativi ai candidati e alle candidate nel listino regionale.

A livello complessivo, benché i valori medi riguardo al peso delle donne fra i candidati si attestino su valori generalmente più bassi rispetto a quelli dei comuni, si è evidenziata una tendenza alla convergenza della percentuale di eletti ed elette con l'avanzare del tempo. Nonostante permanga una netta differenza per quanto riguarda la candidatura ai ruoli apicali (per la candidatura al ruolo di Presidente la percentuale di uomini è ancora attestata sul 74,1%), non si può negare che, specie negli ultimi anni, il *trend* sia positivamente orientato verso un progressivo avvicinamento delle rappresentanze di genere nelle elezioni regionali. La forbice iniziale fra il peso dei candidati e quello delle candidate

⁶³ La significatività dei coefficienti viene a mancare per alcune ripartizioni territoriali, ma non è da escludere che questo problema sia da ascrivere almeno parzialmente alla più ridotta numerosità dei sotto-campioni.

nelle liste regionali è scesa dal 56,4% (2000) al 9% (2015) e sulle liste provinciali/circoscrizionali dal 65,4% (2000) all'11,6% (2015). A livello territoriale, sulle liste circoscrizionali, è emerso come la circoscrizione Nord-est abbia avuto il *trend* d'incremento più consistente, con un passaggio dal 26,1% di candidate nelle circoscrizioni per le elezioni 2010-2011 al 46,0% nel 2013/2015. Il Nord-ovest ha fatto registrare anch'esso una crescita simile, anche se leggermente più contenuta: dal 2000/2001 al 2013/2015 la frazione di candidate è transitata dal 22,8% al 42,1%. Il Centro e il Sud, invece, hanno fatto registrare *performance* inferiori. L'area del Centro è passata dal 19,5% del 2000-2001 al 36,2% di candidate nel 2013/2015. Al tempo stesso, però è presente un dato positivo per quanto riguarda i listini regionali, che sono transitati dal 17,5% a un netto 50% nell'ultimo gruppo di tornate elettorali. L'area Sud è invece risultata essere quella dove la rappresentanza femminile ha incontrato maggiori difficoltà: si è partiti, infatti, dall'11,3% (liste di circoscrizione) e dal 16,1% (liste regionali) nel 2000 per arrivare, rispettivamente, al 32,6% e al 25% nel 2013/2015.

L'analisi sugli eletti e le elette ha evidenziato un panorama sostanzialmente non esaltante per quanto riguarda la rappresentatività di genere. Nonostante gli sforzi compiuti in vario modo per far crescere la rappresentanza femminile nella politica regionale e, in particolare, nelle liste elettorali, la media nazionale dei pesi delle elette nelle regioni è passata da un dato attestato sotto il 10% nel 2000 a un valore inferiore al 20% quindici anni dopo, segno che lo sforzo compiuto, pur avendo ottenuto un raddoppio della frazione di elette sul totale, deve ancora continuare almeno in questo contesto.

A livello territoriale va rilevato come sia nuovamente il Nord-est a fungere da traino a livello nazionale per quanto riguarda la rappresentanza femminile tra le elette. È in questo caso che si trova la percentuale maggiore (oltre il 24% nell'ultimo gruppo di tornate elettorali) ed è in questa area che si trova la regione con la maggior percentuale di elette: l'Emilia-Romagna nelle elezioni del 2014 ha raggiunto ben il 32%. Anche il Nord-ovest ha avuto un comportamento relativamente virtuoso, passando da meno del 10% (lievemente superiore alla media nazionale) a quasi il 20% nei dati più recenti. Nel Centro, invece, i risultati hanno mostrato una crescita, solo parziale, della rappresentatività delle elette. Nell'ultimo gruppo di tornate elettorali le elette sono state oltre il 22%. Tra queste regioni, quella in cui il risultato è stato maggiormente significativo è stata la Toscana, che è arrivata nel 2015 a quasi il 27% di elette. Le altre tre regioni (Umbria, Lazio e Marche) si sono attestate su valori attorno al 20%. Venendo alle Isole, se è positivo il fatto che dalle prime tornate elettorali alle ultime la presenza di elette sia quasi quadruplicata, va rilevato come la massima percentuale raggiunta sia stata comunque inferiore al 13%. Il Sud, infine, pur avendo visto raddoppiare la percentuale di elette nel corso degli anni, è rimasto comunque al di sotto del 10%. In quest'area spicca per virtuosità la Campania, che nelle ultime elezioni (2015) ha visto una percentuale di elette superiore al 21%.

L'analisi degli indici di successo delle donne nei consigli regionali (indici che sintetizzano i progressi avvenuti a livello di elette congiuntamente con quelli a livello di candidature) mostra un risultato poco soddisfacente. Gli indici di successo – calcolati sulle macro-aree e sui gruppi di tornate elettorali – non sono mai stati superiori allo 0,75 per le elette. I *trend* rilevati, sia a livello nazionale, sia per le aree non mostrano mai una crescita con l'avanzare del tempo. Per contro i tassi di successo per gli eletti sono sempre superiori a uno, spesso in maniera rilevante.

Si può, quindi, concludere che gli sforzi fin qui fatti da varie regioni per favorire il riequilibrio di genere nelle assemblee elettive tardino a mostrare i loro effetti e che l'aumento, sia pur moderato, nella presenza femminile fra le candidate fatica a tradursi in una maggiore presenza fra gli eletti.

Chiaramente la situazione è molto differenziata a livello di regioni, con percentuali di candidate che oscillano fra il 13% (Molise) e il 48% (Emilia-Romagna) e percentuali di elette che variano fra lo 0 (Basilicata) e il 32% (sempre in Emilia-Romagna). Tale variabilità non è dovuta solo a fattori socio-

economici, ma anche alla diversità di leggi elettorali adottate, nonché dall'anno della loro entrata in vigore. Rintracciare il legame esistente fra le *performance* in termini di riequilibrio e il quadro legislativo regionale è operazione complessa e dall'esito incerto. Nelle regioni la ricostruzione del quadro normativo di interventi per il riequilibrio di genere è stata estremamente laboriosa. Ogni regione, infatti, fa in qualche modo storia a sé, giacché, escluse Basilicata, Calabria, Liguria, Molise⁶⁴ e Piemonte che fanno riferimento alla normativa nazionale, tutte le altre regioni hanno adottato, seppur in tempi diversi, una propria legge elettorale all'interno della quale sono state introdotte norme specifiche per il riequilibrio di genere.

L'analisi condotta sulle normative in vigore nelle singole regioni ha consentito di isolare tre meccanismi, diversamente presenti e combinati nei singoli contesti: la quota di genere, la doppia preferenza di genere e la lista alternata. La tipizzazione dei meccanismi di riequilibrio ha consentito di creare una mappatura delle riforme introdotte, consentendo di classificare le regioni per gruppi omogenei.

Sulla base di questa organizzazione in gruppi, studiando la quota di elette *pre* e *post* introduzione delle norme di genere e considerando i valori medi per gruppo, è stato possibile ricavare alcune indicazioni sull'efficacia relativa dei diversi meccanismi di riequilibrio. Il meccanismo di maggior efficacia relativa è apparso essere quello della lista alternata. Nel caso della regione Lombardia, in cui quest'ultimo è stato utilizzato singolarmente sui listini chiusi, esso ha prodotto la migliore *performance* di riequilibrio di genere tra un'elezione e l'altra, facendo segnare un incremento del 10% delle elette. Il meccanismo fornisce, tuttavia, ottimi risultati anche quando è abbinato alla doppia preferenza, come si è rilevato per la Toscana che, tra l'elezione precedente all'introduzione della normativa di genere e quella successiva, ha registrato un più 7,9% nella quota di elette. Una discreta efficacia, capace di garantire una crescita del 7,2% delle elette, ha anche l'abbinamento della quota di genere con la doppia preferenza, utilizzata da Campania, Emilia-Romagna e Umbria. Efficacia più contenuta ha avuto l'abbinamento della lista alternata con la quota di genere: Friuli-Venezia Giulia, Sicilia e Veneto, infatti, hanno ottenuto in media un incremento del 3,4%. In assoluto, il meccanismo di minor efficacia relativa è però stato quello della sola quota di genere: Abruzzo, Lazio, Marche, Puglia, Sardegna, Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta, che vi hanno fatto ricorso, fanno segnare, infatti, un incremento medio pari solo allo 0,4%, superiore solo all'assenza di una normativa di riequilibrio di genere. Basilicata, Calabria, Liguria, Molise e Piemonte, come gruppo, hanno infatti registrato una diminuzione media della quota di elette che si attesta al -1,4%. Tuttavia, questi risultati vanno presi con estrema cautela in considerazione del ridotto numero di unità presenti in ciascun sottogruppo, che non permette di controllare l'estrema eterogeneità presente all'interno dei gruppi. Per esempio nel gruppo delle regioni che non hanno adottato alcuna normativa, vi sono alcuni casi di regioni caratterizzate da una situazione di vero ritardo sul fronte dell'equilibrio di genere, ma altre dove, invece gli alti tassi di successo delle candidate portano a valori equilibrati (almeno in termini relativi) nelle assemblee legislative anche in assenza di normativa specifica di genere.

⁶⁴ La regione Molise si è dotata solo nel 2017 di una propria legge elettorale (Legge regionale n. 20 del 2017, come modificata dalla L.R. n. 1 del 2018, che contiene peraltro misure di genere).

15.3.IL PARLAMENTO DELLA REPUBBLICA

Lo studio della composizione di genere nel Parlamento della Repubblica, in assenza di norme specifiche per il riequilibrio nell'arco temporale coperto dall'indagine, ha consentito in qualche modo di proporre una lettura dei *trend* naturali del fenomeno della partecipazione femminile alla politica e del relativo successo elettorale, fornendo così un *benchmark* per valutare l'andamento tendenziale delle altre istituzioni.

L'analisi è stata condotta separatamente per Camera dei deputati e Senato della Repubblica. L'analisi del *trend* dei candidati alla Camera ha evidenziato come il peso delle donne nelle candidature, pur partendo da valori molto bassi nel 2001 (13,9%), sia andato progressivamente innalzandosi già all'elezione successiva, proseguendo, seppure in modo più moderato, in tutte le elezioni successive fino a raggiungere il 29,4% del 2013. L'analisi territoriale ha evidenziato come gli scostamenti siano in via di progressiva riduzione. Il Centro ha fatto registrare la percentuale maggiore di candidate (31%), mentre al Sud si è rilevata la percentuale inferiore (26%).

Anche lo studio sugli eletti e sulle elette ha rivelato un forte squilibrio di genere all'inizio del periodo considerato. Nell'anno 2001, solo l'11,5% dei deputati era donna. A livello territoriale il Centro ha registrato una percentuale maggiore di donne rispetto a quella maschile (17,5%), seguito dal Nord (Nord-ovest 11,8% e Nord-est 12,2%). Nel Sud e nelle Isole la quota di donne elette è inferiore al 10% (Isole 8,5% e Sud 7,3%). Negli anni successivi, la presenza femminile tra gli eletti è andata crescendo, con un aumento significativo: dal 19,4% al 30,8% nell'ultima tornata elettorale (+11,4 punti percentuali). Nel 2013 la maggiore incidenza delle donne fra gli eletti si è registrata al Centro e nelle Isole, mentre i valori più bassi hanno riguardato il Sud e il Nord-ovest.

L'analisi degli indici di successo ha confermato le dinamiche precedentemente descritte. Da valori nettamente inferiori all'unità, quando le candidate non solo erano poche, ma avevano basse probabilità di venire elette, si è passati a una situazione molto diversa nell'anno 2013. In tale elezione le candidate presentano (in generale e in tutte le circoscrizioni elettorali, escluso il Nord-ovest) un tasso di successo superiore a 1, evidenziando una probabilità di essere elette, una volta candidate, superiore a quella dei candidati uomini. In generale, dai dati della Camera sembra che l'incremento di partecipazione alla politica attiva delle donne sia avvenuto in modo parallelo in termini di apertura alle candidature femminili e come probabilità per le candidate di essere elette. Tutto ciò indipendentemente dall'introduzione di disposizioni specifiche nella legge elettorale.

L'analisi sul Senato ha confermato in larga parte quanto emerso sulla Camera. Sul versante delle candidature si è anche qui realizzata una progressiva crescita. Se nel 2001, infatti, appena l'11,5% dei candidati era donna, tale quota è quasi raddoppiata in concomitanza con il passaggio dal sistema misto al proporzionale corretto (21,0%), per attestarsi sul 28,5% nelle ultime elezioni 2013. La tendenza si è manifestata in quasi tutte le macro-aree con alcune differenze. Se nel 2001 la macro-area più virtuosa nelle candidature femminili era il Nord-ovest, con il 15,9% di candidate, aumentate al 30,4% nel 2013, oggi la macro-area più virtuosa è invece il Centro, con il 31,9% di candidate, quota quasi triplicata rispetto alle elezioni 2001. La crescita più consistente si è osservata nelle Isole, che hanno raggiunto il 28,6% nelle elezioni 2013, partendo da una quota di candidate estremamente bassa (appena il 5,4%). Ad abbassare la media nazionale troviamo il Sud (24,2% di candidate al Senato nel 2013).

Il *trend* positivo osservato nelle candidature di donne al Senato è stato riscontrato anche fra gli eletti/e seppur in forma più contenuta. Il numero assoluto di senatrici è cresciuto di legislatura in legislatura, arrivando a coprire il 27,6% dei seggi nella XVII legislatura (2013): in altre parole, una quota tre volte e mezza superiore al 7,9% riscontrato nella XIV legislatura (2001). Anche in questo caso, la

macro-area più virtuosa è stata il Centro. Nord-ovest, Sud e Isole sono ampiamente al di sotto della seppur bassa media nazionale, mentre nella circoscrizione Estero non è stata eletta alcuna donna per la XVII legislatura.

L'analisi degli indici di successo ha evidenziato, anche nel caso del Senato, come il divario tra uomini e donne si sia ridotto. A livello aggregato, l'indice per le donne è salito in dodici anni dallo 0,69 allo 0,97, indicando un progressivo avvicinamento alla pari probabilità di essere eletti per i due generi. Gli indici delle macro-aree, però, hanno mostrato andamenti molto differenziati. Le Isole hanno registrato un indice di successo femminile in costante crescita, evidenziando un *gap* decrescente fra le probabilità di elezione nei due generi, nonostante gli esiti continuino a favorire il genere maschile. Le altre macro-aree hanno manifestato andamenti altalenanti nel periodo considerato ma, paragonando gli indici del 2001 e del 2013, il Nord-ovest ha ridotto solo moderatamente il *gap* di genere nelle probabilità di successo (l'indice per le donne è passato da 0,55 a 0,74), mentre Nord-est e Centro lo hanno capovolto: le donne hanno oggi una probabilità maggiore degli uomini di finalizzare la propria candidatura con un successo elettorale, contrariamente alla situazione 2001. Infine, l'andamento del Sud è risultato opposto: nel 2001 le donne candidate avevano maggiori probabilità di diventare senatrici rispetto agli uomini (probabilmente anche in ragione del loro numero molto esiguo), mentre nel 2013 accade il contrario.

Complessivamente le due Camere seguono un andamento molto simile. Va notato che in entrambe la quota femminile è quasi raddoppiata nel 2006, anche se nessuna delle due leggi elettorali prevedeva meccanismi di genere, ed è rimasta moderatamente in crescita nelle elezioni successive. La quota di candidate e quella di elette crescono in modo parallelo nelle due Camere, anche se il Senato presenta sempre quote femminili minori rispetto alla Camera.

15.4.IL PARLAMENTO EUROPEO

Anche il Parlamento europeo costituisce in qualche misura un *benchmark*, in quanto in tale istituzione è stata introdotta per la prima volta la normativa elettorale sul riequilibrio di genere. La riforma è avvenuta nel 2004, prima dell'inizio dell'arco temporale di osservazione di questo rapporto. In particolare, le prime tre tornate risentono degli effetti della legge 8 aprile 2004, n. 90, recante "*Norme in materia di elezioni dei membri del Parlamento europeo e altre disposizioni inerenti ad elezioni da svolgersi nell'anno 2004*", che ha introdotto una norma di pari opportunità e, segnatamente, l'art. 3 dove si dispone che "*nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati*". La precocità di tale riforma ha fatto sì che il Parlamento europeo sia caratterizzato da un andamento tendenziale delle candidature che si colloca sempre nettamente al di sopra delle altre istituzioni. Nel 2004, prima elezione censita, le candidature femminili rappresentavano già il 33,7%. Nella tornata successiva il peso delle candidate nelle liste ha subito una leggera contrazione (31,9%); a fronte di una riduzione molto marcata nel numero totale di candidati presenti in tale tornata elettorale (-43,1%), le donne sembrano aver perso leggermente terreno. Infine, il peso delle candidate nelle liste ha raggiunto il suo massimo nel 2014 con un valore del 37,9%.

La precocità nell'introduzione della quota di genere nelle candidature si riflette però anche, ma in negativo, negli indicatori relativi alle elette, che non si discostano dal 15% circa fino all'elezione del 2009. Questo mostra che l'introduzione delle quote di genere per i candidati, se i tempi non sono maturi o se essa non è accompagnata da altri meccanismi, non è sufficiente a garantire il successo delle donne nelle assemblee elettive. Solo nel 2014 la situazione positiva relativa alle liste si è tradotta in una

quota paragonabile di elette. Il netto aumento della quota di elette dal 2009 (16,7%) al 2014 (38,4%), a fronte di una quota di candidate abbastanza stabile, può essere spiegato con l'introduzione del meccanismo della terza preferenza di genere (introdotta dalla legge n. 65 del 2014) e ne mostra l'efficacia. In questo modo nel Parlamento europeo si sono registrati indici di successo pari a 1, valore che significa che l'elettore sceglie con la stessa probabilità un candidato o una candidata.

15.5. TENDENZE COMPARATE

Per quanto riguarda la quota di elette le diverse istituzioni analizzate (comuni, regioni, Parlamento della Repubblica e Parlamento europeo) mostrano andamenti nel complesso omogenei. In particolare, va rilevata la tendenza nei due rami del Parlamento, che hanno avuto andamenti quasi paralleli, con la Camera che ha mostrato indicatori sempre leggermente superiori rispetto al Senato.

Nello specifico, per le candidature si è osservato un *trend* di crescita complessiva, seppur con coefficienti diversi tra le istituzioni (l'andamento oscillante delle regioni è dovuto al mix di quelle che vanno ad elezioni nella singola tornata elettorale). Solo il Parlamento europeo ha avuto sempre valori nettamente più alti, grazie all'introduzione, fin dall'elezione del 2004, della quota di genere nelle liste. Per i comuni risulta particolarmente netta, anche graficamente, la variazione nel *trend*, a partire dal 2012, quando è entrata in vigore la legge n. 215.

Ancor più chiaramente per gli eletti e le elette si sono osservati andamenti tendenziali molto simili tra le diverse istituzioni, incluso il Parlamento europeo (con l'eccezione dell'ultima tornata). Nei comuni si è evidenziato un andamento simile a quello già commentato per la quota di candidate, con un netto balzo in occasione della riforma, seguito da una stazionarietà. Le regioni, che sulla quota di candidate registravano un valore simile alle altre istituzioni, con riferimento alla quota di elette, hanno mostrato un minore incremento (la legge n. 20/2016 non ha ancora dispiegato i suoi effetti). Infatti, laddove negli ultimi anni le altre istituzioni mostrano un andamento crescente, nelle regioni la quota delle elette risulta stazionaria.

I tassi di successo hanno registrato maggiori differenze e una variabilità più accentuata nel tempo, con frequenti ribaltamenti nell'ordine fra istituzioni. I valori più bassi, sono quelli che hanno caratterizzato le consultazioni elettorali regionali. Complessivamente nella tendenza generale è rilevabile una sorta di concavità verso l'alto, indicante un primo peggioramento dell'indice (o almeno una stazionarietà), seguito da un suo aumento. Il cambiamento di direzione è avvenuto in momenti diversi, trainato dalla tempistica nell'introduzione delle riforme. In ogni caso questo comportamento delle serie storiche degli indici di successo sembrerebbe indicare che gli sforzi per includere donne nelle liste elettorali non portino inizialmente a risultati e che gli elettori, per un effetto inerziale, continuino a votare prevalentemente gli uomini (causando il peggioramento dell'indice di successo: ci sono più candidate, per cui cresce il denominatore, ma la quota di elette al numeratore non sale). Il miglioramento del tasso di successo si verifica solo dopo un certo lasso di tempo, allorché l'aumentato peso nelle liste si traduce in un reale incremento nella presenza nelle assemblee elettive.

Questo fenomeno inerziale sembra essere stato meno rilevante nel caso dei comuni, forse perché la maggiore prossimità tra eletti ed elette e corpo elettorale ha permesso una più diretta conoscenza dei candidati/e da parte degli elettori e delle elettrici, e facilitato la parità nella competizione elettorale, anche per soggetti che vi si affacciavano per la prima volta.

15.6. LE DONNE NELLE POSIZIONI DI VERTICE

Anche i risultati delle analisi volte a descrivere la presenza delle donne nei diversi ruoli istituzionali permettono di osservare un incremento della rappresentanza femminile nelle posizioni di vertice a livello dei comuni, delle regioni e del Parlamento italiano. Ogni livello istituzionale è stato influenzato dalle raccomandazioni europee e dalle norme emanate negli ultimi anni in modo più e meno diretto e differenziato per organismo e nel tempo.

Si è osservato come alcuni interventi legislativi abbiano interessato la composizione degli organismi elettivi ed in maniera diversificata quella degli organismi esecutivi. Se, infatti, già il d.lgs. n. 267/2000 (TUEL) prevedeva norme per assicurare una presenza di entrambi i generi negli esecutivi e negli organi collegiali di comuni e province, solo con la legge n. 215/2012 tale impianto ha assunto carattere sistematico, prevedendo esplicitamente, per la prima volta, norme volte ad assicurare una maggior presenza di donne nelle candidature. Va comunque osservato che gli statuti ed i regolamenti comunali, che già dagli anni 2000 avrebbero dovuto recepire la norma, spesso lo hanno fatto in maniera difforme, influenzati più da sollecitazioni esogene, quali la pressione delle organizzazioni femminili.

I dati hanno evidenziato che, se nel 2008 la rappresentanza femminile era sostanzialmente la stessa tra eletti e nominati, nel 2016 i meccanismi di riequilibrio di genere hanno prodotto una situazione più favorevole per le nominate. Tra tutti i comuni, quelli di medie dimensioni (tra 5.000 e 15.000 abitanti) sono i più virtuosi, dal momento che le donne qui costituiscono il 41% dei nominati e il 34% degli eletti. Si deve, inoltre, osservare che la percentuale di donne tra i nominati è aumentata anche nei comuni con meno di 3.000 abitanti (non interessati dalla legge n. 56/2014). Si tratta di un mutamento ascrivibile alla diffusione di una maggiore sensibilità sul tema della rappresentanza femminile a seguito dell'entrata in vigore della citata legge nonché all'effetto di emulazione tra le amministrazioni.

Più critica, anche se i dati registrano un andamento positivo, è la situazione ai vertici dei comuni, dal momento che la metodologia di elezione dei sindaci si rivela di solito più selettiva per le donne.

Si può svolgere, infine, un'ultima considerazione per le nominate negli organismi esecutivi dei comuni: il più alto livello d'istruzione delle donne rispetto agli uomini, registrato nei dati utilizzati, probabilmente dimostra come per le donne serva sempre qualcosa in più, rispetto ai colleghi maschi per entrare nei luoghi del potere.

La situazione della presenza delle donne nelle regioni ha un andamento meno lineare di quella nei comuni. Poiché le regioni si sono adeguate in tempi e con modalità diverse ai nuovi dettati legislativi, si è ancora in presenza di leggi, statuti e regolamenti profondamente difformi tra loro; a tale proposito si sottolinea che la legge n. 20 del 2016, che prevede norme quadro per le leggi elettorali regionali, è molto recente e deve ancora dispiegare i suoi effetti. La legge n. 215/2012, che contiene un principio generale di promozione della parità di genere, è stata, invece, recepita in modi e tempi diversi sia nelle leggi elettorali che negli statuti che regolano la formazione delle giunte. La tendenza alla convergenza osservata nei comuni tra percentuale di donne elette e presenza delle stesse negli esecutivi non è ancora visibile nelle regioni in cui la percentuale di donne nelle giunte appare lontana da quella delle elette. Risultato questo che potrebbe essere riconducibile alla maggior difficoltà per una donna ad essere eletta in una regione che in un comune.

La presenza di donne nel Parlamento italiano, pur aumentata negli anni recenti, si attesta ancora su livelli non corrispondenti agli standard auspicati a livello europeo. Persiste nel tempo il dato negativo di donne elette al Senato rispetto alle elette alla Camera: in 17 legislature dalla nascita della Repubblica ci sono state solo 5 donne Presidenti della Camera. Il *gap* di genere può essere osservato anche rispetto alla presidenza delle Commissioni permanenti: nell'ultima legislatura, la XVII, sono solo 2 le presidenti

su 14 commissioni alla Camera, e una su 14 al Senato; tra i Questori è presente solo una donna al Senato sul totale di 6 (3 alla Camera e 3 al Senato); infine, con riferimento ai Presidenti dei gruppi parlamentari, si contano 3 donne su 15 al Senato (si ricorda che in due gruppi vi è stata alternanza di genere nel corso della legislatura) e nessuna su 11 Presidenti alla Camera.

15.7. CONSIDERAZIONI GENERALI

I dati presentati nella parte I del rapporto mostrano con chiara evidenza l'esistenza di un processo di crescita del peso delle donne nelle assemblee elettive, che avviene indipendentemente dalle norme di genere introdotte nelle leggi elettorali ma che le stesse contribuiscono a innescare e consolidare. Questa tendenza si rileva, sia considerando i dati sulle candidature sia quelli sugli eletti e sulle elette, ed è dimostrata dalla dinamica che si osserva nei contesti dove la legge elettorale non prevede meccanismi per il riequilibrio di genere oppure in quei contesti dove le riforme sono antecedenti al periodo di osservazione.

Contemporaneamente esistono però contesti refrattari al cambiamento, in cui persino la quota di candidate resta bassa, a volte anche in presenza di norme specifiche di genere. Per esempio nel 2016 si riscontra ancora la presenza di un 19% di comuni sopra i 5.000 abitanti (e quindi tenuti al rispetto delle quote di genere nelle liste) in cui la percentuale di candidate è inferiore al 25%, cioè notevolmente al di sotto di quanto richiesto. Fra le regioni, la quota di candidate, che nel caso più virtuoso sfiora il 48%, parte da un valore minimo del 13%. Analogo è il divario che si osserva fra le regioni per la quota di elette, che passa dal 32% allo 0%. Un ultimo esempio si rinviene al Senato della Repubblica, dove, all'ultima tornata elettorale del 2013, la percentuale di elette oscilla fra il 18,2% della macro-area Isole al 44,3% di quella Centro.

Alcuni meccanismi adottati per favorire il riequilibrio di genere nei vari contesti (in alcune regioni, oppure al Parlamento europeo), come la doppia (o tripla) preferenza di genere oppure le liste alternate sembrerebbero fornire una forte propulsione e favorire il successo delle candidate, oltre che la loro partecipazione alla competizione elettorale. Questo è testimoniato dai valori elevati degli indici di successo in tali contesti; ma la limitata evidenza statistica disponibile per il confronto (in particolare fra i molteplici sistemi elettorali regionali) impone l'uso del condizionale. Non sembra possibile individuare "una ricetta miracolosa", perché nelle elezioni paiono contare molto le caratteristiche sociali della macro-area in cui si svolgono e, per le elezioni di interesse nazionale, le caratteristiche peculiari di ogni competizione elettorale.

In questo quadro contraddittorio, caratterizzato da molti segni incoraggianti, ma anche da fenomeni di resistenza, un aiuto fondamentale per un giudizio sul ruolo giocato dalle norme per il riequilibrio di genere nelle assemblee elettive viene dai risultati della valutazione di impatto. Per quanto questa sia limitata al solo caso dei comuni - unico contesto in cui si sia potuto identificare un disegno controfattuale - la valutazione dell'impatto netto restituisce elementi per un giudizio affidabile e incontrovertibile.

La valutazione è basata su due approcci, caratterizzati da diversa portata informativa. L'approccio esperimento naturale (EN) restituisce una stima che riguarda tutte le classi dimensionali dei comuni, ma specifica per il periodo immediatamente *post* riforma. Invece, il metodo del *regression discontinuity design* (RDD) analizza tutto il periodo dopo la riforma ma si concentra sui comuni prossimi alla soglia di applicazione della legge.

I risultati dei due modelli, sintetizzati e comparati nella tabella 34, sono convergenti e coerenti con i risultati dei modelli panel, che contribuiscono in altro modo a valutare l'impatto: entrambi i modelli testimoniano la presenza di un impatto significativo e di segno positivo connesso all'introduzione della norma di genere. La robustezza mostrata dai risultati delle stime depone a favore della loro generalità e affidabilità.

Tabella 34: Sintesi dei risultati della valutazione di impatto

Tipo di valutazione		Impatto della riforma (stima dell'aumento di punti percentuali)			
		Impatto medio	Valore minimo	Valore massimo	Rispetto a ...
Esperimento naturale (EN) (N.B.: la valutazione riguarda l'impatto registrato nel periodo subito dopo la riforma per tutte le classi di comuni)	Quota di candidate	6,2	1,4 (0-3.000)	12,7 (>15.000)	Dimensione del comune
			3,6	8,4	Macro-area di appartenenza
	Quota di elette	8,9	2,9	16,9	Dimensione del comune
			6,0	10,9	Macro-area di appartenenza
Regression discontinuity design (RDD) (N.B.: la valutazione riguarda le classi di comuni di dimensioni vicine alla soglia di applicazione della legge, in tutti gli anni post riforma)	Quota di candidate	5,7	2,3	11,3	Macro-area di appartenenza
	Quota di elette	12,0	6,4	19,8	Macro-area di appartenenza

La dimensione dell'impatto è più elevata in termini di quota di elette piuttosto che sulla quota di candidate, mostrando che per i comuni la riforma è stata in grado di produrre un *outcome* in termini di aumento delle elette e non solo un *output* diretto nell'incremento delle candidate. In particolare, l'impatto sulla quota di candidate, espresso in incremento di punti percentuali, oscilla fra i 6,2 punti percentuali nel modello EN e i 5,7 punti per il modello RDD. L'impatto sulla quota di elette oscilla fra gli 8,9 punti e i 12 punti. Anche la misura dell'impatto risulta, quindi, tutto sommato confrontabile nei due approcci.

Esistono, invece, significative differenze nell'impatto in relazione alla dimensione demografica del comune (come era plausibile attendersi viste le differenti modalità di applicazione della riforma) e di area geografica. I comuni per i quali l'impatto è stato più elevato sono quelli compresi fra i 5.000 e i 15.000 abitanti, anche se tutte le fasce presentano impatti positivi, persino quelli non coinvolti dall'applicazione delle misure di genere.

A livello territoriale, gli impatti più significativi si registrano nella macro-area Sud, dove l'impatto in termini di quota di elette arriva a sfiorare, con il modello RDD, i 20 punti percentuali. Questa differenziazione nei livelli di efficacia contribuisce alla riduzione dei divari regionali osservabili prima della riforma.

Va infine osservato che l'efficacia della norma sull'obiettivo finale del maggiore equilibrio di genere nelle assemblee, nel caso dei comuni, si esplica immediatamente a partire dal primo anno dopo l'entrata in vigore della riforma e con minimi progressi nell'anno successivo, senza l'effetto inerziale osservato per altre istituzioni. Questo fenomeno, che viene evidenziato dall'analisi delle serie storiche degli indicatori, è confermato dal fatto che le stime del modello EN (che si riferisce al periodo

immediatamente *post* riforma) hanno impatti positivi e appena più ridotti rispetto a quelli dell'altro approccio, riferiti all'intero arco temporale.

APPENDICI

APPENDICE A⁶⁵ - TAVOLE RELATIVE ALL'EQUILIBRIO DI GENERE
NELLE CANDIDATURE E TRA GLI ELETTI

⁶⁵ Questa appendice contiene le tavole relative alla Linee di attività 1 e 2 sull'impatto delle misure di riequilibrio di genere previste dalla legislazione vigente in materia di cariche elettive e di governo. I dati si riferiscono quindi alla Linea 1 (L'equilibrio di genere nelle candidature) e alla Linea 2 (Il peso delle donne tra gli eletti). Essa intende rappresentare un supporto di documentazione alle analisi incluse nel rapporto e ne segue la struttura per istituzione. Tutti i dati sono di fonte Ministero dell'Interno, secondo quanto dettagliato nel capitolo 2.

Comuni

Tavola A1: Candidati ai consigli comunali, serie storica dei valori assoluti per genere e macro-area

Macro-area		Anno							
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Nord-ovest	F	23.979	2.779	6.256	5.908	2.925	22.759	3.658	7.335
	M	59.231	7.162	14.984	13.170	4.802	38.625	5.586	11.551
	Totale	83.210	9.941	21.240	19.078	7.727	61.384	9.244	18.886
Nord-est	F	12.673	1.001	2.845	2.298	1.905	12.279	1.540	3.462
	M	28.882	2.567	6.825	5.511	3.016	18.633	2.312	5.101
	Totale	41.555	3.568	9.670	7.809	4.921	30.912	3.852	8.563
Centro	F	12.252	1.170	3.865	3.349	4.547	13.943	2.344	5.822
	M	29.461	3.289	9.846	7.727	6.651	20.613	3.350	8.484
	Totale	41.713	4.459	13.711	11.076	11.198	34.556	5.694	14.306
Sud	F	7.810	4.860	7.049	5.653	7.060	10.677	8.536	11.268
	M	28.090	17.804	25.037	19.371	11.948	18.934	13.434	17.702
	Totale	35.898	22.664	32.086	25.024	19.008	29.611	21.970	28.970
Isole	F	119	0	1.730	0	555	426	2.093	1.264
	M	343	0	4.215	0	934	592	3.110	1.752
	Totale	462	0	5.945	0	1.489	1.018	5.203	3.016
Totale Italia	F	56.833	9.810	21.745	17.208	16.992	60.084	18.171	29.151
	M	146.007	30.822	60.907	45.779	27.351	97.397	27.792	44.590
	Totale	202.838	40.632	82.652	62.987	44.343	157.481	45.963	73.741

Tavola A2: Candidati ai consigli comunali, serie storica dei valori assoluti per genere e classe di popolazione del comune

Classe popolazione		Anno							
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
0-3.000	F	18.016	1.456	3.809	1.319	1.178	14.936	2.524	3.824
	M	47.782	4.517	10.665	3.656	3.002	31.033	5.506	8.845
	Totale	65.798	5.973	14.474	4.975	4.180	45.969	8.030	12.669
3.001-5.000	F	7.522	638	1.623	593	388	6.493	953	1.655
	M	19.507	1.969	4.542	1.773	968	11.431	2.020	3.398
	Totale	27.027	2.607	6.165	2.366	1.356	17.924	2.973	5.053
5.001-15.000	F	10.548	1.162	3.186	2.414	2.465	12.844	2.228	5.286
	M	28.479	4.593	9.851	6.593	4.270	18.979	3.337	7.603
	Totale	39.027	5.755	13.037	9.007	6.735	31.823	5.565	12.889
15.001 e oltre	F	20.747	6.554	13.127	12.882	12.961	25.811	12.466	18.386
	M	50.239	19.743	35.849	33.757	19.111	35.954	16.929	24.744
	Totale	70.986	26.297	48.976	46.639	32.072	61.765	29.395	43.130
Totale Italia	F	56.833	9.810	21.745	17.208	16.992	60.084	18.171	29.151
	M	146.007	30.822	60.907	45.779	27.351	97.397	27.792	44.590
	Totale	202.838	40.632	82.652	62.987	44.343	157.481	45.963	73.741

Tavola A30: Candidati ai consigli comunali, serie storica dei valori assoluti per genere e regione

Regione		Anno							
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Abruzzo	F	962	467	696	799	352	1.554	709	1.138
	M	3.227	1.654	2.429	2.357	734	2.789	1.388	2.020
	Totale	4.189	2.121	3.125	3.156	1.086	4.343	2.097	3.158
Basilicata	F	606	331	253	164	86	691	476	382
	M	2.058	1.000	934	577	201	1.252	723	669
	Totale	2.664	1.331	1.187	741	287	1.943	1.199	1.051
Calabria	F	1.329	729	1.632	702	487	1.375	1.165	1.848
	M	4.690	2.600	5.261	2.321	923	2.871	1.884	2.913
	Totale	6.017	3.329	6.893	3.023	1.410	4.246	3.049	4.761
Campania	F	2.277	1.791	2.519	1.347	3.480	3.339	3.542	4.568
	M	9.249	6.507	9.195	5.362	5.678	5.938	5.278	7.094
	Totale	11.526	8.298	11.714	6.709	9.158	9.277	8.820	11.662
Emilia-Romagna	F	7.561	264	1.446	609	302	6.600	254	1.699
	M	14.577	650	3.211	1.323	507	9.402	416	2.355
	Totale	22.138	914	4.657	1.932	809	16.002	670	4.054
Lazio	F	2.311	654	2.003	1.661	2.841	3.706	1.139	3.922
	M	7.055	2.051	5.785	4.013	4.149	5.736	1.542	5.787
	Totale	9.366	2.705	7.788	5.674	6.990	9.442	2.681	9.709
Liguria	F	1.747	154	490	916	402	1.866	144	576
	M	4.560	425	1.155	1.878	628	3.080	258	1.005
	Totale	6.307	579	1.645	2.794	1.030	4.946	402	1.581
Lombardia	F	13.303	1.918	3.620	3.120	2.104	12.370	2.724	4.242
	M	33.175	4.868	8.852	7.169	3.338	20.954	3.954	6.653
	Totale	46.478	6.786	12.472	10.289	5.442	33.324	6.678	10.895
Marche	F	3.355	322	568	578	522	3.506	709	629
	M	8.403	846	1.382	1.385	828	5.451	1.050	982
	Totale	11.758	1.168	1.950	1.963	1.350	8.957	1.759	1.611
Molise	F	591	232	185	231	219	849	169	510
	M	1.994	915	596	697	433	1.607	534	935
	Totale	2.585	1.147	781	928	652	2.456	703	1.445
Piemonte	F	8.995	707	2.146	1.872	419	8.622	790	2.598
	M	21.651	1.869	4.977	4.123	836	14.783	1.374	4.008
	Totale	30.646	2.576	7.123	5.995	1.255	23.405	2.164	6.606
Puglia	F	2.045	1.313	1.764	2.410	2.436	2.882	2.688	3.094
	M	6.872	5.134	6.622	8.057	3.979	4.513	3.927	4.438
	Totale	8.917	6.447	8.386	10.467	6.415	7.395	6.615	7.532
Sardegna	F	119	0	1.739	0	555	426	2.099	1.376
	M	343	0	4.230	0	934	592	3.123	1.935
	Totale	462	0	5.969	0	1.489	1.018	5.222	3.311
Toscana	F	5.151	165	1.069	975	1.088	5.399	479	950
	M	10.432	314	2.130	2.033	1.534	7.378	709	1.266
	Totale	15.583	479	3.199	3.008	2.622	12.777	1.188	2.216
Umbria	F	1.481	29	225	135	96	1.827	17	327
	M	3.682	78	549	296	140	2.723	49	463
	Totale	5.163	107	774	431	236	4.550	66	790
Veneto	F	5.112	737	1.399	1.689	1.603	5.767	1.286	1.763
	M	14.305	1.917	3.614	4.188	2.509	9.350	1.896	2.746
	Totale	19.417	2.654	5.013	5.877	4.112	15.117	3.182	4.509
Totale Italia	F	56.833	9.810	21.745	17.208	16.992	60.084	18.171	29.151
	M	146.007	30.822	60.907	45.779	27.351	97.397	27.792	44.590
	Totale	202.838	40.632	82.652	62.987	44.343	157.481	45.963	73.741

Tavola A4: Candidati ai consigli comunali, serie storica dei valori assoluti per genere e genere del sindaco vincente

Genere sindaco		Anno							
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Sindaco uomo	F	50.156	9.120	20.278	15.408	15.426	51.004	17.118	24.261
	M	129.361	28.968	57.068	41.707	24.642	82.712	26.017	37.402
	Totale	179.515	38.088	77.346	57.115	40.068	133.716	43.135	61.663
Sindaco donna	F	6.677	690	1.467	1.800	1.566	9.080	1.053	4.890
	M	16.646	1.854	3.839	4.072	2.709	14.685	1.775	7.188
	Totale	23.323	2.544	5.306	5.872	4.275	23.765	2.828	12.078
Totale Italia	F	56.833	9.810	21.745	17.208	16.992	60.084	18.171	29.151
	M	146.007	30.822	60.907	45.779	27.351	97.397	27.792	44.590
	Totale	202.838	40.632	82.652	62.987	44.343	157.481	45.963	73.741

Tavola A5: Eletti ai consigli comunali, serie storica dei valori assoluti per genere e macro-area

Macro-area		Anno							
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Nord-ovest	F	9.036	806	1.408	756	580	9.188	1.130	2.129
	M	30.323	2.881	4.845	2.391	1.321	20.098	2.308	4.603
	Totale	39.359	3.687	6.253	3.147	1.901	29.286	3.438	6.732
Nord-est	F	3.882	1.844	658	486	384	4.504	1.760	1.331
	M	12.662	5.934	2.249	1.687	885	8.190	4.338	2.477
	Totale	16.544	7.778	2.907	2.173	1.269	12.694	6.098	3.808
Centro	F	2.995	168	583	270	398	3.193	261	930
	M	10.347	813	2.565	1.229	962	6.674	693	2.109
	Totale	13.342	981	3.148	1.499	1.360	9.867	954	3.039
Sud	F	1.677	698	923	507	763	2.317	1.302	1.959
	M	10.589	4.647	5.942	3.756	2.265	6.606	3.400	4.812
	Totale	12.266	5.345	6.865	4.263	3.028	8.923	4.702	6.771
Isole	F	130	868	506	821	1.137	408	1.336	810
	M	922	3.054	1.992	3.042	2.174	763	2.463	1.625
	Totale	1.052	3.922	2.498	3.863	3.311	1.171	3.799	2.435
Totale Italia	F	17.720	4.384	4.078	2.840	3.262	19.610	5.789	7.159
	M	64.843	17.329	17.593	12.105	7.607	42.331	13.202	15.626
	Totale	82.563	21.713	21.671	14.945	10.869	61.941	18.991	22.785

Tavola A6: Eletti ai consigli comunali, serie storica dei valori assoluti per genere e classe dimensionale del comune

Classe popolazione		Anno							
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
0-3.000	F	9.745	2.854	1.927	861	852	8.988	2.901	2.574
	M	33.826	9.203	7.021	3.050	2.226	22.949	6.937	6.968
	Totale	43.571	12.057	8.948	3.911	3.078	31.937	9.838	9.542
3.001-5.000	F	3.091	588	656	370	369	3.114	779	949
	M	11.155	2.413	2.668	1.544	887	6.764	2.053	2.350
	Totale	14.246	3.001	3.324	1.914	1.256	9.878	2.832	3.299
5.001-15.000	F	3.502	570	890	956	1.218	5.442	1.175	2.322
	M	13.480	2.895	4.612	3.932	2.268	8.315	1.955	3.500
	Totale	16.982	3.465	5.502	4.888	3.486	13.757	3.130	5.822
15.001 e oltre	F	1.382	372	605	653	823	2.066	934	1.314
	M	6.382	2.818	3.292	3.579	2.226	4.303	2.257	2.808
	Totale	7.764	3.190	3.897	4.232	3.049	6.369	3.191	4.122
Totale Italia	F	17.720	4.384	4.078	2.840	3.262	19.610	5.789	7.159
	M	64.843	17.329	17.593	12.105	7.607	42.331	13.202	15.626
	Totale	82.563	21.713	21.671	14.945	10.869	61.941	18.991	22.785

Tavola A7: Eletti ai consigli comunali, serie storica dei valori assoluti per genere e regione

Regione		Anno							
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Abruzzo	F	314	173	183	94	78	400	220	310
	M	1.529	883	851	492	245	1.088	623	731
	Totale	1.843	1.056	1.034	586	323	1.488	843	1.041
Basilicata	F	171	49	55	41	36	186	83	115
	M	907	286	311	215	83	526	204	295
	Totale	1.078	335	366	256	119	712	287	410
Calabria	F	406	138	198	110	102	492	260	354
	M	2.428	833	1.314	843	348	1.528	632	988
	Totale	2.834	971	1.512	953	450	2.020	892	1.342
Campania	F	429	149	259	106	285	711	371	697
	M	3.468	1.405	2.100	1.134	943	2.044	1.091	1.784
	Totale	3.897	1.554	2.359	1.240	1.228	2.755	1.462	2.481
Emilia-Romagna	F	1.760	42	237	79	61	1.742	46	372
	M	4.367	154	619	247	143	2.871	124	638
	Totale	6.127	196	856	326	204	4.613	170	1.010
Friuli-Venezia Giulia	F	499	32	164	114	56	862	73	319
	M	2.015	136	651	412	178	1.399	123	574
	Totale	2.514	168	815	526	234	2.261	196	893
Lazio	F	518	78	272	102	198	592	107	530
	M	2.617	470	1.521	585	527	1.738	312	1.257
	Totale	3.135	548	1.793	687	725	2.330	419	1.787
Liguria	F	597	54	126	74	74	659	57	190
	M	2.178	173	515	260	189	1.432	126	478
	Totale	2.775	227	641	334	263	2.091	183	668
Lombardia	F	4.660	260	794	448	391	4.905	418	1.255
	M	15.779	1.089	2.784	1.354	804	10.230	821	2.555
	Totale	20.439	1.349	3.578	1.802	1.195	15.135	1.239	3.810
Marche	F	1.032	45	149	53	60	1.030	90	182
	M	3.462	163	455	197	165	2.072	227	394
	Totale	4.494	208	604	250	225	3.102	317	576
Molise	F	147	48	76	28	50	190	62	100
	M	862	263	298	122	114	626	187	245
	Totale	1.009	311	374	150	164	816	249	345
Piemonte	F	3.779	194	486	217	111	3.624	223	677
	M	12.366	674	1.530	732	316	8.436	609	1.559
	Totale	16.145	868	2.016	949	427	12.060	832	2.236
Puglia	F	210	141	152	128	212	338	306	383
	M	1.395	977	1.068	950	532	794	663	769
	Totale	1.605	1.118	1.220	1.078	744	1.132	969	1.152
Sardegna	F	41	762	426	252	167	105	912	612
	M	190	2.310	1.474	749	397	234	1.723	1.300
	Totale	231	3.072	1.900	1.001	564	339	2.635	1.912
Sicilia	F	89	106	80	569	970	303	424	198
	M	732	744	518	2.293	1.777	529	740	325
	Totale	821	850	598	2.862	2.747	832	1.164	523
Toscana	F	1.126	30	136	101	115	1.214	56	162
	M	3.175	123	451	350	226	2.109	120	320
	Totale	4.301	153	587	451	341	3.323	176	482
Trentino-Alto Adige	F	95	1.638	4	15	7	104	1.446	146
	M	346	5.133	13	44	21	267	3.662	369
	Totale	441	6.771	17	59	28	371	5.108	515
Umbria	F	319	15	26	14	25	357	8	56
	M	1.093	57	138	97	44	755	34	138
	Totale	1.412	72	164	111	69	1.112	42	194
Valle d'Aosta	F		298	2	17	4		432	7
	M		945	16	45	12		752	11
	Totale		1.243	18	62	16		1.184	18
Veneto	F	1.528	132	253	278	260	1.796	195	494
	M	5.934	511	966	984	543	3.653	429	896
	Totale	7.462	643	1.219	1.262	803	5.449	624	1.390
Totale Italia	F	17.720	4.384	4.078	2.840	3.262	19.610	5.789	7.159
	M	64.843	17.329	17.593	12.105	7.607	42.331	13.202	15.626
	Totale	82.563	21.713	21.671	14.945	10.869	61.941	18.991	22.785

Tavola A8: Eletti ai consigli comunali, serie storica dei valori assoluti per genere e regione

Genere del sindaco		Anno							
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Sindaco uomo	F	14.954	3.794	3.542	2.395	2.883	16.002	5.057	6.068
	M	57.319	15.855	16.134	10.953	6.887	35.940	11.961	13.617
	Totale	72.273	19.649	19.676	13.348	9.770	51.942	17.018	19.685
Sindaco donna	F	2.766	590	536	445	379	3.608	732	1.091
	M	7.524	1.474	1.459	1.152	720	6.391	1.241	2.009
	Totale	10.290	2.064	1.995	1.597	1.099	9.999	1.973	3.100
Totale Italia	F	17.720	4.384	4.078	2.840	3.262	19.610	5.789	7.159
	M	64.843	17.329	17.593	12.105	7.607	42.331	13.202	15.626
	Totale	82.563	21.713	21.671	14.945	10.869	61.941	18.991	22.785

Tavola A9: Comuni andati al voto in ogni anno per macro-area territoriale

Macro-area	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Nord-ovest	2.171	188	432	235	165	2.064	207	443
Nord-est	831	372	167	136	79	765	322	203
Centro	685	47	190	104	79	636	55	183
Sud	639	263	442	337	225	610	282	422
Isole	50	217	125	211	177	57	219	141
Totale comuni andati al voto	4.376	1.087	1.356	1.023	725	4.132	1.085	1.392
Totale comuni italiani	8100	8094	8092	8092	8090	8057	8046	7998

Tavola A10: Comuni andati al voto in ogni anno per classe dimensionale del comune

Classe popolazione	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
0-3.000	2.704	696	711	419	316	2.499	660	729
3.001-5.000	662	142	198	156	98	608	156	199
5.001-15.000	764	152	306	289	199	781	160	317
oltre15.001	246	97	141	159	112	244	109	147
Totale comuni andati al voto	4.376	1.087	1.356	1.023	725	4.132	1.085	1.392
Totale comuni italiani	8100	8094	8092	8092	8090	8057	8046	7998

Tavola A11: Comuni andati al voto in ogni anno per regione

Regione	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Abruzzo	98	61	76	53	28	100	62	72
Basilicata	57	16	26	25	11	55	18	28
Calabria	155	51	98	85	42	146	58	90
Campania	196	68	149	92	86	186	76	144
Emilia-Romagna	302	10	50	21	18	273	10	54
Friuli-Venezia Giulia	142	9	40	26	12	128	10	42
Lazio	175	25	111	49	42	159	25	109
Liguria	154	12	47	20	18	145	13	49
Lombardia	1.096	58	237	129	95	1.030	68	239
Marche	232	10	37	16	15	210	18	38
Molise	66	19	31	21	14	60	20	29
Piemonte	921	49	147	82	51	889	57	154
Puglia	67	48	62	61	44	63	48	59
Sardegna	12	176	98	64	35	18	166	112
Sicilia	38	41	27	147	142	39	53	29
Toscana	210	8	33	30	17	199	9	25
Trentino-Alto Adige	17	323	1	3	1	18	268	25
Umbria	68	4	9	9	5	68	3	11
Valle d'Aosta		69	1	4	1		69	1
Veneto	370	30	76	86	48	346	34	82
Totale comuni andati al voto	4376	1087	1356	1023	725	4132	1085	1392
Totale comuni italiani	8100	8094	8092	8092	8090	8057	8046	7998

Tavola A12: Candidati ai consigli regionali, serie storica dei valori assoluti per genere e regione

Regione		Anno																													
		2000			2001			2005			2006			2010			2011			2013			2014			2015					
		Pres.	Circ.	Reg.	Pres.	Circ.	Reg.	Pres.	Circ.	Reg.	Pres.	Circ.	Reg.	Pres.	Circ.	Reg.	Pres.	Circ.	Reg.	Pres.	Circ.	Reg.	Pres.	Circ.	Reg.	Pres.	Circ.	Reg.			
Liguria	F	1	128	8				0	141	3				0	106														3	100	20
	M	3	411	20				3	431	18				2	338														5	202	24
	Totale	4	539	28				3	572	21				2	444														8	302	44
Lombardia	F	0	171	25				0	213	14				0	209	19				1	647										
	M	5	635	50				4	676	46				6	490	67				4	744										
	Totale	5	806	75				4	889	60				6	699	86				5	1391										
Piemonte	F	3	182	15				1	218	7				1	354	15							0	240	21						
	M	2	585	40				3	591	35				3	808	29							6	411	38						
	Totale	5	767	55				4	809	42				4	1162	44							6	651	59						
Emilia-Romagna	F	0	137	11				0	132	14				1	96	15							2	242							
	M	4	490	25				4	339	22				3	231	21							4	265							
	Totale	4	627	36				4	471	36				4	327	36							6	507							
Veneto	F	0	149	12				0	144	11				0	155	20													2	469	
	M	5	591	43				4	543	33				7	481	57													4	569	
	Totale	5	740	55				4	687	44				7	636	77													6	1038	
Lazio	F	2	160	10				1	384	21				3	312	19				2	277	59									
	M	3	731	45				2	709	21				0	564	19				10	594	59									
	Totale	5	891	55				3	1093	42				3	876	38				12	871	118									
Marche	F	1	84	3				0	106	6																					
	M	4	387	32				4	300	20																					
	Totale	5	471	35				4	406	26																					
Toscana	F	0	136	12																											
	M	5	441	33																											
	Totale	5	577	45																											
Umbria	F	2	55	2				1	54	3				3	65	3													1	154	
	M	2	236	17				3	178	16				0	120	15													7	165	
	Totale	4	291	19				4	232	19				3	185	18													8	319	
Abruzzo	F	0	73	2				0	151	9																					
	M	4	498	25				3	353	11																					
	Totale	4	571	27				3	504	20																					

Regione		Anno																										
		2000			2001			2005			2006			2010			2011			2013			2014			2015		
		Pres.	Circ.	Reg.	Pres.	Circ.	Reg.	Pres.	Circ.	Reg.	Pres.	Circ.	Reg.	Pres.	Circ.	Reg.	Pres.	Circ.	Reg.	Pres.	Circ.	Reg.	Pres.	Circ.	Reg.	Pres.	Circ.	Reg.
Basilicata	F	0	44	2				2	27	2				0	58	4				2	29	10						
	M	4	331	18				3	277	21				5	305	20				6	186	20						
	Totale	4	375	20				5	304	23				5	363	24				8	215	30						
Calabria	F	0	69	4				0	107	4													1	77				
	M	4	570	24				4	504	28													4	279				
	Totale	4	639	28				4	611	32													5	356				
Campania	F	0	76	8				1	122	10				0	397											1	425	
	M	4	755	36				3	768	34				4	567											4	514	
	Totale	4	831	44				4	890	44				4	964											5	939	
Molise	F	0	34	4	0	25	1				0	50	1				0	53	3	0	29	3						
	M	4	345	16	2	221	9				2	302	9				4	296	17	6	181	19						
	Totale	4	379	20	2	246	10				2	352	10				4	349	20	6	210	22						
Puglia	F	0	116	10																								
	M	4	716	34																								
	Totale	4	832	44																								
Italia	F	9	1614	128	0	25	1	6	1799	104	0	50	1	8	1752	97	0	53	3	5	982	27	3	559	21	7	1148	20
	M	57	7722	458	2	221	9	40	5669	305	2	302	9	30	3904	240	4	296	17	26	1705	98	14	955	38	20	1450	24
	Totale	66	9336	586	2	246	10	46	7468	409	2	352	10	38	5656	337	4	349	20	31	2687	170	17	1514	59	27	2598	44

Tavola A13 Candidati ai Consigli Regionali, serie storica delle percentuali per genere e regione

Regione		Anno																													
		2000			2001			2005			2006			2010			2011			2013			2014			2015					
		Pres.	Circ.	Reg.	Pres.	Circ.	Reg.	Pres.	Circ.	Reg.	Pres.	Circ.	Reg.	Pres.	Circ.	Reg.	Pres.	Circ.	Reg.	Pres.	Circ.	Reg.	Pres.	Circ.	Reg.	Pres.	Circ.	Reg.			
Liguria	F	25,0	23,7	28,6				0,0	24,7	14,3				0,0	23,9														37,5	33,1	45,5
	M	75,0	76,3	71,4				100,0	75,3	85,7				100,0	76,1														62,5	66,9	54,5
Lombardia	F	0,0	21,2	33,3				0,0	24,0	23,3				0,0	29,9	22,1				20,0	46,5										
	M	100,0	78,8	66,7				100,0	76,0	76,7				100,0	70,1	77,9				80,0	53,5										
Piemonte	F	60,0	23,7	27,3				25,0	26,9	16,7				25,0	30,5	34,1							0,0	36,9	35,6						
	M	40,0	76,3	72,7				75,0	73,1	83,3				75,0	69,5	65,9							100,0	63,1	64,4						
Emilia-Romagna	F	0,0	21,9	30,6				0,0	28,0	38,9				25,0	29,4	41,7							33,3	47,7							
	M	100,0	78,1	69,4				100,0	72,0	61,1				75,0	70,6	58,3							66,7	52,3							
Veneto	F	0,0	20,1	21,8				0,0	21,0	25,0				0,0	24,4	26,0													33,3	45,2	
	M	100,0	79,9	78,2				100,0	79,0	75,0				100,0	75,6	74,0													66,7	54,8	
Lazio	F	40,0	18,0	18,2				33,3	35,1	50,0				100,0	35,6	50,0				16,7	31,8	50,0									
	M	60,0	82,0	81,8				66,7	64,9	50,0				0,0	64,4	50,0				83,3	68,2	50,0									
Marche	F	20,0	17,8	8,6				0,0	26,1	23,1																					
	M	80,0	82,2	91,4				100,0	73,9	76,9																					
Toscana	F	0,0	23,6	26,7																											
	M	100,0	76,4	73,3																											
Umbria	F	50,0	18,9	10,5				25,0	23,3	15,8				100,0	35,1	16,7													12,5	48,3	
	M	50,0	81,1	89,5				75,0	76,7	84,2				0,0	64,9	83,3													87,5	51,7	
Abruzzo	F	0,0	12,8	7,4				0,0	30,0	45,0																					
	M	100,0	87,2	92,6				100,0	70,0	55,0																					
Basilicata	F	0,0	11,7	10,0				40,0	8,9	8,7				0,0	16,0	16,7				25,0	13,5	33,3									
	M	100,0	88,3	90,0				60,0	91,1	91,3				100,0	84,0	83,3				75,0	86,5	66,7									
Calabria	F	0,0	10,8	14,3				0,0	17,5	12,5													20,0	21,6							
	M	100,0	89,2	85,7				100,0	82,5	87,5													80,0	78,4							
Campania	F	0,0	9,1	18,2				25,0	13,7	22,7				0,0	41,2											20,0	45,3				
	M	100,0	90,9	81,8				75,0	86,3	77,3				100,0	58,8											80,0	54,7				
Molise	F	0,0	9,0	20,0	0,0	10,2	10,0				0,0	14,2	10,0				0,0	15,2	15,0	0,0	13,8	13,6									
	M	100,0	91,0	80,0	100,0	89,8	90,0				100,0	85,8	90,0				100,0	84,8	85,0	100,0	86,2	86,4									
Puglia	F	0,0	13,9	22,7																											
	M	100,0	86,1	77,3																											
Italia	F	13,6	17,3	21,8	0,0	10,2	10,0	13,0	24,1	25,4	0,0	14,2	10,0	21,1	31,0	28,8	0,0	15,2	15,0	16,1	36,5	15,9	17,6	36,9	35,6	25,9	44,2	45,5			
	M	86,4	82,7	78,2	100,0	89,8	90,0	87,0	75,9	74,6	100,0	85,8	90,0	78,9	69,0	71,2	100,0	84,8	85,0	83,9	63,5	57,6	82,4	63,1	64,4	74,1	55,8	54,5			

Tavola A14: Candidati ai consigli regionali, serie storica dei valori assoluti per genere e macro-area (gruppi di tornate elettorali)

Macro-area		Anno											
		2000-2001			2005-2006			2010-2011			2013-2014-2015		
		Pres.	Circ.	Reg.	Pres.	Circ.	Reg.	Pres.	Circ.	Reg.	Pres.	Circ.	Reg.
Nord-ovest	F	4	481	48	1	572	24	1	669	34	4	987	41
	M	10	1631	110	10	1698	99	11	1636	96	15	1357	62
	Totale	14	2112	158	11	2270	123	12	2305	130	19	2344	103
Nord-est	F	0	286	23	0	276	25	1	251	35	4	711	
	M	9	1081	68	8	882	55	10	712	78	8	834	
	Totale	9	1367	91	8	1158	80	11	963	113	12	1545	
Centro	F	5	435	27	2	544	30	6	377	22	3	431	59
	M	14	1795	127	9	1187	57	0	684	34	17	759	59
	Totale	19	2230	154	11	1731	87	6	1061	56	20	1190	118
Sud	F	0	437	31	3	457	26	0	508	7	4	560	13
	M	26	3436	162	15	2204	103	13	1168	37	20	1160	39
	Totale	26	3873	193	18	2661	129	13	1676	44	24	1720	52
Italia	F	9	1639	129	6	1849	105	8	1805	100	15	2689	68
	M	59	7943	467	42	5971	314	34	4200	257	60	4110	160
	Totale	68	9582	596	48	7820	419	42	6005	357	75	6799	273

Tavola A15: Eletti ai consigli regionali, serie storica dei valori assoluti per genere e regione

Regioni		Anno													
		2000	2001	2003	2004	2005	2006	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Abruzzo	F	1				6		5						2	
	M	42				34		40						29	
	Totale	43				40		45						31	
Basilicata	F	3				3				0		0			
	M	27				27				30		21			
	Totale	30				30				30		21			
Calabria	F	0				2				0				1	
	M	43				48				50				30	
	Totale	43				50				50				31	
Campania	F	3				5				14					11
	M	57				55				46					40
	Totale	60				60				60					51
Emilia-Romagna	F	8				6				11				16	
	M	42				44				39				34	
	Totale	50				50				50				50	
Friuli-Venezia Giulia	F			7				3					10		
	M			53				56					39		
	Totale			60				59					49		
Lazio	F	6				8				12			10		
	M	54				61				61			41		
	Totale	60				69				73			51		
Liguria	F	3				4				6					5
	M	37				36				34					26
	Totale	40				40				40					31
Lombardia	F	8				12				7			15		
	M	72				68				73			65		
	Totale	80				80				80			80		
Marche	F	5				6				7					7
	M	35				34				36					24
	Totale	40				40				43					31
Molise	F	4	1				2				1		2		
	M	26	29				28				29		19		
	Totale	30	30				30				30		21		
Piemonte	F	7				8				11				13	
	M	53				55				49				38	
	Totale	60				63				60				51	
Puglia	F	0				2				3					4
	M	60				68				70					45
	Totale	60				70				73					49
Sardegna	F				8				8					4	
	M				77				76					56	
	Totale				85				84					60	
Sicilia	F		3				3	3				15			
	M		91				85	87				76			
	Totale		94				88	90				91			
Toscana	F	6				16				10					11
	M	44				48				43					30
	Totale	50				64				53					41
Trentino Alto Adige	F							13					16		
	M							57					54		
	Totale							70					70		
Umbria	F	5				5				5					4
	M	25				25				26					16
	Totale	30				30				31					20
Valle d'Aosta	F			3				5					4		
	M			32				30					31		
	Totale			35				35					35		

Regioni		Anno													
		2000	2001	2003	2004	2005	2006	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Veneto	F	9				6				3				11	
	M	51				54				57				40	
	Totale	60				60				60				51	
Totale	F	68	4	10	8	89	5	29	8	89	1	15	57	36	53
	M	668	120	85	77	657	113	270	76	614	29	76	270	187	221
	Totale	734	124	95	85	746	118	299	84	703	30	91	327	223	274

Tavola A16: Eletti ai consigli regionali, serie storica delle percentuali per genere e regione

Regioni		Anno													
		2000	2001	2003	2004	2005	2006	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Abruzzo	F	2,3				15,0		11,1					6,5		
	M	97,7				85,0		88,9					93,5		
	Totale	100,0				100,0		100,0					100,0		
Basilicata	F	10,0				10,0				0,0		0,0			
	M	90,0				90,0				100,0		100,0			
	Totale	100,0				100,0				100,0		100,0			
Calabria	F	0,0				4,0				0,0			3,2		
	M	100,0				96,0				100,0			96,8		
	Totale	100,0				100,0				100,0			100,0		
Campania	F	5,0				8,3				23,3				21,6	
	M	95,0				91,7				76,7				78,4	
	Totale	100,0				100,0				100,0				100,0	
Emilia-Romagna	F	16,0				12,0				22,0			32,0		
	M	84,0				88,0				78,0			68,0		
	Totale	100,0				100,0				100,0			100,0		
Friuli-Venezia Giulia	F			11,7				5,1				20,4			
	M			88,3				94,9				79,6			
	Totale			100,0				100,0				100,0			
Lazio	F	10,0				11,6				16,4		19,6			
	M	90,0				88,4				83,6		80,4			
	Totale	100,0				100,0				100,0		100,0			
Liguria	F	7,5				10,0				15,0				16,1	
	M	92,5				90,0				85,0				83,9	
	Totale	100,0				100,0				100,0				100,0	
Lombardia	F	10,0				15,0				8,8		18,8			
	M	90,0				85,0				91,3		81,3			
	Totale	100,0				100,0				100,0		100,0			
Marche	F	12,5				15,0				16,3				22,6	
	M	87,5				85,0				83,7				77,4	
	Totale	100,0				100,0				100,0				100,0	
Molise	F	13,3	3,3				6,7				3,3	9,5			
	M	86,7	96,7				93,3				96,7	90,5			
	Totale	100,0	100,0				100,0				100,0	100,0			
Piemonte	F	11,7				12,7				18,3			25,5		
	M	88,3				87,3				81,7			74,5		
	Totale	100,0				100,0				100,0			100,0		
Puglia	F	0,0				2,9				4,1				8,2	
	M	100,0				97,1				95,9				91,8	
	Totale	100,0				100,0				100,0				100,0	
Sardegna	F				9,4			9,5					6,7		
	M				90,6			90,5					93,3		
	Totale				100,0			100,0					100,0		
Sicilia	F		3,2				3,4	3,3			16,5				
	M		96,8				96,6	96,7			83,5				
	Totale		100,0				100,0	100,0			100,0				

Regioni		Anno													
		2000	2001	2003	2004	2005	2006	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Toscana	F	12,0				25,0				18,9					26,8
	M	88,0				75,0				81,1					73,2
	Totale	100,0				100,0				100,0					100,0
Trentino Alto Adige	F							18,6					22,9		
	M							81,4					77,1		
	Totale							100,0					100,0		
Umbria	F	16,7				16,7				16,1					20,0
	M	83,3				83,3				83,9					80,0
	Totale	100,0				100,0				100,0					100,0
Valle d'Aosta	F			8,6				14,3					11,4		
	M			91,4				85,7					88,6		
	Totale			100,0				100,0					100,0		
Veneto	F	15,0				10,0				5,0					21,6
	M	85,0				90,0				95,0					78,4
	Totale	100,0				100,0				100,0					100,0
Totale	F	9,2	3,2	10,5	9,4	11,9	4,2	9,7	9,5	12,7	3,3	16,5	17,4	16,1	19,3
	M	90,8	96,8	89,5	90,6	88,1	95,8	90,3	90,5	87,3	96,7	83,5	82,6	83,9	80,7
	Totale	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Tavola A17: Eletti ai consigli regionali, serie storica dei valori assoluti per genere e macro-area

Regione		Anno													
		2000	2001	2003	2004	2005	2006	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Nord-ovest	F	18		3		24		5		24			19	13	5
	M	162		32		159		30		156			96	38	26
	Totale	180		35		183		35		180			115	51	31
Nord-est	F	17		7		12		16		14			26	16	11
	M	93		53		98		113		96			93	34	40
	Totale	110		60		110		129		110			119	50	51
Centro	F	22				35				34			10		22
	M	158				168				166			41		70
	Totale	180				203				200			51		92
Sud	F	11	1			18	2	5		17	1		2	3	15
	M	255	29			232	28	40		196	29		40	59	85
	Totale	266	30			250	30	45		213	30		42	62	100
Isole	F		3		8		3	3	8			15		4	
	M		91		77		85	87	76			76		56	
	Totale		94		85		88	90	84			91		60	
Italia	F	68	4	10	8	89	5	29	8	89	1	15	57	36	53
	M	668	120	85	77	657	113	270	76	614	29	76	270	187	221
	Totale	734	124	95	85	746	118	299	84	703	30	91	327	223	274

Tavola A18: Eletti ai consigli regionali, serie storica delle percentuali per genere e regione

Area		Anno													
		2000	2001	2003	2004	2005	2006	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Nord-ovest	F	10,00		8,57		13,11		14,29		13,33		16,52	25,49	16,13	
	M	90,00		91,43		86,89		85,71		86,67		83,48	74,51	83,87	
Nord-est	F	15,45		11,67		10,91		12,40		12,73		21,85	32,00	21,57	
	M	84,55		88,33		89,09		87,60		87,27		78,15	68,00	78,43	
Centro	F	12,22				17,24				17,00		19,61		23,91	
	M	87,78				82,76				83,00		80,39		76,09	
Sud	F	4,14	3,33			7,20	6,67	11,11		7,98	3,33	4,76	4,84	15,00	
	M	9,86	96,67			92,80	93,33	88,89		92,02	96,67	95,24	95,16	85,00	
Isole	F		3,19		9,41		3,41	3,33	9,52		16,48		6,67		
	M		96,81		90,59		96,59	96,67	90,48		83,52		93,33		
Italia	F	9,26	3,23	10,53	9,41	11,93	4,24	9,70	9,52	12,66	3,33	16,48	17,43	16,14	19,34
	M	91,01	96,77	89,47	90,59	88,07	95,76	90,30	90,48	87,34	96,67	83,52	82,57	83,86	80,66

Tavola A19: Tassi di successo per i consigli regionali, serie storica dei valori per genere e regione

Regione		Anno								
		2000	2001	2005	2006	2010	2011	2013	2014	2015
Liguria	F	0,31		0,41		0,63				0,46
	M	1,22		1,19		1,12				1,29
Lombardia	F	0,45		0,63		0,30		0,40		
	M	1,16		1,12		1,28		1,52		
Piemonte	F	0,48		0,48		0,60			0,70	
	M	1,17		1,19		1,18			1,17	
Emilia - Romagna	F	0,72		0,42		0,72			0,67	
	M	1,08		1,23		1,12			1,30	
Veneto	F	0,75		0,47		0,21				0,48
	M	1,06		1,14		1,26				1,43
Lazio	F	0,55		0,32		0,45		0,58		
	M	1,10		1,37		1,31		1,21		
Marche	F	0,73		0,58						
	M	1,06		1,14						
Toscana	F	0,51								
	M	1,15								
Umbria	F	0,89		0,73		0,47				0,42
	M	1,03		1,08		1,28				1,52
Abruzzo	F	0,19		0,49						
	M	1,12		1,22						
Basilicata	F	0,87		1,07		0,00		0,00		
	M	1,02		0,99		1,19		1,19		
Calabria	F	0,00		0,23					0,15	
	M	1,12		1,16					1,23	
Campania	F	0,52		0,59		0,57				0,48
	M	1,05		1,07		1,30				1,43
Molise	F	1,41	0,33		0,48		0,22	0,71		
	M	0,96	1,08		1,09		1,14	1,05		
Puglia	F	0,00								
	M	1,17								
Italia	F	0,53	0,33	0,50	0,48	0,41	0,22	0,44	0,54	0,44
	M	1,10	1,08	1,16	1,09	1,26	1,14	1,33	1,27	1,44

Parlamento italiano

Tavola A20: Candidati alla Camera dei deputati, serie storica dei valori assoluti per genere e macro-area

Macro-area Territoriale		Anno			
		2001	2006	2008	2013
Nord-ovest	F	119	689	607	740
	M	584	1909	1425	1687
	Totale	703	2598	2032	2427
Nord-est	F	82	575	469	640
	M	463	1456	1057	1457
	Totale	545	2031	1526	2097
Centro	F	89	460	441	656
	M	466	1403	1076	1457
	Totale	555	1863	1517	2113
Sud	F	83	535	503	743
	M	737	2211	1414	2116
	Totale	820	2746	1917	2859
Isole	F	42	262	246	394
	M	325	1000	681	890
	Totale	367	1262	927	1284
Eestero	F		34	37	40
	M		157	152	120
	Totale		191	189	160
Totale candidati italiani	F	415	2555	2303	3213
	M	2575	8136	5805	7727
	Totale	2990	10691	8108	10940

Tavola A21: Eletti alla Camera dei deputati, serie storica dei valori assoluti per genere e macro-area

Macro-area Territoriale		Anno			
		2001	2006	2008	2013
Nord-ovest	F	19	23	33	49
	M	142	139	130	114
	Totale	161	162	163	163
Nord-est	F	14	21	25	39
	M	101	95	90	81
	Totale	115	116	115	120
Centro	F	21	16	25	43
	M	99	102	93	78
	Totale	120	118	118	121
Sud	F	11	18	32	38
	M	140	132	119	106
	Totale	151	150	151	144
Isole	F	6	5	7	25
	M	65	67	64	45
	Totale	71	72	71	70
Eestero	F	*	1	1	4
	M	*	11	11	8
	Totale		12	12	12
Totale eletti	F	71	84	123	198
	M	547	546	507	432
	Totale	618*	630	630	630

* Dato sulla ripartizione per genere degli eletti nei collegi esteri non disponibile (12 in totale) e non incluso nel totale eletti

Tavola A22: Candidati al Senato, serie storica dei valori assoluti per genere e macro-area

Macro-area Territoriale		Anno			
		2001	2006	2008	2013
Nord-ovest	F	99	335	293	389
	M	522	1018	718	889
	Totale	621	1353	1011	1278
Nord-est	F	36	225	198	272
	M	266	752	506	662
	Totale	302	977	704	934
Centro	F	39	260	199	326
	M	304	808	514	696
	Totale	343	1068	713	1022
Sud	F	36	244	244	342
	M	422	1283	783	1070
	Totale	458	1527	1027	1412
Isole	F	11	134	112	180
	M	191	638	340	449
	Totale	202	772	452	629
Esteri	F	-	17	11	11
	M	-	66	69	56
	Totale	-	83	80	67
Italia	F	221	1215	1057	1520
	M	1705	4565	2930	3822
	Totale	1926	5780	3987	5342

Tavola A23: Eletti al Senato, serie storica dei valori assoluti per genere e macro-area

Macro-area Territoriale		Anno			
		2001	2006	2008	2013
Nord-ovest	F	7	12	13	18
	M	73	66	65	62
	Totale	80	78	78	80
Nord-est	F	5	11	12	21
	M	53	48	47	39
	Totale	58	59	59	60
Centro	F	6	9	9	27
	M	56	51	51	34
	Totale	62	60	60	61
Sud	F	7	7	15	15
	M	72	70	62	60
	Totale	79	77	77	75
Isole	F	0	1	4	6
	M	36	34	31	27
	Totale	36	35	35	33
Esteri	F	-	1	1	0
	M	-	5	5	6
	Totale	-	6	6	6
Italia	F	25	41	54	87
	M	290	274	261	228
	Totale	315	315	315	315

Parlamento Europeo

Tavola A24: Candidati per l'Italia al Parlamento europeo, serie storica dei valori assoluti per genere e macro-area

Circoscrizioni elettorali		Anno		
		2004	2009	2014
Nord-ovest	F	139	94	82
	M	285	157	138
	Totale	424	251	220
Nord-est	F	114	57	62
	M	186	119	97
	Totale	300	176	159
Centro	F	107	56	59
	M	198	120	95
	Totale	305	176	154
Sud	F	121	49	64
	M	254	163	122
	Totale	375	212	186
Isole	F	53	32	39
	M	129	56	49
	Totale	182	88	88
Italia	F	534	288	306
	M	1052	615	501
	Totale	1586	903	807

Tavola A25: Eletti per l'Italia al Parlamento europeo, serie storica dei valori assoluti per genere e macro-area

Circoscrizioni elettorali		Anno		
		2004	2009	2014
Nord-ovest	F	4	4	7
	M	19	17	13
	Totale	23	21	20
Nord-est	F	2	3	5
	M	13	12	9
	Totale	15	15	14
Centro	F	5	2	5
	M	11	13	9
	Totale	16	15	14
Sud	F	0	2	8
	M	19	13	9
	Totale	19	15	17
Isole	F	0	1	3
	M	7	5	5
	Totale	7	6	8
Italia	F	11	12	28
	M	67	60	45
	Totale	78	72	73

APPENDICE B - L'EFFETTO ESGENO: ANALISI DELLE DETERMINANTI DEL RIEQUILIBRIO DI GENERE NEI COMUNI

Questa appendice mostra gli *output* dei modelli econometrici utilizzati per l'analisi presentata nel capitolo 8 e ha per oggetto lo studio dell'effetto delle variabili elettorali, socio-demografiche e socio-economiche sul numero di candidate e di elette. Al fine di comprendere se effettivamente vi siano delle variabili che influenzano le percentuali di candidate e di elette, sono stati utilizzati differenti modelli econometrici. In particolare, sono stati selezionati due metodologie: Panel con effetti fissi e *Pooled Ordinary Least Squares* (POLS).

Il primo approccio prescelto, descritto inoltre nel paragrafo 1.3.1, è quello panel con effetti fissi sia individuali sia annuali per effettuare la stima degli effetti delle variabili elettorali e demografiche sulle *performance* di equilibri di genere. Questo modello analizza i comuni, per più anni, permettendo di ottenere dei risultati che non solo rendono conto di una relazione statistica tra le variabili considerate ma anche un effetto causale. Utilizzando i modelli panel è possibile, infatti, non solo verificare la relazione intercorrente tra due variabili, cioè per esempio tra il numero di liste e la percentuale di candidate o elette, ma anche asserire una causalità tra la variabile indipendente, nell'esempio il numero di liste e la variabile oggetto d'indagine, la percentuale di candidate o elette. Inoltre, la possibilità di utilizzare alcune specifiche tecniche come gli effetti fissi, consente di poter valutare, da un lato, se le relazioni causali che si rilevano tra le variabili analizzate dipendono da fattori legati alla diversità tra i comuni stessi; dall'altro, se l'andamento crescente (o decrescente) nel tempo del numero di donne candidate ed elette è influenzata da fattori socio-economici o di tipo elettorale (es. numero di liste).

Un ulteriore approfondimento della metodologia utilizzata è rappresentato dalla sua applicazione nelle diverse classi dimensionali dei comuni, adottando un modello per ciascuna di esse. Questo approccio consente di verificare la differente forza con cui la norma ha avuto un impatto nei diversi scaglioni dimensionali dei comuni dove – come è noto - l'applicazione della legge è diversificata e sono previsti requisiti e sanzioni differenti. Questo approccio consente, inoltre, di osservare se ci sia stato un effetto significativo di impatto anche per i comuni non sottoposti all'applicazione della norma di riequilibrio di genere.

Se i dati relativi alle variabili elettorali e socio-demografiche sono disponibili, purtroppo con riferimento alle informazioni di natura socio-economica, si riscontra una scarsità di dati a livello comunale e, in particolare, si dispone di pochissime variabili disponibili con cadenza annuale. Per questo motivo sono state utilizzate le informazioni delle indagini censuarie fornite dall'ISTAT con cadenza decennale (nel caso specifico, anno 2011). L'utilizzo, dunque, dei dati censuari implica la necessità di abbandonare la dimensione panel con effetti fissi individuali, in quanto tale tecnica richiede la disponibilità di banche dati che forniscano i valori delle variabili del modello per ogni unità statistica e per ogni anno del periodo considerato.

Per approfondire il ruolo delle caratteristiche socio-economiche del comune nel determinare l'equilibrio di genere senza perdere la ricchezza di dati elettorali disponibili (riferiti a elezioni in più anni successivi), è stata utilizzata la metodologia di stima classica dei minimi quadrati ordinari "*pooled*" (da cui l'acronimo POLS). Questa tecnica mette insieme le differenti osservazioni, provenienti anche dallo stesso comune, nei vari anni. In questo caso il controllo per l'eterogeneità individuale, cioè per comprendere se vi sono delle differenze tra i comuni stessi, è demandato alle variabili *dummy* a livello

provinciale e annuale. Le caratteristiche specifiche di natura socio-economica sono colte da variabili a livello comunale.

Le successive tabelle presentano i risultati ottenuti con i modelli panel (candidate ed elette, tabella B1 e tabella B2) e con i POLS (candidate ed elette, tabella B3 e tabella B4).

Per chiarire il significato delle tabelle, nel box a fianco è stata inserita una sintetica spiegazione di come si devono interpretare i risultati presentati nelle tabelle.

Infine, è stato riportato lo stesso glossario presente nel capitolo con la spiegazione delle variabili utilizzate per l'analisi.

COME LEGGERE I SIMBOLI DELLE TABELLE

Al fine di agevolare l'interpretazione dei risultati, una variabile statisticamente significativa viene evidenziata nella tabella attraverso l'utilizzo - a fianco del relativo coefficiente - di uno o più asterischi.

In particolare, questa connotazione significa che con una probabilità del 90% (*), del 95% (**) o del 99% (***), il coefficiente relativo alla variabile in esame assume un valore diverso da 0 e prossimo al valore del coefficiente presentato in tabella.

Il livello di significatività è fondamentale per capire la rilevanza delle variabili analizzate rispetto all'oggetto dello studio. Se è possibile dimostrare statisticamente che il coefficiente è diverso da 0, allora è possibile concludere che quella variabile ha un effetto significativo sulla percentuale di candidate o di elette.

In sintesi, gli asterischi permettono di affermare che quella specifica variabile ha un ruolo nello spiegare la differenza nelle percentuali di candidate o di elette che si osservano nei vari comuni. Se i coefficienti non presentano asterischi, invece, la variabile non è statisticamente significativa e, dunque, non è possibile affermare che essa è correlata alla variabile indagata.

I coefficienti riportati dalla tabella permettono di ricavare l'effetto che ogni variabile ha sulla quota di donne (candidate o elette) in termini di punti percentuali aggiunti o sottratti a parità di altre condizioni, moltiplicando il coefficiente stesso per 100. Per esempio il coefficiente della variabile *norma_equilibrio* pari a 0,0731 significa che quando questa assume il valore di uno, la quota di candidate aumenta mediamente di 7,31 punti percentuali.

Tabella B1: Stime panel sulle determinanti della % di candidate, con effetti fissi individuali e annuali

VARIABILI	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Candidate %	Candidate %			
	Totale	0-3.000 ab.	3.001-5.000 ab.	5.001-15.000 ab.	oltre 15.001 ab.
norma_riequilibrio	0,0731*** (0,0118)	0,0508*** (0,00846)	0,0579*** (0,0136)	0,203*** (0,00967)	0,166*** (0,0125)
pop_quota_donne	0,384** (0,159)	0,216 (0,178)	-0,0296 (0,742)	-3,731*** (0,682)	-4,284*** (0,878)
cand_n_liste	0,00773*** (0,000899)	0,00840*** (0,00217)	0,00972*** (0,00311)	0,00778*** (0,00190)	0,00317*** (0,000636)
n_componenti_famiglia	-0,0307** (0,0150)	-0,00795 (0,0211)	0,0553 (0,0356)	-0,0308 (0,0268)	-0,104*** (0,0238)
saldo_naturale_tasso	0,161 (0,215)	-0,0357 (0,238)	0,715 (1,024)	2,110* (1,130)	-1,579 (1,952)
saldo_migratorio_tasso	0,107 (0,0791)	0,118 (0,0903)	-0,0539 (0,320)	0,305 (0,288)	0,108 (0,321)
Effetti fissi individuali	Si	Si	Si	Si	Si
Effetti fissi annuali	Si	Si	Si	Si	Si
Constant	0,103 (0,0883)	0,155 (0,104)	0,134 (0,385)	2,167*** (0,355)	2,671*** (0,454)
Observations	12,827	7,325	1,882	2,555	1,065
R-squared	0,344	0,157	0,429	0,776	0,883
Number of id_comune2	7,036	4,044	1,152	1,513	634

Standard errors in parentheses, *** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1

Colonne: la (1) riporta i risultati ottenuti sul campione totale; dalla (2) alla (5) invece, i comuni su cui è stato stimato il modello. Essi sono stati suddivisi in base alla dimensione. In questo modo, è stato possibile verificare se esiste una differenza nell'effetto della norma sulla percentuale di candidate tra comuni di diversa dimensione.

Tabella B2: Stime panel sulle determinanti della % di elette, con effetti fissi individuali e annuali

VARIABILI	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Eletti % donne	Eletti % donne			
	Totale	0-3.000 ab.	3.001-5.000 ab.	5.001-15.000 ab.	oltre 15.001 ab.
norma_riequilibrio	0,112***	0,0291***	0,0647***	0,245***	0,144***
	(0,0157)	(0,0103)	(0,0203)	(0,0148)	(0,0254)
pop_quota_donne	0,513**	0,218	-1,557	-5,062***	-1,187
	(0,212)	(0,216)	(1,109)	(1,046)	(1,778)
cand_n_liste	0,00537***	0,00180	0,000504	-0,00335	0,00431***
	(0,00120)	(0,00264)	(0,00466)	(0,00291)	(0,00129)
n_componenti_famiglia	-0,0712***	-0,0365	0,0129	-0,129***	-0,0333
	(0,0200)	(0,0257)	(0,0533)	(0,0411)	(0,0482)
saldo_naturale_tasso	0,462	0,228	0,702	2,677	7,232*
	(0,287)	(0,290)	(1,530)	(1,733)	(3,952)
saldo_migratorio_tasso	0,113	0,129	0,569	0,273	-0,165
	(0,106)	(0,110)	(0,478)	(0,442)	(0,650)
Effetti fissi individuali	Si	Si	Si	Si	Si
Effetti fissi annuali	Si	Si	Si	Si	Si
Constant	0,0721	0,219*	1,017*	3,091***	0,800
	(0,118)	(0,126)	(0,576)	(0,544)	(0,918)
Observations	12,827	7,325	1,882	2,555	1,065
R-squared	0,276	0,104	0,286	0,732	0,680
Numero di comuni	7,036	4,044	1,152	1,513	634

Standard errors in parentheses, *** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1

Colonne: la (1) riporta i risultati ottenuti sul campione totale; dalla (2) alla (5) invece, i comuni su cui è stato stimato il modello. Essi sono stati suddivisi in base alla dimensione. In questo modo, è stato possibile verificare se esiste una differenza nell'effetto della norma sulla percentuale di candidate tra comuni di diversa dimensione

Tabella B3: Stime POLS sulle determinanti della % di candidate, con controlli provinciali e annuali

VARIABLES	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Candidati % donne	Candidati % donne			
	Totale	0-3.000 ab.	3.001-5000 ab.	5.001-15000 ab.	oltre 15.001 ab.
norma_riequilibrio	0,0792***	0,0488***	0,0320**	0,154***	0,173***
	(0,00566)	(0,00927)	(0,0124)	(0,00675)	(0,00627)
pop_quota_donne	0,308***	0,300***	-0,278	0,00724	-0,0260
	(0,0650)	(0,0723)	(0,233)	(0,181)	(0,227)
cand_n_liste	0,00261***	0,0070***	0,0084***	0,00486***	0,00140***
	(0,000180)	(0,00156)	(0,00189)	(0,00111)	(0,000290)
n_componenti_famiglia	0,0195***	0,0123**	-0,00855	-0,00996	-0,000613
	(0,00440)	(0,00592)	(0,0120)	(0,0104)	(0,0112)
Tasso attività femminile 2011	0,000474**	0,000186	-0,000248	0,000875**	-0,000154
	(0,000225)	(0,000289)	(0,000562)	(0,000418)	(0,000530)
Reddito pro capite 2011 (000euro)	0,00111*	0,000424	0,00303**	0,00209*	0,00133
	(0,000604)	(0,000784)	(0,00143)	(0,00126)	(0,00117)
Tasso di Istr. Second. 19 anni e più	0,000617***	0,0008***	-0,000450	-0,000358	-0,000348
	(0,000238)	(0,000301)	(0,000613)	(0,000473)	(0,000576)
Tasso_disoccupazione_2011	0,000887***	0,00093**	0,000567	-0,00108*	-0,00137**
	(0,000301)	(0,000379)	(0,000759)	(0,000554)	(0,000690)
Dummies annuali	Si	Si	Si	Si	Si
Dummies provinciali	Si	Si	Si	Si	Si
Costante	-0,0639*	0,0673	0,363***	0,206*	0,282**
	(0,0376)	(0,0611)	(0,130)	(0,114)	(0,139)
Osservazioni	12,746	7,270	1,875	2,539	1,062
R quadro	0,296	0,183	0,416	0,672	0,828

Robust standard error in parentesi, *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Colonne: la (1) riporta i risultati ottenuti sul campione totale; dalla (2) alla (5) invece, i comuni su cui è stato stimato il modello. Essi sono stati suddivisi in base alla dimensione. In questo modo, è stato possibile verificare se esiste una differenza nell'effetto della norma sulla percentuale di candidate tra comuni di diversa dimensione.

Tabella B4: Stime POLS sulle determinanti della % di elette, con controlli provinciali e annuali

VARIABLES	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	eletti % donne	eletti % donne			
	Totale	0-3.000 ab.	3.001-5.000 ab.	5.001-15.000 ab.	oltre 15.001 ab.
norma_riequilibrio	0,0941*** (0,00806)	0,0438*** (0,0113)	0,0708*** (0,0201)	0,205*** (0,0121)	0,178*** (0,0113)
pop_quota_donne	0,414*** (0,0824)	0,411*** (0,0902)	-0,337 (0,319)	-0,0896 (0,299)	-0,534 (0,454)
cand_n_liste	-0,00208*** (0,000258)	-0,00142 (0,00204)	0,00123 (0,00292)	-0,00479*** (0,00176)	0,000168 (0,000638)
n_componenti_famiglia	0,00752 (0,00570)	-0,0107 (0,00743)	0,0133 (0,0171)	-0,0179 (0,0143)	-0,0165 (0,0226)
Tasso attività femminile 2011	0,000292 (0,000287)	0,000215 (0,00352)	-0,000895 (0,000766)	0,00182*** (0,000685)	0,000318 (0,00117)
Reddito pro capite 2011 (000euro)	0,00253*** (0,000794)	0,0132 (0,00101)	0,00430** (0,00190)	0,00460** (0,00229)	0,000541 (0,00252)
Tasso di Istr. Second. 19 anni e più	-0,000228 (0,000306)	-0,00191 (0,00372)	-0,000554 (0,000822)	-0,00146* (0,000806)	0,000261 (0,00112)
Tasso_disoccupazione_2011	0,000905** (0,000389)	0,00695 (0,00474)	0,000429 (0,00102)	-0,000482 (0,000782)	-0,000404 (0,00126)
Dummy annuali	Si	Si	Si	Si	Si
Dummy provinciali	Si	Si	Si	Si	Si
Costante	-0,124** (0,0497)	0,0792 (0,0550)	0,269 (0,178)	0,131 (0,179)	0,424 (0,261)
Osservazioni	12,746	7,270	1,875	2,539	1,062
R quadro	0,236	0,152	0,331	0,578	0,630

Robust standard error in parentesi, *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Colonne: la (1) riporta i risultati ottenuti sul campione totale; dalla (2) alla (5) invece, i comuni su cui è stato stimato il modello. Essi sono stati suddivisi in base alla dimensione. In questo modo, è stato possibile verificare se esiste una differenza nell'effetto della norma sulla percentuale di candidate tra comuni di diversa dimensione.

Glossario

Cand. n. liste: numero di liste presentate (fonte: Ministero dell'Interno)

N componenti famiglia: numero medio di componenti del nucleo familiare (fonte: Ministero dell'Interno).

Norma riequilibrio: Si tratta di una variabile di tipo dummy che assume valore pari a 1 quando l'elezione del consiglio comunale è avvenuta dopo l'entrata in vigore della norma e pari a 0 in caso contrario.

Pop. quota donne: numero di donne/ totale popolazione (fonte Ministero dell'Interno)

Reddito pro capite 2011: Reddito imponibile / Popolazione (fonte Istat)

Saldo migratorio tasso: crescita demografica imputabile alla dinamica migratoria: iscritti-cancellati (fonte: Istat)

Saldo naturale tasso: crescita demografica imputabile alla dinamica naturale: nati-morti (fonte: Istat)

Tasso di attività femminile 2011: misura l'offerta di lavoro (nel breve periodo). Esso è dato dal rapporto tra popolazione attiva e popolazione in età lavorativa. Non c'è a fonte

Tasso di disoccupazione 2011: rapporto tra i disoccupati e le corrispondenti forze di lavoro (fonte Istat)

Tasso di Istr. Second. 19 anni e più: Numero di persone con istruzione secondaria ed età superiore ai 19 anni / Popolazione nella stessa fascia d'età (fonte Istat).

Variabile dummy: le *dummy* sono variabili dicotomiche, cioè che assumono solo valori pari a 0 o 1. Ad esempio, se la variabile è "anno 2012", questa assumerà un valore pari a 1 solo se l'osservazione a cui si riferisce è relativa all'anno 2012; valore pari a 0 negli altri casi.

APPENDICE C - L'IMPATTO DELLA NORMATIVA DI GENERE: ANALISI SUGLI EFFETTI DELLA RIFORMA DEI SISTEMI ELETTORALI COMUNALI

Richiamando brevemente quanto argomentato nel paragrafo 1.1, valutare l'efficacia di una politica significa provare l'esistenza e l'intensità del nesso causale tra la politica stessa e il cambiamento effettivamente realizzato sul fenomeno su cui questa incide. Occorre comprendere se il cambiamento che si osserva, e che è stato ampiamente descritto nei capitoli iniziali di questa sezione, si sarebbe potuto realizzare anche in assenza di intervento oppure se sia realmente ascrivibile a quest'ultimo e sia quindi correttamente qualificabile come *impatto*. Poiché la valutazione di impatto implica necessariamente un approccio controfattuale, essa è limitata all'analisi delle elezioni comunali, in cui sussistono le condizioni per realizzare il confronto.

In tutto il capitolo, adottando la terminologia tecnica tipica della valutazione di impatto, si indicheranno con il termine "comuni trattati" quei comuni che, andando ad elezioni, sono sottoposti all'applicazione della normativa di genere. Il gruppo di controllo, con il quale sono confrontati i comuni trattati, è rappresentato da quei comuni che non hanno dovuto applicare la normativa di genere o perché andati ad elezioni subito prima della riforma (approccio esperimento naturale) oppure perché presentano una dimensione di poco inferiore alla soglia di applicazione (approccio *regression discontinuity* - RDD).

La valutazione di impatto si applica nella sua espressione più propria sull'*outcome* e quindi, nel caso di questo rapporto, sulla quota di elette, ma l'approccio può dare indicazioni interessanti anche se applicato all'*output* diretto, ovvero alla quota di candidate. Il capitolo riporta, quindi, i modelli per entrambi gli indicatori.

Il risultato della valutazione mostra la presenza di un impatto positivo della norma sulla quota di candidate e di elette. Esso mostra un'eccezionale robustezza che deriva dalla conferma dei risultati (comparati approfonditamente nel capitolo 11 di sintesi della sezione 1) in modo trasversale in tutti gli approcci e in tutti gli approfondimenti presentati.

C.1 L'approccio "esperimento naturale"

Questo paragrafo illustra i modelli stimati sfruttando la condizione di *esperimento naturale* che si è originata negli anni subito dopo la riforma e che deriva dal fatto che, anche se la legge con le nuove indicazioni di riequilibrio di genere nella composizione delle liste è entrata in vigore per tutti i comuni sottoposti alla normativa nello stesso momento, questi ultimi hanno scadenze elettorali diverse tra loro. Alcuni sono andati al voto subito dopo dell'entrata in vigore della legge, alcuni erano andati al voto poco prima e ,quindi, per un certo tempo, hanno avuto assemblee elette con le regole *pre-riforma*. Confrontando le differenze nei valori della variabile obiettivo tra i due gruppi si perviene a una misura dell'effetto della normativa. L'approccio prende il nome di "esperimento naturale" perché, pur non avendo adottato una procedura di estrazione casuale per assegnare i comuni al gruppo principale o a quello controfattuale, le particolari condizioni di implementazione della riforma permettono di dire che l'assegnazione di un comune a un gruppo o a un altro sia assolutamente casuale.

Vale la pena richiamare che la validità esterna di questi risultati è limitata, per cui l'estensione della misura degli impatti a momenti diversi nel tempo deve essere fatta con estrema cautela e solo dopo successivi approfondimenti. Dal punto di vista tecnico, il modello è stato stimato con il metodo econometrico classico dei minimi quadrati ordinari (OLS).

COME LEGGERE I SIMBOLI DELLE TABELLE

Al fine di agevolare l'interpretazione dei risultati, una variabile statisticamente significativa viene evidenziata nella tabella attraverso l'utilizzo - a fianco del relativo coefficiente - di uno o più asterischi.

In particolare questa connotazione significa che con una probabilità del 90% (*), del 95% (**) o del 99% (***), il coefficiente relativo alla variabile in esame assume un valore diverso da 0 e prossimo al valore del coefficiente presentato in tabella.

Il livello di significatività è fondamentale per capire la rilevanza delle variabili analizzate rispetto all'oggetto dello studio. Se è possibile dimostrare statisticamente che il coefficiente è diverso da 0, allora è possibile concludere che quella variabile ha un effetto significativo sulla percentuale di candidate o di elette.

In sintesi, gli asterischi permettono di affermare, che quella specifica variabile ha un ruolo nello spiegare la differenza nelle percentuali di candidate o di elette che si osservano nei vari comuni. Se il coefficiente non presenta asterischi, invece, la variabile non è statisticamente significativa e, dunque, non è possibile affermare che essa è correlata alla variabile indagata.

I coefficienti riportati dalla tabella permettono di ricavare l'effetto che ogni variabile ha sulla quota di donne (candidate o elette) in termini di punti percentuali aggiunti o sottratti a parità di altre condizioni, moltiplicando il coefficiente stesso per 100.

Per esempio se il coefficiente della variabile *norma_equilibrio* è pari a 0,0731 significa che quando questa assume il valore di uno, la variabile indipendente aumenta mediamente di 7,31 punti percentuali.

C.1.1 Impatto sulla quota di candidate

Sulla base della premessa metodologica precedente, l'analisi empirica sulla quota di candidate è stata condotta sfruttando l'esperimento casualizzato di tipo quasi naturale che si ottiene mediante il confronto tra comuni trattati dalla normativa (ossia andati ad elezioni nel 2013) rispetto a quelli non trattati dalla stessa (quelli andati ad elezione nel 2012). Essendo la numerosità di osservazioni disponibili in questi due anni sufficiente per le stime, non appare opportuno estendere il periodo *pre* e *post* riforma, in quanto potrebbero diventare più rilevanti gli effetti di fenomeni di cambiamento esogeno rispetto alla norma.

La variabile dicotomica “norma_riequilibrio”, che identifica il gruppo di comuni trattati, consente di cogliere l'effetto netto primario che la norma sul riequilibrio di genere ha avuto sulla quota di candidate. Il modello 1 riguarda l'intero campione di osservazioni, limitatamente ai comuni in cui sono svolte elezioni per il rinnovo del consiglio comunali nel 2012 o 2013. Nei comuni trattati dalla normativa di genere, come illustrato nella tabella C1, si osserva un **differenziale positivo e significativo** nella quota di candidate nei consigli comunali, quantificabile in oltre 6 punti percentuali, che rappresenta il differenziale nella quota di donne rispetto alle elezioni avvenute senza applicazione della norma.

Anche in questo caso, lasciando inalterato il set di variabili esplicative incluse nel modello di regressione e sezionando opportunamente il campione in base alle dimensioni dei comuni coinvolti, si possono trarre importanti informazioni sull'efficacia dei diversi dispositivi adottati. E' interessante

LE VARIABILI UTILIZZATE

Cand_n_liste: numero di liste presentate (fonte: Ministero dell'Interno)

N_componenti_famiglia: numero medio di componenti del nucleo familiare (fonte: Ministero dell'Interno).

Norma_riequilibrio: Si tratta di una variabile di tipo dummy che assume valore pari a 1 quando l'elezione del consiglio comunale è avvenuta dopo l'entrata in vigore della norma e pari a 0 in caso contrario.

Pop_quota_donne: numero di donne/totale popolazione (fonte Ministero dell'Interno)

Reddito_pro_capite_2011: Reddito imponibile / Popolazione (fonte Istat)

Saldo_migratorio_tasso: crescita demografica imputabile alla dinamica migratoria: iscritti-cancellati (fonte: Istat)

Saldo_naturale_tasso: crescita demografica imputabile alla dinamica naturale: nati-morti (fonte: Istat)

Soglia (solo modelli RDD): variabile dummy che assume il valore 1 se il comune ha una dimensione superiore ai 5.000 abitanti, 0 se ha una dimensione inferiore

Tasso di attività femminile 2011: misura la disponibilità al lavoro (nel breve periodo). Esso è dato dal rapporto tra popolazione femminile attiva e popolazione femminile in età lavorativa. La popolazione attiva include le persone occupate e quelle disoccupate (o in cerca di prima occupazione) che cercano attivamente lavoro. Gli inattivi includono invece le persone non in età lavorativa, e le persone che non cercano lavoro (fonte Istat)

Tasso di disoccupazione 2011: rapporto tra i disoccupati e le forze di lavoro; le forze di lavoro includono occupati e disoccupati (fonte Istat)

Tasso di Istr. Second. 19 anni e più: Numero di persone con titolo di studio secondario ed età superiore ai 19 anni / Popolazione nella stessa fascia d'età (fonte Istat).

Variabile dummy: le *dummy* sono variabili dicotomiche, cioè che assumono solo valori pari a 0 o 1. Ad esempio, se la variabile è “Regione Piemonte”, questa assumerà un valore pari a 1 solo se l'osservazione a cui si riferisce è relativa a un comune piemontese; valore pari a 0 negli altri casi.

osservare che il riequilibrio di genere tra i candidati è effettivamente avvenuto anche nei comuni piccoli, non sottoposti alla norma (limitatamente alla fascia 3.000-5.000), seppur in maniera più contenuta, mentre per i comuni più grandi la quota di elette è cresciuta di oltre 10 punti percentuali, con maggior vigore nella fascia di comuni tra i 5.000 e i 15.000 abitanti⁶⁶.

Tabella C1: Stime OLS con approccio “esperimento naturale” sulle determinanti della % di candidate

VARIABILI	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Candidate % Totale	Candidate %			
		0-3.000 ab.	3.001-5.000 ab.	5.001-15.000 ab.	oltre 15.001 ab.
norma_riequilibrio	0,0619*** (0,00563)	0,0140 (0,0107)	0,0472*** (0,0146)	0,107*** (0,00698)	0,127*** (0,00598)
pop_quota_donne	0,316 (0,231)	0,458 (0,281)	-1,537** (0,656)	-0,0171 (0,601)	0,119 (0,446)
cand_n_liste	0,00289*** (0,000372)	0,00854* (0,00505)	0,0204*** (0,00646)	0,00909*** (0,00286)	0,00180*** (0,000544)
n_componenti_famiglia	0,0375*** (0,0139)	0,0341 (0,0224)	-0,0310 (0,0405)	0,00451 (0,0247)	-0,0104 (0,0196)
saldo_naturale_tasso	0,650 (0,574)	0,374 (0,644)	0,529 (1,880)	1,361 (1,134)	-2,084 (1,397)
saldo_migratorio_tasso	0,316 (0,208)	0,0625 (0,307)	0,198 (0,494)	0,0668 (0,262)	0,396 (0,249)
Dummy regionali	si	si	si	si	si
Costante	0,0286 (0,123)	0,0292 (0,150)	1,037*** (0,357)	0,229 (0,326)	0,140 (0,247)
Osservazioni	1,327	574	179	353	221
R-quadro	0,251	0,165	0,397	0,497	0,822

Robust standard error in parentesi, *** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1
 Colonne: la (1) riporta i risultati ottenuti sul campione totale; dalla (2) alla (5) invece, la classe di comuni su cui è stato stimato il modello. Essi sono stati suddivisi in base alla dimensione. In questo modo, è stato possibile verificare se esiste una differenza nell’effetto della norma sulla percentuale di candidate tra comuni di diversa dimensione.

Un ulteriore approfondimento, per studiare l’effetto causale della norma attraverso la discontinuità introdotta tra il 2012 e il 2013, riguarda le differenti *performance* a livello territoriale. La tabella C2 riporta i modelli ottenuti suddividendo il campione rispetto alle macro-aree geografiche. I risultati non fanno che confermare con forza la significatività statistica di quanto già era emerso nelle tabelle descrittive del fenomeno a livello comunale: il riequilibrio di genere in termini di candidati è stato forte al Sud, dove la quota di partenza di **elette** era più bassa, e nel Nord-est. Al contrario, il coefficiente stimato per la *dummy* di interesse (applicazione della norma) risulta più contenuto nel Nord-ovest, dove le **candidate** erano già più numerose in partenza. Complessivamente, anche in questo caso la significatività e il segno positivo per l’effetto netto della norma vengono confermati in tutte le stime e in tutti i contesti analizzati.

⁶⁶ I modelli di regressione, qui stimati (e anche quelli contenuti nelle tabelle successive), contengono, oltre alle consuete variabili di controllo già viste incluse nei modelli panel, anche variabili dicotomiche (chiamate dummy) regionali, che colgono e isolano tutte le fonti di eterogeneità a livello regionale, restituendo coefficienti stimati “puliti” da tali effetti per le altre variabili di interesse e per la variabile “norma_riequilibrio”, in particolare.

Tabella C2: Stime OLS con approccio “esperimento naturale” sulle determinanti della % di candidate, macro-aree territoriali

VARIABILI	(1)	(2)	(3)	(4)
	Candidate %			
	Nord-ovest	Nord-est	Centro	Sud e Isole
norma_riequilibrio	0,0363*** (0,0104)	0,0835*** (0,0108)	0,0634*** (0,0148)	0,0725*** (0,00934)
pop_quota_donne	0,339 (0,352)	0,204 (0,680)	-0,127 (0,803)	0,491 (0,384)
cand_n_liste	0,00179** (0,000790)	0,00404*** (0,00129)	0,00266*** (0,000909)	0,00335*** (0,000563)
n_componenti_famiglia	0,0335 (0,0310)	0,0714** (0,0357)	0,0125 (0,0437)	0,0329* (0,0193)
saldo_naturale_tasso	0,513 (0,899)	-0,695 (1,472)	2,113 (2,103)	0,834 (0,873)
saldo_migratorio_tasso	0,606 (0,373)	-0,811 (0,505)	0,252 (0,461)	0,219 (0,325)
costante	0,0394 (0,187)	-0,0161 (0,375)	0,324 (0,424)	-0,109 (0,197)
Dummy regionali	Si	Si	Si	Si
Osservazioni	394	167	179	587
R quadro	0,063	0,322	0,237	0,206

Robust standard error in parentesi, *** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1
 Le colonne riportano i risultati ottenuti sui sotto-campioni territoriali per macro-area. In questo modo, è stato possibile verificare se esiste una differenza nell'effetto della norma sulla percentuale di candidate tra comuni localizzati in aree diverse

C.1.2 Impatti sulla quota di elette

Nel caso della quota di elette si segue la stessa strategia empirica evidenziata nel precedente paragrafo con lo scopo di identificare l'effetto causale della normativa di riequilibrio sull'effettiva elezione delle donne, sempre sfruttando la situazione di esperimento naturale che si ottiene mediante il confronto tra comuni trattati dalla normativa (ossia che sono andati ad elezioni nel 2013) rispetto a quelli non trattati dalla stessa (quelli andati ad elezione nel 2012). Il coefficiente della variabile dicotomica “norma_riequilibrio” (tabella C3), che identifica il gruppo di comuni trattati, consente di cogliere l'effetto netto che la norma sul riequilibrio di genere ha avuto sulla quota di donne elette. Per quanto riguarda l'intero campione di osservazioni (colonna 1), nei comuni trattati dalla normativa di genere si osserva un differenziale positivo e significativo anche nella quota di elette nei consigli comunali a conferma dell'efficacia della norma non solo a livello di riequilibrio nel numero di candidate (come visto precedentemente) ma anche nel numero di donne effettivamente elette. Quindi anche l'effetto secondario (*outcome*) e non scontato della norma, ossia quello di aumentare la rappresentanza delle donne nelle assemblee elettive, risulta confermato con fermezza, con quasi 9 punti percentuali (coefficiente 0,886) di differenziale nella quota di donne rispetto alle elezioni precedenti l'entrata in vigore della norma.

Anche in questo caso, lasciando inalterato il set di variabili esplicative incluse nel modello di regressione e sezionando opportunamente il campione in base alle dimensioni dei comuni coinvolti, si possono trarre importanti informazioni sugli effetti differenziati dei vari dispositivi. Il riequilibrio di genere tra gli eletti è effettivamente avvenuto anche nei comuni piccoli, non sottoposti alla norma, seppur in maniera più contenuta. La norma risulta avere un impatto significativo, sia pure debole, sulla quota di donne nei comuni più piccoli, quelli con meno di 3.000 abitanti. Per i comuni più grandi la quota di elette è cresciuta con maggior vigore: quasi 17 punti di impatto nella fascia di comuni tra i 5.000 e i 15.000 abitanti (colonna (4)) e 11 punti percentuali per i comuni dell'ultimo scaglione (colonna 5).

*Tabella C3: Stime OLS con approccio “esperimento naturale” sulle determinanti della % di elette-
dimensione demografica*

VARIABILI	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Eletti % donne	Eletti % donne			
	Totale	0-3.000 ab.	3.001-5.000 ab.	5.001-15.000 ab.	15.001 ab. e oltre
norma_riequilibrio	0,0886*** (0,00813)	0,0285* (0,0146)	0,0859*** (0,0232)	0,169*** (0,0120)	0,113*** (0,0135)
pop_quota_donne	0,806*** (0,302)	0,749** (0,347)	-0,926 (0,853)	0,632 (0,887)	1,348 (0,972)
cand_n_liste	-0,00113** (0,000511)	0,0119* (0,00625)	0,0110 (0,00986)	0,00273 (0,00434)	-0,00113 (0,00104)
n_componenti_famiglia	0,0360** (0,0168)	0,0235 (0,0270)	-0,0549 (0,0532)	-4,96e-05 (0,0326)	-0,000836 (0,0282)
saldo_naturale_tasso	1,158* (0,694)	0,128 (0,870)	3,060 (3,247)	3,685* (2,160)	0,0549 (3,324)
saldo_migratorio_tasso	-0,410* (0,246)	-0,977*** (0,335)	-0,256 (0,745)	-0,684 (0,451)	0,870* (0,450)
DummyRegionali	Si	Si	Si	Si	Si
Costante	-0,283* (0,163)	-0,179 (0,187)	0,737 (0,466)	-0,0836 (0,464)	-0,595 (0,497)
Osservazioni	1,327	574	179	353	221
R-quadro	0,195	0,127	0,307	0,419	0,550

Standard error in parentesi, *** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,
Colonne: la (1) riporta i risultati ottenuti sul campione totale; dalla (2) alla (5) invece, la classe di comuni su cui è stato stimato il modello. Essi sono stati suddivisi in base alla dimensione. In questo modo, è stato possibile verificare se esiste una differenza nell'effetto della norma sulla percentuale di candidate tra comuni di diversa dimensione.

Tabella C4: Stime OLS con approccio “esperimento naturale” sulle determinanti della % di elette, macro-aree territoriali

VARIABILI	(1)	(2)	(3)	(4)
	Eletti % donne			
	Nord-ovest	Nord-est	Centro	Sud e Isole
norma_riequilibrio	0,0597*** (0,0156)	0,0830*** (0,0198)	0,0884*** (0,0189)	0,109*** (0,0130)
pop_quota_donne	0,750 (0,495)	-0,124 (1,123)	0,979 (0,767)	0,833* (0,491)
cand_n_liste	3,63e-05 (0,00117)	-0,000971 (0,00256)	-0,00154 (0,00114)	-0,00170** (0,000702)
n_componenti_famiglia	0,0135 (0,0399)	0,114* (0,0649)	0,0499 (0,0453)	0,0367 (0,0231)
saldo_naturale_tasso	2,087** (0,991)	-3,425 (2,784)	2,285 (2,099)	0,0970 (1,246)
saldo_migratorio_tasso	-1,193*** (0,392)	-0,596 (0,894)	0,579 (0,490)	-0,323 (0,381)
Dummy regionali	Si	Si	Si	Si
Costante	-0,160 (0,262)	0,0227 (0,592)	-0,401 (0,419)	-0,332 (0,260)
Osservazioni	394	167	179	587
R-Quadro	0,069	0,138	0,232	0,187

Robust standard error in parentesi, *** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1
Le colonne riportano i risultati ottenuti sul sotto-campioni territoriali per macro-area. In questo modo, è stato possibile verificare se esiste una differenza nell'effetto della norma sulla percentuale di elette tra comuni localizzati in aree diverse

I modelli ottenuti mediante la suddivisione del campione rispetto alle macro-aree geografiche, che consente di osservare i differenti trend esistenti a livello territoriale, sono riportati nella tabella C4. Essa conferma le differenze geografiche già viste per la quota di candidate. Risulta confermato per tutte le aree la significatività e il segno positivo dell'effetto netto della norma

C2 Approccio “*Regression Discontinuity Design*”

Attraverso l'approccio *regression discontinuity design*, per valutare l'impatto della norma si sfrutta la discontinuità introdotta dalla soglia specifica di applicazione della normativa, individuata dai 5.000 abitanti, che viene determinata in base all'ultima rilevazione censuaria effettuata (si tratta in particolare del censimento Istat 2011). Si utilizza, quindi, la soglia "dimensionale" per identificare l'effetto causale, confrontando ciò che avviene in tutti gli anni successivi all'entrata in vigore della norma nei comuni con dimensioni subito sotto e subito sopra la soglia suddetta.

L'analisi si concentra sul sotto-campione di comuni con un numero di abitanti compreso tra 4.500 e 5.500, rimuovendo quindi una buona parte dell'eterogeneità delle caratteristiche, che possono assumere i comuni di dimensione differente. La prossimità dimensionale dei comuni inclusi nella valutazione li rende confrontabili, mentre l'attribuzione al gruppo dei trattati (sopra soglia) o al gruppo controfattuale (sotto soglia) avviene in modo casuale o, per lo meno, in base a dinamiche che non dovrebbero essere correlate con il fenomeno in esame. Una variabile *dummy*, appositamente creata, identificherà la soglia esatta dei 5.000 abitanti⁶⁷, confrontando cosa accade, solo negli anni successivi al 2013 (compreso). Anche in questo caso la limitazione interpretativa dell'approccio riguarda la sua validità esterna: esso permette di verificare con certezza se esista un impatto positivo della normativa e di quantificarlo, ma solo per classi di comuni che non si discostano troppo dalla soglia di applicazione.

C2.1 Impatto sulla quota di candidate

Per quanto riguarda la stima degli effetti netti della normativa, utilizzando la discontinuità nell'applicazione della norma attraverso l'identificazione della soglia dimensionale esatta dei 5.000 abitanti, non è possibile investigare l'effetto della normativa per le diverse classi di dimensione demografica dei comuni, in quanto soltanto quelli con un numero di abitanti prossimi alla soglia possono essere utilizzati nella stima. La variabile binaria (*dummy*) “soglia” risulta pari all'unità nel caso in cui il comune superi la soglia specifica di applicazione della norma di genere, altrimenti è pari a zero. Nella tabella C5, sono riportati i risultati della regressione, stimata con il metodo econometrico OLS (*ordinary least squares*). L'effetto netto della norma è rappresentato dal coefficiente stimato per la variabile “soglia”. In particolare, l'impatto in termini di punti percentuali si ottiene moltiplicando il coefficiente per cento.

⁶⁷ Essa assume valore 1, se il comune ha più di 5.000 abitanti e deve quindi applicare le quote di genere nelle sue liste elettorali, e valore 0, se il comune ha meno di 5.000 abitanti.

Tabella C5: Stime OLS con approccio “regression discontinuity design” sulle determinanti della % di candidate, macro-aree territoriali

VARIABLES	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Candidate %	Candidate %			
	Totale	Nord-ovest	Nord-est	Centro	Sud e Isole
soglia	0,0573*** (0,00783)	0,0398*** (0,0118)	0,0359* (0,0191)	0,0233 (0,0166)	0,113*** (0,0143)
pop_quota_donne	0,0578 (0,500)	0,911 (0,859)	-1,257 (1,357)	-0,628 (1,381)	0,570 (0,958)
cand_n_liste	0,00364 (0,00392)	0,00543 (0,00500)	-0,00590 (0,0130)	-0,00130 (0,0118)	0,0116 (0,00832)
n_componenti_famiglia	0,0236 (0,0245)	0,0790 (0,0563)	0,00447 (0,0973)	-0,0804 (0,0479)	0,0536 (0,0360)
saldo_naturale_tasso	0,599 (1,320)	1,688 (2,025)	-1,241 (1,968)	7,144* (4,180)	-2,807 (3,004)
saldo_migratorio_tasso	-0,0347 (0,462)	0,755 (0,968)	-1,498 (1,612)	-0,488 (0,742)	0,874 (0,844)
Costante	0,259 (0,272)	-0,290 (0,513)	0,995 (0,821)	0,927 (0,714)	-0,207 (0,479)
Dummy regionali	Si	Si	Si	Si	Si
Osservazioni	332	136	58	49	89
R-quadro	0,266	0,134	0,239	0,264	0,505

Robust standard error in parentesi, *** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1
 La colonna (1) riporta il modello stimato per tutti i comuni del campione (dimensione 4.500-5.500). Le colonne (2)-(5) riportano i risultati ottenuti sul sotto-campioni territoriali per macro-area. In questo modo, è stato possibile verificare se esiste una differenza nell'effetto della norma sulla percentuale di candidate tra comuni localizzati in aree diverse

Come si evince dalla prima colonna, il coefficiente stimato è positivo e significativo per l'intero campione, che comprende tutti i comuni andati ad elezione a partire dal 2013 con abitanti compresi tra i 4.500 e 5.500. L'effetto stimato è di poco inferiore ai 6 punti percentuali e va interpretato come differenziale positivo in termini di quota di candidate nei comuni sottoposti alla legge n. 215/2012 rispetto ai comuni non tenuti all'applicazione della legge stessa. L'impatto stimato è di poco inferiore, ma assolutamente confrontabile a quello stimato con l'approccio “esperimento naturale”. In altri termini, la normativa di riequilibrio (qui identificata attraverso la soglia di dimensione demografica che ne impone o meno l'adozione) ha un impatto che si traduce in un differenziale positivo di 6 punti percentuali della quota di candidate rispetto ai comuni che non la applicano.

Approfondendo la lettura del ruolo della dimensione territoriale, nelle colonne (2)-(5), si osserva come anche per sotto-campioni individuati attraverso le macro-aree si ottengono coefficienti stimati positivi e significativi per la *dummy* di interesse (la soglia e dunque la normativa), ad eccezione del Centro, dove la variabile risulta non significativa. Tra i coefficienti significativi spicca quello molto elevato per il Sud e le Isole⁶⁸ (+11,3 punti percentuali). In questo modello, nessuna variabile “esogena”, oltre a quella di trattamento, risulta significativa.

⁶⁸ Il modello di regressione, oltre alle consuete variabili di controllo già inserite nei precedenti modelli, contiene anche variabili *dummy* regionali, che colgono e isolano tutte le fonti di eterogeneità a livello regionale, restituendo coefficienti stimati “puliti” da tali effetti per le altre variabili di interesse e per la variabile “soglia”, in particolare.

C2.2 Impatto sulla quota di elette

La strategia empirica, adottata in questo paragrafo sulla stima dell'impatto sulle elette, ricalca quanto applicato nel paragrafo precedente dedicato ai candidati e alle candidate, con l'unica differenza che la variabile dipendente diventa la quota di donne effettivamente elette invece della quota di candidate. Esattamente come nel caso precedente, l'approccio *regression discontinuity design* sfrutta qui la discontinuità introdotta dalla soglia specifica di applicazione della normativa, individuata dai 5.000 abitanti (relativamente all'ultima rilevazione censuaria effettuata nel 2011 dall'Istat) per indagare l'effetto che può avere sulla quota di elette, sempre alla ricerca di un eventuale effetto secondario e maggiormente desiderabile della norma stessa (*outcome*). La variabile *dummy* identificherà sempre la soglia esatta dei 5.000 abitanti, confrontando cosa accade, solo negli anni successivi al 2013 (compreso), nel sotto-campione di comuni andati al voto con popolazione compresa tra i 4500 e 5500 abitanti, rimuovendo anche qui la maggior parte dell'eterogeneità dimensionale. Anche in questo caso le regressioni contengono variabili *dummy* regionali capaci di cogliere le differenze tra singole regioni che potrebbero interferire con la stima corretta dei coefficienti di interesse, isolando tutte le fonti di eterogeneità a livello regionale; le variabili esogene utilizzate sono risultate non significative per spiegare l'impatto.

La tabella C6 mostra con grande chiarezza gli effetti positivi e significativi della norma di riequilibrio di genere sulla quota di donne effettivamente elette. Il coefficiente stimato sulla variabile "soglia" (colonna (1)) mostra come il differenziale positivo sulla quota di elette, ottenuto grazie alla riforma per il complesso dei comuni, sia di 12 punti percentuali. A livello territoriale si osserva un maggior effetto nei luoghi dove le donne partecipavano meno alle assemblee elettive per i comuni (aspetto già precedentemente osservato). Infatti, anche se per tutti i modelli stimati per i comuni nelle macro-aree territoriali l'effetto della norma resta positivo e significativo, gli impatti oscillano fortemente; si osserva un differenziale molto elevato pari a quasi 20 punti percentuali per i consigli comunali del Sud (0,198 nella tabella) a fronte di un differenziale di 6 punti nel Nord-est.

Tabella C6: Stime OLS con approccio "regression discontinuity design" sulle determinanti della % di elette, macro-aree territoriali

VARIABILI	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Elette %	Elette %			
	Totale	Nord-ovest	Nord-est	Centro	Sud e Isole
soglia	0,120*** (0,0132)	0,0866*** (0,0207)	0,0637* (0,0338)	0,148*** (0,0359)	0,198*** (0,0259)
pop_quota_donne	-0,356 (0,891)	0,546 (1,441)	-0,146 (2,086)	-3,399 (2,824)	1,476 (1,539)
cand_n_liste	-0,00261 (0,00676)	0,0111 (0,0102)	-0,00628 (0,0156)	-0,0243 (0,0224)	-0,0298* (0,0176)
n_componenti_famiglia	0,0318 (0,0416)	0,170 (0,107)	0,0874 (0,142)	0,0145 (0,106)	-0,0133 (0,0520)
saldo_naturale_tasso	1,844 (2,030)	0,150 (3,181)	1,128 (4,564)	7,702 (5,627)	3,143 (4,207)
saldo_migratorio_tasso	-0,446 (0,781)	0,495 (1,628)	-1,409 (2,147)	-0,398 (1,693)	-0,238 (1,220)
Dummy regionali	Si	Si	Si	Si	Si
Costante	0,411 (0,481)	-0,379 (0,892)	0,169 (1,203)	2,089 (1,390)	-0,387 (0,792)
Osservazioni	332	136	58	49	89
R-Quadro	0,272	0,174	0,174	0,410	0,549

Robust standard error in parentesi, *** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1. La colonna (1) riporta il modello stimato per tutti i comuni del campione (dimensione 4.500-5.500). Le colonne (2)-(5) riportano i risultati ottenuti sui sotto-campioni territoriali per macro-area. In questo modo, è stato possibile verificare se esiste una differenza nell'effetto della norma sulla percentuale di elette tra comuni localizzati in aree diverse

APPENDICE D - TAVOLE RELATIVE ALLE DONNE NELLE POSIZIONI DI VERTICE ⁶⁹

⁶⁹ Questa appendice contiene le tavole relative alla Linee di attività 3. Essa intende rappresentare un supporto di documentazione alle analisi incluse nel rapporto. Tutti i dati sono di fonte Ministero dell'Interno, se non diversamente specificato. L'appendice è curata da Maria Girolama Caruso e Matilde Crisi

Comuni

Tavola D1: Numero di comuni analizzati per ripartizione geografica e ampiezza demografica. Anno 2008 e 2016.

Ampiezza demografica	Ripartizioni Geografiche			Totale	Ripartizioni Geografiche			Totale
	Nord	Centro	Mezzogiorno		Nord	Centro	Mezzogiorno	
	2008				2016			
	Valori assoluti							
fino 3.000	2788	481	1307	4576	2588	460	1352	4400
3.001-5.000	632	155	391	1178	644	143	354	1141
5.001-15.000	822	226	514	1562	896	226	521	1643
oltre15.001	255	130	260	645	286	138	263	687
Totale	4497	992	2472	7961	4414	967	2490	7871
	Valori percentuali							
fino 3.000	62,0	48,5	52,9	57,5	58,6	47,6	54,3	55,9
3.001-5.000	14,1	15,6	15,8	14,8	14,6	14,8	14,2	14,5
5.001-15.000	18,3	22,8	20,8	19,6	20,3	23,4	20,9	20,9
oltre15.001	5,7	13,1	10,5	8,1	6,5	14,3	10,6	8,7
Totale	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Tavola D2: Assessori, sindaci, presidenti di consigli comunali, vicesindaci, eletti e nominati per genere e ampiezza demografica dei comuni* (Valori assoluti). Valori al 31 dicembre 2008.

	fino 3.000	3.001-5.000	5.001-15.000	oltre15.000	Totale
Eletti	58988	19618	27589	17439	123634
Di cui: donne	11651	3498	4385	2006	21540
Di cui: uomini	47337	16120	23204	15433	102094
Sindaci	4557	1172	1555	644	7928
Di cui: donne	463	115	163	45	786
Di cui: uomini	4094	1057	1392	599	7142
Vicesindaci	3891	992	1305	521	6709
Di cui: donne	538	130	185	55	908
Di cui: uomini	3353	862	1120	466	5801
Assessori	12656	5064	7507	4407	29634
Di cui: donne	2510	919	1270	824	5523
Di cui: uomini	10146	4145	6237	3583	24111
Nominati	16547	6056	8812	4928	36343
Di cui: donne	3048	1049	1455	879	6431
Di cui: uomini	13499	5007	7357	4049	29912
Presidenti dei consigli comunali	164	136	337	455	1092
Di cui: donne	25	19	34	51	129
Di cui: uomini	139	117	303	404	963

* I nominati comprendono assessori e vicesindaci. Gli eletti comprendono sindaci, consiglieri, presidenti e vice presidenti del consiglio.

Tavola D3: Assessori, sindaci, presidenti di consigli comunali, vicesindaci, eletti e nominati per genere e ampiezza demografica dei comuni (Valori assoluti). Valori al 31 dicembre 2016.*

	fino 3.000	3.001-5.000	5.001-15.000	oltre15.000	Totale
Eletti	46445	14495	23538	15300	99778
Di cui: donne	12662	3951	8108	3924	28645
Di cui: uomini	33783	10544	15430	11387	71144
Sindaci	4389	1137	1640	684	7850
Di cui: donne	618	183	221	83	1105
Di cui: uomini	3771	954	1419	601	6745
Vicesindaci	2488	742	1057	471	4758
Di cui: donne	561	173	343	146	1223
Di cui: uomini	1927	569	714	325	3535
Assessori	7913	3624	5872	3502	20911
Di cui: donne	2592	1555	2520	1409	8076
Di cui: uomini	5321	2069	3352	2093	12835
Nominati	10401	4366	6929	3973	25669
Di cui: donne	3153	1728	2863	1555	9299
Di cui: uomini	7248	2638	4066	2418	16370
Presidenti dei consigli comunali	218	135	369	432	1154
Di cui: donne	61	29	96	84	270
Di cui: uomini	157	106	273	348	884

* I nominati comprendono assessori e vicesindaci. Gli eletti comprendono sindaci, consiglieri, presidenti e vice presidenti del consiglio.

Tavola D4: Assessori, sindaci, presidenti di consigli comunali, vicesindaci, eletti e nominati per genere e ripartizione (Valori assoluti). Valori al 31 dicembre 2008 e 2016.

	2008				2016			
	Nord	Centro	Sud	Totale	Nord	Centro	Sud	Totale
Eletti	68795	16187	38652	123634	55220	12532	32026	99778
Di cui: donne	13907	2850	4783	21540	16720	3593	8332	28645
Di cui: uomini	54888	13337	33869	102094	38500	8950	23694	71144
Sindaci	4475	988	2465	7928	4404	965	2481	7850
Di cui: donne	561	97	128	786	757	128	220	1105
Di cui: uomini	3914	891	2337	7142	3647	837	2261	6745
Vicesindaci	3927	798	1984	6709	2790	457	1511	4758
Di cui: donne	577	106	225	908	729	131	363	1223
Di cui: uomini	3350	692	1759	5801	2061	326	1148	3535
Assessori	15656	4013	9965	29634	11246	2854	6811	20911
Di cui: donne	3356	767	1400	5523	4528	1084	2464	8076
Di cui: uomini	12300	3246	8565	24111	6718	1770	4347	12835
Nominati	19583	4811	11949	36343	14036	3311	8322	25669
Di cui: donne	3933	873	1625	6431	5257	1215	2827	9299
Di cui: uomini	15650	3938	10324	29912	8779	2096	5495	16370
Presidenti dei consigli comunali	272	152	668	1092	332	167	655	1154
Di cui: donne	42	19	68	129	83	39	148	270
Di cui: uomini	230	133	600	963	249	128	507	884

Tavola D5: Comuni con più di 3.000 abitanti secondo la percentuale di donne nominate, l'ampiezza demografica e l'anno di elezione (valori assoluti e percentuali). Anno 2016.

	N			%		
	3.001-5.000	5.001-15.000	oltre15.000	3.001-5.000	5.001-15.000	oltre 15.000
2012						
fino al 39%	121	181	80	88,3	74,8	65,0
40-60%	8	56	38	5,8	23,1	30,9
oltre 61%	8	5	5	5,8	2,1	4,1
Totale	137	242	123	100,0	100,0	100,0
2013						
fino al 39%	60	105	42	69,8	56,1	47,7
40-60%	14	71	42	16,3	38,0	47,7
oltre 61%	12	11	4	14,0	5,9	4,5
Totale	86	187	88	100,0	100,0	100,0
2014						
fino al 39%	183	124	32	31,7	16,6	14,3
40-60%	356	579	184	61,7	77,5	82,1
oltre 61%	38	44	8	6,6	5,9	3,6
Totale	577	747	224	100,0	100,0	100,0
2015						
fino al 39%	60	33	32	40,8	21,3	30,5
40-60%	84	119	73	57,1	76,8	69,5
oltre 61%	3	3	0	2,0	1,9	0,0
Totale	147	155	105	100,0	100,0	100,0
2016						
fino al 39%	68	40	21	35,4	12,9	15,0
40-60%	108	255	116	56,3	82,5	82,9
oltre 61%	16	14	2	8,3	4,5	1,4
Totale	192	309	140	100,0	100,0	100,0

Tavola D6: Eletti e nominati nelle città metropolitane per genere (le città sono presentate in ordine crescente di graduatoria della percentuale di elette). Ultima tornata elettorale.

	Posizione in graduatoria	Numero di eletti			Numero di nominati			Elette	Nominate	Data Elezione
		TOT.	D	U	TOT.	D	U	%F	%F	
Roma	1	49	23	26	10	4	6	46,9	40,0	05/06/2016
Bologna	2	37	17	20	10	6	4	45,9	60,0	05/06/2016
Torino	3	41	17	24	11	6	5	41,5	54,5	05/06/2016
Milano	4	49	19	30	12	5	7	38,8	41,7	05/06/2016
Venezia	5	37	14	23	10	4	6	37,8	40,0	31/05/2015
Firenze	5	37	14	23	9	4	5	37,8	44,4	25/05/2014
Messina	7	41	14	27	8	2	6	34,1	25,0	09/06/2013
Cagliari	8	35	9	26	9	4	5	25,7	44,4	05/06/2016
Napoli	9	41	10	31	11	4	7	24,4	36,4	05/06/2016
Bari	10	37	5	32	10	5	5	13,5	50,0	25/05/2014
Catania	11	46	7	39	9	1	8	15,2	11,1	09/06/2013
Reggio Calabria	12	33	3	30	9	4	5	9,1	44,4	26/10/2014
Totale		483	152	331	118	49	69	31,5	41,5	

Tavola D7: Eletti e nominati nelle città metropolitane per genere (le città sono presentate in ordine crescente di graduatoria della percentuale di elette). Tornata elettorale precedente al 2013.

	Posizione in graduatoria	Numero di eletti			Numero di nominati			Elette	Nominate	Data Elezione
		TOT.	D	U	TOT.	D	U	%F	%F	
Firenze	1	47	12	35	13	4	9	25,5	30,8	07/06/2009
Bologna	2	47	10	37	7	3	4	21,3	42,9	15/05/2011
Torino	3	51	8	43	15	3	12	15,7	20	15/05/2011
Catania	4	46	6	40	11	0	11	13	0	15/06/2008
Cagliari	5	40	4	36	12	1	11	10	8,3	15/05/2011
Milano	6	61	6	55	15	2	13	9,8	13,3	15/05/2011
Messina	7	46	3	43	15	2	13	6,5	13,3	15/06/2008
Venezia	8	47	3	44	12	4	8	6,4	33,3	28/03/2010
Reggio Calabria	9	39	2	37	14	2	12	5,1	14,3	15/05/2011
Roma	10	61	3	58	12	2	10	4,9	16,7	13/04/2008
Bari	11	47	2	45	14	5	9	4,3	35,7	07/06/2009
Napoli	12	59	1	58	13	3	10	1,7	23,1	15/05/2011
Totale		591	60	531	153	31	122	10,2	20,3	

Regioni

Tavola D8: Data delle elezioni regionali considerate per l'analisi delle cariche.

	LEGISLATURA dal 2012 al 2015	LEGISLATURA dal 2008 al 2011	LEGISLATURA dal 2003 al 2006
Abruzzo	2014	2008	2005
Basilicata	2013	2010	2005
Calabria	2014	2010	2005
Campania	2015	2010	2005
Emilia-Romagna	2014	2010	2005
Friuli Venezia Giulia	2013	2008	2003
Lazio	2013	2010	2005
Liguria	2015	2010	2005
Lombardia	2013	2010	2005
Marche	2015	2010	2005
Molise	2013	2011	2006
Piemonte	2014	2010	2005
Puglia	2015	2010	2005
Sardegna	2014	2009	2004
Sicilia	2012	2008	2006
Toscana	2015	2010	2005
Trentino-Alto Adige	2013	2008	2003
Umbria	2015	2010	2005
Valle d'Aosta	2013	2008	2003
Veneto	2015	2010	2005

Tavola D9: Presenza delle donne e degli uomini nelle cariche istituzionali delle Regioni italiane. Legislatura dal 2003 al 2006, articolazione secondo la percentuale di elette (dati in v.a. e %).

Regione	Eletti				Presidente del Consiglio di Regione			Presidente			Vice Presidente della Regione			Assessori			
	D	U	Totale	% Donne	D	U	Totale	D	U	Totale	D	U	Totale	D	U	Totale	% Donne
Toscana	16	46	62	25,8	0	1	1	0	1	1	0	1	1	3	9	12	25,0
Umbria	6	25	31	19,4	n.d.	n.d.	n.d.	1	0	1	0	1	1	1	6	7	14,3
Abruzzo	6	32	38	15,8	0	1	1	0	1	1	0	1	1	2	7	9	22,2
Marche	6	33	39	15,4	0	1	1	0	1	1	0	1	1	1	8	9	11,1
Lazio	7	41	48	14,6	0	1	1	0	1	1	0	1	1	4	9	13	30,8
Lombardia	11	69	80	13,8	0	1	1	0	1	1	n.d.	n.d.	n.d.	1	14	15	6,7
Emilia-Romagna	6	43	49	12,2	n.d.	n.d.	n.d.	0	1	1	0	1	1	2	9	11	18,2
Friuli Venezia G.	7	51	58	12,1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	1	8	9	11,1
Veneto	6	50	56	10,7	0	1	1	0	1	1	n.d.	n.d.	n.d.	2	10	12	16,7
Basilicata	3	26	29	10,3	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	3	3	0,0
Piemonte	7	53	60	11,7	0	1	1	1	0	1	n.d.	n.d.	n.d.	4	10	14	28,6
Sardegna	8	77	85	9,4	n.d.	n.d.	n.d.	0	1	1	n.d.	n.d.	n.d.	4	6	10	40,0
V, d'Aosta	3	31	34	8,8	0	1	1	0	1	1	n.d.	n.d.	n.d.	1	6	7	14,3
Campania	5	56	61	8,2	1	0	1	0	1	1	0	1	1	3	8	11	27,3
Liguria	3	36	39	7,7	0	1	1	0	1	1	0	1	1	2	9	11	18,2
Puglia	2	66	68	2,9	0	1	1	0	1	1	n.d.	n.d.	n.d.	4	10	14	28,6
Sicilia	2	79	81	2,5	0	1	1	0	1	1	0	1	1	3	8	11	27,3
Calabria	1	40	41	2,4	n.d.	n.d.	n.d.	0	1	1	n.d.	n.d.	n.d.	1	8	9	11,1
Molise	1	28	29	3,4	0	1	1	0	1	1	n.d.	n.d.	n.d.	1	7	8	12,5
Trentino Alto Adige	n,d,	n,d,	n,d,	n,d,	n.d.	n.d.	n.d.	0	1	1	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	
Totale	106	882	988	10,7	1	14	15	2	18	20	0	11	11	40	155	195	20,5

Tavola D10: Presenza delle donne e degli uomini nelle cariche istituzionali delle Regioni italiane. Legislatura dal 2008 al 2011, articolazione secondo la percentuale di elette (dati in v.a. e %).

Regione	Eletti				Presidente del Consiglio di Regione			Presidente			Vice Presidente della Regione			Assessori			
	Donne	Uomini	Totale	% Donne	Donne	Uomini	Totale	Donne	Uomini	Totale	Donne	Uomini	Totale	Donne	Uomini	Totale	% Donne
Campania	13	45	58	22,4	0	1	1	0	1	1	0	1	1	1	10	11	9,1
Emilia-Romagna	10	37	47	21,3	0	2	2	0	1	1	1	0	1	4	7	11	36,4
Toscana	10	42	52	19,2	0	1	1	0	1	1	1	0	1	3	5	8	37,5
Umbria	6	26	32	18,8	n.d.	n.d.		1	0	1	n.d.	n.d.		2	5	7	28,6
Trentino Alto Adige	12	57	69	17,4	0	1	1	0	1	1	0	1	1	2	1	3	66,7
Marche	7	36	43	16,3	0	1	1	0	1	1	0	1	1	2	7	9	22,2
Piemonte	11	47	58	19,0	0	1	1	0	1	1	0	1	1	5	6	11	45,5
Liguria	6	33	39	15,4	0	1	1	0	1	1	1	0	1	3	8	11	27,3
Lazio	10	58	68	14,7	0	1	1	1	0	1	0	1	1	4	11	15	26,7
V. d'Aosta	4	30	34	11,8	0	1	1	0	1	1	n.d.	n.d.		1	7	8	12,5
Sardegna	8	74	82	9,8	n.d.	n.d.		0	1	1	n.d.	n.d.		n.d.	n.d.		
Abruzzo	4	40	44	9,1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	2	7	9	22,2
Lombardia	7	73	80	8,8	n.d.	n.d.		0	1	1	0	1	1	1	14	15	6,7
Puglia	4	66	70	5,7	0	1	1	0	1	1	1	0	1	6	7	13	46,2
Friuli VG	3	51	54	5,6	0	1	1	0	1	1	n.d.	n.d.		3	7	10	30,0
Veneto	3	57	60	5,0	n.d.	n.d.		0	1	1	n.d.	n.d.		2	10	12	16,7
Sicilia	3	81	84	3,6	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	12	12	0,0
Basilicata	0	30	30	0,0	0	1	1	0	1	1	n.d.	n.d.		3	3	6	50,0
Calabria	0	48	48	0,0	0	1	1	0	1	1	n.d.	n.d.		1	12	13	7,7
Molise	0	2	2	0,0	n.d.	n.d.		0	1	1	n.d.	n.d.		1	5	6	16,7
Totale	121	933	1054	11,5	0	16	16	2	18	20	4	8	12	46	144	190	24,2

Tavola D11: Presenza delle donne e degli uomini nelle cariche istituzionali delle Regioni italiane. Legislatura dal 2012 al 2015, articolazione secondo la percentuale di elette (dati in v.a. e %).

Regione	Eletti				Presidente del Consiglio di Regione			Presidente			Vice Presidente della Regione			Assessori			
	Donne	Uomini	Totale	% Donne	Donne	Uomini	Totale	Donne	Uomini	Totale	Donne	Uomini	Totale	Donne	Uomini	Totale	% Donne
Emilia Romagna	17	32	49	34,7	1	0	1	0	1	1	1	0	1	4	5	9	44,4
Toscana	12	30	42	28,6	0	1	1	0	1	1	1	0	1	3	4	7	42,9
Marche	8	24	32	25,0	0	1	1	0	1	1	1	0	1	2	3	5	40,0
Piemonte	13	40	53	24,5	0	1	1	0	1	1	0	1	1	4	6	10	40,0
Umbria	5	16	21	23,8	1	0	1	1	0	1	0	1	1	1	4	5	20,0
Trentino Alto Adige	16	56	72	22,2	1	0	1	0	1	1	0	1	1	1	2	3	33,3
Friuli VG	11	40	51	21,6	0	1	1	1	0	1	0	1	1	4	3	7	57,1
Veneto	11	40	51	21,6	0	1	1	0	1	1	0	1	1	3	7	10	30,0
Campania	11	41	52	21,2	1	0	1	0	1	1	0	1	1	6	2	8	75,0
Lazio	9	40	49	18,4	0	1	1	0	1	1	0	1	1	6	3	9	66,7
Lombardia	15	67	82	18,3	0	1	1	0	1	1	0	1	1	7	6	13	53,8
Sicilia	15	73	88	17,0	0	1	1	0	1	1	1	0	1	6	6	12	50,0
Liguria	5	25	30	16,7	0	1	1	0	1	1	1	0	1	1	5	6	16,7
V. d'Aosta	5	29	34	14,7	1	0	1	0	1	1	1	0	1	0	8	8	0,0
Molise	3	20	23	13,0	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	3	3	0,0
Puglia	4	48	52	7,7	0	1	1	0	1	1	0	1	1	2	6	8	25,0
Abruzzo	2	27	29	6,9	0	1	1	0	1	1	0	1	1	1	4	5	20,0
Sardegna	4	57	61	6,6	0	1	1	0	1	1	0	1	1	3	9	12	25,0
Calabria	1	30	31	3,2	0	1	1	0	1	1	0	1	1	3	3	6	50,0
Basilicata	0	21	21	0,0	0	1	1	0	1	1	1	0	1	1	3	4	25,0
Totale	167	756	923	18,1	5	15	20	2	18	20	7	13	20	58	92	150	38,7

Camera dei deputati

Tavola D12: Composizione delle cariche istituzionali nella Camera dei deputati. Legislatura XVII (dati in v.a. e %).

	Uomini (V.A.)	Donne (V.A.)	Totale (V.A.)	Uomini (%)	Donne(%)	Totale (%)
Commissioni permanenti						
Presidenti	12	2	14	85,7	14,3	100,0
Vicepresidenti	21	7	28	75,0	25,5	100,0
Altre Commissioni						
Presidenti	18	6	24	75,0	25,0	100,0
Vicepresidenti	20	10	30	66,7	33,3	100,0
Comitati						
Presidenti	17	7	24	70,8	29,2	100,0
Vicepresidenti	18	5	23	78,3	21,7	100,0
Giunte						
Presidenti	3	1	4	75,0	25,0	100,0
Vicepresidenti	5	1	6	83,3	16,7	100,0
TOTALE	114	39	153	74,5	25,5	100,0

Fonte: elaborazioni IRPPS-CNR su dati della Camera dei deputati

Tavola D13: Composizione delle cariche istituzionali nella Camera dei deputati. Legislatura XVI (dati in v.a. e %).

	Uomini (V.A.)	Donne (V.A.)	Totale (V.A.)	Uomini (%)	Donne(%)	Totale (%)
Commissioni permanenti						
Presidenti	11	3	14	78,6	21,4	100,0
Vicepresidenti	21	6	27	77,8	22,2	100,0
Altre Commissioni						
Presidenti	18	3	21	85,7	14,3	100,0
Vicepresidenti	17	4	21	81,0	19,0	100,0
Comitati						
Presidenti	9	5	14	64,3	35,7	100,0
Vicepresidenti	6	2	8	75,0	25,0	100,0
Giunte						
Presidenti	4		4	100,0	0,0	100,0
Vicepresidenti	6		6	100,0	0,0	100,0
TOTALE	92	23	115	80,0	20,0	100,0

Fonte: elaborazioni IRPPS-CNR su dati della Camera dei deputati

Tavola D14: Composizione delle cariche istituzionali nella Camera dei deputati. Legislatura XV (dati in v.a. e %).

	Uomini (V.A.)	Donne (V.A.)	Totale (V.A.)	Uomini (%)	Donne(%)	Totale (%)
Commissioni permanenti						
Presidenti	13	1	14	93,0	7,0	100,0
Vicepresidenti	21	7	28	75,0	25,0	100,0
Altre Commissioni						
Presidenti	12	5	17	70,6	29,4	100,0
Vicepresidenti	16		16	100,0	0,0	100,0
Comitati						
Presidenti	11	2	13	84,6	15,4	100,0
Vicepresidenti	5	1	6	83,3	16,7	100,0
Giunte						
Presidenti	4		4	100,0	0,0	100,0
Vicepresidenti	4		4	100,0	0,0	100,0
TOTALE	86	16	102	84,0	16,0	100,0

Fonte: elaborazioni IRPPS-CNR su dati della Camera dei deputati

Senato della Repubblica

Tavola D15: Composizione delle cariche istituzionali nel Senato della Repubblica. Legislatura XVII (dati in v.a. e %).

	Uomini (V.A.)	Donne (V.A.)	Totale (V.A.)	Uomini (%)	Donne (%)	Totale (%)
Commissioni permanenti						
Presidenti	13	1	14	92,9	7,1	100,0
Vicepresidenti	21	7	28	75,0	25,0	100,0
Altre commissioni						
Presidenti	4	2	6	66,7	33,3	100,0
Vicepresidenti	13	3	16	81,3	18,8	100,0
Giunte						
Presidenti	2		2	100,0	0,0	100,0
Consiglio di garanzia/disciplina						
Presidenti	1	1	2	50,0	50,0	100,0
TOTALE	54	14	68	79,4	20,6	100,0

Fonte: elaborazioni IRPPS-CNR su dati del Senato

Tavola D16: Composizione delle cariche istituzionali nel Senato della Repubblica. Legislatura XVI (dati in v.a. e %).

	Uomini (V.A.)	Donne (V.A.)	Totale (V.A.)	Uomini (%)	Donne (%)	Totale (%)
Commissioni permanenti						
Presidenti	13	1	14	92,9	7,1	100,0
Vicepresidenti	24	4	28	85,7	14,3	100,0
Altre commissioni						
Presidenti	10	1	11	90,9	9,1	100,0
Vicepresidenti	15	1	16	93,8	6,3	100,0
Giunte						
Presidenti	2		2	100,0		100,0
Consiglio di garanzia/disciplina						
Presidenti	2	1	3	66,7	33,3	100,0
TOTALE	66	8	74	89,2	10,8	100,0

Fonte: elaborazioni IRPPS-CNR su dati del Senato

Tavola D17: Composizione delle cariche istituzionali nel Senato della Repubblica. Legislatura XV (dati in v.a. e %).

	Uomini (V.A.)	Donne (V.A.)	Totale (V.A.)	Uomini (%)	Donne (%)	Totale (%)
Commissioni permanenti						
Presidenti	12	2	14	85,7	14,3	100,0
Vicepresidenti	26	2	28	92,9	7,1	100,0
Altre commissioni						
Presidenti	7	2	9	77,8	22,2	100,0
Vicepresidenti	9		9	100,0	0,0	100,0
Giunte						
Presidenti	2		2	100,0	0,0	100,0
Consiglio di garanzia/disciplina						
Presidenti	2		2	100,0	0,0	100,0
TOTALE	58	6	64	90,6	9,4	100,0

Fonte: elaborazioni IRPPS-CNR su dati del Senato

**APPENDICE E - RIFERIMENTI NORMATIVI NEGLI STATUTI E NELLE
LEGGI ELETTORALI REGIONALI⁷⁰**

⁷⁰ A cura del Dipartimento per le Riforme Istituzionali e dell'IRPPS.

Schema E1: Riferimenti normativi relativi al riequilibrio di genere e alla parità contenuti negli Statuti delle Regioni.

a) Regioni a statuto ordinario

Regione	Contenuti normativi
ABRUZZO L.R. n. 1/2007	<p>Art. 6 L'uguaglianza tra uomini e donne. Comma 1. La Regione riconosce e valorizza le differenze di genere e promuove l'uguaglianza di tutti i diritti, garantisce le pari opportunità tra uomini e donne in ogni campo assicurando l'effettiva parità di accesso alle cariche pubbliche ed elettive; adotta programmi, leggi, azioni positive e iniziative atte a garantire e promuovere la presenza equilibrata delle donne e degli uomini nel lavoro, nello svolgimento delle attività di cura, nella rappresentanza e nella partecipazione alla vita sociale, culturale e politica.</p> <p>Art. 81 La Commissione regionale per le pari opportunità. Comma 1. Il Consiglio regionale istituisce la Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità e della parità giuridica e sostanziale tra donne e uomini. Comma 2. La Commissione opera per la valorizzazione delle differenze di genere e per il superamento di ogni discriminazione; esercita le funzioni consultive e di proposta in relazione all'attività del Consiglio e della Giunta nelle materie di competenza; è preposta alla valutazione dell'impatto equitativo di genere sulle politiche regionali. Comma 3. La Commissione esprime un parere consultivo obbligatorio sui provvedimenti riguardanti l'attuazione delle materie di competenza della stessa, e comunque ogni qualvolta occorra attuare i principi di parità e di non discriminazione.</p>
BASILICATA L.R. n. 1/2016	<p>Premessa. Identità della regione, diritti della persona, parità di genere, rispetto per gli animali, ruolo del Consiglio regionale, partecipazione democratica, programmazione, protagonismo e ruolo degli enti locali e dei territori, sono principi costituenti della nostra "Carta fondamentale"</p> <p>Articolo 6 Parità di genere. Comma 1. La Regione valorizza la rappresentanza dei due generi e promuove il diritto alle pari opportunità. Comma 2. La Regione rimuove ogni discriminazione che impedisce la parità delle donne e degli uomini nella vita sociale, culturale, politica, economica e in materia di lavoro; promuove la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive. Comma 3. La Regione assicura le azioni di promozione della parità ed attua il monitoraggio e la valutazione delle stesse. Comma 4. La Regione opera per prevenire e contrastare tutte le forme di discriminazione sessuale, le molestie e ogni altra forma di abuso nella vita privata, nella società e nei luoghi di lavoro. Comma 5. La Regione istituisce, con legge, l'organismo di parità e pari opportunità.</p> <p>Articolo 51 Gli Assessori. Comma 1. Gli Assessori sono nominati e revocati dal Presidente della Giunta, nel rispetto del principio della rappresentanza di genere, e agiscono su delega di questo.</p>
CALABRIA L.R. n. 25/2004	<p>Premessa. Punto d) la rimozione di ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, economica e culturale, nonché la promozione della parità di accesso tra gli uomini e le donne alle cariche elettive;</p> <p>Articolo 8 (Commissione per le pari opportunità) Comma 1. La Regione istituisce con legge la Commissione per le pari opportunità. Comma 3 bis. La rappresentanza di genere all'interno della Giunta regionale deve essere assicurata nella misura di almeno il trenta%. Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 06 luglio 2015, n. 15.</p> <p>Art.38 Comma 2. La legge regionale promuove la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.</p>
CAMPANIA L.R. n. 7/2009	<p>Articolo 5 Valore della differenza di genere. Comma 1. La Regione riconosce e valorizza la differenza di genere nel rispetto della libertà e della dignità umana. Comma 2. La Regione rimuove ogni ostacolo che impedisce la piena parità delle donne e degli uomini nella vita sociale, culturale, economica, politica, e in materia di lavoro, di formazione e di attività di cura; assicura le azioni di promozione della parità anche nelle fasi di pianificazione, attuazione, monitoraggio e valutazione delle azioni stesse. Comma 3. La Regione, ai fini di cui al comma 2, adotta programmi, azioni ed ogni altra iniziativa tesi ad assicurare il pieno rispetto dei principi di parità, di pari opportunità e di non discriminazione ed il riequilibrio della rappresentanza tra donne e uomini nelle cariche elettive nonché a promuovere condizioni di parità per l'accesso alle consultazioni elettorali e la presenza equilibrata dei due generi in tutti gli uffici e le cariche pubbliche. Al fine di conseguire il riequilibrio della rappresentanza dei sessi, la legge elettorale regionale promuove condizioni di parità per l'accesso di uomini e donne alla carica di consigliere regionale mediante</p>

Regione	Contenuti normativi
	<p>azioni positive.</p> <p>Articolo 18 Organismi di pari opportunità e Consulta degli immigrati. Comma 1. Presso la Regione Campania sono istituiti: a) la Commissione regionale per la realizzazione della parità dei diritti e delle opportunità tra uomo e donna; b) la Consulta regionale femminile, organo consultivo che svolge anche indagini conoscitive sulla condizione della donna; c) la Consulta degli immigrati, per favorire la loro integrazione nella comunità campana. Comma 2. La legge regionale ne disciplina le funzioni e le modalità di nomina, ne garantisce l'indipendenza e assicura la gratuità delle cariche. Comma 3. Ciascuno dei suddetti organismi presenta una relazione annuale sull'attività svolta al Consiglio regionale, che ne discute in apposita seduta. Comma 4. La legge disciplina il rimborso spese.</p> <p>Articolo 35 Elezione del Presidente e dell'Ufficio di presidenza. Comma 1. Nella prima seduta il Consiglio elegge il Presidente, due vice-presidenti, due segretari e due questori che costituiscono l'Ufficio di presidenza. Nella composizione dell'Ufficio di presidenza è assicurata la rappresentanza dell'opposizione ed il rispetto del principio di una equilibrata presenza di donne ed uomini. Ove possibile, ciascun sesso deve essere rappresentato da almeno due consiglieri, uno di maggioranza ed uno di opposizione</p> <p>Articolo 46 Presidente della Giunta regionale. Comma 3. Il Presidente della Giunta regionale nei dieci giorni successivi nomina, nel pieno rispetto del principio di una equilibrata presenza di donne ed uomini, i componenti la Giunta, tra i quali un vice-presidente, e ne dà comunicazione al Consiglio regionale nella prima seduta successiva alla nomina per la espressione del gradimento di cui all'articolo 48.</p> <p>art. 47 Punto e) effettua le nomine di sua competenza e quelle di competenza della Giunta, previa deliberazione della stessa, nel pieno rispetto del principio di una equilibrata presenza di donne ed uomini.</p>
<p>EMILIA-ROMAGNA L.R. n. 13/2005</p>	<p>Preambolo. Punto b) il riconoscimento della pari dignità sociale della persona, senza alcuna discriminazione per ragioni di genere, di condizioni economiche, sociali e personali, di età, di etnia, di cultura, di religione, di opinioni politiche, di orientamento sessuali.</p> <p>Obiettivi. Punto b) il perseguimento della parità giuridica, sociale ed economica fra donne e uomini e la rimozione degli ostacoli che impediscono la piena realizzazione di tale principio, compreso l'accesso alle cariche elettive, ai sensi degli articoli 51 e 117 della Costituzione</p> <p>Art. 7 Promozione dell'associazionismo. Punto b) garantire alle associazioni ed organizzazioni della Regione pari opportunità nel rappresentare i vari interessi durante il procedimento normativo</p> <p>Art. 41 Commissione per le Pari Opportunità fra donne e uomini. Comma 1. La legge regionale istituisce, presso l'Assemblea legislativa, la Commissione per le Pari Opportunità fra donne e uomini, ne stabilisce la composizione ed i poteri, disciplinando le modalità che ne garantiscano il funzionamento.</p> <p>Art. 43 Il Presidente della Giunta regionale. Comma 2. Le nomine degli assessori e le altre nomine di competenza del Presidente s'ispirano anche ai principi di pari opportunità di accesso agli uffici pubblici ed alle cariche elettive, di cui agli articoli 51 e 117 della Costituzione e alla lettera b) dell'articolo 2.</p> <p>Art. 53 Impatto delle leggi e redazione dei testi. Comma 3. Il Regolamento definisce le procedure, le modalità e gli strumenti di cui al comma 1 e il coinvolgimento delle Commissioni assembleari e della Commissione per le Pari Opportunità fra donne e uomini di cui all'articolo 41.</p>
<p>LAZIO L.R. n. 1/2004</p>	<p>Art. 6 comma 6. Rimuove ogni ostacolo che impedisce la piena parità delle donne e degli uomini nei vari settori di attività attraverso l'attivazione di azioni positive. Garantisce le pari opportunità tra donne e uomini nell'esercizio delle funzioni regionali ed assicura l'equilibrio tra i sessi nelle nomine e designazioni di competenza degli organi regionali.</p> <p>Art.19 comma 2. La legge elettorale promuove la parità di accesso tra uomini e donne alla carica di consigliere regionale, anche mediante azioni positive.</p> <p>Art. 20 comma 2 ...Nell'Ufficio di presidenza è garantita un'equilibrata presenza delle donne.</p> <p>Art. 22 comma 2. L'Ufficio di presidenza assicura ai gruppi consiliari le risorse necessarie per un libero ed efficace svolgimento delle loro funzioni e dispone l'assegnazione di risorse aggiuntive in misura proporzionale alla presenza femminile nei gruppi stessi, con le modalità stabilite dal regolamento dei lavori del Consiglio</p> <p>art 45 (Composizione e durata in carica) 1. La Giunta regionale si compone oltre che del Presidente della</p>

Regione	Contenuti normativi
	<p>Regione, di dieci componenti. Il Presidente nomina un Vicepresidente tra i componenti della Giunta. La composizione della Giunta è tale da assicurare l'equilibrata presenza dei due sessi e comunque tale che il numero degli assessori appartenenti allo stesso sesso non sia superiore a due terzi, con arrotondamento all'unità inferiore.</p> <p>Art. 53 (Organizzazione e personale) comma 4. L'amministrazione regionale, nell'ambito del proprio sistema organizzativo, attua azioni positive per garantire l'effettiva parità di opportunità tra donne e uomini, nel rispetto di quanto stabilito dalla vigente legislazione in materia e dai contratti collettivi di lavoro, anche mediante un apposito comitato regionale.</p> <p>Art. 73 (Consulta femminile regionale per le pari opportunità) 1. La Consulta femminile regionale per la realizzazione delle pari opportunità e della parità giuridica sostanziale fra donne e uomini è organismo autonomo, con sede presso il Consiglio regionale. 2. Opera per la valorizzazione delle differenze di genere e per il superamento di ogni discriminazione diretta. Esercita funzioni consultive e di proposta nei confronti degli organi regionali. 3. Il regolamento dei lavori del Consiglio disciplina la partecipazione della Consulta ai procedimenti consiliari.</p>
LIGURIA L.R. n. 1/2005	<p>Articolo 2 (Principi dell'ordinamento e dell'azione regionale). Punto b) assicura, con azioni positive, le pari opportunità in ogni campo, sulla base dei principi di pari diritti e pari trattamento tra le donne e gli uomini;</p> <p>Articolo 70 (Organizzazione degli uffici). Comma 3. La legge regionale assicura le necessarie forme di mobilità e disciplina in modo coordinato le modalità di assunzione, di contrattazione e di gestione amministrativa, promuovendo pari opportunità alle donne e agli uomini nell'accesso agli incarichi interni all'Ente.</p>
LOMBARDIA L.R. n. 1/2008	<p>Art. 63 (Consiglio per le pari opportunità). Comma 1. È istituito presso il Consiglio regionale un organismo autonomo denominato Consiglio per le pari opportunità. Comma 2. La composizione e le funzioni del Consiglio per le pari opportunità sono stabilite dalla legge regionale. Comma 3. Il Consiglio per le pari opportunità effettua la valutazione dell'applicazione delle norme antidiscriminatorie e degli strumenti di programmazione e legislazione generale e settoriale per verificare l'attuazione del principio di parità e opera per la diffusione della cultura della parità in Lombardia.</p>
MARCHE L.R. n. 1/2005	<p>Art. 3 Uguaglianza e differenza di genere. Comma 1. La Regione promuove, nell'ambito delle sue attribuzioni, tutte le iniziative idonee a realizzare il pieno sviluppo della persona e l'uguaglianza dei cittadini, ripudia ogni forma di discriminazione e dedica particolare attenzione ai giovani e alle persone in condizioni di disagio. Comma 2. La Regione valorizza la differenza di genere in ogni campo ed attività operando al fine di garantire condizioni di effettiva parità a donne e uomini. Le leggi regionali garantiscono parità di accesso a donne e uomini alle cariche elettive e negli enti, negli organi e in tutti gli incarichi di nomina del Consiglio e della Giunta.</p> <p>Art. 7 Comma 2. Nella prima seduta del Consiglio il Presidente della giunta illustra il programma del governo regionale e presenta gli assessori, tra i quali indica il Vicepresidente chiamato a sostituirlo in caso di assenza o impedimento temporaneo, scegliendoli anche al di fuori dei componenti del Consiglio e garantendo la rappresentanza di entrambi i sessi.</p> <p>Art. 54 Commissione per le pari opportunità. Comma 1. La Regione istituisce la Commissione per le pari opportunità, con sede presso il Consiglio regionale, per garantire le condizioni di effettiva parità a donne e uomini ai sensi dell'articolo 3, comma 2. Comma 2. La legge regionale stabilisce la composizione, le funzioni e le modalità di organizzazione e funzionamento, garantendone l'indipendenza.</p>
MOLISE L.R. n. 347/1971	<p>Art. 6 Parità. Comma 1. La Regione opera per attuare la piena parità tra uomini e donne nella vita sociale, culturale ed economica. Promuove la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.</p>
PIEMONTE L.R. n. 1/2005	<p>Art. 13 Pari opportunità. Comma 1. La Regione garantisce le pari opportunità tra donne e uomini e opera per rimuovere, con apposite leggi e provvedimenti, ogni ostacolo che impedisce la piena parità nella vita sociale, politica, culturale ed economica. Comma 2. La legge assicura uguali condizioni di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive nonché negli enti, negli organi e in tutti gli incarichi di nomina del Consiglio e della Giunta regionale</p> <p>Art. 38 Consulta regionale delle elette. Comma 1. Presso il Consiglio regionale è istituita la Consulta regionale delle elette del Piemonte con il compito di promuovere la parità di accesso e la presenza delle</p>

Regione	Contenuti normativi
	<p>donne in tutte le assemblee e gli organismi regionali, locali, nazionali ed europei, di aumentare il numero delle elette e di accrescere e consolidare il contributo delle donne alla definizione degli strumenti giuridici che regolano la nostra società. Comma 2. La Consulta esercita funzioni consultive e di proposta in relazione all'attività normativa del Consiglio e della Giunta regionale ed esprime pareri sulle politiche regionali per rimuovere ogni ostacolo che impedisca la piena parità di accesso delle donne e degli uomini nella vita sociale, culturale ed economica.</p> <p>Art. 93 Commissione per le pari opportunità tra donne e uomini. Comma 1. La Commissione per le pari opportunità tra donne e uomini opera per rimuovere gli ostacoli in campo economico, sociale e culturale, che di fatto costituiscono discriminazione diretta o indiretta nei confronti delle donne e per l'effettiva attuazione dei principi di uguaglianza e di parità sociale sanciti dalla Costituzione e dallo Statuto. Comma 2. La legge regionale istituisce la Commissione, ne stabilisce la composizione ed i poteri e dispone in ordine alle modalità che ne garantiscano il funzionamento.</p>
<p>PUGLIA L.R. n. 7/2004</p>	<p>Art. 3. Comma 1. La Regione riconosce nella pace, nella solidarietà e nell'accoglienza, nello sviluppo umano e nella tutela delle differenze, anche di genere, altrettanti diritti fondamentali dei popoli e della persona, con particolare riferimento ai soggetti più deboli, agli immigrati e ai diversamente abili.</p> <p>Art. 6. Comma 1. La Regione garantisce in ogni campo dell'attività politica, sociale, familiare, scolastica, professionale e lavorativa il principio della parità tra i sessi, valorizzando la consultazione degli organismi di parità e pari opportunità istituiti con legge regionale ai sensi degli articoli 3 e 51 della Costituzione italiana.</p> <p>2. La legge regionale promuove parità di accesso fra donne e uomini alle cariche elettive e pubbliche, allo scopo di favorire l'equilibrio della presenza fra generi.</p>
<p>TOSCANA L.R. n. 12/2005</p>	<p>Art. 4 - <i>Finalità principali. Punto f)</i> il diritto alle pari opportunità fra donne e uomini e alla valorizzazione della differenza di genere nella vita sociale, culturale, economica e politica, anche favorendo un'adeguata rappresentanza di genere nei livelli istituzionali e di governo e negli enti pubblici;</p> <p>Art. 55 - <i>Commissione per le pari opportunità. Comma 1.</i>La commissione per le pari opportunità fra donne e uomini è istituita con legge. Comma 2.La commissione è organismo autonomo, con sede presso il consiglio regionale. Comma 3.La commissione esercita funzioni consultive e di proposta nei confronti degli organi regionali, funzioni di controllo e monitoraggio sulle politiche regionali ai fini dell'applicazione dei principi di non discriminazione e di pari opportunità fra donne e uomini, funzioni di verifica sull'applicazione delle disposizioni dell'articolo 117, comma settimo, della Costituzione.</p> <p>Art. 82- <i>Differenza di genere. Comma 1.</i>L'uso, nel presente Statuto, del genere maschile per indicare i soggetti titolari di diritti, incarichi pubblici e stati giuridici è da intendersi riferito ad entrambi i generi e risponde pertanto solo ad esigenze di semplicità del testo.</p>
<p>UMBRIA L.R. n. 21/2005</p>	<p>Art. 5 Uguaglianza. Comma 1. La Regione concorre a rimuovere le discriminazioni fondate in particolare sul sesso, la razza, il colore della pelle e l'origine etnica e sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale. La Regione concorre a rimuovere gli ostacoli di ordine economico, culturale e sociale, che impediscono il pieno sviluppo della persona umana e il libero esercizio dei diritti inviolabili.</p> <p>Art. 7 Parità. Comma 1. La Regione opera per attuare la piena parità tra uomini e donne nella vita sociale, culturale, economica e politica anche con l'adozione di azioni positive. In particolare promuove, con appositi provvedimenti, pari condizioni per l'accesso alle cariche elettive.</p> <p>Art. 42. Comma 3. La legge elettorale prevede incentivi e forme di sostegno a favore del sesso sottorappresentato.</p> <p>Art. 62 Centro per le pari opportunità. Comma 1. La Regione istituisce il Centro per le pari opportunità, quale organismo regionale di parità, che concorre con l'Assemblea legislativa, la Giunta e il suo Presidente alla eliminazione delle discriminazioni fra i sessi e alla promozione di politiche di genere (92). Comma 2. Il Centro esprime pareri e formula proposte sugli atti di competenza dell'Assemblea legislativa e della Giunta, che abbiano incidenza nelle materie che riguardano le politiche di genere (93). Comma 3. La legge</p>

Regione	Contenuti normativi
	regionale disciplina la composizione e il funzionamento del Centro Art. 67 Comma 4. Nella Giunta deve essere garantita una presenza equilibrata di uomini e donne.
VENETO L.R. n. 1/2012	Art. 6 - Diritti e obiettivi delle politiche regionali. Punto c) riconosce e valorizza le differenze di genere e rimuove ogni ostacolo che impedisce la piena parità tra uomo e donna; art. 34 Comma 3. La legge elettorale è approvata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio regionale. Al fine di conseguire l'equilibrio della rappresentanza dei sessi, la legge elettorale promuove condizioni di parità per l'accesso alle cariche elettive. Art. 53 Comma 2. I componenti della Giunta regionale sono scelti fra i consiglieri regionali o, per una percentuale non superiore al cinquanta%, tra cittadini esterni al Consiglio, che siano in possesso dei requisiti previsti dalla legge. Nella composizione della Giunta è garantita la presenza di rappresentanti di entrambi i generi. Art. 64 - Differenza di genere. Comma 1. L'uso, nel presente Statuto, del genere maschile per indicare i soggetti titolari di diritti, incarichi pubblici e stati giuridici è da intendersi riferito ad entrambi i generi e risponde pertanto solo ad esigenze di semplicità del testo.

b) Regioni a statuto speciale

Regione	Contenuti normativi
FRIULI-VENEZIA GIULIA L.Cost. n. 1/1963	Art. 12 Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta regionale e il Presidente della Regione [...] Al fine di conseguire l'equilibrio della rappresentanza dei sessi, la medesima legge promuove condizioni di parità per l'accesso alle consultazioni elettorali.
SARDEGNA L.Cost. n. 3/1948	Art. 16 Comma 2. La legge elettorale per l'elezione del Consiglio regionale può disporre al fine di assicurare la rappresentanza di determinate aree territoriali dell'Isola, geograficamente continue e omogenee, interessate da fenomeni rilevanti di riduzione della popolazione residente. Al fine di conseguire l'equilibrio tra uomini e donne nella rappresentanza, la medesima legge promuove condizioni di parità nell'accesso alla carica di consigliere regionale.
SICILIA L.Cost. n. 2/1948	Art. 3 Comma 1. L'Assemblea regionale è costituita da novanta deputati eletti nella Regione a suffragio universale diretto e segreto, secondo la legge emanata dall'Assemblea regionale in armonia con la Costituzione ed i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con l'osservanza di quanto stabilito dal presente Statuto. Al fine di conseguire l'equilibrio della rappresentanza dei sessi, la medesima legge promuove condizioni di parità per l'accesso alle consultazioni elettorali.
TRENTINO-ALTO ADIGE L.Cost. n. 5/1948	Organi della Provincia Art. 47. Al fine di conseguire l'equilibrio della rappresentanza dei sessi, la medesima legge promuove condizioni di parità per l'accesso alle consultazioni elettorali.
VALLE D'AOSTA L.Cost. n. 4/1948	Art. 15 Al fine di conseguire l'equilibrio della rappresentanza dei sessi, la medesima legge promuove condizioni di parità per l'accesso alle consultazioni elettorali.

Schema E2 : Misure di genere nei sistemi elettorali regionali, aggiornamento al 23.02.2018

Regioni	Rappresentanza di genere
<p>ABRUZZO</p> <p>Legge regionale 2 aprile 2013, n. 9 (vedi art. 1, comma 1, della legge regionale n. 13 del 2014 per interpretazione autentica degli articoli 3 e 12 della legge regionale n. 9/2013)</p>	<p>In ogni lista circoscrizionale nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60% dei candidati (<i>art. 1, comma 4, della legge regionale n. 9/2013</i>).</p>
<p>BASILICATA</p> <p>Leggi n. 108/1968 e n. 43/1995 Legge regionale n. 3 del 2010* come modificata dalla legge regionale n. 19 del 2010 e art. 7, comma 10, della legge regionale n. 35 del 2012</p>	<p>Non prevista.</p>
<p>CALABRIA</p> <p>Legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 come modificata dalla legge regionale n. 4 del 2010 e dalle leggi regionali n. 8 e n. 19 del 2014</p>	<p>Non prevista.</p> <p>[Al fine di assicurare la parità di accesso alle cariche elettive degli uomini e delle donne, ai sensi degli articoli 51 e 117, comma 7, della Costituzione, le liste elettorali devono comprendere, a pena di inammissibilità, candidati di entrambi i sessi (<i>art. 1, comma 6, della legge regionale n. 1/2005</i>).]</p>
<p>CAMPANIA</p> <p>Legge regionale n. 4 del 2009 come modificata, da ultimo, dalla legge regionale n. 3 del 2015</p>	<p>In ogni lista, pena l'esclusione, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati (<i>art. 10, commi 2 e 3, della legge regionale n. 4/2009</i>).</p> <p>L'elettore può esprimere uno o due voti di preferenza, ma optando per due preferenze deve indicare candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della seconda preferenza (<i>art. 4, comma 3, della legge regionale n. 4/2009</i>).</p> <p>In occasione delle elezioni regionali, i soggetti politici devono assicurare la presenza paritaria di candidati di entrambi i generi nei programmi di comunicazione politica offerti dalle emittenti radiotelevisive pubbliche e private e, per quanto riguarda i messaggi autogestiti previsti dalla vigente normativa sulle campagne elettorali, devono mettere in risalto con pari evidenza la presenza dei candidati di entrambi i generi nelle liste presentate dal soggetto politico che realizza il messaggio (<i>art. 10, comma 4, della legge regionale n. 4/2009</i>).</p>
<p>EMILIA-ROMAGNA</p> <p>Legge regionale 23 luglio 2014, n. 21</p>	<p>Nelle liste circoscrizionali, a pena d'inammissibilità, se il numero dei candidati è pari, ogni genere è rappresentato in misura eguale, se il numero dei candidati è dispari, ogni genere è rappresentato in numero non superiore di una unità rispetto all'altro genere (<i>art. 8 della legge regionale n. 21/2014</i>).</p> <p>Nel caso dell'espressione di due voti di preferenza, essi devono riguardare candidati di sesso diverso (entrambi della stessa lista), pena l'annullamento della seconda preferenza (<i>art. 10, comma 2, della legge regionale n. 21/2014</i>).</p>

Regioni	Rappresentanza di genere
<p>FRIULI-VENEZIA GIULIA</p> <p>Legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 Legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28 e successive modificazioni</p>	<p>Ogni lista circoscrizionale deve contenere, a pena di esclusione, non più del 60%, arrotondato all'unità superiore, di candidati dello stesso genere; nelle liste i nomi dei candidati sono alternati per genere fino all'esaurimento del genere meno rappresentato (<i>art. 23, comma 2, della legge regionale n. 17/2007</i>).</p> <p>Gli assessori regionali non possono appartenere allo stesso genere per più dei due terzi, arrotondati all'unità più vicina (<i>art. 15, comma 3, della legge regionale n. 17/2007</i>).</p> <p>La legge regionale promuove le pari opportunità di accesso alla carica di consigliere regionale a favore del genere sottorappresentato mediante forme di incentivazione o penalizzazione nel riparto delle risorse spettanti ai gruppi consiliari. Per genere sottorappresentato, ai fini della presente legge, si intende quello dei due generi che, in Consiglio, è rappresentato da meno di un terzo dei componenti (<i>art. 32, commi 1 e 2, della legge regionale n. 17/2007</i>).</p> <p>In occasione delle elezioni regionali, i soggetti politici devono assicurare la presenza paritaria di candidati di entrambi i generi nei programmi di comunicazione politica offerti dalle emittenti radiotelevisive pubbliche e private e, per quanto riguarda i messaggi autogestiti previsti dalla vigente normativa sulle campagne elettorali, devono mettere in risalto con pari evidenza la presenza dei candidati di entrambi i generi nelle liste presentate dal soggetto politico che realizza il messaggio (<i>art. 32, comma 3, della legge regionale n. 17/2007</i>).</p>
<p>LAZIO</p> <p>Legge regionale 13 gennaio 2005, n. 2 come modificata dalla legge regionale n. 10 del 2017</p>	<p>In ogni lista circoscrizionale ognuno dei due sessi è rappresentato in misura pari al 50%, pena l'inammissibilità della stessa. Se il numero dei candidati è dispari, ogni genere è rappresentato in numero non superiore di un'unità rispetto all'altro genere (<i>art. 3, comma 2, della legge regionale n. 2/2005 sostituito, da ultimo, dall'art. 3, comma 1, della legge regionale n. 10/2017</i>).</p> <p>Nel caso di espressione di due preferenze, una deve riguardare un candidato di genere maschile e l'altra un candidato di genere femminile indifferentemente dall'ordine, pena l'annullamento della seconda preferenza (<i>art. 5-bis della legge regionale n. 2/2005, articolo aggiunto dall'art. 6, comma 1, della legge regionale n. 10/2017</i>).</p>
<p>LIGURIA</p> <p>Legge statale n. 108/1968 Statuto regionale (LR n. 1/2005) art. 13 della legge regionale n. 41 del 2014</p>	<p>Non prevista.</p>
<p>LOMBARDIA</p> <p>Legge regionale 31 ottobre 2012, n. 17 come modificata dalla legge regionale n. 38/2017 e dalle leggi regionali n. 2 e 3 del 2018</p>	<p>Le liste provinciali plurinominali, a pena di esclusione, sono composte seguendo l'ordine dell'alternanza di genere (<i>art. 1, comma 11, della legge regionale n. 17/2012, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera a) della legge regionale n. 38/2017</i>).</p> <p>Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di genere diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza (<i>art. 1, comma 21, della legge regionale n. 17/2012 come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera e) della legge regionale n. 38/2017</i>).</p>
<p>MARCHE</p> <p>Legge regionale 16 dicembre 2004, n. 27 come modificata dalla legge regionale n. 5 del 2015</p>	<p>In ogni lista provinciale, a pena d'inammissibilità, nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura inferiore ad un terzo dei candidati presentati con arrotondamento, in caso di decimale, all'unità superiore (<i>art. 9, comma 6, della legge regionale n. 27 del 2004, come sostituito dall'art. 6, comma 2, della legge regionale n. 5/2015</i>).</p>
<p>MOLISE</p> <p>Legge regionale 5 dicembre 2017, n. 20 come</p>	<p>Nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60% (<i>art. 7, comma 2, della legge regionale n. 20 del 2017</i>).</p>

Regioni	Rappresentanza di genere
<p>modificata dalla legge regionale 24 gennaio 2018, n. 1</p>	<p>Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di genere diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza (<i>art. 10, comma 1, della legge regionale n. 20 del 2017, come modificato dall'art. 17, comma 1, lettera f), della legge regionale 24 gennaio 2018, n. 1</i>).</p> <p>In occasione delle elezioni regionali, i soggetti politici devono assicurare la presenza di candidati di entrambi i generi nei programmi di comunicazione politica offerti dalle emittenti radiotelevisive pubbliche e private e, per quanto riguarda i messaggi autogestiti previsti dalla vigente normativa sulle campagne elettorali, devono mettere in risalto con pari evidenza la presenza dei candidati di entrambi i generi nelle liste presentate dal soggetto politico che realizza il messaggio (<i>art. 7, comma 4, della legge regionale n. 20 del 2017</i>).</p>
<p>PIEMONTE</p> <p>La Regione applica il sistema elettorale regionale previsto dalla disciplina statale ad eccezione di alcune norme per la sottoscrizione delle liste modificate con la legge regionale 29 luglio 2009, n. 21</p>	<p>Non prevista.</p>
<p>PUGLIA</p> <p>Legge regionale 28 gennaio 2005, n. 2 come modificata dalla legge regionale n. 7 del 2015</p>	<p>Nelle liste di candidati è assicurata la rappresentanza di entrambi i sessi. In ogni lista nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60%. Prevista una sanzione per i movimenti e i partiti politici che abbiano presentato liste non rispettose della proporzione (<i>art. 8, comma 13, della legge regionale n. 2 del 2005, sostituito dall'art. 6, comma 1, della legge regionale 10 marzo 2015, n. 7</i>).</p>
<p>SARDEGNA</p> <p>Legge reg. Statutaria 12 novembre 2013, n. 1 come modificata dalla legge reg. Statutaria 21 novembre 2017</p>	<p>In ciascuna lista circoscrizionale, a pena di esclusione ogni genere è rappresentato in misura eguale; qualora siano presentate liste circoscrizionali con un numero di componenti inferiore al numero massimo previsto, il numero dei componenti della lista deve essere pari; nel caso di lista circoscrizionale con due soli componenti, a pena di esclusione, devono essere rappresentati entrambi i generi (<i>art. 4, comma 4 della legge regionale Statutaria n. 1 del 2013, comma sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera b) della legge reg. Statutaria 21 novembre 2017</i>).</p> <p>Nel caso di espressione di due preferenze, esse riguardano candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza (<i>art. 9, comma 4 della legge regionale Statutaria n. 1 del 2013 articolo sostituito dall'art. 2, comma 1, della legge reg. Statutaria. 21 novembre 2017</i>).</p> <p>In occasione delle elezioni regionali, i soggetti politici assicurano la presenza paritaria di candidati di entrambi i generi nei programmi di comunicazione politica offerti dalle emittenti radiotelevisive pubbliche e private e, per quanto riguarda i messaggi autogestiti previsti dalla vigente normativa sulle campagne elettorali, mettono in risalto con pari evidenza la presenza di candidati di entrambi i generi nelle liste presentate dal soggetto politico che realizza il messaggio (<i>art. 9-bis della legge reg. Statutaria. n. 1 del 2013, aggiunto dall'art. 3, comma 1, della legge reg. Statutaria. 21 novembre 2017</i>).</p>
<p>SICILIA</p> <p>Legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 come modificata e integrata dalla legge regionale n. 7 del 2005</p>	<p>Tutti i candidati di ogni lista regionale, dopo il capolista, devono essere inseriti nell'ordine di lista secondo un criterio di alternanza fra uomini e donne (<i>art. 1-bis, comma 8, della legge regionale n. 29/1951, aggiunto dall'art. 2 della legge regionale n. 7 del 2005 e art. 14, comma 1, lett. a) come sostituito dall'art. 16 della legge regionale n. 7 del 2005</i>).</p> <p>Una lista provinciale non può includere un numero di candidati dello stesso sesso superiore a due terzi del numero dei candidati da eleggere nel collegio (<i>art. 14, comma 1, lett. b) della legge regionale n. 29/1951 come</i></p>

Regioni	Rappresentanza di genere
	<i>sostituito dall'art. 16 della legge regionale n. 7 del 2005).</i>
<p align="center">TOSCANA</p> <p>Legge regionale 26 settembre 2014, n. 51</p>	<p>Le liste circoscrizionali, a pena di inammissibilità, sono composte da candidate e candidati circoscrizionali elencati in ordine alternato di genere anche nel caso fossero formate da candidate o candidati regionali (<i>art. 8, commi 5 e 6, della legge regionale n. 51/2014</i>).</p> <p>Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati circoscrizionali di genere diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza (<i>art. 14, comma 3, della legge regionale n. 51/2014</i>).</p>
<p align="center">TRENTINO-ALTO ADIGE</p> <p>Trento: <i>legge provinciale n. 2/2003 e successive modifiche, da ultimo modificata dalla legge provinciale pubblicata sul BUR n. 49 del 5 dicembre 2017 in tema di parità di genere.</i></p> <p>Bolzano: <i>legge provinciale 19 settembre 2017, n. 14, come modificata dalla legge provinciale del 1° febbraio 2018.</i></p>	<p align="center">Trento</p> <p>In ciascuna lista di candidati nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore a due terzi del numero dei candidati della lista, con eventuale arrotondamento all'unità superiore (<i>art. 25, comma 6-bis, della legge provinciale n. 2/2003, comma aggiunto dall'art. 1 della legge provinciale n. 8 del 2008</i>). Il comma è stato così sostituito:</p> <p>Per promuovere la rappresentanza di entrambi i generi nella formazione delle candidature, in ciascuna lista di candidati nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore all'altro, se non quando il numero delle candidature della lista è dispari: in tal caso è ammesso che un genere sia sovrarappresentato di un'unità. Nelle liste si alternano candidature di genere diverso (<i>art. 1 della legge provinciale pubblicata sul BUR n. 49 del 5 dicembre 2017 in attesa di eventuale richiesta di referendum</i>).</p> <p>Ogni elettore può esprimere fino a due voti di preferenza per i candidati alla carica di consigliere provinciale della lista prescelta. Se esprime ambo i voti, questi devono essere diretti a candidati di genere diverso; in caso contrario, la seconda preferenza è annullata (<i>art. 4 della legge provinciale pubblicata sul BUR n. 49 del 5 dicembre 2017 in attesa di eventuale richiesta di referendum</i>).</p> <p>Dalla data di convocazione dei comizi elettorali la comunicazione politica radio-televisiva svolta in forma di tribune politiche, dibattiti, tavole rotonde, presentazione in contraddittorio di candidati e di programmi politici, interviste, e in ogni altra forma che consenta il confronto tra le posizioni politiche e i candidati in competizione, deve garantire il rispetto della partecipazione attiva della presenza femminile nella misura minima del 50%. L'inosservanza obbliga i soggetti politici a riequilibrare con la presenza di donne candidate le successive trasmissioni o spazi pubblicitari comunque denominati. Il mancato riequilibrio comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 10 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 (<i>art. 2 della legge provinciale pubblicata sul BUR n. 49 del 5 dicembre 2017 in attesa di eventuale richiesta di referendum, che sostituisce l'art. 26 legge provinciale n. 2/2003</i>).</p> <p align="center">Bolzano</p> <p>Ciascuna lista di candidati deve essere formata da rappresentanti di ambo i generi. In ciascuna lista di candidati nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore a due terzi, con eventuale arrotondamento all'unità superiore o inferiore. Se, al momento del suo deposito, una lista comprende candidati dello stesso genere in misura superiore a due terzi, i candidati del genere sovra rappresentato sono cancellati dalla lista, partendo dall'ultimo candidato di detto genere (<i>art. 16, comma 8, della legge provinciale n. 14/2017, articolo sostituito dall'art. 1, comma 1, della legge provinciale del 1° febbraio 2018</i>).</p>
<p align="center">UMBRIA</p> <p>Legge regionale 4 gennaio 2010, n. 2 come modificata dalla legge regionale n. 4/2015</p>	<p>Nelle liste regionali, a pena d'inammissibilità, nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore al 60 % dei candidati (<i>art. 9, comma 2, della legge regionale n. 4 del 2015</i>).</p> <p>Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare</p>

Regioni	Rappresentanza di genere
	candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della seconda preferenza (art. 13, comma 2, della legge regionale n. 4 del 2015).
<p align="center">VALLE D'AOSTA</p> <p>Legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3 come modificata dalle leggi regionali: n. 13 del 1993; n. 31 del 1997; n. 21 del 2002; n. 21 e n. 22 del 2007; n. 15 e n. 16 del 2017</p>	<p>In ogni lista di candidati all'elezione del Consiglio regionale ogni genere non può essere rappresentato in misura inferiore al 30%, arrotondato all'unità superiore (art. 3-bis, comma 2, della legge regionale n. 3 del 1993, comma sostituito dall'art. 1, comma 1, della legge regionale n. 16/2017).</p> <p>Durante la campagna elettorale per l'elezione del Consiglio regionale, nella partecipazione ai programmi di comunicazione politica offerti dalle emittenti radiotelevisive pubbliche e private, nonché negli altri mezzi di comunicazione, i soggetti politici devono garantire la presenza di candidati di entrambi i generi. Il Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.) verifica l'osservanza di quanto previsto nell'ambito dell'attività di vigilanza in materia di campagna elettorale regionale (art. 3-ter della legge regionale n. 3 del 1993, comma aggiunto dall'art. 3 della legge regionale n. 21/2002 poi modificato dall'art. 3 della legge regionale n. 22/2007).</p> <p>I messaggi autogestiti dei soggetti politici, previsti dalla vigente normativa sulle campagne elettorali, devono evidenziare la presenza di candidati di entrambi i generi. Il Co.Re.Com. verifica l'osservanza di quanto previsto nell'ambito dell'attività di vigilanza in materia di campagna elettorale regionale (art. 3-quater della legge regionale n. 3 del 1993, comma aggiunto dall'art. 4 della legge regionale n. 21/2002 poi modificato dall'art. 4 della legge regionale n. 22/2007).</p>
<p align="center">VENETO</p> <p>Legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 come modificata dalla legge regionale n. 47/2012 e dalla legge regionale n. 1 del 2015</p>	<p>In ogni lista provinciale, a pena d'inammissibilità, se il numero dei candidati è pari, ogni genere è rappresentato in misura eguale, se il numero dei candidati è dispari, ogni genere è rappresentato in numero non superiore di una unità rispetto all'altro genere. Nelle liste i nomi dei candidati sono alternati per genere (art. 13, comma 6, della legge regionale n. 5 del 2012).</p>

Schema E3 - Caratteristiche principali dei sistemi elettorali regionali, aggiornamento al 23.02.2018

ABRUZZO	
Legge regionale 2 aprile 2013, n. 9 (vedi art. 1, comma 1, della legge regionale n. 13 del 2014 per interpretazione autentica degli articoli 3 e 12 della legge regionale n. 9/2013)	
Sistema elettorale regionale	Il Consiglio regionale è eletto a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti su base circoscrizionale e con premio di maggioranza, secondo la disciplina della legge regionale. L'assegnazione dei seggi alle liste concorrenti su base circoscrizionale è effettuata con criterio proporzionale (art. 1 della legge regionale n. 9/2013). La lista regionale contiene unicamente la candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale.
Seggi in Consiglio	Il Consiglio regionale è composto di trentuno membri (31). Due seggi sono attribuiti rispettivamente al Presidente della Giunta regionale eletto e al candidato alla carica di Presidente della Giunta che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore. I restanti ventinove seggi sono assegnati, con criterio proporzionale, alle liste circoscrizionali (art. 4, comma 1, della legge regionale n. 9/2013). Ai fini del calcolo delle percentuali dei seggi spettanti alle liste collegate al candidato proclamato eletto alla carica di Presidente della Giunta regionale non sono computati i due seggi attribuiti di diritto (art. 4, comma 7, della legge regionale n. 9/2013).
Assegnazione seggi e premio maggioranza	L'assegnazione dei seggi alle liste concorrenti su base circoscrizionale è effettuata con criterio proporzionale (art. 1, comma 2, della legge regionale n. 9/2013). Alle liste collegate al candidato proclamato eletto alla carica di Presidente della Giunta regionale è attribuito, qualsiasi sia la percentuale dei voti ottenuta, almeno il sessanta% dei seggi (17 seggi) e al massimo il sessantacinque% (19 seggi) dei seggi del Consiglio (art. 4, comma 5, della legge regionale n. 9/2013).
Soglie di sbarramento	Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi le liste circoscrizionali il cui gruppo abbia ottenuto, nell'intera Regione, meno del quattro% dei voti validi o del due% se collegato a una coalizione che ha superato il quattro% (art. 16 della legge regionale n. 9/2013).
Voto di preferenza e voto disgiunto	Previsto un voto di preferenza (art. 7 della legge regionale n. 9/2013). Non è ammesso il voto disgiunto (art. 9, comma 3, della legge regionale n. 9/2013).
Ripartizione dei seggi	Il territorio della regione è ripartito in quattro circoscrizioni elettorali, corrispondenti ai territori dei comuni indicati nell'apposito elenco (art. 1, comma 3, della legge regionale n. 9/2013). La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni è effettuata dividendo il numero degli abitanti della Regione per il numero dei seggi della quota circoscrizionale e assegnando i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti (art. 4, comma 2, della legge regionale n. 9/2013).
Numero candidati in liste provinciali. Limite candidature/collegi	Ciascuna lista circoscrizionale comprende un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere nella circoscrizione e non inferiore ad un terzo, arrotondato all'unità superiore (art. 12, comma 5, della legge regionale n. 9/2013). È consentito presentare la propria candidatura in un massimo di due circoscrizioni, purché sotto lo stesso simbolo (art. 12, comma 7, della legge regionale n. 9/2013).
Garanzia minoranze/territoriale	Minoranze. Viene garantito il 35% dei seggi del Consiglio regionale (art. 4, comma 5, ed art. 17, comma 5 lett. f), della legge regionale n. 9/2013).
Incandidabilità/ Ineleggibilità	Non può essere candidato Presidente della Giunta chi ha già ricoperto tale carica per due mandati consecutivi (art. 3, comma 3, della legge regionale n. 9/2013). Il candidato a Presidente della Giunta regionale rende una dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al <u>decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445</u> , e successive modificazioni, attestante l'insussistenza delle cause di incandidabilità di cui all'articolo 7, comma 1, del <u>D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235</u> (art. 3, comma 7, della legge regionale n. 9/2013).

	BASILICATA
	Leggi n. 108/1968 e n. 43/1995 Legge regionale n. 3 del 2010* come modificata dalla legge regionale n. 19 del 2010 e art. 7, comma 10, della legge regionale n. 35 del 2012
Sistema elettorale regionale	Il Presidente della Giunta regionale è eletto a suffragio universale e diretto. Vigé il sistema misto previsto dalla legge n. 108/1968: 80% proporzionale e 20% maggioritario (cd. Listino). <i>*Il comma 1 dell'art. 1 della legge regionale n. 3/2010 prevedeva l'abolizione del listino regionale, ma la Corte Costituzionale, con sentenza n. 45 del 11 febbraio 2011, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma, che modificava in misura significativa il sistema di elezione in assenza della previa approvazione del nuovo Statuto regionale</i>
Seggi in Consiglio	I seggi assegnabili sono venti più il Presidente della Giunta (totale 21) (art. 7, comma 10, della legge regionale n. 35/2012).
Assegnazione seggi e premio maggioranza	L'assegnazione dei seggi con metodo proporzionale avviene sulla base di liste circoscrizionali concorrenti, secondo i meccanismi previsti nell'art. 15 della legge n. 108/1968. Premio di maggioranza (costituito dai componenti del listino regionale) attribuito con modalità variabili: <ul style="list-style-type: none"> - Se le liste provinciali collegate al presidente vincente raggiungono o superano il 50% dei seggi, si attribuisce solo la metà del premio (dal listino collegato al Presidente verranno eletti solo 3 consiglieri). - Se le liste provinciali collegate al presidente vincente non raggiungono il 50% dei seggi, si attribuisce per intero il premio (sono eletti tutti i componenti del listino). - Se la lista regionale raggiunge o supera il 40% dei voti, alla stessa viene attribuito il 60% dei seggi. - Se la lista regionale non raggiunge il 40% dei voti, alla stessa viene attribuito il 55% dei seggi (art. 15 della legge n. 108/1968).
Soglie di sbarramento	Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi le liste provinciali il cui gruppo abbia ottenuto, nell'intera regione, meno del 3% dei voti validi, a meno che sia collegato a una lista regionale che ha superato la percentuale del 5% (art. 7 della legge n. 43 del 1995).
Voto di preferenza e voto disgiunto	Un voto di preferenza per le liste provinciali; voto bloccato per le liste regionali (art. 13 della legge n. 108/1968). AmMESSo il voto disgiunto (art. 2, comma 1, della legge n. 43 del 1995).
Ripartizione dei seggi	I seggi assegnabili per la quota proporzionale sono 16 per la circoscrizione di Potenza ed 8 per la circoscrizione di Matera (art. 1, comma 4, della legge regionale n. 3/2010, comma modificato dall'art. 2 della legge regionale n. 19 del 2010).
Numero candidati in liste provinciali. Limite candidature/collegi	Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero di consiglieri da eleggere nel collegio e non inferiore ad un terzo arrotondato alla unità superiore (art. 9, comma 7, della legge n. 108/1968). È consentito presentare la propria candidatura in un massimo di due circoscrizioni purché sotto lo stesso simbolo (art. 9, comma 7, della legge n. 108/1968).
Garanzia minoranze/territoriale	Minoranze. Nel caso in cui il gruppo di liste provinciali vincente abbia ottenuto un numero di seggi pari alla metà del totale complessivo dell'assemblea, la metà del 20% degli scranni attribuiti con il metodo maggioritario viene assegnato alle liste di minoranza (art. 15 della legge n. 108/1968).
Incandidabilità/ Ineleggibilità	Rinvio alla disciplina statale in particolare alla legge 23 aprile 1981, n. 154 (Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale).

	CALABRIA Legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 come modificata dalla legge regionale n. 4 del 2010 e dalle leggi regionali n. 8 e n. 19 del 2014
Sistema elettorale regionale	<p>Sistema misto: 80% proporzionale e 20% maggioritario.</p> <p>La lista regionale contiene unicamente la candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale (<i>art. 2 comma 1, lett. b), della legge regionale n. 1/2005, comma modificato dall'art. 3, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 8/2014</i>).</p>
Seggi in Consiglio	<p>Il numero dei Consiglieri regionali, in armonia con quanto previsto nello Statuto della Regione, è fissato in trenta, oltre il Presidente della Giunta regionale (totale 31) (<i>art. 1, comma 2, della legge regionale n. 1/2005, comma modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 19/2014</i>).</p> <p>Sistema proporzionale per l'assegnazione di 24 seggi a liste concorrenti in circoscrizioni provinciali (<i>art. 2, comma 1, lett. a), della legge regionale n. 1/2005, lettera modificata dall'art. 3, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 8/2014</i>) e dei restanti 6 seggi con metodo maggioritario sempre su base circoscrizionale provinciale (<i>art. 2, comma 1, lett. b), della legge regionale n. 1/2005, comma modificato dall'art. 3, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 8/2014</i>).</p>
Assegnazione seggi e premio maggioranza	<p>L'assegnazione dei seggi con metodo proporzionale avviene sulla base di liste circoscrizionali concorrenti, secondo i meccanismi previsti nell'art. 15 della legge n. 108/1968.</p> <p>Per quanto concerne i seggi da assegnare con il sistema maggioritario:</p> <ul style="list-style-type: none"> - qualora il gruppo di liste o i gruppi di liste provinciali collegate alla lista regionale vincente abbiano conseguito un numero di seggi pari o superiore a 15, al medesimo gruppo di liste si assegnano 3 dei seggi da ripartire con sistema maggioritario fra le medesime liste. I restanti 3 seggi da assegnare con sistema maggioritario sono ripartiti tra i gruppi di liste provinciali non collegati alla lista regionale vincente. - Qualora il gruppo di liste o i gruppi di liste provinciali collegato alla lista regionale abbiano conseguito un numero di seggi inferiore a 15, si assegnano al medesimo gruppo di liste i 6 seggi da ripartire con sistema maggioritario (<i>art. 4, comma 1, lettere b) e c), della legge regionale n. 1/2005</i>).
Soglie di sbarramento	<p>Non sono ammesse al riparto dei seggi le liste circoscrizionali il cui gruppo, anche se collegato a una lista regionale che ha superato la percentuale dell'8%, non abbia ottenuto, nell'intera Regione, almeno il 4% dei voti validi (<i>art. 1, comma 3, della legge regionale n. 1/2005, comma modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 1, lettera c), della legge regionale n. 19/2014</i>).</p>
Voto di preferenza e voto disgiunto	<p>Un voto di preferenza per le liste provinciali; voto bloccato per le liste regionali (<i>art. 13 legge n. 108/1968</i>).</p> <p>Non previsto il voto disgiunto (<i>art. 2, comma 2, della legge regionale n. 1/2005, come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. c), della legge regionale n. 8/2014</i>).</p>
Ripartizione dei seggi	<p>Il territorio della regione è ripartito in tre circoscrizioni elettorali così denominate: a) circoscrizione nord; b) circoscrizione centro; c) circoscrizione sud. Le circoscrizioni elettorali sono così composte: a) la circoscrizione nord comprende i comuni dell'attuale Provincia di Cosenza; b) la circoscrizione centro comprende i comuni delle attuali Province di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia; c) la circoscrizione sud comprende i comuni dell'attuale Provincia di Reggio Calabria (<i>art. 1, commi 2-bis e 2-ter, della legge regionale n. 1 del 2005</i>).</p>
Numero candidati in liste provinciali. Limite candidature/collegi	<p>Le liste circoscrizionali sono formate da un numero di candidati non superiore al numero dei Consiglieri da eleggere nel collegio (<i>art. 9, comma 5, della legge n. 108 del 1968</i>) e non inferiore a due terzi arrotondato alla unità superiore (<i>art. 3, comma 1, della legge regionale n. 1/2005</i>).</p> <p>E' consentito presentare la propria candidatura in un massimo di tre circoscrizioni elettorali, purché sotto lo stesso simbolo (<i>art. 9 comma 7 della legge n. 108/1968</i>).</p>
Garanzia minoranze/territoriale	<p>Minoranze. Non previste</p> <p>Garanzia territoriale. A pena di inammissibilità, le liste della circoscrizione Centro (che comprende i comuni delle attuali Province di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia) sono composte da almeno un candidato residente per ciascuna delle Province corrispondenti (<i>art. 1, comma 2-quater, della legge regionale n. 1/2005</i>).</p>
Incandidabilità/ Ineleggibilità	<p>Rinvio alla disciplina statale in particolare alla legge 23 aprile 1981, n. 154 (Norme in materia di ineleggibilità e incompatibilità <i>alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale</i>).</p>

	CAMPANIA Legge regionale n. 4 del 2009 come modificata, da ultimo, dalla legge regionale n. 3 del 2015
Sistema elettorale regionale	Il Presidente della Giunta regionale e i componenti del Consiglio regionale sono eletti con criterio proporzionale sulla base di liste circoscrizionali concorrenti, con applicazione di un premio di maggioranza e soglie di sbarramento (<i>art. 1, commi 1 e 4, della legge regionale n. 4/2009</i>).
Seggi in Consiglio	Il Consiglio regionale è costituito, oltre che dal Presidente della Giunta, da cinquanta consiglieri eletti a suffragio universale e diretto (totale 51) (<i>art. 27 dello Statuto</i>). Garantito un seggio anche al candidato alla Presidenza giunto secondo nella competizione elettorale (<i>art. 5, comma 3, della legge regionale n. 4/2009</i>). Inoltre, ai fini del calcolo delle percentuali di seggi in Consiglio, non è computato il seggio che, per statuto, spetta al Presidente eletto (<i>art. 6, comma 3, legge regionale n. 4/2009</i>). Le disposizioni relative alla lista regionale per l'elezione del Consiglio regionale contenute nella legge n. 108/1968 e nella legge n. 43/1995, comprese quelle di cui all'articolo 7 di quest'ultima, s'intendono riferite ai candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale (<i>art. 1, comma 4, della legge regionale n. 4/2009</i>).
Assegnazione seggi e premio maggioranza	Assegnazione dei seggi alla coalizione vincente e a ciascun altro gruppo di liste con sistema proporzionale. Successivo riparto dei seggi tra i gruppi di liste di ciascuna coalizione con il sistema proporzionale del quoziente corretto con più uno (<i>art. 7 della legge regionale n. 4/2009</i>). Alle liste collegate al candidato eletto alla carica di Presidente della Giunta regionale sono assegnati il %60%, e non più del %65% (30-32 seggi), dei seggi del Consiglio attribuiti alle singole liste (<i>art. 6, commi 1 e 2, della legge regionale n. 4/2009</i>).
Soglie di sbarramento	Escluse dalla ripartizione dei seggi le liste provinciali il cui gruppo ha ottenuto, nell'intera Regione, meno del %3 dei voti validi se non collegato a un candidato Presidente che ha ottenuto almeno il %10 dei voti nella relativa elezione (<i>art. 7, comma 5, lettera d, della legge regionale n. 4/2009, come modificata dall'art. 1, comma 196, della legge regionale n. 16/2014</i>).
Voto di preferenza e voto disgiunto	L'elettore può esprimere uno o due voti di preferenza (<i>art. 4, comma 3, della legge regionale n. 4/2009</i>). AmMESSO il voto disgiunto (<i>art. 4, comma 2, legge regionale n. 4/2009</i>).
Ripartizione dei seggi	Il territorio della regione è ripartito in circoscrizioni elettorali corrispondenti alle rispettive province (<i>art. 1, comma 4, della legge n. 108/1968</i>).
Numero candidati in liste provinciali. Limite candidature/collegi	Le liste provinciali sono formate da un numero di candidati non superiore al numero dei Consiglieri da eleggere nel collegio e non inferiore a un terzo arrotondato alla unità superiore (<i>art. 9, comma 5, della legge n. 108/1968</i>). E' consentito presentare la propria candidatura in un massimo di tre circoscrizioni, purché sotto lo stesso simbolo (<i>art. 9, comma 7, della legge n. 108/1968</i>).
Garanzia minoranze/territoriale	Minoranze. Viene garantito il 35% dei seggi del Consiglio regionale (<i>art. 6, comma 2, della legge regionale n. 4/2009</i>). Garanzia territoriale: E' garantita l'elezione di almeno un consigliere regionale per ogni circoscrizione elettorale. Qualora in una delle circoscrizioni elettorali l'applicazione dei criteri di legge comporti il mancato rispetto di quanto previsto dalla norma, in quella circoscrizione è attribuito il seggio al candidato con la maggiore cifra individuale della lista circoscrizionale più votata tra quelle ammesse al riparto (<i>art. 11 della legge regionale n. 4/2009</i>).
Incandidabilità/ Ineleggibilità	Vedi art. 1, commi 212, 213 e 214 della legge regionale n. 16 del 2014.

	EMILIA-ROMAGNA
	Legge regionale 23 luglio 2014, n. 21
Sistema elettorale regionale	L'Assemblea legislativa e il Presidente della Giunta regionale sono eletti contestualmente, a suffragio universale e diretto, con voto personale, eguale, libero e segreto, sulla base di liste circoscrizionali concorrenti e di coalizioni regionali concorrenti ognuna collegata con un candidato alla carica di Presidente della Giunta, con criterio proporzionale, con applicazione di un premio di maggioranza ed assicurando la rappresentanza delle minoranze (<i>art. 1, comma 3, della legge regionale n. 14/2014</i>).
Seggi in Consiglio	L'Assemblea legislativa è composta da cinquanta consiglieri, compreso il Presidente della Giunta regionale (50). È altresì ricompreso il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello ottenuto dal Presidente eletto (<i>art. 1, comma 1, della legge regionale n. 21/2014</i>).
Assegnazione seggi e premio maggioranza	<p>Quaranta dei consiglieri assegnati all'Assemblea legislativa sono eletti con criterio proporzionale sulla base di liste circoscrizionali concorrenti, mediante riparto nelle singole circoscrizioni e recupero dei voti residui nel collegio unico regionale. Nove dei consiglieri assegnati alla Regione sono eletti con sistema maggioritario nell'ambito dei candidati concorrenti nelle liste circoscrizionali in base ai voti conseguiti dalle coalizioni di liste o gruppi di liste collegati ai candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale. Un seggio è riservato al candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente ai sensi dell'articolo 13, comma 3 (<i>art. 3, comma 1, della legge regionale n. 21/2014</i>).</p> <p>Assegnazione della quota maggioritaria (9 seggi - art. 3, comma 1, della legge regionale n. 21/2014):</p> <ul style="list-style-type: none"> - se le liste collegate al candidato alla Presidenza risultato vincente hanno ottenuto un numero di seggi della quota proporzionale superiore a 24 (escluso il seggio del Presidente) sono assegnati 4 seggi della quota maggioritaria e i rimanenti distribuiti tra le altre liste ad esclusione dell'ultimo che viene assegnato al candidato Presidente "miglior perdente"; - se le liste collegate al candidato alla Presidenza risultato vincente hanno ottenuto un numero di seggi della quota proporzionale pari o inferiore a 24 (escluso il seggio del Presidente) sono assegnati 9 seggi della quota maggioritaria; in tal caso il candidato "miglior perdente" è proclamato eletto utilizzando l'ultimo dei seggi della quota proporzionale spettante alle liste circoscrizionali al medesimo collegate (<i>art. 13, comma 2, lett. d), della legge regionale n. 21/2014</i>). <p>Da ultimo si verifica se il totale dei seggi conseguiti dal gruppo o coalizione di liste collegate al Presidente, a fronte di una cifra elettorale regionale inferiore al 40% dei voti validi, sia pari o superiore a 27 seggi (quota proporzionale più quota maggioritaria ed escluso il seggio del Presidente); in caso negativo, alla medesima coalizione viene assegnata una quota aggiuntiva di seggi fino al raggiungimento dei 27 seggi. Tali seggi vengono detratti alle liste non collegate al Presidente a partire dai seggi assegnati con i minori resti (<i>art. 13, comma 2, lettera f), della legge regionale n. 21/2014</i>).</p>
Soglie di sbarramento	Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi le liste circoscrizionali il cui gruppo abbia ottenuto, nell'intera regione, meno del 3% dei voti validi, se non collegato ad un candidato Presidente che ha ottenuto almeno il 5% dei voti nella relativa elezione (<i>art. 11 della legge regionale n. 21/2014</i>).
Voto di preferenza e voto disgiunto	Si possono esprimere uno o due voti di preferenza per i candidati della medesima lista (<i>art. 10, comma 2, della legge regionale n. 21/2014</i>). AmMESSo il voto disgiunto (<i>art. 10, comma 3, lett. c), della legge regionale n. 21/2014</i>).
Ripartizione dei seggi	Le circoscrizioni elettorali coincidono con i territori delle province emiliano-romagnole di cui all'articolo 1, comma 2, dello Statuto regionale. La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni è effettuata dividendo il numero degli abitanti della regione per i quaranta seggi di cui al primo comma del presente articolo e assegnando i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. La popolazione è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento generale della stessa, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica (<i>art. 3, comma 2, della legge regionale n. 21/2014</i>).
Numero candidati in liste provinciali. Limite candidature/collegi	Ciascuna lista circoscrizionale deve comprendere un numero di candidati non inferiore al numero dei seggi assegnati a ciascuna circoscrizione (<i>art. 8 della legge regionale n. 21/2014</i>). Le liste circoscrizionali sono ammesse se presenti con il medesimo contrassegno in almeno cinque circoscrizioni provinciali (<i>art. 5 della legge regionale n. 21/2014</i>). Le liste circoscrizionali recanti identico contrassegno presenti nelle diverse circoscrizioni provinciali sono ammesse soltanto se collegate al medesimo candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale (<i>art. 9, comma 1, della legge regionale n. 21/2014</i>).
Garanzia minoranze/territoriale	Minoranze. Viene assicurata la rappresentanza delle minoranze (<i>art. 1, comma 3, della legge regionale n. 21/2014</i>).
Incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità	Non può essere immediatamente ricandidato alla carica di Presidente della Giunta regionale chi ha già ricoperto ininterrottamente tale carica per due mandati consecutivi (<i>art. 7 della legge regionale n. 21/2014</i>).

FRIULI-VENEZIA GIULIA	
Legge regionale 18 giugno 2007, n. 17, Legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28 e successive modificazioni	
Sistema elettorale regionale	Il Presidente della Regione e il Consiglio regionale sono eletti contestualmente a suffragio universale, diretto, libero, uguale e segreto (<i>art. 20 della legge regionale n. 17/2007</i>).
Seggi in Consiglio	Attualmente il numero dei consiglieri è di 49. Il numero dei consiglieri regionali è determinato in ragione di uno ogni 25.000 abitanti o frazioni superiori a 10.000 abitanti, secondo i dati desunti dall'ultima rilevazione ufficiale dell'ISTAT - Movimento e calcolo della popolazione residente annuale antecedente il decreto di convocazione dei comizi elettorali (<i>art. 13 dello Statuto</i>). Il Presidente della Regione e il candidato alla carica di Presidente della Regione che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato eletto Presidente fanno parte del Consiglio regionale (<i>art. 19 della legge regionale n. 17/2007</i>).
Assegnazione seggi e premio maggioranza	È ripartito tra le rispettive liste circoscrizionali un numero di seggi pari ai seggi attribuiti a ciascun gruppo di liste. Per ciascuna circoscrizione si divide la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista ammessa alla ripartizione dei seggi per il quoziente elettorale circoscrizionale. Si attribuisce ad ogni lista circoscrizionale il numero di seggi corrispondente alla parte intera del risultato di tale divisione (<i>art. 29 della legge regionale n. 17/2007</i>). La coalizione di gruppi o il gruppo di liste collegati al candidato eletto Presidente della Regione ottengono almeno il 60% dei seggi del Consiglio, arrotondato all'unità più vicina, a condizione che il candidato eletto Presidente abbia ottenuto più del 45% dei voti validi conseguiti da tutti i candidati alla carica di Presidente; ottengono il 55% dei seggi del Consiglio, arrotondato all'unità più vicina, nel caso in cui il candidato eletto Presidente abbia ottenuto un numero di voti inferiore. È incluso il seggio riservato al Presidente (<i>art. 27, comma 1, della legge regionale n. 17/2007</i>). I gruppi di liste della minoranza ammessi alla ripartizione dei seggi ottengono almeno il 40% dei seggi del Consiglio, arrotondato all'unità più vicina, incluso il seggio riservato al candidato Presidente che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato eletto Presidente (<i>art. 27, comma 2, della legge regionale n. 17/2007</i>). Qualora la coalizione di gruppi di liste o il gruppo di liste collegati al candidato eletto Presidente della Regione non abbia conseguito complessivamente la quota minima di seggi prevista, a quella coalizione o a quel gruppo viene assegnata tale quota di seggi; in caso di coalizione di gruppi, i seggi sono attribuiti a ciascun gruppo con il metodo proporzionale. I restanti seggi sono attribuiti ai gruppi di liste non collegati al candidato eletto Presidente sempre con il sistema proporzionale (<i>art. 26, comma 6, della legge regionale n. 17/2007</i>). Qualora il gruppo o i gruppi di liste non collegati al candidato eletto Presidente della Regione non abbiano conseguito complessivamente la quota minima di seggi prevista a quel gruppo o a quei gruppi di liste viene assegnata tale quota di seggi; in caso di più gruppi di liste non collegati al candidato proclamato eletto Presidente della Regione, per determinare il numero di seggi attribuito a ciascun gruppo si applicano il sistema proporzionale. I restanti seggi sono assegnati alla coalizione di gruppi o al gruppo di liste collegati al candidato eletto Presidente della Regione e attribuiti ai singoli gruppi, in caso di coalizione (<i>art. 26, comma 7, della legge regionale n. 17/2007</i>).
Soglie di sbarramento	I gruppi di liste sono ammessi alla ripartizione dei seggi: - a condizione che la rispettiva cifra elettorale regionale sia pari ad almeno il 4% dei voti validi regionali; - a condizione che abbiano ottenuto una cifra elettorale circoscrizionale pari ad almeno il 20% dei voti validi circoscrizionali; - a condizione che almeno l'1,5% dei voti validi regionali e che la sommatoria delle cifre elettorali regionali dei gruppi di liste appartenenti alla medesima coalizione sia pari almeno al 15% dei voti validi regionali (<i>art. 26, comma 3, della legge regionale n. 17/2007</i>).
Voto di preferenza e voto disgiunto	Previsto un voto di preferenza (<i>art. 25, comma 4, della legge regionale n. 17/2007</i>). Amnesso il voto disgiunto (<i>art. 25, comma 1, della legge regionale n. 17/2007</i>).
Ripartizione dei seggi	Il territorio regionale è suddiviso, ai fini della elezione del Consiglio regionale, in cinque circoscrizioni elettorali, individuate nel modo seguente: a) circoscrizioni elettorali di Gorizia, di Pordenone e di Trieste corrispondenti rispettivamente alle Province di Gorizia, di Pordenone e di Trieste; b) circoscrizione elettorale di Udine, corrispondente alla Provincia di Udine, esclusi i comuni compresi nella giurisdizione del Tribunale di Tolmezzo; c) circoscrizione elettorale di Tolmezzo, corrispondente ai comuni compresi nella giurisdizione del Tribunale di Tolmezzo. In ciascuna circoscrizione elettorale sono presentate liste circoscrizionali concorrenti di candidati

	<p>alla carica di consigliere regionale.</p> <p>Il decreto di convocazione dei comizi elettorali indica il numero di seggi assegnato a ciascuna circoscrizione, determinato in misura proporzionale alla popolazione residente nel territorio della circoscrizione elettorale, risultante dai dati ufficiali dell'ultimo censimento generale. A tal fine, si divide il numero degli abitanti della Regione per il numero dei seggi assegnati al Consiglio regionale, meno due, e si stabilisce quindi il numero di seggi assegnati alle singole circoscrizioni in proporzione alla popolazione di ciascuna circoscrizione elettorale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti (<i>art. 21 della legge regionale n. 17/2007</i>).</p>
Numero candidati in liste provinciali. Limite candidature/collegi	<p>Le liste devono essere presenti in almeno tre circoscrizioni elettorali (<i>art. 22, comma 2, della legge regionale n. 17/2007</i>).</p> <p>Ogni lista circoscrizionale deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero di seggi assegnati alla circoscrizione ai sensi dell'articolo 21, comma 4, né inferiore ad un terzo di tale numero (<i>art. 23, comma 1, della legge regionale n. 17/2007</i>).</p> <p>Nessun candidato può essere compreso in liste circoscrizionali con contrassegni diversi, né in più di tre liste circoscrizionali con lo stesso contrassegno, pena la nullità della sua elezione (<i>art. 23, comma 3, della legge regionale n. 17/2007</i>).</p>
Garanzia minoranze/territoriale	<p>Minoranze. I gruppi di liste della minoranza ammessi alla ripartizione dei seggi ottengono almeno il 40% dei seggi del Consiglio, arrotondato all'unità più vicina, incluso il seggio riservato al candidato Presidente che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato eletto Presidente (<i>art. 27, comma 2, della legge regionale n. 17/2007</i>). I gruppi di liste presentati da partiti o gruppi politici espressivi della minoranza linguistica slovena possono contenere una dichiarazione di collegamento con un solo altro gruppo di liste presente in tutte le circoscrizioni, ai fini dell'eventuale attribuzione del seggio di cui all'articolo 28; le dichiarazioni di collegamento devono essere reciproche e il collegamento può intercorrere solo tra gruppi di liste che facciano parte della stessa coalizione Presidente (<i>art. 23, comma 4, della legge regionale n. 17/2007</i>).</p> <p>Qualora gruppi di liste presentati da partiti o gruppi espressivi della minoranza linguistica slovena non abbia ottenuto almeno un seggio e purché abbia conseguito una cifra elettorale regionale non inferiore all'1% dei voti validi regionali, l'attribuzione dei seggi ai gruppi di liste viene ripetuta sommando le cifre elettorali regionali dei due gruppi di liste. Uno dei seggi ottenuti dall'insieme dei due gruppi di liste è attribuito al gruppo di liste presentato dal partito o gruppo politico espressivo della minoranza linguistica slovena, mentre i restanti seggi sono attribuiti al gruppo di liste collegato a quest'ultimo. Il seggio così ottenuto dal gruppo di liste presentato dal partito o gruppo politico espressivo della minoranza linguistica slovena è attribuito alla lista circoscrizionale che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale circoscrizionale espressa in termini percentuali rispetto al totale delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste della circoscrizione; conseguentemente per i gruppi di liste di cui al presente articolo non si applica l'articolo 29, commi da 1 a 5, e i seggi eventualmente attribuiti ai sensi del presente articolo sono detratti dai seggi circoscrizionali attribuiti con le modalità di cui all'articolo 29 (<i>art. 28 della legge regionale n. 17/2007</i>). Per i gruppi di liste presentati da partiti o gruppi politici espressivi della minoranza linguistica slovena la raccolta delle firme è sufficiente nel numero della metà di quello previsto per gli altri gruppi di liste e solo nelle circoscrizioni di Trieste, Gorizia e Udine, ove è maggiormente presente la minoranza slovena (<i>art. 23, comma 6, della legge regionale n. 17/2007</i>).</p>
Incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità	<p>Il Presidente della Regione non può immediatamente candidarsi alla medesima carica dopo il secondo mandato consecutivo. Non si computa come mandato quello che ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno per causa diversa dalle dimissioni volontarie o dalla rimozione (<i>art. 20, commi 3 e 4, della legge regionale n. 17/2007</i>).</p> <p>Oltre ai casi di ineleggibilità e incompatibilità del Presidente della Regione e dei membri del Consiglio e della Giunta regionale, regolati dalla legge regionale 29 luglio 2004, n. 21, e successive modificazioni ed integrazioni, non è immediatamente rieleggibile alla carica di consigliere regionale chi ha ricoperto per tre legislature consecutive detta carica (<i>art. 3 della legge regionale n. 17/2007</i>).</p>

LAZIO	
Legge regionale 13 gennaio 2005, n. 2 come modificata dalla legge regionale n. 10 del 2017	
Sistema elettorale regionale	<p>Il Presidente della Regione, ai sensi dell'articolo 40 dello Statuto, è eletto a suffragio universale e diretto, in concomitanza con il rinnovo del Consiglio regionale (<i>art. 2, comma 1, della legge regionale n. 2/2005</i>).</p> <p>Sistema proporzionale per l'assegnazione di 40 seggi a liste concorrenti in circoscrizioni provinciali.</p> <p>I restanti 10 seggi sono attribuiti come premio di maggioranza alle liste che sostengono il presidente neoeletto (<i>art. 3, comma 1, della legge regionale n. 2/2005, sostituito, da ultimo, dall'art. 3, comma 1, della legge regionale n. 10/2017</i>).</p>
Seggi in Consiglio	<p>Ne fanno parte cinquanta consiglieri e il Presidente della Regione (51) (<i>art. 19 dello Statuto</i>).</p> <p>Tra i cinquanta consiglieri è compreso il candidato alla carica di Presidente della Regione che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente. A questi fini, è utilizzato l'ultimo dei seggi eventualmente spettanti alle liste circoscrizionali collegate con il candidato Presidente della Regione; o, altrimenti, il seggio attribuito con il resto o con la cifra elettorale minore, tra quelli delle liste collegate al medesimo candidato Presidente della Regione, in sede di collegio unico regionale per la ripartizione dei seggi circoscrizionali residui; oppure, qualora tutti i seggi spettanti alle liste collegate al candidato Presidente della Regione siano stati assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale, il seggio attribuito alla lista circoscrizionale collegata che ha riportato la minore cifra elettorale. A parità di quest'ultima si procede a sorteggio (<i>art. 2, comma 5, della legge regionale n. 2/2005 come modificato dall'art. 2, comma 2, lettera b), della legge regionale 3 novembre 2017, n. 10</i>).</p>
Assegnazione seggi e premio maggioranza	<p>L'assegnazione dei seggi con metodo proporzionale avviene sulla base di liste circoscrizionali mediante riparto nelle singole circoscrizioni e recupero dei voti residui nel collegio unico regionale.</p> <p>Per il premio di maggioranza:</p> <ul style="list-style-type: none"> - qualora il gruppo di liste o i gruppi di liste collegati al candidato eletto Presidente della Regione abbiano conseguito una percentuale di seggi inferiore al 60% dei seggi assegnati al Consiglio, escluso quello del Presidente eletto, si assegna tra i suddetti gruppi di liste un numero di seggi necessario a raggiungere tale consistenza; - qualora il gruppo di liste o i gruppi di liste collegati al candidato Presidente della Regione proclamato eletto abbiano già conseguito un numero di seggi pari o superiore al 60% dei seggi assegnati al Consiglio, escluso quello del Presidente eletto, si assegnano i seggi a disposizione al gruppo di liste o ai gruppi di liste collegati ai candidati Presidenti non eletti (<i>art. 6 della legge regionale n. 2 del 2005, articolo sostituito dall'art. 7, comma 1, della legge regionale n. 10/2017</i>).
Soglie di sbarramento	<p>Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi le liste provinciali il cui gruppo abbia ottenuto, nell'intera regione, meno del 3% dei voti validi, a meno che il gruppo sia collegato a una lista regionale che ha superato la percentuale del 5% (<i>art. 7 della legge n. 43/1995</i>).</p>
Voto di preferenza e voto disgiunto	<p>Previsti fino a due voti di preferenza (<i>art. 5-bis della legge regionale n. 2/2005, articolo aggiunto dall'art. 6, comma 1, della legge regionale n. 10/2017</i>).</p> <p>AmMESSO il voto disgiunto (<i>art. 2, comma 1, della legge n. 43/1995</i>).</p>
Ripartizione dei seggi	<p>Il territorio della Regione è ripartito in cinque circoscrizioni elettorali corrispondenti ai territori delle Province di Frosinone, Latina, Rieti, Viterbo e della Città metropolitana di Roma capitale. La ripartizione dei seggi del Consiglio regionale nelle singole circoscrizioni è effettuata dividendo il numero della popolazione residente della Regione per i quattro quinti dei componenti del Consiglio, escluso il Presidente della Regione, e assegnando i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti (<i>art. 4 della legge regionale n. 2/2005, articolo sostituito dall'art. 4, comma 1, della legge regionale n. 10/2017</i>).</p>
Numero candidati in liste provinciali. Limite candidature/collegi	<p>È consentito presentare la propria candidatura in un massimo di tre circoscrizioni, purché sotto lo stesso simbolo (<i>art. 9, comma 7, della legge n. 108/1968</i>).</p> <p>Le liste provinciali sono formate da un numero di candidati non superiore al numero dei Consiglieri da eleggere nel collegio e non inferiore a un terzo arrotondato alla unità superiore (<i>art. 9, comma 5, della legge n. 108/1968</i>).</p> <p>In deroga a quanto previsto dall'articolo 9 della L. n. 108/1968, le liste che sono espressione di partiti o movimenti rappresentati da gruppi consiliari o parlamentari già presenti in Consiglio o in almeno una delle due Camere alla data di adozione del decreto di indizione delle elezioni sono esonerate dalla sottoscrizione degli elettori. Nessuna sottoscrizione è richiesta, altresì, nel caso in cui la lista sia contraddistinta da un contrassegno composito nel quale sia contenuto quello di un partito o movimento esente da tale onere. Nessuna sottoscrizione è richiesta per la presentazione della candidatura alla carica di Presidente della Regione (<i>art. 8, commi da 1 a 3, della legge regionale n. 2/2005, come modificati dall'art. 9, comma 1, lettere a), b) e c), della legge regionale n.10/2017</i>).</p>

<p>Garanzia minoranze/territoriale</p>	<p>Minoranze. Qualora il gruppo di liste o i gruppi di liste collegati al candidato Presidente della Regione proclamato eletto abbiano già conseguito un numero di seggi pari o superiore al 60% dei seggi assegnati al Consiglio, escluso quello del Presidente eletto, assegna i seggi (<i>del premio di maggioranza</i>) ai gruppi di liste collegati ai candidati Presidenti non eletti (<i>art. 6, comma 2, lettera d), della legge n. 2/2005, articolo sostituito dall'art. 7, comma 1, della legge regionale n.10/2017</i>).</p> <p>Garanzia territoriale. Qualora le operazioni di assegnazione dei seggi non determinino l'elezione di almeno un consigliere per circoscrizione, l'Ufficio centrale regionale, in ciascuna delle circoscrizioni per le quali difetta il predetto requisito, individua la lista circoscrizionale che ha ottenuto la maggior cifra elettorale tra quelle collegate al candidato Presidente della Regione proclamato eletto e le attribuisce un seggio (<i>art. 6, comma 4, della legge regionale n. 2/2005, articolo sostituito dall'art. 7, comma 1, della legge regionale n.10/2017</i>).</p>
<p>Incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità</p>	<p>Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Presidente della Regione non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alla medesima carica, salvo che uno dei due mandati precedenti abbia avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie (<i>art. 2, comma 5-bis, della legge regionale n. 2/2005, comma aggiunto dall'art. 2, comma 2, lettera c), della legge regionale 3 novembre 2017, n. 10</i>)</p> <p>Oltre ai casi previsti dall'articolo 2, comma 1, della legge 23 aprile 1981, n. 154 (<i>Norme in materia di ineleggibilità e incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale</i>), non sono eleggibili a Presidente della Regione e a consigliere regionale, i Presidenti delle province della Regione, il sindaco della Città metropolitana di Roma capitale e i sindaci dei comuni aventi una popolazione superiore ai ventimila abitanti (<i>art. 7, comma 1, della legge regionale n. 2/2005, comma modificato dall'art. 8, comma 1, della legge regionale n. 10/2017</i>).</p>

	LIGURIA Legge statale n. 108/1968, Statuto regionale (LR n. 1/2005) art. 13 della legge regionale n. 41 del 2014
Sistema elettorale regionale	<p>Elezione diretta del Presidente della Regione contestualmente all'elezione dei consiglieri regionali (<i>art. 14, comma 2, dello Statuto legge regionale n. 1/2005</i>).</p> <p>Vige il sistema misto previsto dalla legge n. 108/1968: 80% proporzionale e 20% maggioritario (cd. Listino). L'elettore ha a disposizione due voti: uno per il candidato Presidente della Giunta (cui è collegata una lista regionale, il c.d. listino) l'altro per una delle liste provinciali.</p>
Seggi in Consiglio	L'Assemblea regionale è composta da non più di trenta Consiglieri oltre al Presidente della Giunta (31) (<i>art. 15, comma 2, dello Statuto legge regionale n. 1/2005</i>).
Assegnazione seggi e premio maggioranza	<p>Premio di maggioranza* (costituito dai componenti del listino regionale) attribuito con modalità variabili:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se le liste provinciali collegate al Presidente vincente raggiungono o superano il 50% dei seggi, si attribuisce solo la metà del premio (dal listino collegato al Presidente verranno eletti solo 3 consiglieri) - Se le liste provinciali collegate al Presidente vincente non raggiungono il 50% dei seggi, si attribuisce per intero il premio (sono eletti tutti i componenti del listino) - Se la lista regionale raggiunge o supera il 40% dei voti, i viene attribuito il 60% dei seggi; - Se la lista regionale non raggiunge il 40% dei voti, viene attribuito il 55% dei seggi (<i>art. 15 legge n. 108/1968</i>). <p><i>*Si vota ancora con la legge Tatarella, come residua per effetto di sentenze della Corte Costituzionale (188/2011): in particolare è stata dichiarata illegittima la possibilità che scattino i seggi aggiuntivi per garantire in ogni caso la maggioranza in Consiglio al vincitore, anche quando il premio del listino regionale non dovesse essere sufficiente. Quindi il Presidente eletto ottiene sì un premio, pari a 6 seggi sui 30 totali del Consiglio, ma se la sua coalizione ne ha raccolti meno di 9 sui 24 distribuiti proporzionalmente, non potrà contare su una maggioranza autonoma. Occorre raggiungere il 35% dei voti per ottenere un numero di seggi sufficienti a governare da soli in virtù del premio, ma in realtà è piuttosto complicato calcolare con precisione questa soglia. Per come funziona il sistema elettorale, infatti, potrebbe essere anche più bassa di diversi punti se ci fosse una quota consistente di voti dispersi su liste che non arrivano al 3-4%.</i></p>
Soglie di sbarramento	E' previsto uno sbarramento per le liste provinciali che abbiano ottenuto nell'intera regione meno del 3%, a meno che siano collegate ad una lista regionale che ha superato la soglia del 5% (<i>art. 7 della legge n. 43/1995</i>).
Voto di preferenza e voto disgiunto	<p>Un voto di preferenza per le liste provinciali (<i>art. 13 legge n. 108/1968</i>); voto bloccato per le liste regionali.</p> <p>Ammesso il voto disgiunto (<i>art. 2, comma 1, della legge n. 43/1995</i>).</p>
Ripartizione dei seggi	Il territorio della Regione è ripartito in circoscrizioni elettorali corrispondenti alle province (<i>art. 1, comma 4, della legge n. 108/1968</i>).
Numero candidati in liste provinciali. Limite candidature/collegi	<p>Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero di consiglieri da eleggere nel collegio e non inferiore ad un terzo arrotondato alla unità superiore (<i>art. 9, comma 5, della legge n. 108/1968</i>).</p> <p>È consentito presentare la propria candidatura in un massimo di tre circoscrizioni purché sotto lo stesso simbolo (<i>art. 9, comma 7, della legge n. 108/1968</i>).</p>
Garanzia minoranze/territoriale	Minoranze Nel caso in cui il gruppo di liste provinciali vincente abbia ottenuto un numero di seggi pari alla metà del totale complessivo dell'assemblea, la metà del 20% degli scranni attribuiti con il metodo maggioritario viene assegnato alle liste di minoranza (<i>art. 15 della legge n. 108/1968</i>).
Incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità	Disciplina dettata da L. 23 aprile 1981, n. 154 (<i>Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale</i>).

	LOMBARDIA
	Legge regionale 31 ottobre 2012, n. 17 come modificata dalla legge regionale n. 38/2017 e dalle leggi regionali n. 2 e 3 del 2018
Sistema elettorale regionale	<p>Il Consiglio regionale e il Presidente della Regione sono eletti contestualmente, a suffragio universale e diretto, con voto personale, eguale, libero e segreto, attribuito a liste provinciali concorrenti ed a coalizioni regionali concorrenti, formate da uno o più gruppi di liste provinciali, ognuna collegata con un candidato alla carica di Presidente della Regione (<i>art. 1, comma 1, della legge regionale n. 17/2012</i>).</p> <p>I componenti del Consiglio regionale sono eletti con criterio proporzionale sulla base di liste circoscrizionali concorrenti, con applicazione di un premio di maggioranza.. (<i>art. 1, comma 5, della legge regionale n. 17/2012</i>).</p> <p>Per quanto non previsto continuano ad applicarsi le disposizioni della <i>legge n. 108/1968</i> e della <i>legge n. 43/1995 (art. 1, comma 41, della legge regionale n. 17/2012)</i>.</p>
Seggi in Consiglio	<p>Il Consiglio regionale è composto da ottanta consiglieri, compreso il Presidente della Regione (totale 80) (<i>art. 1, comma 2, della legge regionale n. 17/2012</i>).</p> <p>Al candidato Presidente giunto secondo è assegnato un seggio di consigliere regionale (<i>art. 1, comma 32, lettera c) della legge regionale n. 17/2012</i>).</p>
Assegnazione seggi e premio maggioranza	<p>Assegnazione dei seggi alla coalizione vincente e a ciascun altro gruppo di liste con sistema proporzionale. Successivo riparto dei seggi tra i gruppi di liste di ciascuna coalizione con il sistema proporzionale del quoziente corretto con più uno (<i>art. 1, commi da 30 al 33, della legge regionale n. 17/2012</i>).</p> <p>Alle liste collegate al Presidente della Regione eletto sono assegnati:</p> <ul style="list-style-type: none"> – almeno 44 seggi (cioè il 55% dei seggi consiliari) se il Presidente ha ottenuto meno del 40% dei voti validi; – almeno 48 seggi (cioè il 60% dei seggi consiliari) se il Presidente ha ottenuto il 40% o più dei voti validi (<i>art. 1, comma 24, della legge regionale n. 17/2012</i>). <p>Alle liste collegate al Presidente della Regione eletto non può, in ogni caso, essere attribuito più del 70% dei seggi del Consiglio regionale attribuiti alle singole liste. Ai fini del calcolo delle percentuali di seggi del Consiglio regionale, non si tiene conto del seggio spettante al Presidente della Regione neoeletto (<i>art. 1, comma 25, della legge regionale n. 17/2012</i>).</p>
Soglie di sbarramento	<p>Non sono ammesse alla ripartizione dei seggi le liste provinciali il cui gruppo abbia ottenuto, nell'intera Regione, meno del 3% dei voti validi, a meno che il gruppo sia collegato a un candidato Presidente che ha ottenuto almeno il 5% dei voti nella relativa elezione (<i>art. 1, comma 30, lettera d), della legge regionale n. 17/2012</i>).</p>
Voto di preferenza e voto disgiunto	<p>Previsti fino a due voti di preferenza (<i>art. 1, comma 21, della legge regionale n. 17/2012 come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera e) della legge regionale n. 38/2017</i>).</p> <p>AmMESSO il voto disgiunto (<i>art. 1, comma 20, della legge regionale n. 17/2012</i>).</p>
Ripartizione dei seggi	<p>Le circoscrizioni coincidono con i territori delle province lombarde esistenti alla data del 1° gennaio 2012 (<i>art. 1, comma 6, della legge regionale n. 17/2012</i>).</p>
Numero candidati in liste provinciali. Limite candidature/collegi	<p>Le liste provinciali sono ammesse se presenti con il medesimo contrassegno in almeno cinque circoscrizioni provinciali (<i>art. 1, comma 12, della legge regionale n. 17/2012 come modificato dall'art. 1 comma 1, della legge regionale n. 38/2017</i>).</p> <p>È consentito presentare la propria candidatura in un massimo di tre circoscrizioni, purché sotto lo stesso simbolo (<i>art. 9, comma 7, della legge n. 108/1968</i>).</p>
Garanzia minoranze/territoriale	<p>Minoranze. Alla maggioranza non può essere attribuito più del 70% dei seggi del Consiglio regionale (<i>art. 1, comma 25, della legge regionale n. 17/2012</i>).</p> <p>Al gruppo o alla coalizione di liste collegate al candidato proclamato eletto Presidente della Giunta non possono essere attribuiti più di 56 seggi in Consiglio regionale (<i>art. 1, comma 30, lettera f), della legge regionale n. 17/2012</i>).</p> <p>Garanzia territoriale: nel Consiglio regionale è garantito almeno un rappresentante di ciascun territorio provinciale. (<i>art. 1, commi da 34 a 36, della legge regionale n. 17/2012</i>).</p>
Incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità	<p>Non può essere immediatamente ricandidato alla carica di Presidente della Regione chi ha già ricoperto ininterrottamente tale carica per due mandati consecutivi (<i>art. 1, comma 10, della legge regionale n. 17/2012</i>).</p> <p>La carica di assessore regionale è incompatibile con le funzioni di consigliere regionale (<i>comma 3 bis dell'art. 5 della legge regionale n. 31/2016, inserito dall'art. 1, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 3/2018</i>).</p>

	MARCHE
	Legge regionale 16 dicembre 2004, n. 27 come modificata dalla legge regionale n. 5 del 2015
Sistema elettorale regionale	<p>Il Consiglio regionale e il Presidente della Giunta regionale sono eletti contestualmente a suffragio universale e diretto, sulla base di liste provinciali concorrenti e di coalizioni regionali concorrenti, ognuna collegata con un candidato Presidente regionale (<i>art. 1, commi 1 e 2, della legge regionale n. 27/2004</i>).</p> <p>Il Presidente della Regione è eletto con il sistema maggioritario: vince chi ottiene più voti. Non è previsto un turno di ballottaggio.</p> <p>Il Consiglio regionale è eletto con sistema proporzionale corretto da un premio di maggioranza.</p> <p>Per quanto non disposto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con <i>D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570</i> nelle parti riguardanti i consigli dei comuni con oltre 15.000 abitanti e le disposizioni di cui alla <i>legge 17 febbraio 1968, n. 108</i>, e loro successive modificazioni ed integrazioni (<i>art. 1, comma 4, della legge regionale n. 27/2004</i>).</p>
Seggi in Consiglio	<p>Trenta consiglieri più il Presidente della Giunta regionale (totale 31) (<i>art. 4, comma 1, della legge regionale n. 27/2004, articolo sostituito dall'art. 3, comma 1, della legge regionale n. 5/2015</i>).</p> <p>Al candidato Presidente miglior perdente è assegnato un seggio di consigliere regionale (<i>art. 19, comma 4, lett. e) della legge regionale n. 27/2004</i>).</p>
Assegnazione seggi e premio maggioranza	<p>Alla coalizione vincente viene garantita l'assegnazione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 18 seggi con il 40% o più dei voti, - 17 seggi a chi ottiene tra il 37% e il 40% dei voti - 16 seggi a chi ottiene tra il 34% e il 37% dei voti (<i>art. 19, comma 4, lett. g) della legge regionale n. 27/2004, lettera modificata dall'art. 10, comma 1, della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 5</i>). <p><i>Se la coalizione del candidato vincitore ha raccolto meno del 34% dei voti, l'assegnazione dei seggi avviene con un sistema proporzionale puro.</i></p> <p><i>Nel calcolo dei seggi da assegnare non è compreso il seggio del Presidente della Giunta.</i></p>
Soglie di sbarramento	<p>Non sono ammesse alla assegnazione dei seggi le coalizioni che abbiano ottenuto meno del 5% del totale dei voti validi riportati dalle coalizioni regionali, a meno che siano composte da almeno un gruppo di liste che ha ottenuto più del 3% del totale dei voti validi espressi a favore delle liste (<i>art. 18 della legge regionale n. 27/2004</i>.)</p>
Voto di preferenza e voto disgiunto	<p>L'elettore può esprimere un solo voto di preferenza (<i>art. 16, comma 6, della legge regionale n. 27 del 2004</i>).</p> <p>Non ammesso il voto disgiunto (<i>art. 16, comma 9, della legge regionale n. 27 del 2004</i>).</p>
Ripartizione dei seggi	<p>Il territorio regionale è ripartito, ai fini della elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale, in circoscrizioni elettorali corrispondenti alle province di Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Pesaro e Urbino (<i>art. 6, comma 1, della legge regionale n. 27 del 2004</i>).</p>
Numero candidati in liste provinciali. Limite candidature/collegi	<p>È consentito presentare la propria candidatura in una sola circoscrizione elettorale provinciale (<i>art. 10, comma 7, della legge 27 del 2004, comma così sostituito dall'art. 7, comma 3, legge regionale 20 febbraio 2015, n. 5</i>).</p> <p>Non sono ammesse coalizioni che non siano formate almeno da un gruppo di liste presentate, col medesimo simbolo, in almeno tre circoscrizioni provinciali. Non possono aderire alle coalizioni liste presentate in un numero di circoscrizioni inferiore a tre. Le liste provinciali sono formate da un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere nella circoscrizione elettorale e non inferiore ad un terzo con arrotondamento, in caso di decimale, all'unità superiore (<i>art. 9, commi 4 e 5, della legge regionale n. 27 del 2004, comma 5 modificato dall'art. 6, comma 1, della legge regionale n. 5/2015</i>).</p>
Garanzia minoranze/territoriale	<p>Non previste</p>
Incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità	<p>I soggetti diversi dai consiglieri regionali possono assumere la carica di assessore regionale solo se in possesso delle condizioni di candidabilità, eleggibilità e compatibilità previste dalla normativa vigente per i consiglieri regionali.</p> <p>Non è immediatamente rieleggibile a Presidente della Giunta regionale, allo scadere del secondo mandato, chi ha ricoperto tale carica per due legislature consecutive. Inoltre, si applicano le norme sull'incandidabilità, l'ineleggibilità e l'incompatibilità previste dalla legislazione nazionale vigente (<i>art. 3-bis della legge regionale n. 27 del 2004, articolo aggiunto dall'art. 2, comma 1, della legge regionale n. 5/2015</i>).</p>

	MOLISE Legge regionale del 5 dicembre 2017, n. 20 come modificata dalla legge regionale 24 gennaio 2018, n.1
Sistema elettorale regionale	<p>È proclamato eletto Presidente della Giunta regionale il candidato alla presidenza che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale. Il Presidente della Giunta regionale, ai sensi dello Statuto, è componente del Consiglio regionale.</p> <p>I consiglieri regionali sono eletti con criterio proporzionale mediante riparto dei seggi tra coalizioni di liste e liste non riunite in coalizione, concorrenti, ognuna collegata con un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale e con applicazione di un premio di maggioranza (art. 2 della legge regionale n. 20/2017, come modificato dall' art. 17, comma 1, lettera a), della legge regionale 24 gennaio 2018, n. 1).</p> <p>Per quanto non previsto dalle disposizioni della presente legge continuano ad applicarsi la legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per la elezione dei Consigli regionali delle regioni a statuto normale) e la legge 23 febbraio 1995, n. 43 (Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario), e successive modificazioni. Si applicano inoltre, in quanto compatibili con la presente legge, le altre disposizioni vigenti nell'ordinamento in materia (art. 1, comma 2, della legge regionale n. 20/2017).</p>
Seggi in Consiglio	<p>Il Consiglio regionale si compone di venti consiglieri e del Presidente della Giunta regionale (21) (art. 15 dello Statuto; art. 1, comma 3, della legge regionale n. 20/2017).</p> <p>Al candidato Presidente miglior perdente è assegnato un seggio di consigliere regionale se collegato a coalizione di liste o lista non unita in coalizione che abbiano conseguito almeno un seggio (art. 2, comma 3, della legge regionale n. 20/2017, comma modificato dall' art. 17, comma 1, lettera a), della legge regionale 24 gennaio 2018, n. 1)</p>
Assegnazione seggi e premio maggioranza	<p>Le liste collegate al candidato proclamato eletto alla carica di Presidente della Giunta regionale ottengono almeno dodici seggi del Consiglio attribuiti alle singole liste (art. 11, comma 1, della legge regionale n. 20/2017).</p> <p>In ogni caso, non possono essere attribuiti alle singole liste collegate al candidato proclamato eletto più di quattordici seggi (art. 11, comma 2, della legge regionale n. 20/2017).</p> <p>Nel caso in cui una lista regionale avrebbe diritto a conseguire oltre dieci seggi complessivi, quelli ulteriori al decimo sono attribuiti alle eventuali altre liste della stessa coalizione la cui cifra elettorale espressa in termini di voti validi nell'intera circoscrizione regionale sia pari o superiore al 3% del totale dei voti validamente espressi nell'intera circoscrizione in favore delle liste. Tale previsione si applica solo in favore delle liste che non hanno ottenuto seggi né a quoziente intero, né con i voti residuati, fino ad un massimo di due liste (art. 12, commi da 6 a 8, della legge regionale n. 20/2017).</p>
Soglie di sbarramento	<p>Escluse dalla ripartizione dei seggi le coalizioni di liste e le liste non riunite in coalizione collegate ad un candidato alla presidenza della Giunta regionale che abbia ottenuto meno dell'otto% dei voti validi (art. 11, comma 5, della legge regionale n. 20/2017, come sostituito dall'art. 17, comma 1, lettere g) della legge regionale n. 1 del 2018).</p>
Voto di preferenza e voto disgiunto	<p>Si possono esprimere uno o due voti di preferenza per i candidati della medesima lista (art. 10, comma 1, della legge regionale n. 20/2017, come modificato dall' art. 17, comma 1, lettera f), della legge regionale 24 gennaio 2018, n. 1).</p> <p>Non ammesso il voto disgiunto (art. 10, comma 3, della legge regionale n. 20/2017).</p>
Ripartizione dei seggi	<p>Il territorio regionale costituisce l'unica circoscrizione elettorale della Regione (art. 3 della legge regionale n. 20/2017).</p>
Numero candidati in liste provinciali. Limite candidature/collegi	<p>Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei seggi della circoscrizione unica regionale e non inferiore allo stesso numero diminuito di un quarto (art. 5, comma 7, della legge regionale n. 20/2017).</p> <p>Le liste che all'esito degli adempimenti per l'ammissione risultano composte da un numero di candidati inferiore a quindici sono dichiarate non valide (art. 8, comma 2, della legge regionale n. 20/2017).</p>
Garanzia minoranze/territoriale	<p>Minoranze. All'insieme delle coalizioni e liste singole, non collegate al candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale proclamato eletto, sono riservati da un minimo di sei a un massimo di otto seggi del Consiglio, compreso il seggio destinato al candidato "miglior perdente" alla carica di Presidente della Giunta regionale e che sia collegato a coalizione di liste o a lista singola che abbiano conseguito almeno un seggio (art. 11, comma 5, della legge n.20/2017, come sostituito dall' art. 17, comma 1, lettera h), della legge regionale 24 gennaio 2018, n. 1).</p>
Incidibilità, ineleggibilità e incompatibilità	<p>La carica di assessore regionale è incompatibile con le funzioni di consigliere regionale. La nomina di un consigliere regionale alla carica di assessore nella relativa Giunta determina, per la durata dell'incarico, la sospensione dalle funzioni di consigliere e la supplenza per l'esercizio delle funzioni al primo candidato non eletto (art. 15 della legge regionale n. 20 del 2017).</p> <p>Fatte salve le disposizioni statali di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 23 aprile 1981, n. 154 (Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale,</p>

	<p>comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale), non sono eleggibili a Presidente della Giunta regionale e a consigliere regionale:</p> <p>a) coloro che sono titolari di un incarico apicale di un Dipartimento della Regione, ovvero di enti, consorzi, aziende, agenzie, fondazioni o altri organismi dipendenti o controllati dalla Regione;</p> <p>b) il direttore generale ed i direttori apicali delle aziende locali socio-sanitarie, ospedaliere, policliniche, universitarie e dei distretti sanitari;</p> <p>c) gli amministratori ed i dipendenti con funzioni di rappresentanza o con poteri di organizzazione o coordinamento del personale di istituto, consorzio, azienda, agenzia o altro organismo dipendente o controllato dalla Regione;</p> <p>d) coloro che sono stati nominati commissari con funzioni connesse alla gestione di istituti, consorzi, aziende o agenzie dipendenti o controllate dalla Regione. Le citate cause di ineleggibilità non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature (<i>art. 16 della legge regionale n. 20 del 2017, come modificato dall'art. 17, comma 1, lettere p) e q), della legge regionale 24 gennaio 2018, n. 1</i>).</p> <p>Oltre ai casi previsti dagli <i>articoli 3 e 4 della legge n. 154/1981</i>, non sono compatibili con le cariche di Presidente della Giunta regionale e di consigliere regionale:</p> <p>a) il presidente e il consigliere provinciale;</p> <p>b) il Garante regionale dei diritti della persona;</p> <p>c) i componenti del Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM);</p> <p>d) la consigliera regionale per la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna (<i>art. 17 della legge regionale n. 20 del 2017, come modificato dall'art. 17, comma 1, lettera r), della legge regionale 24 gennaio 2018, n. 1</i>).</p>
--	--

	PIEMONTE
	La Regione applica il sistema elettorale regionale previsto dalla disciplina statale ad eccezione di alcune norme per la sottoscrizione delle liste modificate con la Legge regionale 29 luglio 2009, n. 21
Sistema elettorale regionale	Il Presidente della Giunta regionale è eletto a suffragio universale e diretto contestualmente al Consiglio regionale, del quale fa parte (<i>art. 50, comma 1, dello Statuto</i>).
Seggi in Consiglio	Il Consiglio regionale è composto, oltre al Presidente della Giunta, da 50 membri (totale 51) (<i>art. 17, comma 1 dello Statuto</i>).
Assegnazione seggi e premio maggioranza	<p>Quattro quinti dei consiglieri assegnati alla regione sono eletti con il sistema proporzionale (40 seggi), un quinto in base a liste regionali concorrenti (10 seggi)</p> <p>Premio di maggioranza (costituito dai componenti del listino regionale) attribuito con modalità variabili:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se le liste provinciali collegate al presidente vincente raggiungono o superano il 50% dei seggi si attribuisce solo la metà del premio (dal listino collegato al Presidente verranno eletti solo 2 consiglieri) - Se le liste provinciali collegate al presidente vincente non raggiungono il 50% dei seggi si attribuisce per intero il premio (sono eletti tutti i componenti del listino) - Se la lista regionale raggiunge o supera il 40% dei voti gli viene attribuito il 60% dei seggi; - Se la lista regionale non raggiunge il 40% dei voti gli viene attribuito il 55% dei seggi (<i>art. 15 legge n. 108/1968</i>).
Soglie di sbarramento	È previsto uno sbarramento per le liste provinciali che abbiano ottenuto nell'intera regione meno del 3%, a meno che siano collegate ad una lista regionale che ha superato la soglia del 5% (<i>art. 7 della legge n. 43/1995</i>).
Voto di preferenza e voto disgiunto	<p>Un voto di preferenza per le liste provinciali (<i>art. 13 legge n. 108/1968</i>); voto bloccato per le liste regionali.</p> <p>Ammesso il voto disgiunto (<i>art. 2 comma 1 della legge n. 43/1995</i>).</p>
Ripartizione dei seggi	Il territorio della Regione è ripartito in circoscrizioni elettorali corrispondenti alle province (<i>art. 1, comma 4, della legge n. 108/1968</i>).
Numero candidati in liste provinciali. Limite candidature/collegi	<p>Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero di consiglieri da eleggere nel collegio e non inferiore ad un terzo arrotondato alla unità superiore (<i>art. 9, comma 5, della legge n. 108/1968</i>).</p> <p>È consentito presentare la propria candidatura in un massimo di tre circoscrizioni purché sotto lo stesso simbolo (<i>art. 9, comma 7, della legge n. 108/1968</i>).</p>
Garanzia minoranze/territoriale	Minoranze. Nel caso in cui il gruppo di liste provinciali vincente abbia ottenuto un numero di seggi pari alla metà del totale complessivo dell'assemblea, la metà del 20% degli scranni attribuiti con il metodo maggioritario viene assegnato alle liste di minoranza (<i>art. 15 della legge n.108/1968</i>).
Incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità	Disciplina dettata dalla legge 23 aprile 1981, n. 154 (Norme in materia di ineleggibilità e incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale).

PUGLIA	
Legge regionale 28 gennaio 2005, n. 2 come modificata da legge n. 7 del 2015	
Sistema elettorale regionale	<p>Sistema proporzionale per l'assegnazione dell'80% dei seggi a liste concorrenti in circoscrizioni provinciali e del restante 20% dei seggi con metodo maggioritario.</p> <p>Il Presidente della Regione, ai sensi dell'articolo 41 dello Statuto, è eletto a suffragio universale e diretto, in concomitanza con il rinnovo del Consiglio regionale (<i>art. 2, comma 1, della legge regionale n. 2 del 2005, articolo sostituito dall'art. 1, comma 1, della legge regionale 10 marzo 2015, n. 7</i>).</p> <p>Il Presidente della Regione, ai sensi dell'articolo 24 dello Statuto, è membro del Consiglio regionale (<i>art. 2, comma 3, della legge regionale n. 2 del 2005, articolo sostituito dall'art. 1, comma 1, della legge regionale 10 marzo 2015, n. 7</i>).</p> <p>Per quanto non espressamente previsto e in quanto compatibili sono recepite la <i>legge 17 febbraio 1968, n. 108</i> e la <i>legge 23 febbraio 1995, n. 43 (art. 1, comma 2, della legge regionale n. 2 del 2005)</i>.</p>
Seggi in Consiglio	<p>Il numero dei consiglieri regionali è di 50, escluso il Presidente della Giunta regionale (totale 51) (<i>art. 2, comma 1, lett. b, della legge statutaria n. 8/2013</i>).</p> <p>È altresì consigliere il candidato alla carica di Presidente della Giunta che ha conseguito, in ambito regionale, un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente (<i>art. 2, comma 4, della legge regionale n. 2 del 2005, articolo sostituito dall'art. 1, comma 1, della legge regionale 10 marzo 2015, n. 7</i>).</p>
Assegnazione seggi e premio maggioranza	<p>L'Ufficio centrale regionale procede al riparto dei primi 23 seggi dapprima a livello di singola circoscrizione e, successivamente, a livello di collegio unico regionale per la ripartizione degli eventuali seggi circoscrizionali residui. Successivamente, l'Ufficio centrale regionale procede al riparto degli ulteriori 27 seggi accertando se il numero dei seggi conseguiti e la percentuale di voti validi raggiunta dal gruppo o dalla coalizione di gruppi collegati al presidente proclamato eletto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sia pari o superiore al 40 per cento, nel caso assegna a essi un numero di seggi tale che assicuri in Consiglio una maggioranza di 29 consiglieri su 50 assegnati; - se inferiore al 40 per cento ma non anche al 35 per cento, assegna a essi un numero di seggi tale che assicuri in Consiglio una maggioranza di 28 consiglieri su 50 assegnati; - qualora la percentuale di voti validi raggiunta sia inferiore al 35 per cento, assegna a essi, un numero di seggi tale che assicuri in Consiglio una maggioranza di 27 consiglieri su 50 assegnati. <p>(<i>art. 10 della legge regionale n. 2 del 2005, articolo sostituito dall'art. 8, comma 1, della legge regionale 10 marzo 2015, n. 7</i>).</p>
Soglie di sbarramento	<p>Le coalizioni di gruppi sono ammesse alla distribuzione dei seggi ove abbiano ottenuto complessivamente almeno l'8 % dei voti validi. Non sono ammessi all'assegnazione dei seggi i gruppi di liste non collegati ad altri che abbiano ottenuto meno dell'8% dei voti validi. Non sono, altresì, ammessi all'assegnazione di seggi i gruppi di liste che, anche se collegati in coalizione ad altri, non abbiano individualmente superato la soglia del 4% dei voti validi (<i>art. 11 della legge regionale n. 2 del 2005, articolo sostituito dall'art. 9, comma 1, della legge regionale 10 marzo 2015, n. 7</i>).</p>
Voto di preferenza e voto disgiunto	<p>Previsto un voto di preferenza (<i>art. 7, comma 1, della legge regionale n. 2/2005, articolo sostituito dall'art. 5, comma 1, della legge regionale 10 marzo 2015, n. 7</i>).</p> <p>Amnesso il voto disgiunto (<i>art. 7, comma 2, della legge regionale n. 2/2005, articolo sostituito dall'art. 5, comma 1, della legge regionale 10 marzo 2015, n. 7</i>).</p>
Ripartizione dei seggi	<p>Il territorio della Regione è ripartito in sei circoscrizioni elettorali alle quali appartengono i comuni ricompresi nella delimitazione geografica delle province pugliesi istituite con leggi della Repubblica (<i>art. 10 della legge regionale n. 2/2005</i>). La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni è effettuata dividendo il numero degli abitanti della Regione per 23 e assegnando i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. La determinazione dei seggi del Consiglio regionale e l'assegnazione di essi alle singole circoscrizioni sono effettuate con decreto del Presidente della Regione, emanato contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi, in modo proporzionale alla popolazione residente sulla base dei quozienti interi e dei resti più alti. A tal fine, il numero degli abitanti della Regione è suddiviso per 23 (<i>art. 4 della legge regionale n. 2/2005, articolo sostituito dall'art. 3, comma 1, della legge regionale 10 marzo 2015, n. 7</i>).</p>
Numero candidati in liste provinciali. Limite candidature/collegi	<p>Le liste circoscrizionali sono ammesse se presenti con il medesimo contrassegno in almeno tre circoscrizioni elettorali e se sussistono le ulteriori condizioni di legge (<i>art. 8, comma 3, della legge regionale n. 2/2005, articolo sostituito dall'art. 6, comma 1, della legge regionale 10 marzo 2015, n. 7</i>).</p> <p>In ciascuna circoscrizione ogni lista deve comprendere un numero di candidati non inferiore al numero dei seggi assegnati ai sensi del decreto del Presidente della Giunta regionale di cui al comma 2 dell'articolo 4 e non superiore al numero che si ottiene dividendo per 50 il numero degli abitanti della Regione e assegnando i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti (<i>art. 8, comma 12, della legge regionale n. 2/2005, articolo sostituito dall'art. 6, comma 1, della legge regionale 10 marzo 2015, n. 7</i>).</p>

	È consentito presentare la propria candidatura in un massimo di tre circoscrizioni purché sotto lo stesso simbolo (<i>art. 8, comma 16, della legge regionale n. 2/2005, articolo sostituito dall'art. 6, comma 1, della legge regionale 10 marzo 2015, n. 7</i>).
Garanzia minoranze/territoriale	Non previste
Incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità	Oltre ai casi previsti dal <i>primo comma dell'articolo 2 della legge 23 aprile 1981, n. 154</i> , non sono eleggibili a Presidente della Regione e a Consigliere regionale i Presidenti delle Province della Regione e i Sindaci dei comuni della Regione. Le cause d'ineleggibilità non hanno effetto se gli interessati cessano dalla carica per dimissioni non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature (<i>art. 6 della legge regionale n 2 del 2005</i>).

	SARDEGNA Legge reg. Statutaria 12 novembre 2013, n. 1 come modificata dalla legge reg. Statutaria 21 novembre 2017
Sistema elettorale regionale	<p>Il Presidente della Regione e il Consiglio regionale sono eletti contestualmente a suffragio universale e diretto con voto personale, eguale, libero e segreto (<i>art. 1, comma 1, della legge regionale Statutaria n. 1/2013</i>).</p> <p>Il Consiglio regionale è eletto con voto attribuito a liste circoscrizionali concorrenti ciascuna collegata, a pena di esclusione, ad un candidato alla carica di Presidente della Regione (<i>art. 1, comma 2, della legge regionale Statutaria n. 1/2013</i>).</p> <p>Con legge regionale sono disciplinate le modalità di partecipazione degli elettori alla selezione dei candidati alla carica di Presidente della Regione, denominate "elezioni primarie", al fine di favorire e promuovere la partecipazione democratica (<i>art. 8 della legge regionale Statutaria n. 1/2013</i>).</p>
Seggi in Consiglio	<p>Il numero dei consiglieri regionali è di 60 (<i>art. 16 dello Statuto speciale come sostituito dall'art. 1 della legge costituzionale n. 3/2013</i>). Il Presidente della Regione e il candidato alla carica di Presidente della Regione, che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore, fanno parte del Consiglio regionale (<i>art. 1, comma 5 della legge regionale Statutaria n. 1/2013</i>).</p>
Assegnazione seggi e premio maggioranza	<p>Si assegna alla coalizione o al gruppo di liste non coalizzato collegati al Presidente proclamato eletto:</p> <p>a) il 60% dei seggi del Consiglio regionale se il Presidente proclamato eletto ha ottenuto una percentuale di voti superiore al 40%;</p> <p>b) il 55% dei seggi del Consiglio regionale se il Presidente proclamato eletto ha ottenuto una percentuale di voti compresa tra il 25 ed il 40% (<i>art. 13, comma 2, della legge regionale Statutaria n. 1/2013</i>).</p> <p>I seggi restanti dopo l'attribuzione dei seggi assegnati alla coalizione o al gruppo di liste non coalizzato collegati al Presidente proclamato eletto sono ripartiti tra tutti gli altri gruppi di liste ammessi all'attribuzione dei seggi (<i>art. 13, comma 3, della legge regionale Statutaria n. 1/2013</i>).</p> <p>Nei calcoli dei seggi sono ricompresi sia quello del Presidente proclamato eletto che quello del candidato Presidente che ha ottenuto un numero di voti validi immediatamente inferiore (<i>art. 13, comma 4, della legge regionale Statutaria n. 1/2013</i>).</p> <p>Qualora la percentuale di voti sia pari o superiore al 60% e la coalizione o il gruppo non coalizzato collegati al Presidente proclamato eletto abbiano anch'essi ottenuto una percentuale pari o superiore al 60% della somma dei voti validi dei gruppi di liste ammessi all'attribuzione dei seggi ovvero, nel caso in cui la percentuale di cui al comma 1 sia inferiore al 25%, tutti i seggi sono ripartiti proporzionalmente fra tutti i gruppi di liste ammessi al riparto (<i>art. 13, comma 5, della legge regionale Statutaria n. 1/2013</i>).</p>
Soglie di sbarramento	<p>Sono esclusi dall'attribuzione dei seggi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i gruppi di liste che fanno parte di una coalizione che ottiene meno del 10% del totale dei voti validi ottenuti da tutti i gruppi di liste a livello regionale; - i gruppi di liste non coalizzati che ottengono meno del 5% del totale dei voti ottenuti da tutti i gruppi di liste a livello regionale (<i>art. 1, comma 7, della legge regionale Statutaria n. 1/2013</i>).
Voto di preferenza e voto disgiunto	<p>L'elettore può indicare fino a due preferenze (<i>art. 9, comma 4, della legge regionale Statutaria n. 1/2013, articolo sostituito dall'art. 2, comma 1, della legge reg. Statutaria 21 novembre 2017</i>).</p> <p>AmMESSO il voto disgiunto (<i>art. 9 comma 5 della legge regionale Statutaria n. 1/2013, articolo sostituito dall'art. 2, comma 1, della legge reg. Statutaria 21 novembre 2017</i>).</p>
Ripartizione dei seggi	<p>Il territorio della Regione è ripartito nelle otto circoscrizioni elettorali di Cagliari, Carbonia-Iglesias, Medio Campidano, Nuoro, Ogliastra, Olbia-Tempio, Oristano e Sassari, corrispondenti a quelle risultanti alla data delle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale dell'anno 2009 (<i>art. 3, comma 1, della legge regionale Statutaria n. 1/2013</i>).</p> <p>Il numero dei seggi spettanti a ciascuna circoscrizione è calcolato dividendo la cifra della popolazione residente nella Regione, quale risulta dai dati ISTAT al 31 dicembre del penultimo anno precedente la data di convocazione dei comizi elettorali, per il numero dei seggi del Consiglio meno uno ed assegnando ad ogni circoscrizione tanti seggi quante volte il quoziente è contenuto nella cifra della popolazione residente nella circoscrizione (<i>art. 3, comma 3, della legge regionale Statutaria n. 1/2013</i>).</p>
Numero candidati in liste provinciali. Limite candidature/collegi	<p>I candidati Presidente non possono presentarsi come candidati nelle liste circoscrizionali. Nessun candidato può essere compreso in più di una lista circoscrizionale (<i>art. 7 della legge regionale Statutaria n. 1/2013</i>).</p> <p>Ciascuna lista circoscrizionale deve comprendere, all'atto della presentazione, un numero di componenti non inferiore ai due terzi, arrotondato all'unità superiore, dei seggi assegnati alla circoscrizione e non superiore, nelle circoscrizioni alle quali è assegnato un numero di seggi uguale o superiore a 3, al numero dei seggi assegnato a quella circoscrizione, aumentato di una unità se il numero di seggi spettanti è dispari (<i>art. 4, comma 3-bis della legge regionale Statutaria n. 1 del 2013 comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, lettera a) della legge reg. Statutaria 21 novembre 2017</i>).</p>

Garanzia minoranze/territoriale	Garanzia territoriale. In ogni circoscrizione è garantita l'attribuzione di almeno un seggio (<i>art. 18, comma 1 della legge regionale Statutaria n. 1 del 2013</i>).
Incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità	In materia di ineleggibilità e incompatibilità, fino all'approvazione di una disciplina regionale ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto speciale per la Sardegna, oltre a quanto previsto dallo stesso Statuto, si applicano le leggi statali (<i>art. 22, comma 2, della legge regionale Statutaria n. 1 del 2013</i>).

	SICILIA Legge regionale n. 29 del 1951 come modificata e integrata dalla legge regionale n. 7 del 2005
Sistema elettorale regionale	<p>Sistema misto: in larga parte proporzionale ma con un correttivo maggioritario.</p> <p>L'elettore esprime due voti: uno per la lista regionale e uno per quella provinciale (art. 3, comma 2 della legge regionale n. 29/1951).</p> <p>Il Presidente della Regione siciliana è eletto a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto, contestualmente all'elezione dell'Assemblea regionale siciliana. La votazione per l'elezione del Presidente della Regione e dell'Assemblea regionale avviene su un'unica scheda (art. 1, commi 1 e 2 della legge regionale n. 29/1951).</p> <p style="text-align: center;"><u>Avvertenze</u></p> <p>Con riguardo alle modifiche apportate alla presente legge dalla legge regionale 15 settembre 1997, n. 35, si tenga presente la disposizione transitoria di cui all'art. 18 di quest'ultima. Per l'ipotesi in cui le elezioni per il rinnovo dell'Assemblea regionale siciliana si svolgano contemporaneamente a consultazioni elettorali per la Camera dei deputati o per il Senato o per i referendum popolari, si veda la legge regionale 30 aprile 1976, n. 44. Ai sensi dell'art. 2, comma 2, L.Cost. 7 febbraio 2013, n. 2 qualora alla data di convocazione dei comizi elettorali per il rinnovo dell'Assemblea regionale siciliana successivo alla data di entrata in vigore della suddetta legge costituzionale non siano state approvate le conseguenti modificazioni alla legge elettorale regionale prevista dall'articolo 3 dello Statuto della Regione siciliana, approvato con R.D.Lgs. 15 maggio 1946, n. 455, continua ad applicarsi la presente legge, con le modifiche di seguito indicate:</p> <p>a) la cifra ottanta riferita ai seggi da assegnare in ragione proporzionale ripartiti nei collegi elettorali, ovunque ricorra, è da intendere sessantadue;</p> <p>b) la cifra nove riferita al numero dei candidati della lista regionale, ovunque ricorra, è da intendere sette;</p> <p>c) la cifra cinquantaquattro corrispondente al numero massimo dei seggi attribuibili al fine di agevolare la formazione di una stabile maggioranza, ovunque ricorra, è da intendere quarantadue.</p>
Seggi in Consiglio	Il numero dei deputati dell'Ars è di 70 (art. 3 dello Statuto speciale come modificato dall'art. 1 della legge costituzionale n. 2/2013).
Assegnazione seggi e premio maggioranza	<p>62 seggi sono attribuiti in ragione proporzionale sulla base di liste di candidati concorrenti nei collegi elettorali provinciali (art. 1-bis, comma 4, della legge regionale n. 29/1951, articolo aggiunto dall'art. 2 della legge regionale 3 giugno 2005, n. 7)</p> <p>2 seggi sono assegnati rispettivamente al neo eletto Presidente della Regione e al candidato Presidente giunto secondo (art. 1-bis, commi 10 e 11, della legge regionale n. 29/1951, articolo aggiunto dall'art. 2 della legge regionale 3 giugno 2005, n. 7)</p> <p>I restanti 6 seggi (facenti parte del cosiddetto "listino" regionale) possono essere assegnati, entro il limite del raggiungimento di quarantadue seggi (escluso il Presidente), ai candidati della lista regionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - se il numero complessivo dei predetti seggi è inferiore a 42, proclama eletti tanti candidati della lista regionale più votata, secondo l'ordine di presentazione nella lista, quanti ne occorrono per raggiungere 42 seggi. Gli eventuali seggi che residuano sono attribuiti ai gruppi di liste non collegati alla lista regionale risultata più votata; - se il numero complessivo dei predetti seggi è già pari o superiore a 42, attribuisce tutti i seggi che residuano fra tutti i gruppi di liste non collegati alla lista regionale risultata più votata, in proporzione alle rispettive cifre elettorali regionali (art. 2-ter della legge regionale n. 29/1951, articolo aggiunto dall'art. 7 della legge regionale 3 giugno 2005, n. 7).
Soglie di sbarramento	Sbarramento del 5% a livello regionale (art. 1-bis, comma 5, della legge regionale n. 29/1951, articolo aggiunto dall'art. 2 della legge regionale 3 giugno 2005, n. 7)
Voto di preferenza e voto disgiunto	<p>Previsto un voto di preferenza (art. 3, comma 3, della legge regionale n. 29/1951, articolo sostituito dall'art. 8 della legge regionale 3 giugno 2005, n. 7).</p> <p>Amnesso voto disgiunto (art. 3, comma 5, della legge regionale n. 29/1951, articolo sostituito dall'art. 2 della legge regionale 3 giugno 2005, n. 7).</p>
Ripartizione dei seggi	Il territorio della Regione è ripartito in tante circoscrizioni quante sono le province regionali (art. 1-bis, comma 2, della legge regionale n. 29/1951, articolo aggiunto dall'art. 2 della legge regionale 3 giugno 2005, n. 7)
Numero candidati in liste provinciali. Limite candidature/collegi	<p>Ciascuna lista regionale deve comprendere un numero di candidati pari a 9, incluso il capolista (art. 1-bis, comma 7, della legge regionale n. 29/1951, articolo aggiunto dall'art. 2 della legge regionale 3 giugno 2005, n. 7).</p> <p>I candidati delle liste regionali, ad eccezione del capolista, devono essere contestualmente candidati in una delle liste provinciali collegate (art. 1-bis, comma 9, della legge regionale n. 29/1951, articolo aggiunto dall'art. 2 della legge regionale 3 giugno 2005, n. 7).</p> <p>La presentazione di ciascuna lista regionale deve, a pena di nullità, essere accompagnata dalla</p>

	<p>dichiarazione di collegamento con almeno un gruppo di liste validamente presentate con il medesimo contrassegno in non meno di cinque collegi elettorali provinciali (<i>art. 1-ter, comma 1, della legge regionale n. 29/1951, articolo aggiunto dall'art. 3 della legge regionale 3 giugno 2005, n. 7</i>).</p> <p>Ogni lista provinciale deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei deputati da eleggere nel collegio e non inferiore alla metà, con arrotondamento all'unità superiore (<i>art. 3-ter, comma 1, della legge regionale n. 29/1951, articolo aggiunto dall'art. 10, comma 1, della legge regionale 3 giugno 2005, n. 7</i>).</p>
Garanzia minoranze/territoriale	Non previste
Incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità	<p>Per le cause di ineleggibilità: vedi art. 8 della legge regionale n. 29/1951, come sostituito dall'<i>art. 1, comma 1, della legge regionale 5 dicembre 2007, n. 22</i>; art. 9 della legge regionale n. 29/1951, come sostituito dall'<i>art. 1, comma 2, della legge regionale 5 dicembre 2007, n. 22</i>; art. 10 della legge regionale n. 29/1951, come sostituito dall'<i>art. 1, comma 3, della legge regionale 5 dicembre 2007, n. 22</i>.</p> <p>Per le cause di incompatibilità: vedi <i>Capo III della legge regionale n. 29 del 1951, aggiunto, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli da 10-ter a 10-sexies), dall'art. 1, comma 4, L.R. 5 dicembre 2007, n. 22</i>.</p>

TOSCANA Legge regionale 26 settembre 2014, n. 51	
Sistema elettorale regionale	È previsto un sistema proporzionale su base circoscrizionale, con premio di maggioranza e sbarramento differenziato. Qualora nessun candidato ottenga più del 40% dei voti, si procede ad un secondo turno elettorale. Sono ammessi al secondo turno i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti (<i>art. 15, commi 1 e 2, della legge regionale n. 51/2014</i>).
Seggi in Consiglio	Il Consiglio regionale è composto da 40 membri, escluso il Presidente della Giunta regionale (totale 41) (<i>art. 6, comma 2, dello Statuto ed art. 2, commi 1 e 2, della legge regionale n. 51/2014</i>). I candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale non proclamati eletti Presidente di Giunta sono eletti alla carica di Consigliere regionale se collegati ad almeno un gruppo di liste che abbia ottenuto seggi (<i>art. 21 della legge regionale n. 51/2014</i>).
Assegnazione seggi e premio maggioranza	La coalizione o il gruppo di liste collegate al candidato proclamato eletto Presidente della Giunta che ha conseguito al primo turno più del 45% dei voti validi, ottengono almeno il 60% dei seggi del Consiglio regionale. La coalizione o il gruppo di liste collegati al candidato proclamato eletto Presidente della Giunta che ha conseguito al primo turno un numero di voti validi compreso tra il 40% ed il 45% o che è stato eletto a seguito del secondo turno elettorale, ottengono almeno il 57,5% dei seggi del Consiglio regionale (<i>art. 17, comma 1, della legge regionale n. 51/2014</i>). <i>Per la disciplina di dettaglio relativa all'assegnazione dei seggi alle coalizioni e ai gruppi di liste, nonché ai gruppi di liste uniti in coalizione ed alle liste circoscrizionali si rinvia agli artt. 19, 20 e 22 della legge regionale n. 51/2014.</i>
Soglie di sbarramento	Accedono al riparto dei seggi: - le coalizioni di liste che hanno ottenuto una cifra elettorale regionale superiore al 10% dei voti validi espressi a favore delle liste e che contengano almeno un gruppo di liste collegate che abbia conseguito una cifra elettorale regionale superiore al 3% del totale dei voti validi (<i>art. 18, comma 1, lettera a) della legge regionale n. 51/2014</i>); - i gruppi di liste non uniti in coalizione che hanno ottenuto una cifra elettorale regionale superiore al 5% dei voti validi espressi a favore delle liste (<i>art. 18, comma 1, lettera b) della legge regionale n. 51/2014</i>); - i gruppi di liste facenti parte di coalizioni che non hanno superato le soglie di cui al primo punto, ma che abbiano conseguito individualmente una cifra elettorale regionale superiore al 5% dei voti validi espressi a favore delle liste (<i>art. 18, comma 1, lettera c) della legge regionale n. 51/2014</i>); - i gruppi di liste facenti parte di coalizioni che hanno superato le soglie di cui al primo punto e che abbiano conseguito individualmente una cifra elettorale superiore al 3% del totale dei voti validi espressi a favore delle liste (<i>art. 18, comma 1, lettera d) della legge regionale n. 51/2014</i>).
Voto di preferenza e voto disgiunto	L'elettore può indicare fino a due preferenze (<i>art. 14, comma 3, della legge regionale n. 51/2014</i>). Previsto voto disgiunto (<i>art. 14, comma 1, della legge regionale n. 51/2014</i>).
Ripartizione dei seggi	Il territorio regionale è suddiviso, ai fini della elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale, in circoscrizioni corrispondenti alle province, salvo che per la Provincia di Firenze, costituita in quattro circoscrizioni (<i>art. 7 della legge regionale n. 51/2014</i>).
Numero candidati in liste provinciali. Limite candidature/collegi	Il numero minimo e massimo di candidate e candidati circoscrizionali di ciascuna lista circoscrizionale è determinato in relazione alla popolazione residente, risultante dall'ultimo censimento generale. A tal fine, si divide il numero degli abitanti della Regione per il numero dei seggi e si stabilisce la cifra teorica di seggi circoscrizionali in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. Ciascuna lista circoscrizionale non può contenere un numero di candidate e candidati circoscrizionali inferiore a suddetta cifra aumentata di una unità qualora essa sia dispari. Il numero massimo delle candidate e dei candidati circoscrizionali di ciascuna lista circoscrizionale è pari al doppio della cifra teorica dei seggi circoscrizionali come sopra determinata (<i>art. 8, comma 4, della legge regionale n. 51/2014</i>). E' prevista una lista regionale facoltativa composta da massimo 3 candidati, con alternanza di genere (<i>art. 8, commi 3 e 5, della legge regionale n. 51/2014</i>). E' consentito presentare la propria candidatura, per liste contrassegnate dallo stesso simbolo, al massimo in tre circoscrizioni (<i>art. 10, comma 1, della legge regionale n. 51/2014</i>). Le candidate e i candidati regionali possono presentarsi per le proprie liste anche come candidate e candidati circoscrizionali, al massimo in due circoscrizioni (<i>art. 10, comma 2, della legge regionale n. 51/2014</i>). Le candidati e i candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale non possono essere presentati come candidate e candidati nelle liste circoscrizionali (<i>art. 10, comma 3, della legge regionale n. 51/2014</i>). Vengono regolate anche le elezioni plurime sia a livello circoscrizionale che regionale (<i>artt. 24 e 25 della legge regionale n. 51/2014</i>).

<p>Garanzia minoranze/ territoriale</p>	<p>Minoranze. Alla minoranza viene garantito almeno il 35% dei seggi del Consiglio regionale (<i>art. 17 comma 2 della legge regionale n. 51/2014</i>).</p> <p>Garanzia territoriale. Se in ciascuna circoscrizione non risulta eletto almeno un Consigliere regionale, si procede alla elezione del candidato con la più alta cifra individuale della lista circoscrizionale che nella circoscrizione interessata ha ottenuto il maggior numero di voti (<i>art. 23, comma 1, della legge regionale n. 51/2014</i>).</p>
<p>Incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità</p>	<p>La carica di assessore regionale è incompatibile con quella di consigliere regionale e comporta la decadenza dalla carica di consigliere (<i>art. 27 della legge regionale n. 51/2014</i>).</p>

TRENTINO-ALTO ADIGE	
	<p>Trento: legge provinciale n. 2/2003 e successive modifiche come modificata dalla legge provinciale pubblicata sul Bur n. 49 del 5 dicembre 2017 in tema di parità di genere.</p> <p>Bolzano: legge provinciale 19 settembre 2017, n. 14, come modificata dalla legge provinciale del 1° febbraio 2018.</p>
Sistema elettorale regionale	<p><i>A seguito delle modifiche allo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige apportate dalla legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, sono ora le Province Autonome di Trento e di Bolzano che determinano, con propria legge, la forma di governo della Provincia e, specificatamente, le modalità di elezione del Consiglio provinciale, del Presidente della Provincia e degli Assessori. Non si hanno più, pertanto, elezioni regionali ed il Consiglio regionale è composto dai membri dei Consigli provinciali di Trento e di Bolzano.</i></p> <p>Trento: Il territorio della provincia di Trento costituisce un unico collegio elettorale per l'elezione contestuale, a suffragio universale, diretto e segreto del Presidente della Provincia e dei 34 consiglieri provinciali. Il Presidente della Provincia fa parte del Consiglio provinciale (artt. 3 e 4 della legge provinciale n. 2/2003).</p> <p>Bolzano: Lo Statuto di autonomia di Bolzano (artt. 47 e 48) prevede che il Consiglio provinciale venga eletto, per la durata di cinque anni, con sistema proporzionale e a suffragio universale diretto e segreto.</p> <p>Il territorio della provincia di Bolzano costituisce un unico collegio elettorale per l'elezione del Consiglio provinciale, composto da 35 consiglieri. Il presidente della Provincia è eletto dal Consiglio provinciale nel suo seno con votazione per appello nominale e a maggioranza assoluta dei suoi componenti (art. 66 della legge provinciale n. 14/2017).</p>
Seggi in Consiglio	<p>Il Consiglio regionale è composto da 70 Consiglieri regionali e precisamente dai membri dei Consigli provinciali di Trento (34 consiglieri e il Presidente della Provincia di Trento) e di Bolzano (35)</p>
Assegnazione seggi e premio maggioranza	<p>Trento: Proporzionale (metodo d'Hondt) con premio di maggioranza alla lista o gruppo di liste collegate al candidato eletto Presidente così articolato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - qualora il gruppo di liste che ha ottenuto più voti non abbia conseguito almeno 17 seggi si attribuiscono 17 seggi (più il seggio del Presidente): 18 seggi in consiglio; - qualora il gruppo di liste non abbia conseguito 20 seggi (oltre al seggio del Presidente) - e la somma dei voti complessivamente riportati dal gruppo di liste collegato al candidato eletto Presidente sia pari ad almeno il 40% dei voti validi - si attribuiscono 20 seggi (più il seggio del Presidente): 21 seggi in consiglio; - alla lista o al gruppo di liste collegate al candidato eletto Presidente sono comunque assegnati non più di 23 seggi (oltre al seggio del Presidente della provincia): quindi alle forze di maggioranza spettano in consiglio al massimo 24 seggi su 35; - alle liste non collegate al candidato eletto Presidente spettano comunque almeno 11 seggi in consiglio provinciale (compreso - eventualmente - il seggio spettante al rappresentante dei ladini): quindi alle forze di minoranza spettano in consiglio almeno 11 seggi su 35 (art. 72, comma 1, lettera k), della legge provinciale n. 2/2003). <p>Bolzano: Proporzionale. Per l'attribuzione del numero dei seggi spettanti a ciascuna lista, si divide il totale dei voti validi riportati da tutte le liste per il numero dei 35 consiglieri, più due, ottenendo così il quoziente elettorale; nell'effettuare la divisione si arrotonda l'eventuale parte frazionaria all'unità superiore. Si attribuiscono quindi a ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulti contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista.</p> <p>Se, con il quoziente elettorale calcolato come sopra, il totale dei seggi da attribuire alle varie liste superi il numero di 35 seggi, le operazioni si ripetono con un nuovo quoziente elettorale ottenuto diminuendo di un'unità il divisore.</p> <p>Ove dopo il primo riparto risultassero seggi non attribuiti, l'ufficio elettorale centrale compone la graduatoria delle cifre dei voti residui di tutte le liste e sceglie, tra le cifre dei voti residui di tutte le liste, le più alte, in numero uguale ai seggi rimasti da attribuire (seggi residui), e attribuisce un ulteriore seggio a ciascuna delle liste alle quali appartengono tali cifre dei voti residui. A parità di cifre dei voti residui il seggio residuo è attribuito alla lista che ha la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. A queste operazioni partecipano anche le liste che non abbiano raggiunto il quoziente elettorale intero (art. 54 della legge provinciale n. 14/2017).</p>
Soglie di sbarramento	<p>Trento: non previste</p> <p>Bolzano: non previste</p>

<p>Voto di preferenza e voto disgiunto</p>	<p>Trento: possibile esprimere fino a tre preferenze (<i>art. 63, comma 3, della legge provinciale n. 2/2003</i>). <i>Il comma è stato così sostituito:</i> Ogni elettore può esprimere fino a due voti di preferenza per i candidati alla carica di consigliere provinciale della lista prescelta (<i>art. 4 della legge provinciale pubblicata sul BUR n. 49 del 5 dicembre 2017 in attesa di eventuale richiesta di referendum</i>).</p> <p>Non è possibile il voto disgiunto (<i>artt. 9 e 68, comma 3, lettera d), della legge provinciale n. 2/2003</i>)</p> <p>Bolzano: possibile esprimere fino a quattro preferenze (<i>art. 43, comma 3, della legge provinciale n. 14/2017</i>).</p> <p>Voto disgiunto non previsto (<i>art. 49 della legge provinciale n. 14/2017</i>).</p>
<p>Ripartizione dei seggi</p>	<p>La Provincia di Trento è l'unico collegio elettorale (<i>art. 4, comma 1, della legge provinciale n. 2/2003</i>)</p> <p>La Provincia di Bolzano è l'unico collegio elettorale (<i>art. 3, comma 1, della legge provinciale n. 14/2017</i>)</p>
<p>Numero candidati in liste provinciali. Limite candidature/collegi</p>	<p>Trento. Ciascuna lista di candidati alla carica di consigliere provinciale deve essere collegata con un candidato alla carica di Presidente e deve comprendere un numero di candidati non inferiore a 26 e non superiore a 34 (<i>art. 25, comma 6, della legge provinciale n. 2/2003</i>).</p> <p>Nessuno può essere contemporaneamente candidato alla carica di Presidente della Provincia e di consigliere provinciale. Nessuno può essere candidato alla carica di consigliere provinciale in più di una lista (<i>art. 25, comma 8, della legge provinciale n. 2/2003</i>).</p> <p>Bolzano. La dichiarazione di presentazione di ciascuna lista di candidati alla carica di consigliere provinciale deve essere sottoscritta da non meno di 400 e non più di 600 elettori, che hanno diritto di votare nei comuni della provincia di Bolzano per l'elezione del Consiglio provinciale. Nessuno può essere candidato alla carica di consigliere provinciale in più di una lista (<i>art. 16 della legge provinciale n. 14/2017</i>).</p>
<p>Garanzia minoranze/territoriale</p>	<p>Trento. Minoranze. Attribuisce uno dei seggi alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi complessivi nei comuni ladini (Campitello di Fassa - Ciampedel, Canazei - Cianacei, Mazzin - Mazin, Moena - Moena, Pozza di Fassa - Poza, Soraga - Soraga e Vigo di Fassa - Vich;) (<i>art. 72, comma 1, lettera i), della legge provinciale n. 2/2003</i>)</p> <p>Bolzano. Minoranze. In attuazione dell'articolo 48, comma 2, dello Statuto speciale, al gruppo linguistico ladino spetta almeno un seggio in seno al Consiglio provinciale (<i>art. 3, comma 3, della legge provinciale n. 14/2017</i>).</p>
<p>Incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità</p>	<p>Trento: Per le cause di <u>incandidabilità</u>: art. 13 della legge provinciale n. 2/2003. Per le cause di <u>ineleggibilità</u>: artt. 15 e 16 della legge provinciale n. 2/2003 Per le cause di <u>incompatibilità</u>: art. 17 della legge provinciale n. 2/2003 <i>Per le eccezioni alle cause d'ineleggibilità e d'incompatibilità: art. 18 della legge provinciale n. 2/2003</i></p> <p>Bolzano: Per le cause di <u>incandidabilità</u>: art. 7 della legge provinciale n. 14/2017. Per le cause di <u>ineleggibilità</u>: art. 8 della legge provinciale n. 14/2017 Per le cause di <u>incompatibilità</u>: art. 9 della legge provinciale n. 14/2017</p>

	UMBRIA
	Legge regionale 4 gennaio 2010, n. 2 come modificata dalla legge regionale n. 4 del 2015
Sistema elettorale regionale	<p>Il Presidente della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 63 dello Statuto regionale, è eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente con il rinnovo del Consiglio regionale (<i>art. 2, comma 1, della legge regionale n. 2 del 2010, comma modificato dall'art. 3, comma 1, della legge regionale n. 4/2015</i>).</p> <p>Sistema proporzionale a turno unico per l'assegnazione dei seggi a liste concorrenti in circoscrizioni provinciali con premio di maggioranza fisso (circa il 60%) alla lista o coalizione di liste risultata vincente. In ogni caso la coalizione vincente non può ottenere più del 65% dei seggi, con il 35% riservato alle opposizioni.</p> <p>Per quanto non previsto, recepisce le disposizioni della <i>legge n. 108/1968</i> e della <i>legge n. 43/1995</i> (<i>art. 1, comma 2, della legge regionale n. 2/2010</i>).</p>
Seggi in Consiglio	<p>Il Consiglio regionale è composto da 20 membri più il Presidente della Giunta regionale (totale 21) (<i>art. 3, comma 1, della legge regionale n. 2/2010, comma sostituito dall'art. 4, comma 1, della legge regionale n. 4/2015</i>). Al fine di assicurare la rappresentanza delle minoranze, all'insieme delle coalizioni e liste non collegate al candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale proclamato eletto sono in ogni caso riservati 7 seggi, oltre quello riservato al candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che ha conseguito il totale dei voti validi immediatamente inferiore al candidato alla Presidenza proclamato eletto. Sono altresì eletti consiglieri regionali i candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale, non risultati eletti collegati a coalizioni di liste o liste non unite in coalizione che abbiano conseguito almeno un seggio (<i>art. 2, comma 9, della legge regionale n. 2/2010, comma sostituito dall'art. 3, comma 3, della legge regionale n. 4 del 2015</i>).</p>
Assegnazione seggi e premio maggioranza	<p>La coalizione vincente, al di là della percentuale di voti ottenuta, ottiene 12 seggi, più quello del Presidente (<i>art. 14, comma 5, lettera d), della legge regionale n. 4/2015</i>), mentre i restanti 8 vanno alla minoranza di cui uno riservato al candidato Presidente "miglior perdente" Sono altresì eletti consiglieri regionali i candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale, non risultati eletti collegati a coalizioni di liste o liste non unite in coalizione che abbiano conseguito almeno un seggio (<i>art. 14, comma 5, lettera f), della legge regionale n. 4/2015</i>).</p> <p>A questi fini l'Ufficio centrale regionale utilizza il seggio spettante alla coalizione, ove sia l'unico, o l'ultimo dei seggi eventualmente spettanti alla lista non riunita in coalizione ovvero alle liste collegate con il medesimo candidato non eletto alla carica di Presidente della Giunta regionale, sulla base dei peggiori resti. Qualora tutti i seggi spettanti alle liste regionali collegate siano stati assegnati con quoziente intero in sede di circoscrizione unica regionale, è individuato quello assegnato alla lista che ha conseguito la minore cifra elettorale a livello regionale (<i>art. 2, comma 9, della legge regionale n. 2/2010, comma sostituito dall'art. 3, comma 3, della legge regionale n. 4 del 2015</i>).</p>
Soglie di sbarramento	<p>Alla ripartizione dei seggi accedono le liste che superano il 2,5% del totale dei voti validamente espressi nell'intera circoscrizione (<i>art. 14, comma 5, lettera e), della legge regionale n. 4/2015</i>).</p>
Voto di preferenza e voto disgiunto	<p>Uno o due voti di preferenza (<i>art. 13, comma 2, della legge regionale n. 4/2015</i>).</p> <p>Non è consentito il voto disgiunto (<i>art. 13, comma 4, della legge regionale n. 4 del 2015</i>).</p>
Ripartizione dei seggi	<p>Il territorio regionale costituisce l'unica circoscrizione elettorale della Regione (<i>art. 3, comma 1-ter, della legge regionale n. 2/2010, comma aggiunto dall'art. 4, comma 2, della legge regionale n. 4/2015</i>).</p>
Numero candidati in liste provinciali. Limite candidature/collegi	<p>Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei seggi assegnati alla circoscrizione regionale e non inferiore allo stesso numero diminuito di un quinto (<i>art. 9, comma 8, della legge regionale n. 4 del 2015</i>).</p>
Garanzia minoranze/territoriale	<p>Minoranze. Assicurato il 35% dei seggi (almeno 7 seggi) alle minoranze (<i>art. 3, comma 1-quater, della legge regionale n. 2 del 2010, comma aggiunto dall'art. 4, comma 2, della legge regionale n. 4/2015</i>)</p>
Incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità	<p>Non può essere candidato Presidente della Giunta, ai sensi dell'<i>articolo 63, comma 5, dello Statuto regionale</i>, chi ha già ricoperto tale carica per due mandati consecutivi (<i>art. 10, comma 8, della legge regionale n. 4 del 2015</i>).</p>

	VALLE D'AOSTA Legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3 come modificata dalle leggi regionali: n. 13 del 1993; n. 31 del 1997; n. 21 del 2002; n. 21 e n. 22 del 2007; n. 15 e n. 16 del 2017
Sistema elettorale regionale	L'elezione del Presidente della Regione e della Giunta compete al Consiglio regionale rinnovato. Il presidente è scelto tra i componenti del Consiglio (<i>art. 2, comma 1, della legge regionale n. 21/2007</i>). Per quanto non disposto dalla presente legge, si osservano, in quanto applicabili, le norme per l'elezione alla Camera dei deputati (<i>art. 60 della legge regionale n.3/1993, articolo sostituito dall'art. 12 della legge regionale n. 21/2002</i>)
Seggi in Consiglio	Il Consiglio della Valle d'Aosta è composto da 35 consiglieri (<i>art. 16 dello Statuto speciale</i>)
Assegnazione seggi e premio maggioranza	I seggi sono attribuiti con il sistema proporzionale. Eventuale premio di maggioranza di 21 seggi alla lista o gruppo di liste che abbia superato il 42% della somma dei voti validi (<i>art. 50, commi da 3 a 5, della legge regionale n. 3 del 1993, articolo sostituito dall'art. 6, comma 1, della legge regionale n.16/2017</i>).
Soglie di sbarramento	La soglia di accesso non è fissa ma è in relazione alla somma delle cifre elettorali ottenute dalle liste "L'Ufficio elettorale regionale determina la cifra elettorale di ciascuna lista che è data dalla somma dei voti validi ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni. Poi divide la somma delle cifre elettorali di tutte le liste per il numero dei consiglieri da eleggere, trascurando la parte decimale, e successivamente elimina da tutte le operazioni le liste che non hanno raggiunto tale quoziente. Moltiplica per due tale quoziente che rappresenta la soglia minima per partecipare all'attribuzione dei seggi" (<i>art. 50, comma 1, lettere a), b) e c) della legge regionale n. 3 del 1993, articolo sostituito dall'art. 6, comma 1, della legge regionale n.16/2017</i>).
Voto di preferenza e voto disgiunto	Possibilità di esprimere tre preferenze. (<i>art. 34, comma 2, della legge regionale n. 3 del 1993, comma modificato dall'art. 23, comma 1 della legge regionale n. 22/2007</i>). Non è consentito il voto disgiunto (<i>art. 34, comma 2, della legge regionale n. 3 del 1993, comma modificato dall'art. 23, comma 1 della legge regionale n. 22/2007</i>).
Ripartizione dei seggi	Il territorio della Regione Valle d'Aosta costituisce un'unica circoscrizione elettorale (<i>art. 1, comma 4, della legge regionale n. 3 del 1993</i>).
Numero candidati in liste provinciali. Limite candidature/collegi	Le liste dei candidati devono comprendere ciascuna un numero di candidati non inferiore a diciotto e non superiore a trentacinque (<i>art. 6, comma 1, della legge regionale n. 3 del 1993, articolo sostituito dall'art. 1 della legge regionale n. 31/1997</i>).
Garanzia minoranze/territoriale	Non previste
Incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità	L'ufficio di consigliere regionale è incompatibile con quello di membro di una delle Camere o di un altro Consiglio regionale, ovvero del Parlamento europeo (<i>Legge regionale 7 agosto 2007, n. 20 Disciplina delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità con la carica di consigliere regionale, ai sensi dell'articolo 15, comma secondo, dello Statuto speciale</i>).

	VENETO Legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 come modificata dalla legge regionale n. 47/2012 e dalla legge regionale n. 1 del 2015
Sistema elettorale regionale	Il Consiglio regionale e il Presidente della Giunta regionale sono eletti a suffragio universale e diretto, con voto personale, eguale, libero e segreto, attribuito a liste provinciali concorrenti ed a coalizioni regionali concorrenti, formate da uno o più gruppi di liste provinciali, ognuna collegata con un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale (<i>art. 1, comma 1, della legge regionale n. 5 del 2012</i>).
Seggi in Consiglio	Il numero seggi del Consiglio regionale è determinato in rapporto alla popolazione residente (<i>art. 2, comma 1, della legge regionale n. 5 del 2012, articolo sostituito dall'art. 1 della legge regionale n. 47 del 2012</i>). Attualmente il numero consiglieri è fissato a 49 (<i>art. 27 della legge regionale n. 5/2012</i>) a cui si aggiungono il Presidente della Giunta regionale e il candidato alla carica di Presidente che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente (totale 51) (<i>art. 2, comma 3, della legge regionale n. 5 del 2012; art. 22, comma 4 lettera d), della legge regionale n.5/2012</i>).
Assegnazione seggi e premio maggioranza	Assegnazione dei seggi alle coalizioni sulla base del sistema proporzionale. Successivo riparto dei seggi tra i gruppi di lista di ciascuna coalizione con il sistema proporzionale del quoziente. Non è prevista l'assegnazione di seggi aggiuntivi (<i>art. 22 della legge regionale n. 5 del 2012</i>). Alla coalizione regionale collegata al candidato proclamato eletto alla carica di Presidente della Giunta regionale spetta: - il 60% dei seggi del Consiglio regionale se ha conseguito almeno il 50% dei voti conseguiti da tutte le coalizioni; - il 57,5% dei seggi del Consiglio regionale se ha conseguito tra il 40% e il 50% dei voti conseguiti da tutte le coalizioni; - il 55 % dei seggi del Consiglio regionale se ha conseguito un numero di voti inferiore al 40% dei voti conseguiti da tutte le coalizioni (<i>art. 22, comma 4, lettera h), della legge regionale n. 5 del 2012</i>).
Soglie di sbarramento	Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi le coalizioni che abbiano ottenuto meno del 5% del totale dei voti validi riportati dalle coalizioni regionali, a meno che siano composte da almeno un gruppo di liste che ha ottenuto più del 3% del totale dei voti validi espressi a favore delle liste (<i>art. 21 della legge regionale n. 5 del 2012</i>).
Voto di preferenza e voto disgiunto	Prevista una sola preferenza (<i>art. 20, comma 5, della legge regionale n. 5 del 2012</i>). È consentito il voto disgiunto (<i>art. 20, comma 6, della legge regionale n. 5 del 2012</i>).
Ripartizione dei seggi	Il territorio regionale è ripartito in circoscrizioni elettorali corrispondenti alle province di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza (<i>art. 4, commi 1 e 2, della legge regionale n. 5 del 2012</i>).
Numero candidati in liste provinciali. Limite candidature/collegi	Le liste provinciali sono formate da un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere nella circoscrizione elettorale e non inferiore ad un terzo (<i>art. 13, comma 5, della legge regionale n. 5 del 2012</i>). Le liste provinciali per le circoscrizioni di Belluno e Rovigo sono formate da un numero di candidati non superiore a 5 (<i>art. 13, comma 5-bis, della legge regionale n. 5 del 2012, comma aggiunto dall'art. 2, comma 1, della legge regionale n. 1/2015</i>). È consentito presentare la propria candidatura in un massimo di tre circoscrizioni elettorali purché sotto lo stesso simbolo (<i>art. 14, comma 8, della legge regionale n. 5 del 2012</i>).
Garanzia minoranze/territoriale	Garanzia territoriale. Viene garantito che tutti i seggi attribuiti a una circoscrizione siano assegnati alle liste ivi presentate (<i>art. 22, comma 6, della legge regionale n. 5 del 2012</i>).
Incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità	Non può essere immediatamente ricandidato alla carica di Presidente della Giunta chi ha già ricoperto ininterrottamente tale carica per due mandati consecutivi. Non possono essere immediatamente rinominati assessori regionali coloro che hanno rivestito ininterrottamente per due mandati consecutivi la carica di componente della Giunta. Non possono essere immediatamente ricandidati consiglieri regionali coloro che hanno rivestito per due mandati consecutivi la carica di componente del Consiglio regionale (<i>art. 6, commi 2, 3 e 3-bis, della legge regionale n. 5 del 2012, il comma 3-bis è stato aggiunto dall'art.1, comma 1 della legge regionale n. 1/2015</i>). Per le cause di ineleggibilità vedi art. 7 della legge regionale n. 5 del 2012. Per le cause di incompatibilità vedi art. 8 della legge regionale n. 5 del 2012.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

- Allen P., Cutts D., Campbell R., 2016, “Measuring the Quality of Politicians Elected by Gender Quotas – Are They Any Different?” In *Political Studies*, vol. 64, pagg. 143–163.
- Baltrunaite A., Bello P., Casarico A., Profeta P., 2014, “Gender quotas and the quality of politicians”, in *Journal of Public Economics*, n.118, pagg. 62–74.
- Beauregard K., 2014, Gender, political participation and electoral systems: A cross-national analysis, *European Journal of Political Research*, 53.
- Bonomi G., Brosio G., Di Tommaso M. L., 2006, How Italian electors react to gender quotas? A random utility model of voting behavior, UniTo, Torino.
- Brunelli G., 2013, Costituzione, donne e politica, in A. Pugiotto (a cura di) Per una consapevole cultura costituzionale. Lezioni magistrali, Napoli, Jovene, 2013.
- Burnet JE., Women Have Found Respect: Gender Quotas, Symbolic Representation, and Female Empowerment in Ruanda, Volume 7, September 2011, pagg.303-334. <https://www.cambridge.org/core/journals/politics-and-gender/article/women-have-found-respect-gender-quotas-symbolic-representation-and-female-empowerment-in-rwanda/>
- Camera dei deputati – Servizio Studi, 2016, La partecipazione delle donne alla vita politica e istituzionale. Dossier 116, <http://documenti.camera.it/Leg17/Dossier/pdf/AC0294.pdf>.
- Carbone D., 2016, “Donne in politica: percorsi e ambizioni delle elette nei comuni italiani, Osservatorio empirico”, in *Rassegna Italiana di Sociologia*, a. LVII, n.2/2016.
- Carbone D., Catena L., Farina F., 2013, “Le pari opportunità nelle carriere politiche in Italia. Indagine nazionale sulle consigliere comunali”, *Rassegna Italiana di Sociologia*, a. LVII, n. 2.
- Cedroni L., 2012, “Rappresentanza, potere, quote: una questione ancora aperta”, *Sessismo democratico* (pp. 177-193). Mimesis.
- Cittalia, 2010, Le donne e la rappresentanza. Una lettura di genere delle amministrazioni comunali, 2°ed. <http://www.cittalia.it/index.php/la-fondazione/pubblicazioni-new/item/6174-le-donne-e-la-rappresentanza-una-lettura-di-genere-nelle-amministrazioni-comunali-seconda-edizione>
- Commissione europea - Direzione generale Occupazione, relazioni industriali e affari sociali, 1998, 100 parole per la parità. Glossario di termini sulla parità tra le donne e gli uomini, Lussemburgo.
- Commissione europea - Direzione generale per l'Occupazione, gli affari sociali e le pari opportunità, 2008, Manuale per l'integrazione di genere nelle politiche per l'occupazione, l'inclusione sociale e la protezione sociale, Lussemburgo.
- Council of Europe, Gender Equality Commission, 2017, Balanced participation of women and men in decision-making Analytical report - 2016 data. <https://rm.coe.int/analytical-report-data-2016-/1680751a3e>.

- Dahlerup D., 2003, Comparative Studies of Electoral Gender Quotas, Department of Political Science, Paper presented at International Idea Workshop, The Implementation of Quotas: Latin American Experiences, Lima, Peru, 23–24 February 2003.
- Dahlerup D., Freidenvall L., 2010, “Judging gender quotas: predictions and results”, in *Policy & Politics* vol. 38 n. 3, The Policy Press, Department of Political Science, Stockholm University.
- De Paola M., Scoppa V., Lombardo R., 2010, “Can gender quotas break down negative stereotypes? Evidence from changes in electoral rules”, in *Journal of Public Economics*, University of Calabria, Arcavacata di Rende.
- Del Re A., 2009, La rappresentanza di genere in Europa. Quote elettorali e dati, UNIPD, Padova.
- Del Re A., Leggi e istituti di parità producono parità?, in *Genere*, 3 marzo 2017, <http://www.ingenere.it/articoli/leggi-e-istituti-di-parita-producono-parita>.
- Directorate general for internal policies, 2014, The Policy on Gender equality in Italy.
- Donà A., Guadagnini M., 2007, “Women’s Policy Machinery in Italy between European Pressure and Domestic Constraints”, in J. Outshoorn et al. (a cura di) *Changing State Feminism*, Macmillan Publishers.
- EIGE-European Institute for Gender Equality, 2017, Gender Equality Index 2017 - Measuring gender equality in the European Union 2005-2015. <http://eige.europa.eu/rdc/eige-publications/gender-equality-index-2017-measuring-gender-equality-european-union-2005-2015-report>
- European Parliament, Directorate general for internal policies, 2015, Analysis of political parties' and independent candidates' policies for gender balance in the European Parliament after the elections of 2014. [http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/536448/IPOL_STU\(2015\)536448_EN.pdf](http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/536448/IPOL_STU(2015)536448_EN.pdf)
- European Parliament, Directorate General for Communication Public Opinion Monitoring Unit, 2014, Review - Les Élections Européennes et Nationales en Chiffres - Edition spéciale, European and National Elections figured out, Special edition. http://www.europarl.europa.eu/pdf/elections_results/review.pdf
- European Union, 2017, 2017 Report on equality between women and men in the European Union.
- Falcone A., 2016, “Partecipazione politica e riequilibrio di genere nelle assemblee elettive e negli organi di governo: legislazione e giurisprudenza costituzionale nell’ordinamento italiano”, in *Rivista Aic Associazione Italiana Costituzionalisti*.
- Farina F., Carbone D., 2015, “Pari o dispari? le pari opportunità secondo le consigliere comunali in Italia”, in *Polis*, XXIX, 2, pp. 221-250.
- Ferranti D., 2017, “La rappresentanza di genere nelle istituzioni. Strumenti di riequilibrio”, Intervento al Seminario promosso dalla Struttura decentrata della Corte di Cassazione, Roma, 30.3.2017.
- Fondo monetario Internazionale, 2015, Fair Play: More Equal Laws Boost Female Labor Force Participation. <https://www.imf.org/external/pubs/ft/sdn/2015/sdn1502.pdf>

- Franceschet S., Krook M. L., Piscopo J. M., 2009, “The Impact of Gender Quotas: A Research Agenda”, Paper presented at the Annual Meeting of the American Political Science Association, Toronto, Canada, September 3-6.
- Grey S., Tremblay M., Dahlerup D., Krook M. L., Childs S., 2006, “Do Women Represent Women? Rethinking the ‘Critical Mass’ Debate”, in *Politics & Gender*, vol.2, 491-530.
- Hughes M. M., Krook M. L., Paxton P., 2015, “Transnational Women’s Activism and the Global Diffusion of Gender Quotas”, in *International Studies Quarterly*, 59, 357–372.
- Hughes M. M., Paxton P., Krook M. L., 2017, “Gender Quotas for Legislatures and Corporate Boards”, in *Annual Review of Sociology*, n.43.
- International IDEA, Inter-Parliamentary Union, 2013, Atlas of electoral gender quotas, Stockholm University. <http://archive.ipu.org/pdf/publications/atlas-en.pdf>
- IRPPS Istituto di Ricerche sulla Popolazione e le Politiche Sociali - Consiglio Nazionale delle Ricerche, 2017, Studio e valutazione dell’impatto delle misure di riequilibrio di genere previste dalla legislazione vigente in materia di cariche elettive e di governo, Roma.
- Istat, 2017, Annuario statistico italiano, Roma.
- Julio P., Tavares J., 2016, “The Good, the Bad and the Different: Can Gender Quotas - Raise the Quality of Politicians?”, in *Economica LSE*, 84, 454–479.
- Kerevel Y. P., Atkeson L. R., 2013, “Explaining the Marginalization of Women in Legislative Institutions”, in *The Journal of Politics*, vol. 75, n. 4, 980–992, Southern Political Science Association.
- Kirsti Niskanen (a cura di) 2011, Gender and Power in the Nordic Countries, Nordic Gender Institute, University of Oslo.
- Krook M. L., 2007, “Candidate gender quotas: A framework for analysis”, in *European Journal of Political Research*, 46, 367–394, Washington University in St Louis, USA.
- Martuscelli C., 2011, Le quote e la Costituzione, in *Genere*, 7 luglio 2011. <http://www.ingenere.it/articoli/le-quote-e-la-costituzione>
- Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale dei servizi elettorali, Elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica 4 marzo 2018 - Istruzioni per la presentazione e l’ammissione delle candidature, 2018. http://dait.interno.gov.it/documenti/pubbl_01_politiche_ed.2018.pdf
- Molfino F., 2006, Donne, politica e stereotipi, Baldini Castoldi Dalai, Milano.
- OECD Development Centre, 2014, SIGI Social Institutions and Gender Index, Italy. <https://www.genderindex.org/country/italy/>
- Pande R., Ford D., 2011, “Gender Quotas And Female Leadership: a Review”, in Background Paper World Development Report on Gender Equality And Development.

- Passaglia P. (a cura di), 2013, Liste bloccate e voto di preferenza, Corte costituzionale. [https://www.cortecostituzionale.it/documenti/convegni_seminari/CC SS Liste 112013.pdf](https://www.cortecostituzionale.it/documenti/convegni_seminari/CC_SS_Liste_112013.pdf)
- Paxton P., Hughes M. M., 2015, “The Increasing Effectiveness of National Gender Quotas, 1990–2010”, in *Legislative studies quarterly*, 40, 3.
- Paxton P., Hughes M. M., Painter M., 2009, Growth in Women's Political Representation: A Longitudinal Exploration of Democracy, Electoral System, and Gender Quotas, Center for the Study of Democracy, UC Irvine.
- Pawson R., 2006, “Evidence-based politics: a realistic perspective”, Sage, London.
- Pawson R., Tilley N., 1997, “Realistic Evaluation”, Sage Publications, London.
- Quaranta M. , Dotti Sani G.M., 2015,” O tutti o nessuno? Differenze regionali e di genere nella partecipazione politica e sociale intrafamigliare in Italia”, *Polis* (1), pp.59-92
- Rees T. L., 1998, “Mainstreaming Equality in the European Union”, Routledge, London.
- Risman B.J. (2004). Gender as Social Structure: Theory Wrestling with Activism. *Gender & Society* (18), 429-50.
- Sartori L., Tuorto D., Ghigi R., 2017, “The Social Roots of the Gender Gap in Political Participation: The Role of Situational and Cultural Constraints in Italy”, in *Social Politics*, vol. 24, n.3.
- Schwindt-Bayer L. A., 2009, “Making Quotas Work: The Effect of Gender Quota Laws On the Election of Women”, in *Legislative Studies Quarterly*, XXXIV, 1.
- Stevens, I.; Ilse Van Lamoen , 2001, Manual on Gender Mainstreaming at Universities. Garant, Leuven - Apeldoorn. <http://www.cf.ac.uk/plan/gender.html>
- Vitali, F. , 2009, I luoghi della partecipazione. Una ricerca su donne, lavoro e politica. FrancoAngeli, Milano
- Weiss C., 1987, “Where politics and evaluation research meet”, in Palumbo D.J., The politics of program evaluation, Sage, Newsbury Park CA.
- Woodward, K.,2004, Questioning Identity: Gender, Class, Ethnicity, Open University, Routledge

Sitografia

- <http://www.comune.breganze.vi.it>
<http://www.comune.nettuno.roma.it>
<http://www.comune.poggiomirteto.ri.it>
<http://www.comune.tito.pz.it/>
<http://www.comune.vibovalentia.vv.it>
<http://www.comune.vimercate.mb.it>
<http://www.municipio.re.it>